



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 18 maggio 2021 - n. XI/1883
Individuazione di valichi montani in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26. ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020 2

Deliberazione Consiglio regionale 25 maggio 2021 - n. XI/1888
Nuovo Piano CAVE della provincia Di Mantova – Settori merceologici della sabbia – ghiaia e argilla – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 – PRS TER 09.02.191 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 176 del 31 maggio 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4774 al n. 4810) 113
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4811 al n. 4816) 114

Delibera Giunta regionale 24 maggio 2021 - n. XI/4732
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 12° provvedimento 116

Delibera Giunta regionale 31 maggio 2021 - n. XI/4790
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra regione lombardia e prefetture – uffici territoriali di governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne – periodo 2021/2023 118

Delibera Giunta regionale 31 maggio 2021 - n. XI/4791
Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2020 124

Delibera Giunta regionale 31 maggio 2021 - n. XI/4797
L.r. n. 31/2008 art. 143 – «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2021» 141

Delibera Giunta regionale 31 maggio 2021 - n. XI/4799
Approvazione dello schema di convenzione e degli allegati parte integrante regolante il finanziamento a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Modifica della d.g.r. XI/4313 del 15 febbraio 2021 146

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2021 - n. 7338
Approvazione del bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innestate artificialmente (bando innervamento 2021) 184

Decreto dirigente struttura 27 maggio 2021 - n. 7163
Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – quinto provvedimento 2021 234

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 27 maggio 2021 - n. 7203
Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021 244

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2021 - n. 7351
Approvazione del quarto elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con dduo 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 302

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 18 maggio 2021 - n. XI/1883
Individuazione di valichi montani in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26. ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020

Pressidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 21, comma 3;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) ed in particolare l'articolo 43 comma 3 che recita: «La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori»;
- la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo n. 79 del 10 luglio 2013 con cui è stato approvato il Piano faunistico venatorio della provincia di Bergamo;
- le deliberazioni di Consiglio provinciale di Brescia n. 68 del 20 dicembre 1996 e n. 30 del 19 aprile 1999 con le quali è stato approvato e successivamente modificato il Piano faunistico venatorio della provincia di Brescia;
- la deliberazione di Consiglio provinciale di Brescia n. 17 del 31 marzo 2009 con cui sono stati individuati i valichi Gioio della Presolana e Passo del Vivione;
- la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 10 settembre 2020, n. 1396, con cui sono stati individuati i seguenti valichi in territorio bresciano: Passo del Tonale, Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola;
- la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2021, n. XI/4370, avente ad oggetto - Approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in Regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 - ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020»;

Premesso che con istanza dell'1 giugno 2020 la Lega per l'abolizione della caccia (LAC) ha presentato al Consiglio regionale, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, per quanto di competenza, richiesta di individuazione dei valichi montani regionali entro e non oltre il 31 luglio 2020 e che, decorso detto termine, ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza avanti al TAR Lombardia in data 21 settembre 2020;

Dato atto che

- la sezione quarta del TAR Lombardia con sentenza n. 2342 del 28 novembre 2020 ha accolto il ricorso dell'Associazione LAC e ha stabilito che l'iter per l'individuazione dei valichi montani delineati dall'articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993 sia avviato e concluso entro centottanta giorni dalla comunicazione della sentenza e nello specifico:
 - l'attività di formulazione della proposta a cui sono tenute la Giunta regionale e la Provincia di Sondrio sia compiuta entro novanta giorni dalla decisione;
 - il Consiglio regionale dovrà provvedere per quanto di sua competenza entro i successivi novanta giorni;
 - la LAC potrà presentare al TAR istanza per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di persistente inerzia;

Considerato che il Piano faunistico venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta 19 dicembre 2016, n. 6017, non avendo concluso il suo iter amministrativo attraverso l'approvazione da parte del Consiglio regionale, attualmente non è vigente, e che con deliberazione n. 4090 del 21 dicembre 2020 la Giunta regionale ha avviato l'iter per il suo aggiornamento e successiva approvazione;

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2016 n. 7 (Modifiche alla leg-

ge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015), i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore di tale legge restano efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/1993;

Dato atto che

- l'articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993 prevede che, sentito ISPRA, siano individuati i valichi situati nel comparto di maggior tutela della zona Alpi interessati dalle rotte di migrazione;
- da verifiche effettuate presso le strutture AFCP in merito ai valichi presenti nella zona Alpi di maggior tutela, una parte di questi valichi, poiché interessati da rotte di migrazione, risulta già soggetta a limitazioni o divieti all'attività venatoria;

Considerato che l'elenco dei valichi contenuti nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 6017/2016 si basa su dati risalenti all'anno 2003 e pertanto non può essere considerato tuttora valido, bensì oggetto di valutazione e studi aggiuntivi sulla scorta di studi recenti e strumentazioni tecniche di moderna concezione;

Acquisito agli atti del Consiglio regionale il verbale del 3 febbraio 2021 dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale, costituito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 26/1993, il quale in tema di valichi montani ha dato atto:

- dell'assenza di dati sulle rotte di migrazione funzionali all'individuazione dei valichi e dell'esigenza da parte di Regione Lombardia di effettuare approfondimenti, anche promuovendo specifici studi con strumenti e tecnologie moderne ed affidabili;
- che l'individuazione dei valichi comporterebbe una modifica delle percentuali del territorio agro-silvo-pastorale (TA-SP) regionale destinato a protezione della fauna selvatica, con ripercussioni gestionali da valutare nel loro complesso;

Considerato che, allo stato delle conoscenze attuali, è opportuno individuare i valichi già ricompresi all'interno dei piani faunistici provinciali, oltre a quelli dove attualmente vige un divieto all'esercizio dell'attività venatoria, a dimostrazione della presenza di avifauna migratoria;

Valutato, comunque, nelle more del completamento degli aggiornamenti del Piano faunistico venatorio regionale e dell'avvio di uno studio approfondito relativo all'individuazione delle rotte migratorie, in considerazione delle tempistiche ristrette derivanti dalla necessità di ottemperare alla richiamata sentenza n. 2342 del 28 novembre 2020:

- di individuare per il territorio della provincia di Bergamo i seguenti nuovi valichi montani:
 - Passo del Giovo;
 - Passo della Manina;
 - Passo Portula;
 - Passo Val Sanguigno;
 - Passo Cà San Marco;
 - Gioio della Presolana;
 - Passo del Vivione;
- di individuare per il territorio della provincia di Como il seguente nuovo valico:
 - Bocchetta di Chiaro;
- per il territorio della provincia di Brescia:
 - di individuare il seguente nuovo valico:
 - Passo del Giovo;
 - di confermare:
 - come da piano faunistico venatorio provinciale, approvato con deliberazioni del Consiglio provinciale di Brescia n. 68 del 20 dicembre 1996 e n. 30 del 19 aprile 1999,
 - i seguenti valichi:
 - Passo delle Portole;
 - Passo della Barga;

- Passo della Spina;
- Monte Crestoso;
- Monte Frà;
- Passo della Pura;
- Passo Scarpapè;
- come da deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n. 17 del 31 marzo 2009, i seguenti valichi:
 - Giogo della Presolana;
 - Passo del Vivione;
- come da deliberazione di Consiglio regionale n. 1396 del 10 settembre 2020 i seguenti valichi:
 - Passo del Tonale;
 - Passo di Crocedomini;
 - Monte della Piana;
 - Malga Mola;
- per il territorio della provincia di Sondrio:
 - di individuare, come da deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 25 del 25 febbraio 2021, i seguenti valichi:
 - Bocchetta di Chiaro in Val Chiavenna;
 - Passo S. Marco sulle Alpi Orobie;

Sentito ispra con comunicazione resa e pervenuta con prot. M1.2021.0030746 del 18 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993, acquisita agli atti del Consiglio regionale;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4370/2021 si è riservata la conferma con successivo atto di tutti i predetti valichi montani, a seguito di uno studio approfondito relativo alle rotte migratorie;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 25 del 25 febbraio 2021 con cui propone al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993, di individuare i valichi montani Bocchetta di Chiaro in Val Chiavenna e Passo S. Marco sulle Alpi Orobie, riservandosi la possibilità, a seguito di approfondimenti successivi relativi al flusso migratorio attraverso i valichi rivolti verso il Trentino e la Svizzera, di proporre ulteriori valichi montani;

Sentita la relazione della VIII Commissione consiliare «Agricoltura, montagna, foreste e parchi»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 64
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 63
Voti favorevoli:	n. 38
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 25

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di individuare, in ottemperanza alla sentenza Tar Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020, i seguenti nuovi valichi montani nel territorio lombardo:

- Bocchetta di Chiaro (CO/SO);
- Passo del Giovo (BG/BS);
- Passo della Manina (Bergamo);
- Passo Portula (Bergamo);
- Passo Val Sanguigno (Bergamo);
- Passo Cà San Marco (BG/SO);
- Giogo della Presolana (Bergamo);
- Passo del Vivione (lato Bergamo);
- 2. di confermare i seguenti valichi:
 - Passo delle Portole (Brescia);
 - Passo della Berga (Brescia);
 - Passo della Spina (Brescia);
 - Monte Crestoso (Brescia);
 - Monte Frà (Brescia);
 - Passo della Pura (Brescia);

- Passo Scarpapè (Brescia);
- Giogo della Presolana (lato Brescia);
- Passo del Vivione (lato Brescia)
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia);
- Monte della Piana (Brescia);
- Malga Mola (Brescia).

Il vice presidente: Carlo Borghetti
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.c.r. 25 maggio 2021 - n. XI/1888

Nuovo Piano CAVE della provincia Di Mantova - Settori merceologici della sabbia - ghiaia e argilla - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 - PRS TER 09.02.191

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a), che assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente;

Viste altresì:

- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare gli articoli 7 e 8 relativi alle modalità di formazione, adozione e approvazione dei piani cave;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 4 che disciplina la Valutazione ambientale dei piani;
- la deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi);
- la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. VIII/11347, relativa alla revisione di criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della l.r. 14/1998;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; DCR n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle deliberazioni della giunta regionale 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971) e in particolare l'allegato 1h Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO CAVE PROVINCIALE;

Preso atto che

- con la deliberazione del Consiglio provinciale di Mantova n. 49, del 20 settembre 2018, è stata adottata, ai sensi del citato articolo 7 della l.r. 14/1998, la proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova, relativo al settore merceologico della sabbia-ghiaia e argilla;
- la Provincia di Mantova con nota dell'1 ottobre 2018, acquisita al protocollo regionale n. T1.2018.0046695 del 3 ottobre 2018, ha trasmesso agli uffici regionali per l'istruttoria di competenza, la proposta di nuovo Piano con i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. XI/4108, con la quale sono stati trasmessi al Consiglio regionale, per le determinazioni di cui all'articolo 8 della l.r. n. 14/1998 i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima:

• Allegato 1

Proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49, del 20 settembre 2018, e costituita dai seguenti elaborati:

1a Relazione tecnica;

- 1b Normativa tecnica di attuazione;
- 1c Rapporto ambientale;
- 1d Studio d'incidenza;
- 1e Dichiarazione di Sintesi;
- 1f Sintesi non tecnica;
- 1g Parere Motivato ambientale (decreto provinciale n. 1009 del 04 settembre 2018);
- 1h deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 20 settembre 2018;

• Allegato 2

Relazione istruttoria della proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla, sulla quale il Comitato Tecnico in data 21 luglio 2020 ha espresso parere favorevole;

• Allegato 3

Proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale alla proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla;

• Allegato 4

Proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla, comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta regionale;

• Allegato 5

Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica;

• Allegato 6

decreto n. 10489 del 19 luglio 2018, relativo alla Valutazione di Incidenza (VINCA);

• Allegato 7

decreto n. 15801 del 15 dicembre 2020, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Preso atto che nella deliberazione della Giunta regionale 4108/2020 si dà conto dell'avvenuto esame da parte degli uffici regionali competenti della proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, trasmessa dalla Provincia con i relativi allegati e in particolare si evidenzia che:

- con decreto n. 10489 del 19 luglio 2018, l'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza ha espresso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, riguardo alla proposta di nuovo Piano cave provinciale di Mantova, condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e qui integralmente confermate;
- con decreto n. 15801 del 15 dicembre 2020, il Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS, competente per la Valutazione Ambientale Strategica regionale, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 4, comma 3 quater, lett. c), della l.r. 12/2005, ha espresso parere motivato finale al nuovo Piano cave della Provincia di Mantova, con le condizioni e indicazioni contenute nel Capitolo 5.4 «Considerazioni conclusive» della Relazione istruttoria allegata al parere stesso;
- la proposta di nuovo Piano cave adottata dalla Provincia di Mantova è rispondente ai criteri dettati dalla Giunta Regionale con la suddetta deliberazione 11347/2010;
- gli uffici regionali hanno preso atto di quanto riferito dagli uffici provinciali in merito alle osservazioni di enti, associazioni e privati formulate in fase di adozione della revisione del Piano cave e delle successive decisioni assunte dalla Provincia di Mantova in ordine alle medesime osservazioni;
- sono state valutate le osservazioni formulate in fase istruttoria del Piano presso la Giunta regionale e richiamate nella relazione istruttoria della proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla, allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 4108/2020;
- il Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive, di cui all'articolo 34 della l.r. 14/1998, nella seduta del 21 luglio 2020 n. XI/5, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova;
- dall'istruttoria regionale sulla proposta di nuovo Piano cave è emerso che le cave di riserva individuate per le opere pubbliche, garantiscono parzialmente il fabbisogno di inerte necessario alla realizzazione delle stesse e, pertanto, viene dato mandato alla Provincia di Mantova di avviare, entro la data di approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche, l'iter per l'adozione dello stralcio di Piano relativo ai volumi necessari per le opere pubbliche;

Dato atto che la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di nuovo Piano cave, per l'approvazione, concorre al conseguimento del risultato atteso TER.09.02.191 del Programma Regionale di Sviluppo;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria di competenza, la VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile» ha ritenuto opportuno svolgere delle audizioni con le istituzioni e alcuni soggetti interessati e in particolare con:

- Provincia di Mantova e Comune di Roverbella - 24 marzo 2021;
- Comune di Gonzaga, Comitato di volontariato «No cave Roverbella», ditte Cave del Maglio S.r.l., Eredi Cortellazzi Albino di Cortellazzi Enrico e Albino s.n.c., Sartori F.lli di Sartori Mario & C S.a.s. e Pattarini S.r.l. - 14 aprile 2021;

Rilevato che nel corso delle sopra richiamate audizioni:

- sono emerse alcune perplessità in relazione all'articolo 65 della Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.), che prevede l'apertura immediata anche di nuovi ambiti solo dopo il raggiungimento di almeno il 50 per cento del fabbisogno previsto dal Piano;
- la Provincia di Mantova nell'audizione del 24 marzo 2021 ha dichiarato la propria disponibilità a riconsiderare, eventualmente, un abbassamento di tale percentuale, vincolando soltanto la fase autorizzativa al raggiungimento del fabbisogno individuato dalla percentuale stessa e che con successiva mail del 7 aprile 2021, ha trasmesso una proposta di modifica dell'articolo 65 della N.T.A. coerente con quanto dichiarato nella succitata audizione;
- le ditte Cave del Maglio S.r.l., Eredi Cortellazzi Albino di Cortellazzi Enrico e Albino s.n.c., Sartori F.lli di Sartori Mario & C. S.a.s. e Pattarini S.r.l. con nota acquisita agli atti del Consiglio con protocollo n. 7457 del 5 maggio 2021, hanno trasmesso una ulteriore proposta di modifica dell'articolo 65;
- in ordine alla previsione dell'ATE g13 nel territorio del Comune di Gonzaga, il Sindaco e i tecnici comunali intervenuti nel corso dell'audizione hanno evidenziato che non sarebbero stati adeguatamente valutati, in fase di predisposizione del piano da parte della Provincia, alcuni elementi critici, ribadendo la richiesta, già avanzata nel 2018 all'amministrazione provinciale, di stralcio dell'ATE g13 dall'ambito estrattivo;

Preso atto delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni e al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione utili alla conclusione dell'iter istruttorio, la VI Commissione ha ritenuto opportuno effettuare, il 5 maggio 2021, una seconda audizione con la Provincia di Mantova e il Comune di Gonzaga per verificare le criticità evidenziate sull'ATE g13 e la sostenibilità della proposta di modifica dell'articolo 65 della N.T.A. presentata dalle sopra richiamate ditte;

Dato atto che la Provincia di Mantova, effettuati gli approfondimenti tecnici sia sulla richiesta del Comune di Gonzaga di stralcio dell'ATE g13, sia sulla proposta di modifica dell'articolo 65 della N.T.A., presentata dalle ditte Cave del Maglio s.r.l., Eredi Cortellazzi Albino di Cortellazzi Enrico e Albino s.n.c., Sartori F.lli di Sartori Mario & C. s.a.s. e Pattarini S.r.l., con nota del 12 maggio 2021 e acquisita agli atti del Consiglio con protocollo n. 7829, ha comunicato che:

- sulla richiesta di stralcio avanzata dal Comune di Gonzaga, considerate le motivazioni e volontà pianificatorie espresse dal Comune, «è possibile valutare positivamente lo stralcio dell'ATE g13». Precisando altresì che «la mancata estrazione del quantitativo di sabbia previsto nell'ATE g13 (500.000 mc) non pregiudica il dimensionamento complessivo del piano (18.550.000 mc) in quanto potrà essere compensato da altre possibilità estrattive previste al di fuori del piano cave, quali, ad esempio, l'attuazione del Piano di Gestione dei Sedimenti del fiume Po.»;
- in merito alla richiesta di modifica dell'articolo 65 della N.T.A. «ritiene importante mantenere la «funzionalità» dell'articolo 65, che punta a preservare la risorsa estraibile nei nuovi ambiti, tuttavia, al fine di evitare che i tempi di attivazione dei nuovi ambiti possano prolungarsi troppo rispetto alle previsioni di vigenza del piano stesso, si ritiene ammissibile una riduzione della percentuale e una sua applicazione al volume degli ambiti estrattivi già esistenti ed in ampliamento, oltre alla possibilità di consentire, nelle more, l'avvio delle procedure autorizzatorie. La norma potrebbe pertanto essere riformulata nel modo seguente: «... avviare l'attività estrattiva solo al raggiungimento del 30%

di escavazione prevista negli ambiti estrattivi già esistenti ed in ampliamento, corrispondente a 4.740.000 mc.»;

- in relazione alla proposta di inserimento di un secondo periodo al comma 1, dell'articolo 65 della N.T.A. finalizzato alla non applicazione della percentuale fissata dal medesimo comma alle imprese che non dispongono di altre unità estrattive nei poli esistenti, non la ritiene condivisibile in quanto «oltre a vanificare l'efficacia dell'articolo 65 (di fatto gli ambiti nuovi partirebbero insieme agli esistenti senza che questi vengano almeno in parte completati) si verrebbero a creare delle disparità tra le imprese, poco giustificabili attraverso un atto di pianificazione territoriale, che deve occuparsi della gestione di un territorio e della tutela delle sue risorse, senza interferire con le dinamiche del mercato.»;

Dato atto, inoltre, che:

- con nota del 17 maggio 2021, acquisita agli atti del Consiglio con prot. n. 8014, la Direzione generale Ambiente e clima, U.O. Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente, ha segnalato che nell'allegato 3 «Modifiche alla proposta di nuovo piano cave» alla deliberazione della Giunta regionale 4108/2020, a pagina 7 del documento per l'ambito denominato ATE g8 è stata erroneamente indicata l'area complessiva nella misura di mq 394.870 anziché di mq 415.000.

Con la medesima nota viene altresì trasmesso l'allegato 3 interamente sostitutivo di quello precedentemente trasmesso;

Preso atto delle risultanze degli approfondimenti tecnici svolti dall'amministrazione provinciale (protocollo CRL n. 7829 del 12 maggio 2021), valutate le osservazioni e richieste emendative pervenute da parte dei soggetti auditi, nella seduta del 19 maggio 2021, la VI Commissione ha approvato le seguenti modifiche alla Proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla:

- stralcio dall'intera proposta di nuovo Piano dell'ATE g13 sito in Comune di Gonzaga, Località C.te Beccaguda appartenente al settore merceologico sabbia, Sezione Carta Tecnica Regionale (CTR) E8c4, individuazione catastale: Foglio 37, mappali 72, parte-141-142-143-144-145-153-254-255;
- in conseguenza dello stralcio dell'ATE g13, si elimina il comma 3 dell'articolo 65 della Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.);
- sostituzione dell'articolo 65 «Attuazione programmata degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE)» della Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.) con il seguente:
 - *«1. Al fine di rispettare il criterio regionale e provinciale di preferenza per gli ampliamenti degli ATE esistenti, i nuovi ATE (g8, g9 e g10) potranno avviare l'attività estrattiva solo al raggiungimento del 30% di escavazione prevista negli ambiti estrattivi già esistenti ed in ampliamento, corrispondente a 4.740.000 mc.*
 - *2. I valori di cui al comma 1 dovranno essere controllati nell'ambito della verifica triennale sullo stato di attuazione del piano, di cui al comma 4 dell'art. 63 e potranno essere rimodulati in base ad adeguate motivazioni, condizioni ed esigenze.»*

Preso atto, inoltre, che nella medesima seduta la VI Commissione ha dato mandato agli uffici di procedere alla sostituzione dell'allegato 3 di cui alla succitata nota della Direzione generale Ambiente e clima (protocollo CRL n. 8014 del 17 maggio 2021);

Sentita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 61
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 60
Voti favorevoli:	n. 52
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 8

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla, comprensivo delle modifiche apportate dalla Giunta regionale e delle modifiche apportate dalla VI Commissione nella seduta del 19 mag-

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

gio 2021 che costituisce l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di allegare altresì alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale:

- Allegato 2

Proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla, adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49, del 20 settembre 2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Normativa tecnica di attuazione;
- Rapporto ambientale;
- Studio d'incidenza;
- Dichiarazione di Sintesi;
- Sintesi non tecnica;
- Parere Motivato ambientale (decreto provinciale n. 1009 del 4 settembre 2018);
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 20 settembre 2018;

- Allegato 3

Relazione istruttoria della proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Mantova - settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla, con parere favorevole del Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava (Parere n. XI/5 del 21 luglio 2020);

- Allegato 4

Modifiche alla proposta di nuovo Piano cave (Allegato 3 alla d.g.r. XI/4108 del 21 dicembre 2020 come sostituito con nota della D.G. Ambiente e clima - protocollo CRL n. 8014 del 17 maggio 2021);

- Allegato 5

Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica;

- Allegato 6

decreto n. 10489 del 19 luglio 2018, relativo alla Valutazione di Incidenza del piano cave provinciale di Mantova, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.;

- Allegato 7

decreto n. 15801 del 15 dicembre 2020, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del nuovo piano cave provinciale di Mantova - parere motivato finale;

3) di dare mandato alla Giunta regionale affinché la Provincia di Mantova dia avvio, entro la data di approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche, all'iter per l'adozione dello stralcio di Piano relativo ai volumi necessari per le opere pubbliche;

4) di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamento degli elaborati di piano necessario ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Mantova.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

_____ • _____



Allegato 1

Nuovo Piano cave della Provincia di Mantova – settori merceologici sabbia-ghiaia e argilla, comprensivo delle modifiche apportate dalla Giunta regionale e delle modifiche apportate dalla VI Commissione nella seduta del 19 maggio 2021

Il presente allegato è composto da 106 pagine compresa la presente



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima

Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente

PROPOSTA DI NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Settori merceologici della sabbia-ghiaia e argilla

Legge regionale 08 agosto 1998, n. 14

Allegato 4

**Proposta di nuovo Piano cave comprensiva delle modifiche proposte
dalla Giunta regionale**

Proposta adottata dalla Provincia di Mantova con d.c.p. n. 49 del 20.09.2018, trasmessa con nota del 1 ottobre 2018, acquisita agli atti regionali con prot. n. 46695 del 3 ottobre 2018.



Sommario

0 ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTO..... 3

1. NORMATIVA TECNICA 4

2. SCHEDE E CARTOGRAFIE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI (ATE) (1:10.000) 25

3. SCHEDE E CARTOGRAFIE DELLE CAVE DI RECUPERO (1:10.000)..... 74

4. SCHEDE E CARTOGRAFIE DELLE CAVE DI RISERVA (1:10.000)..... 77

5. RIEPILOGO DEGLI ATE E DELLE CAVE DI RECUPERO E DELLE CAVE DI RISERVA 90

ALLEGATO NORMATIVA TECNICA - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE (CAPITOLO 6 RAPPORTO AMBIENTALE)



0 ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTO

A.T.E. (ATE): Ambito Territoriale Estrattivo

d.c.p.: deliberazione del Consiglio provinciale

d.c.r.: deliberazione del Consiglio regionale

d.g.p.: deliberazione della Giunta provinciale

d.g.r.: deliberazione della Giunta regionale

l.r.: legge regionale

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PTRA: Piano Territoriale Regionale d'Area

P.A.I.: Piano di Assetto idrogeologico

SIC: Siti d'importanza comunitaria

ZPS: Zona di protezione speciale

U.O.: Unità Organizzativa

NTA: Normativa Tecnica

VAS: Valutazione Ambientale Strategica

VIC: Valutazione d'Incidenza

VIA: Valutazione d'Impatto Ambientale

1. NORMATIVA TECNICA

Indice

PREMESSA

TITOLO I: CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Contenuti del Piano
- Art. 2 - Ambito di Applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Elementi costitutivi del Piano Cave
- Art. 5 - Ambiti Territoriali Estrattivi
- Art. 6 - Cave di Recupero
- Art. 7 - Cave di Riserva per opere pubbliche
- Art. 8 - Giacimenti sfruttabili

TITOLO II - NORME TECNICHE COMUNI

- Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi
- Art. 10 - Progetto attuativo e programma economico finanziario
- Art. 11 - Distanze da opere e manufatti
- Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà
- Art. 13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione
- Art. 14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza
- Art. 15 - Contesti storici-archeologici e paleontologici
- Art. 16 - Materiale residuale
- Art. 17 - Stoccaggi di materiali di cava
- Art. 18 - Apertura di nuovi fronti di cava
- Art. 19 - Fasi di coltivazione
- Art. 20 - Terreno vegetale
- Art. 21 - Drenaggio delle acque
- Art. 22 - Piste di servizio
- Art. 23 - Ciglio di scavo
- Art. 24 - Cave comprese nello stesso ambito
- Art. 25 - Tutela delle acque sotterranee
- Art. 26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero

TITOLO III - NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE

CAPO I: GHIAIA-SABBIA

- Art. 27 - Fronte in corso di coltivazione
- Art. 28 - Fronte al termine della coltivazione
- Art. 29 - Pendenza del fondo di cava
- Art. 30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco
- Art. 31 - Scavi sotto falda

CAPO II: ARGILLA E TORBE

- Art. 32 - Fronte in corso di coltivazione
- Art. 33 - Fronte al termine della coltivazione
- Art. 34 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco
- Art. 35 - Scavi sotto falda

CAPO III: PIETRE ORNAMENTALI

(articoli da 36 a 40: omissis in quanto materiale non presente in Provincia di Mantova)

CAPO IV: ALTRE ROCCE

(articoli da 41 a 44: omissis in quanto materiale non presente in Provincia di Mantova)

TITOLO IV – RECUPERO, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

- Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni
- Art. 46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione
- Art. 47 - opere in verde

- Art. 48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale
Art. 49 - Riutilizzo delle aree di cava
Art. 50 - Recupero ad uso naturalistico
Art. 51 - Recupero ad uso agricolo
Art. 52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato
Art. 53 - Recupero ad uso insediativo
Art. 54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi
Art. 55 - Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede
Art. 56 - Quote e interventi di mitigazione e compensazione ambientale (sostituito ex art. 56
Con omissis e assunto art. 65)
Art. 57 - Perimetro dei laghi di cava
Art. 58 - Garanzie finanziarie
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 59 - Zonizzazione dell'ATE
Art. 60 - Cave di recupero
Art. 61 - Deroghe alla normativa tecnica
Art. 62 - Indirizzi e strumenti per la gestione e attuazione del piano
Art. 63 - Indicazioni per il monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni
Art. 64 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 65 - Attuazione programmata degli ambiti territoriali estrattivi (ATE)

PREMESSA

Le presenti norme tecniche sono state elaborate con riferimento alla DGR 2752/2011 "Revisione della normativa tecnica di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e del secondo comma, lettera g), dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14."

Rispetto al modello di cui alla DGR 2752/2011, sono dichiarati omessi gli articoli da 36 a 44 e 55, riferiti al materiale di cava: "pietre ornamentali", non presente in Provincia di Mantova.

TITOLO I - CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI D'APPLICAZIONE

Art. 1 - Contenuti del Piano

1. Il Piano cave della Provincia di Mantova è stato elaborato in conformità alla *Revisione dei «criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle cave»* di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/98, in materia di cave emanati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei contenuti dell'articolo 6 della medesima legge.
2. Il Piano cave della Provincia di Mantova è inoltre stato elaborato in conformità agli indirizzi e agli obiettivi approvati con Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 30/05/2017.
3. In particolare il Piano Cave:
 - a) individua i giacimenti sfruttabili;
 - b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e s.m.i.;
 - c) definisce i bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
 - d) individua le aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
 - e) identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;

- f) stabilisce la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro principale destinazione finale al termine dell'attività estrattiva;
- g) determina, per ciascun ambito territoriale estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto ad attività estrattiva esistente, consistenza del giacimento, caratteristiche merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di utenza (provinciali-nazionali);
- h) stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano cave della Provincia di Mantova si applica ai materiali di seconda categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 disciplinati dalla l.r. 14/98 "Nuove norme per la disciplina di sostanze minerali di cava" e in particolare ai settori merceologici:

- a) sabbia e ghiaia;
- b) argilla.

2. L'efficacia del presente Piano decorre dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera di Consiglio regionale di approvazione.

3. Il Piano ha durata pari a 10 anni per tutti i settori merceologici previsti.

Art. 3 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente Piano si intende per:

a) Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano, in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano cave stesso. Si compone di una o più cave ed è costituito da:

- a1) Area estrattiva: area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava.
- a2) Area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
- a3) Area per le strutture di servizio: area inclusa nell'ATE, adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva.
- a4) Area di Rispetto: area circostante le aree definite in precedenza, necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area d'intervento e il territorio adiacente. Può essere dotata di impianti o strutture atte a diminuire la percezione dell'attività estrattiva.
- a5) **Area di Riassesto ambientale:** area degradata, inclusa nell'ATE, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.

Gli ATE sono individuati nell'allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore (minuscolo) + numero progressivo di identificazione ambito (es. ATEg10).

b) **Cava:** unità produttiva caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva, costituita da:

- b1) **Area estrattiva:** area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava.
- b2) **Eventuale area impianti e di stoccaggio:** area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
- b3) **Eventuale area per le strutture di servizio:** area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva.
- b4) **Eventuale area di Rispetto:** area riportata in progetto, non interessata dalle attività di cui ai punti precedenti.

b5) **Eventuale area di Riassetto ambientale:** area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.

Le cave sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla C + numero.

c) **Cava di recupero:** cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.

Sono individuate nell'allegato B e contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

d) **Cava di riserva:** cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.

Sono individuate nell'allegato C e contraddistinte dalla sigla P + settore + numero progressivo.

e) **Giacimento sfruttabile:** porzione del territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento. *Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G.*

Art. 4 - Elementi costitutivi del Piano Cave

1. Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:

A. Documenti di piano:

- 1) RELAZIONE TECNICA, con il seguente allegato:
 - Carta dei bacini di produzione (1:100.000).
- 2) NORMATIVA TECNICA con i seguenti allegati:
 - Allegato A - Schede e carte degli ATE (scala 1:10.000);
 - Allegato B - Schede e carte delle Cave di recupero (scala 1:10.000);
 - Allegato C - Schede e carte delle Cave di riserva (scala 1:10.000);
 - Allegato D - Schede e carte dei giacimenti (scala 1:30.000).
- 3) RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA di VAS, con i seguenti allegati:
 - Allegato 1, Schede di Valutazione degli ATE e delle Cave di recupero;
 - Allegato 2, Schede di Valutazione delle Cave di riserva per opere pubbliche.
- 4) STUDIO D'INCIDENZA di cui alla disciplina delle aree della Rete Natura 2000.
- 5) DICHIARAZIONE DI SINTESI DI VAS.

B. Elementi istruttori:

- a) Relazione dei fabbisogni e produzioni, valutazione e definizione degli ATE.
- b) Relazione geologico mineraria, con i seguenti allegati:
 - Carta idrogeologica, in scala 1:50.000 (2 tavole);
 - Carta delle risorse (geomineraria), in scala 1:50.000 (2 tavole);
 - Carta dei giacimenti sfruttabili, in scala 1:10.000 (7 tavole);
 - Carta dell'attività estrattiva, in scala 1: 25.000 (9 tavole).
- c) Relazione dell'uso del suolo e della vegetazione, con il seguente allegato:
 - Carta dell'uso del suolo e della vegetazione, in scala 1:10.000 (4 tavole);
- d) Relazione ambientale e vincoli, con il seguente allegato:
 - Carte dei vincoli, in scala 1:10.000 (7 tavole).
- e) Prescrizioni, Pareri e Osservazioni.
- f) Parere Motivato di VAS.

Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi

1. Nell'allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi degli articoli 9 e 10 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative a ogni singolo ambito territoriale.

Art. 6 - Cave di recupero

1. Nell'allegato B sono individuate le cave di recupero; il riassetto e la sistemazione ambientale di tali cave possono essere autorizzati sulla base di progetti presentati, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singola cava di recupero o unitariamente a più cave di recupero.

Art. 7 - Cave di riserva per opere pubbliche

1. Nell'allegato C sono individuate le cave di riserva, la cui attivazione può essere autorizzata, sulla base di progetti presentati in conformità con le presenti norme, solo nel caso di affidamento dei lavori di costruzione dell'opera pubblica per la cui realizzazione sono state previste e per i quantitativi di materiali strettamente necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Art. 8 - Giacimenti sfruttabili

1. Nell'allegato D sono individuati i giacimenti sfruttabili, così come definiti al precedente articolo 3.

2. I giacimenti costituiscono prescrizioni del piano cave agli effetti dell'articolo 10 della l.r. 14/98; incompatibili prescrizioni da parte del P.G.T. comunale, anche successivi allo scadere dell'efficacia del piano, dovranno essere motivate tenendo conto delle conseguenze sulla risorsa e verificate dalla Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità con il PTCP, di cui al comma 5 dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

TITOLO II - NORME TECNICHE COMUNI

Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi

Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di cui all'articolo 11 della l.r. 14/98 deve contenere:

1. Rilievo planialtimetrico in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine.

2. Relazione geologica e idrogeologica sui terreni interessati alla coltivazione, anche mediante indagini geognostiche e geofisiche, con determinazione delle sezioni litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche.

3. Relazione agronomico - forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo planialtimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute.

4. Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto a ordine professionale idoneo completo di:

a. relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici e idrogeologici:

- consistenza del giacimento coltivabile;
- profondità della falda freatica e/o della falda artesianica, rilevata con riferimento ai dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale decennale, con indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;

- fasi temporali dello sfruttamento, le modalità e il metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche e alla potenzialità dei macchinari impiegati;
 - individuazione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
 - calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
- b. tavole grafiche riportanti le principali fasi di coltivazione, inclusa quella finale.
5. progetto delle infrastrutture e delle opere necessarie al recupero ambientale da realizzare durante e al termine della coltivazione costituito da:
- a. relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;
 - b. tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
 - c. computo metrico e suddivisione dei costi tra gli operatori coinvolti in base ai volumi previsti per le singole cave;
 - d. atti di intesa e di garanzia tra gli operatori e gli enti interessati per la progettazione esecutiva, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture e le opere necessarie.
6. La documentazione allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere prodotta in formato digitale e trasmessa su idoneo supporto informatico, in formato compatibile con i sistemi software adottati dalla Provincia.

Art. 10 - Progetto Attuativo e programma economico finanziario

Il progetto attuativo, di cui all'art. 14 - comma 1 - lettera f) della l.r. 14/98, deve contenere:

1. Rilievo planialtimetrico in scala (1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione, nonché delle aree precedentemente cavate e delle zone limitrofe con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico esistenti su dette aree, riferimenti catastali e l'individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine.
2. Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:

a) Relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:

- profondità massima di escavazione;
- profondità della falda freatica e/o della falda artesianica, rilevata con riferimento ai dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale decennale, con indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;
- volume coltivabile e la produzione media annua prevista;
- indagini geognostiche, con sezioni litostratigrafiche e caratteristiche geotecniche e geomeccaniche, effettuate con sondaggi, nella quantità minima di n. 3 ogni ettaro, con piezometri ad una profondità di almeno 3 m sotto la minima escursione della falda acquifera;
- fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
- stima del volume dell'eventuale materiale residuale, derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche, delle aree e delle modalità di collocazione;
- calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione.

b) Relazione tecnica riguardante l'analisi preliminare dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi della vigente legislazione.

c) Relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo planialtimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute.

d) Tavole grafiche riportanti:

- fase di sistemazione del cantiere, scopertura del terreno, installazione di impianti di servizio e viabilità relativa alla cava;
- situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;
- situazione dell'area di scavo al termine della coltivazione e sezioni quotate;

e) Computo metrico del volume da estrarre con indicazione di:

- eventuali volumi da mandare a discarica;
- volumi di materiale utile per ogni singola fase;
- volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
- volumi del terreno superficiale (vegetale e non) accantonato, con l'indicazione delle aree di collocazione temporanea e/o definitiva.

3. Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:

a) Relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine della coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati. La parte inerente agli aspetti agronomico-forestali dovrà essere redatta da tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;

b) Tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale.

c) Computo metrico e stima dei costi delle opere previste suddivisi per ogni singola fase d'intervento.

4. Programma degli interventi di mitigazione ambientale con l'indicazione dei criteri e delle modalità operative atte a ridurre l'interferenza dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante.

5. Programma economico finanziario, di cui all'art. 14 - comma 1 - lettera g), deve contenere:

a) le caratteristiche qualitative e granulometriche del materiale con i relativi certificati d'analisi, in numero tale da caratterizzare il giacimento sfruttato;

b) l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti commerciabili;

c) i sistemi di abbattimento, carico e trasporto del materiale, le macchine impiegate, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di trattamento degli inerti con indicazione dello schema strutturale e di flusso dei medesimi;

d) i programmi di investimento relativi a macchine e impianti la cui introduzione deve essere anche finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori ed alla tutela dell'ambiente di lavoro.

6. La documentazione allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere prodotta in formato digitale e trasmessa su idoneo supporto informatico, in formato compatibili con i sistemi software adottati dalla Provincia.

Art. 11 - Distanze da opere e manufatti

1. Le distanze minime degli scavi a cielo aperto e in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizia Mineraria.
2. La distanza minima da abitazioni deve essere determinata in relazione alla normativa sull'impatto acustico e delle vibrazioni, tenendo anche conto dell'impatto visivo e della dispersione delle polveri, nonché degli interventi atti a ridurre tali impatti. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di polizia mineraria.
3. Per opere e manufatti non previsti dalle suddette norme, i progetti devono comunque prevedere distanze idonee tali da garantirne la completa sicurezza.

Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà

1. La distanza minima tra il ciglio di scavo ed il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 10 m.
2. Qualora l'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza minima potrà essere pari alla profondità, ma comunque non inferiore a 4m.
3. La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10 m previo accordo tra i confinanti.
4. Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate.

Art. 13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

1. L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possa vedere il precedente ed il successivo.
2. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nella apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione.
3. La posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i capisaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul terreno mediante chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o su basi inamovibili.
4. Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno essere inquadrati nel sistema cartografico regionale, appoggiandosi a vertici di triangolazione della rete di raffittimento regionale dei capisaldi IGM.

Art. 14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza

1. Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintata con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione.
2. La recinzione dovrà avere un'apertura alla base non inferiore a cm 15 per consentire il libero passaggio della fauna locale.
3. Segnali ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo.
4. Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro.
5. Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali dal ciglio di cava deve essere mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno metri 3.
6. Dovranno essere adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro - fatte salve disposizioni di legge più restrittive, riferite a casi particolari - in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

Art. 15 - Contesti storici-archeologici e paleontologici

1. La ditta autorizzata dovrà far pervenire alla Sovrintendenza Archeologica della Lombardia la comunicazione dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.
2. Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente il ritrovamento alle Autorità.
3. Sia nella fase di approvazione dei progetti di ATE sia nella fase autorizzativa, dovrà essere coinvolta, con espressione di parere, la competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio al fine di garantire la possibilità di una dettagliata analisi del contesto e poter predisporre eventuali strategie di tutela mirate.

Art. 16 - Materiale residuale

1. Il materiale residuale derivante dalla coltivazione, incluso il "cappellaccio" non considerabile terreno vegetale, di norma deve essere sistemato nell'area di cava e utilizzato ai fini del riassetto ambientale della cava stessa e/o di altre cave, anche se non attive, oppure, purché sia valutata la compatibilità chimico-agronomica, essere valorizzato per usi diversi, qualora non sia necessario ai fini di tali interventi di riassetto ambientale.
2. Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 20 (Terreno vegetale) delle presenti norme.

Art. 17 - Stoccaggi di materiali di cava

1. Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri.
2. È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.

Art. 18 - Apertura di nuovi fronti di cava

1. Le nuove fronti di cava devono essere aperte tenendo conto dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e dovranno prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissate dal progetto.

Art. 19 - Fasi di coltivazione

1. La coltivazione delle cave deve avvenire per fasi, di durata da stabilire nel provvedimento autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Art. 20 - Terreno vegetale

1. Durante la coltivazione il terreno vegetale, di norma, deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzato, al termine della coltivazione, secondo le previsioni progettuali, ai fini del riassetto ambientale della cava stessa.
2. Il terreno vegetale, qualora in esubero, può essere utilizzato ai fini del riassetto ambientale di altre cave, anche se non attive, purché sia valutata la compatibilità chimico-agronomica.
3. La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture ed alla vegetazione. Si dovranno inoltre effettuare controlli ed eventualmente interventi affinché non si insedino specie invasive vegetali alloctone.
4. Nell'atto di autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava.

5. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 3 m di altezza con una base con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza dei cumuli deve essere contenuta entro 3 m.

6. Qualora a causa della morfologia dei luoghi o per altre ragioni tecniche non sia possibile conservare il terreno vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal cappellaccio allora, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terreno all'atto della stesura, devono essere apportate le opportune correzioni dando preferenza a composti di origine organica.

Art. 21 - Drenaggio delle acque

1. L'ingresso in cava delle acque meteoriche di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

2. Se necessario, le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite una adeguata rete di canali di drenaggio mantenuta in efficienza.

3. Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di evitare l'ingresso in cava di acque superficiali la rete interna deve essere adeguatamente dimensionata in modo da garantirne il corretto smaltimento.

Art. 22 - Piste di servizio

1. La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o gommati, ove necessarie, devono essere opportunamente dimensionate ed indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addetti.

Art. 23 - Ciglio di scavo

1. Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere mantenute in efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali successivi interventi di manutenzione e controllo.

2. Qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato della fronte di cava che dovrà avere una altezza non superiore a 5 m.

Art. 24 - Cave comprese nello stesso ambito

1. Nel caso di cave comprese nello stesso Ambito Territoriale Estrattivo, la Provincia può chiedere progetti di coltivazione e recupero coordinati al fine di conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le migliori condizioni di sicurezza ed il recupero ambientale finale coerente con le previsioni del Piano.

Art. 25 - Tutela delle acque sotterranee

1. Per ogni Ambito Territoriale Estrattivo o per ogni cava di cui al precedente articolo 3, fatte salve eventuali prescrizioni riportate al successivo Titolo III, la Provincia prescrive, ove necessario, opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

2. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione di tali opere, la frequenza delle misure freaticometriche e delle analisi nonché i parametri idrochimici da rilevare sono stabiliti nell'atto di autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d'esercizio.

3. Nelle aree di cava di ghiaia-sabbia si devono costruire almeno tre pozzi piezometrici per il monitoraggio mensile delle acque sotterranee durante la coltivazione, uno a monte e due a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso; i pozzi devono essere perforati fino ad una profondità di almeno 3 m al di sotto del minimo livello raggiunto dalla

falda nell'ultimo ventennio; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra.

4. I pozzi devono essere rivestiti ed attrezzati per consentire agevolmente le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque.

5. Per cave sotto falda possono essere richiesti, durante la coltivazione, campionamenti ed analisi delle acque del lago di cava, secondo criteri che la Provincia riterrà più opportuni.

6. Gli esiti delle analisi e delle misure devono essere trasmessi, a cura della ditta esercente l'attività estrattiva, all'Ufficio Cave della Provincia ed al Comune competente per territorio.

Art. 26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero

1. Per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero le acque provenienti dall'impianto di selezione e lavaggio, ove necessario, se non trattate in impianti di riciclaggio, devono essere immesse in differenti vasche idonee alla sedimentazione, alla chiarificazione e allo smaltimento delle acque, indicate nel provvedimento autorizzativo, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

2. Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operarne il riciclo.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE

Capo I: ghiaia-sabbia

Art. 27 - Fronte in corso di coltivazione

1. L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare 10 m.

2. Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

Art. 28 - Fronte al termine della coltivazione

1. L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione e del recupero non devono superare i valori limite di seguito indicati:

a) altezza massima del gradone: m 8 (m 5 in depositi sabbiosi);

b) pedata minima del gradone: m 4;

c) inclinazione massima dell'alzata: 35° al termine della coltivazione e 35° al termine del recupero, rispetto al piano orizzontale.

2. I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i.

Art. 29 - Pendenza del fondo di cava

1. La pendenza del piazzale di fondo cava, di norma, non deve essere inferiore allo 0,2%. Sono consentite pendenze inferiori qualora in fase di progetto si dimostri che la permeabilità del fondo scavo, in relazione all'intensità di pioggia attesa, non crei ristagni d'acqua.

2. Nelle cave a fossa la linea di massima pendenza del fondo cava deve essere disposta parallelamente alla direzione delle linee di flusso della falda.

Art. 30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco

1. Nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave esistenti di ghiaia e sabbia, con fronte superiore a 8 m, la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m. al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.
2. Tale franco può essere ridotto a 0,5 m nel caso di cave con fronte non superiore a 8 m; in questo caso la quota del piano al termine del recupero ambientale dovrà essere riportata almeno 1 m. al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.
3. Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

Art. 31 - Scavi sotto falda

1. L'attività estrattiva sotto falda deve essere limitata alla falda libera senza creare comunicazione tra la stessa e le falde profonde e deve rispettare, al termine della coltivazione, i seguenti parametri:
 - a) in caso di ampliamento lungo la direzione di flusso della falda la dimensione massima dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica locale;
 - b) lungo le sponde del lago di cava deve essere mantenuta una fascia pianeggiante di almeno 10 m; tale fascia, per le cave con fronte in parte a secco, per altezza superiore a 5 m, deve essere realizzata a 2 m sopra il livello massimo decennale di riferimento registrato per la falda libera;
 - c) lungo la scarpata deve essere realizzato un gradone sommerso con pedata minima di almeno 2 m, posta 1 m. al di sotto del livello minimo registrato nell'ultimo decennio;
 - d) la scarpata, nel tratto compreso tra la fascia pianeggiante e il gradone sommerso, deve avere una inclinazione non superiore a 15 gradi (1:4);
 - e) la scarpata sommersa, al di sotto della quota minima di escursione della falda, deve avere un'inclinazione non superiore a 27 gradi (1:2).
2. Tali parametri geometrici devono essere comunque definiti in sede progettuale in funzione della stabilità e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale.

Capo II: argilla e torbe**Art. 32 - Fronte in corso di coltivazione**

1. L'altezza dei fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare m 8.
2. Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni dei fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

Art. 33 - Fronte al termine della coltivazione

1. L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione, non devono superare i valori limite di seguito indicati:
 - a) altezza massima del gradone: m 8;
 - b) pedata minima del gradone: m 4;
 - c) inclinazione massima dell'alzata: 25° rispetto al piano orizzontale.
2. I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i.

3. Potranno essere tollerate pendenze superiori solo qualora vengano previste adeguate opere di consolidamento, progettate secondo i criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 34 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco

1. Nelle nuove cave la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a m 1 al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.
2. Tale franco può essere ridotto a 0,5 m nel caso di cave con fronte non superiore a 8 m; in questo caso la quota del piano al termine del recupero ambientale dovrà essere riportata almeno 1 m. al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.
3. Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

Art. 35 - Scavi sotto falda

1. L'attività estrattiva sotto falda deve essere limitata alla falda libera, senza creare comunicazione tra la stessa e le falde profonde, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) in caso di ampliamento lungo la direzione di flusso della falda, la dimensione massima dello scavo dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica locale;
 - b) deve essere realizzato un gradone sommerso, con pedata minima di almeno 2 m, posto a 0,5 m. al di sotto del minimo livello freatico registrato;
 - c) i parametri geometrici in falda devono essere comunque definiti in sede progettuale, in funzione della stabilità e delle esigenze tecniche del recupero ambientale, progettato in funzione della destinazione finale.

Capo III: pietre ornamentali

(articoli da 36 a 40: omissis in quanto materiale non presente in Provincia di Mantova)

Capo IV: altre rocce

(articoli da 41 a 44: omissis in quanto materiale non presente in Provincia di Mantova)

TITOLO IV – RECUPERO, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

1. Le opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale devono essere progettate ed eseguite per "fasi di recupero" contestualmente ai lavori di coltivazione.
2. Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.
3. La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste e con l'ambiente circostante.
4. I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti.
5. Per le cave di ghiaia e sabbia, il recupero morfologico delle scarpate può essere ottenuto anche attraverso l'utilizzo di limi classificati come sottoprodotti e privi di flocculanti, provenienti dai cantieri di lavorazione del materiale ghiaioso - sabbioso, nonché di altri materiali, in conformità con la normativa vigente, in particolare in materia di rifiuti e di terre e rocce da scavo.
6. Dove il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, devono essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona,

dall'ERSAF e dal documento di RER contenuto del PTR vigente; non potranno essere utilizzate le specie vegetali incluse nella "lista nera", di cui alla L.R. 10/2008. In alcuni casi specifici si può prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata, nel rispetto delle normative vigenti.

7. Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione comunica al/ai Comune/i competente/i per territorio e alla Provincia lo stato di avanzamento degli interventi di coltivazione e di recupero eseguite, presentando una relazione tecnica che evidenzia lo stato di conservazione della vegetazione messa a dimora.

8. A completamento degli interventi di recupero, devono essere previste azioni manutentive volte a garantire l'attecchimento della vegetazione legnosa messa a dimora; di tale condizione deve essere dato riscontro nella relazione annuale da trasmettere al Comune e alla Provincia.

9. Gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale possono trovare diretta attuazione all'interno dell'ambito di cava, ma anche in aree limitrofe o esterne, in tutti i casi sarà cura del proponente indicare, già a livello del Progetto di gestione dell'ATE di cui all'art. 9, le zone su cui si intende intervenire fornendo adeguate evidenze di carattere naturalistico.

10. Possono essere previste e/o prescritte opere mitigative al fine di minimizzare l'eventuale insorgenza di forme interferenti in fase di lavorazione; a completamento dell'attività estrattiva, per tali opere potrà essere prevista la rimozione, previa autorizzazione della Provincia.

Art. 46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione

1. Le fronti abbandonate transitoriamente dalle coltivazioni sono comunque soggette a recupero morfologico, con relativa ricostituzione del cotico erboso.

2. Le fronti di cava si intendono abbandonati transitoriamente dalla coltivazione di cava qualora le indicazioni di Piano prevedano l'avanzamento dell'attività estrattiva nelle aree contigue.

3. Qualora all'interno di un ambito estrattivo siano presenti zone abbandonate transitoriamente dalla coltivazione, la ditta esercente l'attività di cava è tenuta ad effettuare opere di compensazione nell'area di rispetto.

4. Ad eccezione delle cave di cui al precedente articolo 7 (*cave di riserva per opere pubbliche*), qualora, entro l'anno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione, la ditta esercente l'attività di cava non abbia inoltrato istanza di ampliamento, il recupero delle fronti "provvisorie" deve essere reso definitivo.

Art. 47 - Opere in verde

1. Le specie erbacee, arbustive ed arboree da impiegare devono essere individuate nel progetto di recupero ambientale e devono essere di tipo autoctono.

2. L'elenco dettagliato delle specie previste deve essere riportato a margine della cartografia corrispondente.

3. Nel caso in cui la copertura vegetale non sia omogenea, in termini di disposizione e di composizione, i limiti delle consociazioni previste devono essere rappresentati in cartografia.

4. Ove necessario, si devono progettare opere di ingegneria naturalistica atte a garantire la migliore riuscita degli interventi di recupero.

5. Il progetto dovrà prevedere anche la fase temporale nella quale dovrà essere garantita la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi di manutenzione e tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi alla realizzazione delle opere di recupero.

6. Il progetto deve prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite, ivi compresa l'irrigazione e, ove

necessarie: la sostituzione delle fallanze e lo sfalcio delle erbe infestanti, per almeno 3-5 anni successivi al completamento delle opere, in relazione alla tipologia di impianto.

Art. 48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale

1. Nelle aree di riassetto ambientale incluse negli ATE dovranno essere previsti lavori di consolidamento e/o ripristino dell'area degradata, contestuali all'attività di coltivazione del giacimento e prioritari rispetto agli interventi di recupero dell'area estrattiva.

Art. 49 - Riutilizzo delle aree di cava

1. Le indicazioni contenute nei successivi artt. 50-51-52-53 individuano i quattro principali tipi di recupero ambientale e di destinazione finale dell'Ambito Territoriale Estrattivo o della Cava di recupero.

2. In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o Cava di recupero possono coesistere, compatibilmente con le destinazioni finali previste, zone con differenti modalità di riassetto del suolo, indicate nelle schede che identificano ogni singolo ambito estrattivo ed ogni singola cava di recupero. Nelle zone di contatto tra le aree a destinazione diversa il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere opportuni accorgimenti per evitare il disturbo, diretto o indiretto, delle aree a valenza ambientale.

3. Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e possono anche interessare aree limitrofe ed esterne a quelle definite dal perimetro della cava.

4. Alla conclusione delle attività estrattive e di recupero, nel riutilizzo delle aree di cava devono sempre essere preservate le aree naturali e a vegetazione messa a dimora in fase di recupero ambientale, quale elemento mitigativo e compensativo prescritto nell'autorizzazione rilasciata.

Art. 50 - Recupero ad uso naturalistico

1. Il recupero ambientale ad uso naturalistico deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con ridotto intervento nel tempo, verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente.

2. La rinaturalizzazione va finalizzata all'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio e nell'ambiente naturale, favorendo soluzioni progettuali mirate al contenimento degli effetti morfologici indotti dall'escavazione e migliorative rispetto alle condizioni limite indicate dai precedenti articoli 28 (*Fronte al termine della coltivazione*), 33 (*Fronte al termine della coltivazione*).

3. La sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica.

4. I parametri geometrici e le soluzioni progettuali adottate, in funzione della stabilità del pendio e della vegetazione, devono garantire il successo dell'intervento di rinaturalizzazione previsto.

5. Per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere individuate tra le specie autoctone. La collocazione di alberi e arbusti e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie.

6. Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti che la distribuzione delle piante al loro interno devono essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia, inoltre le distanze di impianto devono essere tali da permettere la riunione in collettivo delle singole piante in tempi relativamente contenuti.

7. Il regolare deflusso delle acque superficiali va garantito in conformità a quanto disposto dall'art. 21 (Drenaggio delle acque) delle presenti norme.

Art. 51 - Recupero ad uso agricolo

1. Il recupero ambientale ad uso agricolo, arboricoltura compresa, è volto alla formazione di un ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali.
2. I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate devono essere definiti nel progetto di recupero in funzione delle colture previste, dei mezzi impiegati e delle successive lavorazioni del terreno al fine di garantire le condizioni di stabilità del pendio ed il controllo dei processi erosivi.
3. Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi, siepi arborate, aree boscate e naturali.
4. Il recupero delle aree sottoposte ad attività estrattiva ubicate nel bacino drenante del Mincio e/o in elementi di primo livello o corridoi della Rete Ecologica Regionale e/o in corridoi e gangli della Rete Verde Provinciale, dovrà essere effettuato con la coltivazione del prato polifita permanente o in alternativa di colture ad agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008, con copertura permanente del suolo, e con costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.

Art. 52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato

STRALCIATO

Art. 53 - Recupero ad uso insediativo

STRALCIATO

Art. 54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

1. Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava ed in genere su tutte le aree a pendenza non superiore a 45 gradi, scarpate comprese, deve essere steso uno strato di terreno idoneo a permettere la vitalità a lungo termine delle specie vegetali che il progetto prevede di mettere a dimora.
2. Qualora il terreno non fosse idoneo si devono apportare le opportune correzioni dando la preferenza a prodotti di origine organica.
3. La superficie delle scarpate, prima della stesura del terreno vegetale, deve essere sufficientemente rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato.
4. La superficie dei piazzali, prima della stesura del terreno, deve essere "rippata" al fine di togliere gli effetti della compattazione.
5. Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,50 sui piazzali e sulle pedate dei gradoni e a m 0,30 sulle scarpate.
6. Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,2. Lo spessore del terreno si considera misurato ad assestamento avvenuto.
7. Nel recupero ad uso naturalistico, almeno l'80% delle superfici deve essere interessata da impianti realizzati con specie arboree e arbustive.
8. Le zone non interessate dagli impianti arborei ed arbustivi devono essere inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stagionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose ed altre specie complementari.
9. Il progetto deve prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione.
10. Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai tipi di recupero di cui ai precedenti artt. 50 (*Recupero ad uso naturalistico*) e 52 (*Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato*), devono essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un tecnico diplomato o laureato in discipline affinenti.

Art. 55 - Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede

(omissis in quanto relativo a materiali non presenti in Provincia di Mantova)

Art. 56 - Quote e interventi di mitigazione e compensazione ambientale (sostituito ex art. 56 con omissis e assunto art. 65)

1. Costituisce riferimento per le opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da prevedere nei progetti di ATE e Cave di cui agli articoli 9 e 10, la riqualificazione naturalistica di una quota non inferiore al 10% dell'area d'intervento. Per le cave poste all'interno dei Parchi Regionali tale quota non può essere inferiore al 15%.
2. Le quote di cui al comma 1, comprendono gli interventi di mitigazione previsti nelle fasce di rispetto, sulle scarpate e sul fondo cava e possono riguardare opere diverse di rinaturazione rispetto al bosco, rapportate comunque al valore economico ed ecologico del bosco.
3. Fatte salve le esigenze mitigative non derogabili, le quote di cui al comma 1 costituiscono riferimento anche per eventuali proposte di interventi compensativi ambientali, posti all'esterno dell'area di intervento.
4. Le quote di cui al comma 1 potranno essere rimodulate in base alle caratteristiche degli interventi estrattivi, al contesto territoriale e paesaggistico, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: superficie di intervento, spessore e volume di scavo, recettori sensibili presenti nel raggio di 100 metri.
5. Oltre alle disposizioni di cui al presente Titolo, costituiscono riferimenti per i progetti di ATE e Cave di cui agli articoli 9 e 10, i contenuti del RAPPORTO AMBIENTALE, Capitolo 6 - Misure di mitigazione e compensazione, in particolare i paragrafi 6.4 - Indirizzi specifici di mitigazione / compensazione, 6.5 - Criteri specifici di mitigazione / compensazione e 6.6 - Individuazione delle essenze da utilizzare per gli interventi di mitigazione e compensazione, allegati come parte integrante alla NTA.
6. Ulteriori indicazioni sugli interventi di mitigazione e/o compensazione da realizzare sono riportate nelle Schede di valutazione degli ATE del RAPPORTO AMBIENTALE, richiamate nelle Schede normative degli ATE allegate alle NTA. Tali indicazioni dovranno essere sviluppate e dettagliate nei Progetti di gestione degli ATE da sottoporre a procedura di VIA e adeguatamente incrementate per gli ambiti che determineranno maggiore impatto.
7. Filari, boschi, frutteti ed altri elementi di pregio ambientale esistenti sul perimetro o eventualmente anche all'interno degli ATE devono preferibilmente essere conservati ed impiegati come elementi di mitigazione durante e al termine della coltivazione delle cave.
8. Il materiale vegetale per i ripristini dello strato erbaceo, sia nel caso di recuperi ad uso naturalistico sia nel caso di recuperi ad uso agricolo, dovrà essere costituito da fiorume di origine locale, previa verifica in fase di progetto d'ambito.

Art. 57 - Perimetro dei laghi di cava

1. Le sponde dei laghi di cava devono essere modellate in modo compatibile con la destinazione d'uso.
2. Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree ed arbustive.

Art. 58 - Garanzie finanziarie

1. La determinazione delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 16 della l.r. 14/98, per la parte relativa al costo delle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale definitivo previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire sulla base dei listini prezzi della CCIAA relativi alla provincia di Mantova e del prezziario delle opere forestali di Regione Lombardia.
2. Qualora la garanzia patrimoniale venga prestata, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 16 della l.r. 14/98, in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, la stessa deve essere rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Dette fidejussioni devono avere validità non inferiore rispetto al termine previsto dal comma 3 del citato art. 16 della l.r. 14/98 e devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944, comma 2 del codice civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune interessato.
3. Se per la fideiussione viene prevista una modalità di pagamento del premio frazionata (ad es: annuale), deve essere esplicitato che la fideiussione continua ad essere valida anche a fronte del mancato pagamento del premio.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 59 - Zonizzazione dell'ATE

1. Il limite dell'area estrattiva di ogni ATE è da considerarsi vincolante; si possono consentire modifiche a tale limite solo nelle zone di raccordo con le pregresse attività estrattive, o se derivate da rilievi a maggior dettaglio, o per la correzione di errori materiali.
2. I limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di rispetto, qualora non vincolate, sono da considerarsi indicativi; la delimitazione esatta di queste aree sarà definita nel progetto dell'ATE di cui all'art. 9.

Art. 60 - Cave di Recupero

1. Nelle schede di riferimento di cui all'Allegato B, per ogni singola cava di recupero, viene indicato se il limite areale e il volume commerciabile siano da ritenersi indicativi o vincolanti.
2. Il progetto di recupero dovrà definire l'area d'intervento e indicare i volumi di materiale da commercializzare. Tali volumi dovranno attenersi ai valori riportati nelle schede, qualora siano stati indicati come vincolanti.
3. Negli altri casi, i volumi commerciabili non dovranno comunque superare la soglia massima del 25% oltre i valori indicativi riportati nelle schede di riferimento.

Art. 61 - Deroghe alla normativa tecnica

1. Le prescrizioni attuative del piano sono vincolanti.
2. Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di Piano, che non comportino aumenti di volume autorizzabile, possono essere previste o concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operatori od Enti Locali, sentita la Consulta Provinciale Cave, limitatamente ai seguenti articoli:
 - Titolo II art. 16 "*Materiale residuale*";
 - Titolo III Capo I art. 27 "*Fronte in corso di coltivazione*";
 - Titolo III Capo I art. 28 "*Fronte al termine della coltivazione*";
 - Titolo III Capo II art. 32 "*Fronte in corso di coltivazione*".

Art. 62 - Indirizzi e strumenti per la gestione e attuazione del piano

1. Costituiscono riferimenti generali e specifici per la gestione e attuazione del piano, in particolare per le istruttorie dei provvedimenti di approvazione dei progetti di gestione degli ambiti territoriali estrattivi di cui all'art. 9 e di autorizzazione dei progetti attuativi delle cave di cui all'art. 10:
 - a) i criteri, le direttive e le istruzioni, previste dalla L.R. 14/1998 e approvati dalla Regione Lombardia,
 - b) gli indirizzi e gli obiettivi per il nuovo Piano Cave Provinciale approvati con DCP n. 23 del 30/05/2017,
 - c) Il sistema di fattori fondamentali, produttivi, territoriali e preferenziali, utilizzati per la valutazione delle proposte e la definizione degli Ambiti territoriali estrattivi, di cui al cap. 5 della Relazione Tecnica e al documento istruttore: Relazione fabbisogni e produzioni, valutazione e definizione degli ATE.

d) le misure di mitigazione e compensazione definite al Capitolo 6 del RAPPORTO AMBIENTALE.

2. La Provincia può adottare documenti di criteri e procedure per la gestione e attuazione del piano, nel rispetto dei suoi contenuti, su alcuni temi, quali:

- a) Concessioni, convenzioni e garanzie patrimoniali,
- b) Vigilanza, controlli, sanzioni e interventi sostitutivi dei Comuni,
- c) Interventi estrattivi in fondi agricoli e altri interventi di scavo,
- d) Opere e interventi di recupero, mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

3. La Provincia si impegna a costituire una struttura tecnica operativa finalizzata alla gestione e attuazione del piano e dei documenti di cui al comma 2, nonché a supportare in modo continuativo ed esaustivo le attività di monitoraggio, vigilanza, controllo e intervento sostitutivo dei Comuni, in base a specifiche convenzioni da stipulare con i comuni stessi. Tale struttura avrà tra i suoi compiti il censimento delle cave abbandonate e degradate e la relativa definizione di un programma di interventi di recupero.

4. La struttura tecnica di cui al precedente comma 3, sarà composta da personale della Provincia, potrà avvalersi di professionalità esterne e, per specifiche attività, potrà richiedere la partecipazione dei Comuni e degli altri Enti interessati (Regione, ATS, ARPA, Enti Parco, Consorzi di Bonifica, Soprintendenza).

Art. 63 - Indicazioni per il monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni

1. Al fine di garantire un corretto, omogeneo e adeguato sviluppo delle attività estrattive si prevede l'attivazione di un sistema di monitoraggio continuo (almeno annuale) degli interventi e degli impatti, anche rispetto ai fabbisogni previsti dal piano, che dovrà comprendere:

- a) definizione e raccolta dei dati e calcolo degli indicatori;
- b) confronto con gli andamenti previsti e attesi;
- c) valutazione degli scostamenti, effetti, criticità e opportunità;
- d) formulazione di eventuali proposte di azioni e interventi correttivi.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 dovrà comprendere, per ogni Ambito ed ogni Cava prevista dal piano, almeno le seguenti informazioni:

- a) superficie interessata dall'attività estrattiva,
- b) tipi di materiale e volumi estratti,
- c) superficie interessata dal recupero ambientale,
- d) interventi di recupero realizzati e loro efficacia
- e) scostamenti rispetto al cronoprogramma degli interventi di coltivazione e recupero,
- f) la verifica dell'efficacia dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state specificatamente realizzate.

Un primo riferimento dei dati e degli indicatori da raccogliere ed elaborare per il monitoraggio è contenuto nel capitolo 8 del RAPPORTO AMBIENTALE, par. 8.1.1 - *Indicatori di contesto* e 8.1.2 - *Indicatori di processo*; ulteriori specifiche sono riportate nelle Schede di valutazione degli ATE allegate al RAPPORTO AMBIENTALE.

3. Le informazioni per il monitoraggio annuale di cui al comma 2, dovranno essere fornite dagli operatori alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione. Eventuali ritardi, lacune o anomalie nella fornitura dei dati da parte degli operatori potranno costituire motivo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 3 della LR 14/1998.

4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, con le informazioni di cui al comma 2, sarà prodotto un Rapporto annuale sullo stato di attuazione del piano, articolato per ogni

Ambito e Cava prevista, di riferimento per azioni e interventi correttivi finalizzati a risolvere eventuali criticità che potranno emergere.

5. Ogni 3 anni dall'approvazione del piano, sulla base dei Rapporti annuali di cui al comma 4, dovrà essere effettuata una verifica sullo stato di attuazione del piano rispetto ai fabbisogni programmati, allo scopo di:

a) confermare le previsioni del piano;

b) STRALCIATO

c) proporre una revisione in aumento delle previsioni del piano.

6. Il sistema di monitoraggio sarà realizzato in collaborazione con i soggetti e gli operatori che attueranno il piano, i Comuni e gli altri Enti interessati e costituirà riferimento anche per le attività di vigilanza e controllo.

7. Con riferimento al monitoraggio dei fabbisogni per le opere pubbliche, la Provincia si impegna ad aggiornare il Piano Cave Provinciale, nella parte relativa alle cave di riserva, nel caso di avanzamento del progetto relativo all'autostrada TI-BRE, con particolare riguardo al reperimento di materiali in prossimità delle cave di riserva già previste o del tracciato autostradale, nell'ottica di individuare condizioni di fattibilità che non incidano sul conto economico complessivo delle opere stesse.

8. Con riferimento alle cave di riserva per il progetto della Autostrada Regionale Cremona – Mantova, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera e tramite revisione specifica al Piano Cave, la Provincia provvederà all'inserimento delle cave previste per la 2° e 3° fase: Suzzara - 1.500.000 mc, San Nicolò – 2.000.000 mc, Dosolo – 1.000.000 mc attualmente individuate dal progetto stesso come siti di potenziale prelievo.

9. Gli aggiornamenti/modifiche al Piano Cave della Provincia di Mantova di cui ai commi 7 e 8 dovranno essere sottoposti a procedura di VAS.

Art. 64 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

1. Anche in funzione della determinazione delle garanzie di cui all'art. 16 della L.R. 14/98 e dei Rapporti annuali sullo stato di attuazione del piano di cui all'art. 63, l'autorizzazione all'apertura della cava è rilasciata, previa verifica della Provincia sullo stato di avanzamento degli interventi di coltivazione e delle opere di recupero ambientale indicate nel progetto d'ambito (ATE) di cui all'art. 9 o anche in altri provvedimenti autorizzativi rilasciati allo stesso richiedente sia all'interno dello stesso ATE che in ATE diversi.

2. La verifica per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà tener conto delle fasi e dei fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di presentazione della domanda di apertura e dei piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, nonché delle situazioni di mancato recupero imputabili all'operatore richiedente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione potrà essere condizionato al corretto sviluppo degli altri interventi in essere che evidenziassero criticità e problematiche imputabili allo stesso operatore richiedente.

4. STRALCIATO

5. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 3, per "stesso operatore richiedente" si intende, sia l'operatore economico (imprenditore singolo o società) titolare della concessione, sia le altre società a cui lo stesso partecipi dando luogo a situazioni di controllo come disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile.

6. All'entrata in vigore del Piano continueranno a mantenere efficacia le autorizzazioni in essere, che potranno essere prorogate sino all'approvazione dei nuovi progetti d'ambito (ATE) di cui all'art. 9.

Art. 65 – Attuazione programmata degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE)

1. Al fine di rispettare il criterio regionale e provinciale di preferenza per gli ampliamenti degli ATE esistenti, i nuovi ATE (g8, g9 e g10) potranno avviare l'attività estrattiva solo al

raggiungimento del 30% di escavazione prevista negli ambiti estrattivi già esistenti ed in ampliamento, corrispondente a 4.740.000 mc.

2. I valori di cui al comma 1 dovranno essere controllati nell'ambito della verifica triennale sullo stato di attuazione del piano, di cui al comma 4 dell'art. 63 e potranno essere rimodulati in base ad adeguate motivazioni, condizioni ed esigenze.

ALLEGATO: Misure di mitigazione e compensazione (estratto capitolo 6 del Rapporto ambientale).

2. SCHEDE E CARTOGRAFIE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI (ATE) (1:10.000)

LEGENDA CARTOGRAFIA D'AMBITO

(cartografia su base Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000)



perimetro ambito



aree in falda



area estrattiva, contenente le aree di cava



aree di servizio (impianti, stoccaggi, aree essiccazione e strutture) ubicate sia all'interno che all'esterno dell'area estrattiva



aree di rispetto



viabilità di servizio

ATEg1**DATI GENERALI**

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Nuova Cà Morino, Cà Morino 3, Espo, Cà Fattori 2, Cà Fattori 3, Cà Fattori 4
Comune:	Medole
Località:	Cà Fattori – Cà Morino
Sezione CTR:	D6e5-E6a5
Individuazione catastale:	Foglio 2 mappali 78-29-171-46-85-47-235-237-163-229-156-48-46-158-87-160-63-47-85 Foglio 3 mappali 1-13-6-8-12-88-16-9-92-17-91-145-152-108-153-87-10-11-155-18-140-167-163-33-20-168-153-157-164

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEg1
Area complessiva dell'ambito (mq)	755.000
Area estrattiva (mq)	704.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	93 a nord - 81,5 a sud
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	72,3 a nord – 65,8 a sud
Vincoli	Confina a nordest con un'area di tutela paesaggistica art. 136 comma 1, lettere c) e d) D Lgs 42/2004. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g1 ricade all'interno del giacimento G2. Confina a sud-ovest con un tratto della rete stradale regionale. Rientra nel "circondario" A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). È interessato da zona di ricarica/scambio dell'idrostruttura sotterranea intermedia (PTUA 2017) e ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	4.800.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	4.800.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	67,8 (da definire nel progetto dell'ATE)

Mitigazioni previste	Condivisione delle valutazioni inerenti gli interventi mitigativi/compensativi con l'ATEg2
Altre prescrizioni per la coltivazione	Il progetto d'ambito dovrà essere coordinato a quello dell'ATEg2
Note	All'interno della cava Nuova Cà Morino (ex Cà Morino 2) è previsto un impianto di lavorazione inerti. Nella fase di redazione del progetto d'ambito dovranno essere verificate le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

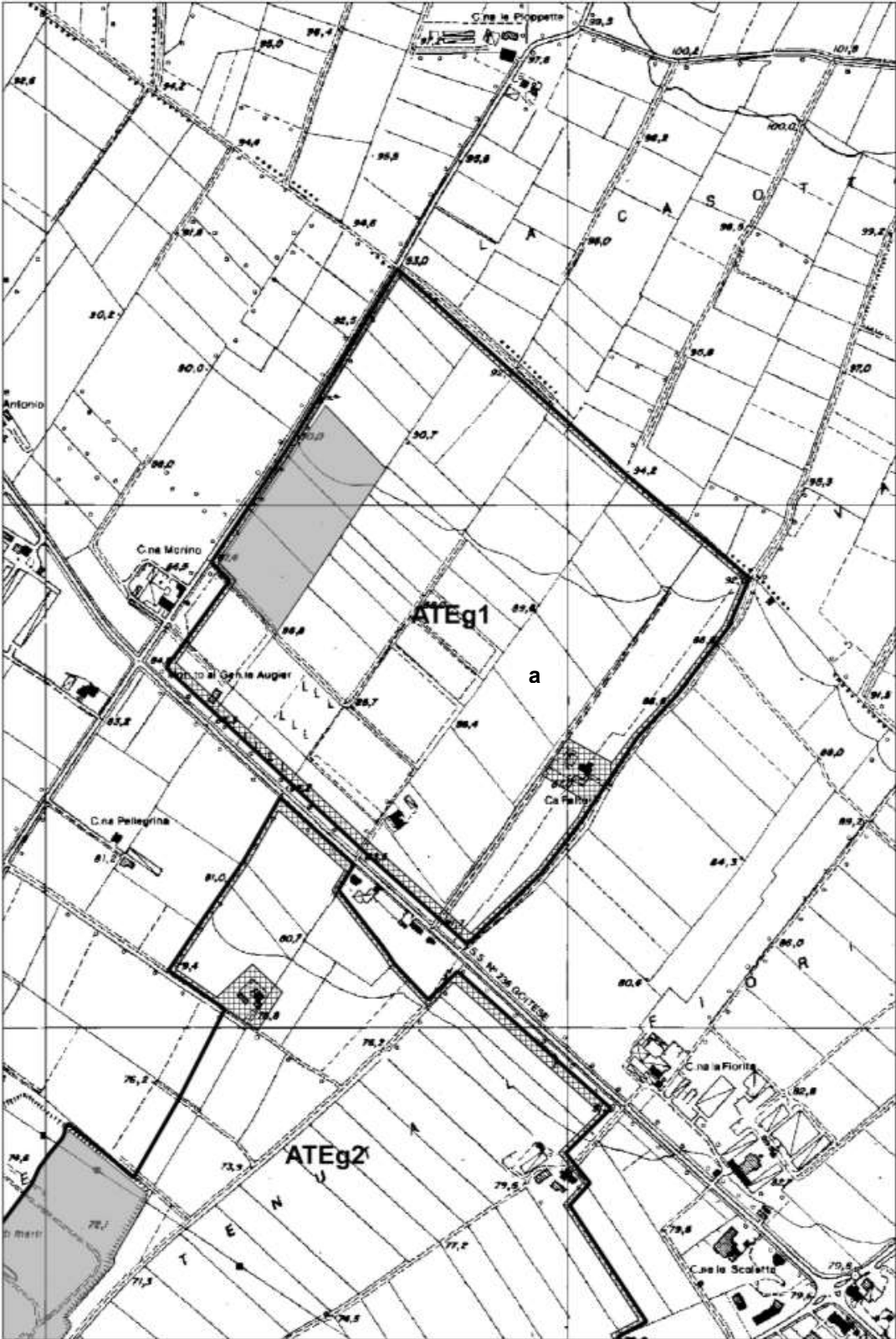
Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazioni arboreo-arbustive e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	Ricostituzione di una fascia di rispetto adeguata per la valorizzazione della Valsorda con piantumazioni arboreo-arbustive

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg2

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Belvedere, Serenella, Fiorita, Caterina 1, Caterina 2
Comune:	Medole
Località:	Cocca
Sezione CTR:	E6a5
Individuazione catastale:	Foglio 2 mappali 60, 154 Foglio 3 mappali 90-80-74-63-67-114 Foglio 8 mappali 37-38-40-48-43-45-46-47-86-88-90-92-129-131-160-162 Foglio 9 mappali 96-97-98-94-93-4-100-15-20-19-95-240-108-36-185-187-188-62-219-157-214-64-132-217-131-255-181-23-106-2-33-43

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: ATEg2
Area complessiva dell'ambito (mq)	1.100.000
Area estrattiva (mq)	903.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	82,5 a nord - 70 a sud
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	66 a nord – 62 a sud
Vincoli	L'ATEg2 è prossimo ad area di tutela paesaggistica art. 136 comma 1) lettere c) e d) D Lgs 42/2004. È situato a 1 km dal PLIS Monte Medolano. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili, da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g2 ricade all'interno del giacimento G3. Confina ad est con un'area produttiva e con un tratto della rete stradale provinciale e a nord con un tratto della rete stradale regionale. Rientra nel "circondario" A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). È interessato da zona di ricarica/scambio dell'idrostruttura sotterranea intermedia (PTUA 2017) e ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	2.100.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	2.100.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
---------------------------	--------------------------

Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	64,3 (come definito nel progetto dell'ATEg2 già autorizzato)
Mitigazioni previste	Condivisione delle valutazioni inerenti gli interventi mitigativi/compensativi con l'ATEg1
Altre prescrizioni per la coltivazione	Il progetto d'ambito: - dovrà essere coordinato a quello dell'ATEg1; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.
Note	All'interno dell'ATE è presente un impianto di lavorazione inerti

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	Nel progetto d'ambito si dovranno individuare adeguate modalità di recupero per il contesto di Casa Bosio e della Fossa della Fame

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:**MODALITA' DI RECUPERO FINALE**

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".

ATEg3**DATI GENERALI**

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	San Giacomo 5, San Giacomo 6, San Giacomo 8, San Giacomo 9
Comune:	Cavriana
Località:	Palazzetto
Sezione CTR:	E6a5
Individuazione catastale:	Foglio 25 mappali 90-93-1005-259-120-121-275-956-955-289-291-293-295-123-290-292-294-296-1085-1086 Foglio 30 mappali 10-12-17-265-13-16-14-270-247-267-15-269-108-25-151-26-110-28-29-944 parte-37

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEg3
Area complessiva dell'ambito (mq)	378.000
Area estrattiva (mq)	268.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	73 a nord – 63 a sud
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	62,5 a nord – 60 a sud
Vincoli	Rientra in un ambito di tutela paesaggistica art. 136, comma 1, lettere c) e d) D Lgs 42/2004 e interferisce con area di tutela paesaggistica art. 142 comma 1) lettera c) “fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde” (relativo al Fosso Re-Rio Pescante) D Lgs 42/2004. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g3 ricade all'interno del giacimento G4. È vicino ad un tratto della rete stradale regionale in costruzione (tangenziale di Guidizzolo). Rientra nel “circondario” A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 “Alta pianura ghiaiosa” (paesaggi della pianura). È interessato da zona di ricarica/scambio dell'idrostruttura sotterranea intermedia (PTUA 2017) e ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	470.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	470.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m)	Da definire nel progetto dell'ATE

s.l.m.)	
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	60,5 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	All'interno dell'ambito è presente un impianto di lavorazione inerti. Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

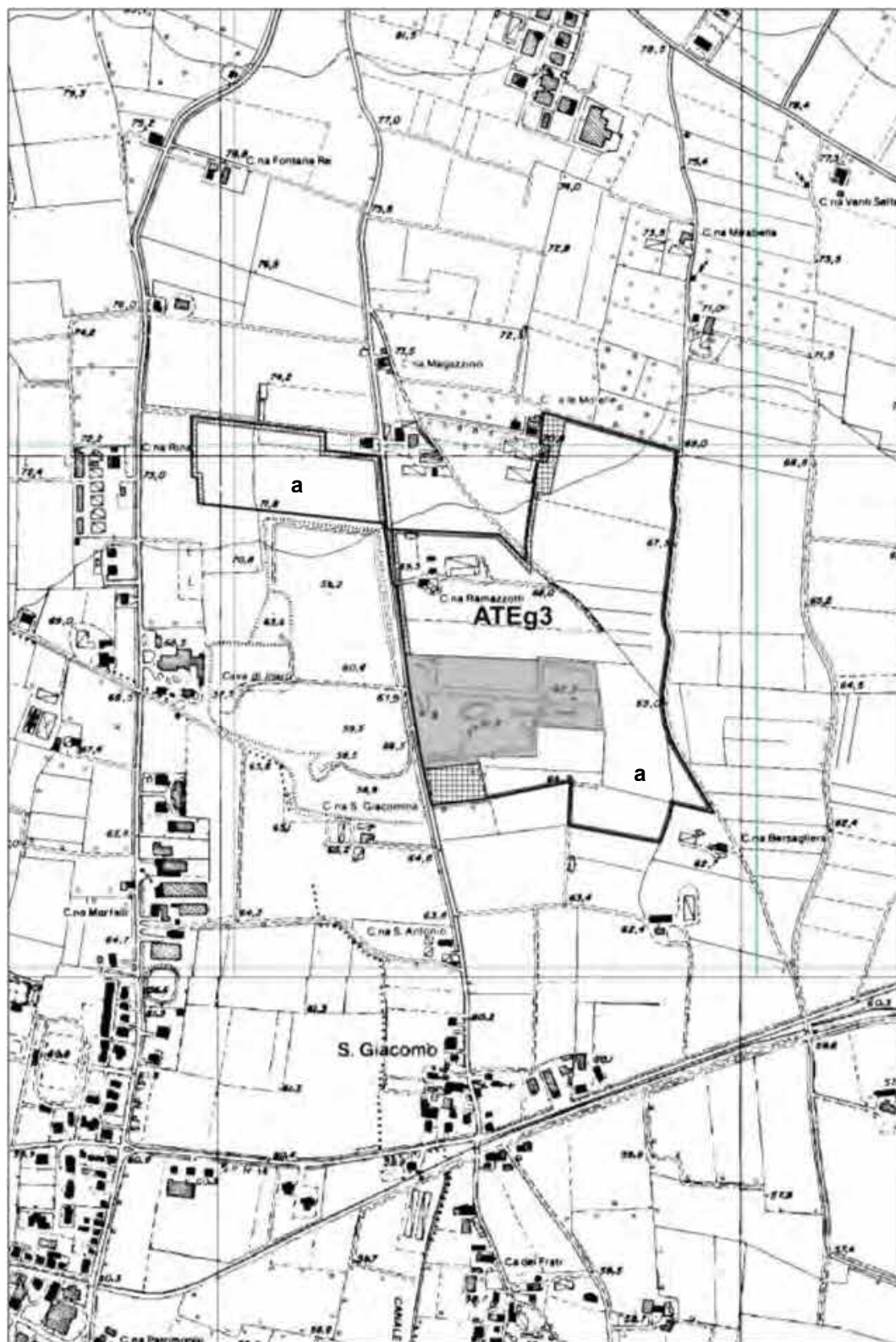
Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg4

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Lorenzina Nuova (setto)
Comune:	Goito e Volta Mantovana
Località:	Costa della Signora
Sezione CTR:	E7b1-E7b2
Individuazione catastale:	a) Comune di Goito, Foglio 14 mappale 67, 69, 70, 73, 74 Foglio 15 mappale 10 Foglio 16 mappali 1-5-26-8-46-48-45-36-28-25-43-17-16-6-23-2-4-3-7-24 -47-73 Foglio 17 mappale 4 b) Comune di Volta Mantovana, Foglio 49 mappali 90-92-93-91-87-88-89-94 Foglio 49 mappali 77-78-79-119-165

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEg4 (l'ambito è un ampliamento di quello preesistente)
Area complessiva dell'ambito (mq)	1.370.000 (a-1.067.000 mq, b-circa 303.000)
Area estrattiva (mq)	1.257.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	51,5
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	da 48 a 42
Vincoli	La parte di ambito in comune di Volta Mantovana ricade in un ambito di tutela paesaggistica art. 136, comma 1, lettere c) e d) D Lgs 42/2004. Confina a est con il Parco Regionale del Mincio (tutela paesaggistica art. 142, comma 1, lettera f) D Lgs 42/2004) e la Fascia C del PAI. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili, da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g4 ricade all'interno del giacimento G7. Il lato ovest è prossimo ad un tratto della rete autostradale in progetto (TI-BRE). Sul lato est sono presenti aree a vegetazione naturale rilevante e la ciclovia Alto Mincio. Rientra nel "circondario" A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	4.100.000 (a-3.440.000 mc, b-660.000 mc) (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	4.100.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	42,5 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Il progetto di gestione produttiva dell'ATEg4 sarà definito mediante due progetti distinti, uno per l'area ricadente nel comune di Goito (ATEg4a) e uno per l'area in comune di Volta Mantovana (ATEg4b). I progetti d'ambito dovranno tenere conto delle fasce di rispetto relative al progetto dell'autostrada Tirreno-Brennero. Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	All'interno dell'ambito sono presenti delle aree già scavate (attività estrattive in fondi agricoli). Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:**MODALITA' DI RECUPERO FINALE**

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".

ATEg5**DATI GENERALI**

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	nessuna
Comune:	Marmirolo
Località:	Pozzolo
Sezione CTR:	E7b1
Individuazione catastale:	Foglio 1 mappale 18, 19 Foglio 2 mappali 1-3p., -5-4-7-9-10-17-18-19-6-11-20-131-231-226-132-28-29-34-35-46-49-47-48-60-50-136-61-64-62-63-2-231

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: ATEg5 (l'ambito è un ampliamento di quello preesistente)
Area complessiva dell'ambito (mq)	325.000
Area estrattiva (mq)	265.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	53
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	50 a nord – 47,5 a sud
Vincoli	Risulta interno al Parco Regionale del Mincio (tutela paesaggistica art. 142, comma 1, lettera f) D Lgs 42/2004) e di conseguenza è interessato da corridoi e gangli primari. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili, da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g5 ricade all'interno del giacimento G9. A nord è prossimo ad un tratto della rete autostradale in progetto (TI-BRE) e confina a sud con un tratto stradale regionale in progetto (variante di raccordo SP21-SP22: circonvallazione nord Pozzolo). In prossimità si rileva la presenza di boschi (formazioni boscate in parco) e di aree a vegetazione naturale rilevante. Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	900.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	900.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE

Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	48 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	Nel progetto d'ambito si dovrà prevedere la ricostituzione del bosco esistente, di pari superficie, oltre alla quota compensativa del 15%, e la conservazione dell'area umida posta sul confine regionale (Fg2 map.3)
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	All'interno dell'ambito è presente un'area già scavata (attività estrattiva precedente la normativa). Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito, - si dovrà individuare una viabilità per il traffico indotto dall'escavazione che tuteli/non interferisca in maniera pesante con il centro abitato di Pozzolo e le relative aree residenziali; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento delle prescrizioni:

- gli interventi di compensazione previsti dovranno essere eseguiti ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e secondo i criteri di cui alla dgr 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" e smi);
- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg6a

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Rinaldina (revocata, non scavata)
Comune:	Marmirolo
Località:	Corte Rinaldina
Sezione CTR:	E7b1-E7b2-E7c1-E7c2
Individuazione catastale:	Foglio 8 mappale 64, 165, 59p., 60p., 65p., Foglio 11 mappali 2, 79, 13, 14, 15, 16, 77, 16, 4, 7, 121, 80, 24, 131, 76, 19p., 20p., 25, 36p., 20p., 56

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: ATEg6
Area complessiva dell'ambito (mq)	136.500
Area estrattiva (mq)	110.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	49
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	da 43 a 41,5
Vincoli	Confina ad ovest con un ambito di tutela paesaggistica art. 142 comma 1) lettera c) “fiumi torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde” (relativo allo scaricatore di Mincio) D Lgs 42/2004. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L’Ambito Estrattivo g6 ricade all’interno del giacimento G10. È interessato da un ambito di trasformazione (recupero ambientale dell’ATE). Confina ad ovest con un tratto della rete stradale provinciale. Rientra nel “circondario” D: Grande Mantova e nell’Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 “Alta pianura ghiaiosa” (paesaggi della pianura). Ricade all’interno di un’area ad elevata vulnerabilità dell’acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell’Ambito stimati (mc)	600.000 (il progetto di gestione produttiva dell’ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	600.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell’ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	42 (da definire nel progetto dell’ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla

coltivazione	massima escursione della falda.
Note	Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".

ATEg6b

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Costa Vento, Giacomazzi, Corte Fortuna, Boschini, Calcestruzzi Pozzolo (cave cessate), Cà Serena
Comune:	Marmiolo
Località:	Marengo-Nuova Pace
Sezione CTR:	E7c1
Individuazione catastale:	Foglio 8 mappali 43-44-45-100-101-113-133p.-135-166p -175-176-177-178-179-180-181-27-29-31-32-33p.-34-35-36-37-38-42-67-83p.-98-99 Foglio 9 mappali 102-34-35-52-53-104-105-106-107-117-98-99-100-36-132p.-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-47-48-49-50-51-70p.-71-87p. Foglio 12 mappali 11-12-13-14-19p.-252-253-254p. Foglio 9 mappali 13-71-87-133-136

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: ATEg6
Area complessiva dell'ambito (mq)	177.000



Area estrattiva (mq)	153.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	52÷55
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	da 45,5 a 44,5
Vincoli	Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g6 ricade all'interno del giacimento G10. È interessato da un ambito di trasformazione (recupero ambientale dell'ATE). Confina a nord-est con un tratto della rete stradale comunale. Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	210.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	210.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	45 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	Ambito interessato dall'abbattimento dei setti ex ferrovia Mantova-Peschiera. Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".

ATEg6c

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Martinella (cava cessata)
Comune:	Marmirolo
Località:	Marengo
Sezione CTR:	E7c1-E7c2
Individuazione catastale:	Foglio 12 mappali 87(parte)-88 (parte)-89-91 (parte)-135 (parte)

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEg6
Area complessiva dell'ambito (mq)	23.800
Area estrattiva (mq)	14.400
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	48
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	44
Vincoli	Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g6 ricade all'interno del giacimento G10. È interessato da un ambito di trasformazione (recupero ambientale dell'ATE). Confina ad est e a sud con due tratti della rete stradale comunale. Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	30.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	30.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
---------------------------	--------------------------

Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	44,5 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

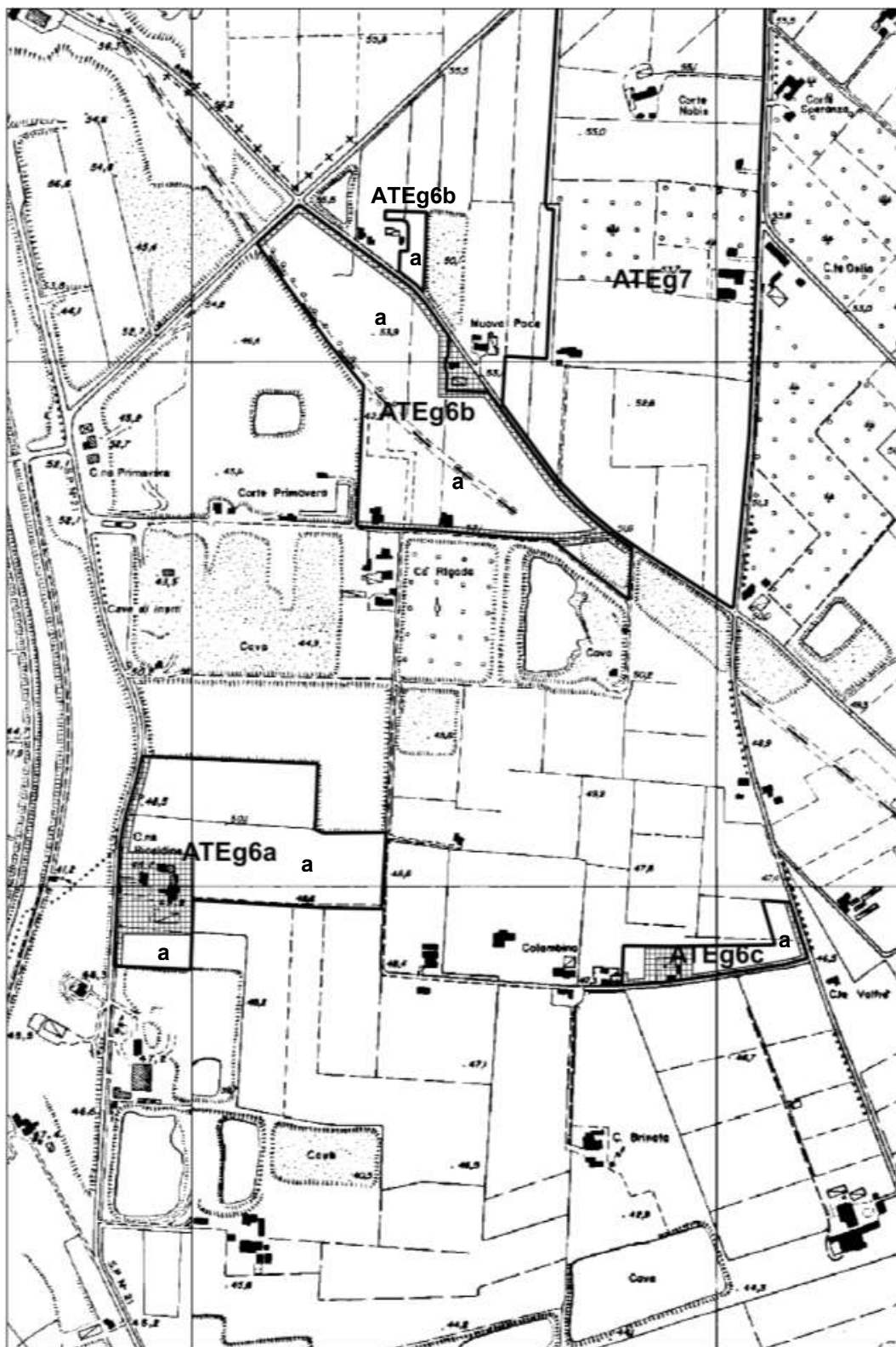
Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg7

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	Leonzia, Corte Bruna, Nuova Pace ampliamento
Comune:	Marmirolo
Località:	Nuova Pace
Sezione CTR:	E7c1
Individuazione catastale:	Foglio 9 mappali 97-96-95-98-94-99-93-100-92-128-127-101-65-28-24-68-114-25-26-27-110-112-74-54-55-113-125-126-109-108-85-82-74-60-59-62-8-124-111

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: ATEg7
Area complessiva dell'ambito (mq)	523.200
Area estrattiva (mq)	400.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	55
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	48,5 a nord – 45,5 a sud
Vincoli	Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g7 ricade all'interno del giacimento G10. Confina ad est con un tratto della rete stradale regionale. Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero (VU01).

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.050.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	1.050.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	46 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	

Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	Il canale irrigatore principale che deve essere realizzato a confine sul lato est dovrà essere oggetto di convenzione con il Consorzio di Bonifica e dovrà essere compreso nel progetto di Ambito. Nella fase di redazione del progetto d'ambito dovranno essere verificate le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

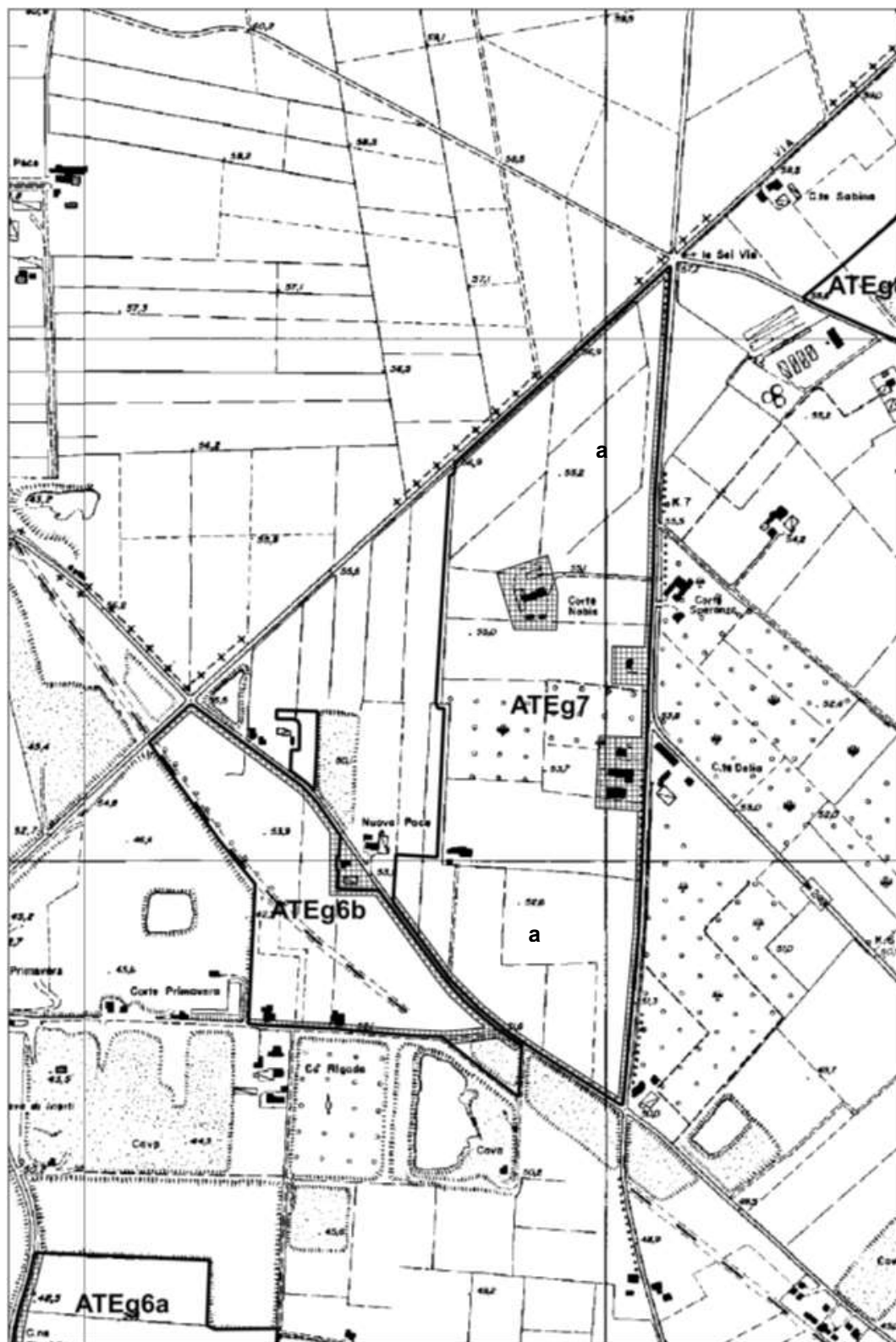
Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:**MODALITA' DI RECUPERO FINALE**

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg8

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	nessuna
Comune:	Roverbella
Località:	Belvedere
Sezione CTR:	E7c1
Individuazione catastale:	Foglio 6 mappali 11-12-108-14-19-20-27-28-35-36-39-50-52-53-51-132-46-56-57-58-243-167-168-80-85-180-175-177-99-147-103-172-173-112-242-241-243-239p.-100-90-104p.-105 p.-140 p.-101-102-111-132-145p.-17-170-171-179-18-25-26-33-34-54-55-79-84-87-91-98 Foglio 5 mappale 46

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	388.000
Area estrattiva (mq)	321.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	56-54
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	50 a nord – 48,5 a sud
Vincoli	Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'ATEg8 ricade all'interno del giacimento G10. Confina a sud con un tratto della rete stradale comunale dalla quale è prevista l'accessibilità all'interno dell'ambito. Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.400.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	1.400.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire con il progetto d'ambito
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	Da definire con il progetto d'ambito
Mitigazioni previste	Nel progetto d'ambito si dovrà prevedere una piantumazione arbustiva adeguata nella fascia di 20 mt adiacente alle serre della

	ditta Marconi al fine di non danneggiare le coltivazioni
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	All'interno dell'ambito è presente un'area già scavata (attività estrattiva precedente la normativa e attività estrattiva in fondi agricoli). Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

I seguenti mappali vengono aggiunti:

Foglio 6 mappali 114, 115, 118, 232, 252, 25

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Area complessiva dell'Ambito (mq): modifica dell'area in 415.000 (l'ampliamento compensa l'aumento della fascia di rispetto)

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Mitigazioni previste: sostituire la frase dal punto "...20 mt adiacente alle serre della ditta Marconi al fine di non danneggiare le coltivazioni" con "...40 mt adiacente alle serre dell'azienda Marconi Vivai al fine di non danneggiare l'attività agricola". Inserimento della prescrizione: prevedere la formazione di fasce boscate in adiacenze delle aree abitative poste a sud e, in generale, formazioni lineari lungo il perimetro dell'intero sito, questo al fine di tutelare anche le colture agrarie presenti nell'intorno.

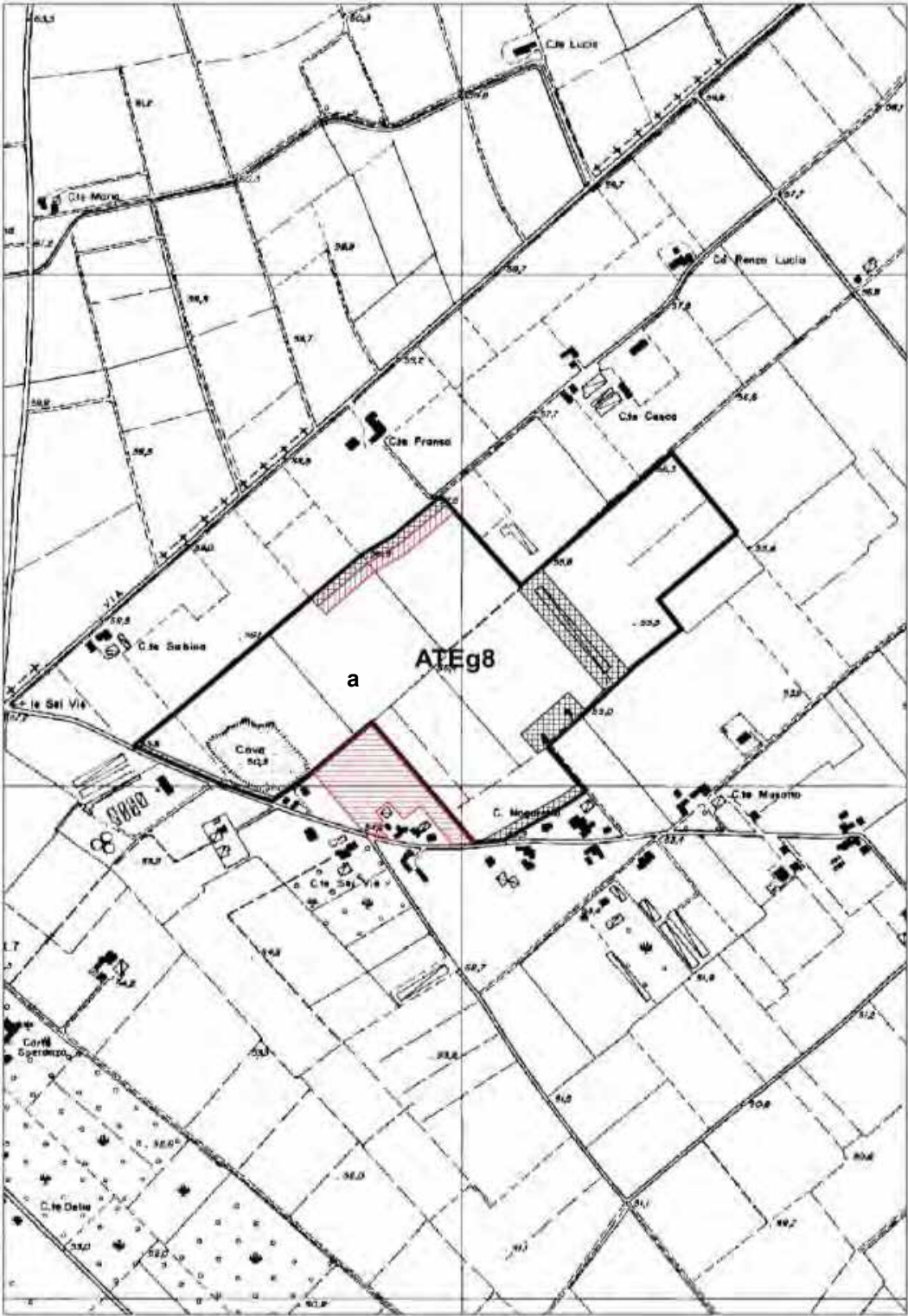
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione

- "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione

- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



Modifiche della Giunta Regionale: aumento fascia di rispetto  ampliamento 



ATEg9

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	nessuna
Comune:	Roverbella
Località:	Malavicina
Sezione CTR:	E7c1
Individuazione catastale:	Foglio 1 mappali 77-164-81-82-83-88-89-90-92-178-91-95-199-96-94-97-43-48-49-98-99-101-100 Foglio 2 mappali 85-28-86-87-263-89-264-91-92-94-96-95-97-98-102-100-103-101-104

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	348.000
Area estrattiva (mq)	315.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	60÷55
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	51 a nord – 49,5 a sud
Vincoli	Distanza di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili, da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti.
Contesto	L'ATEg9 ricade all'interno del giacimento G10. Confina a nord con un tratto della rete stradale comunale (strada Postumia, confine regionale). Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.450.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	1.450.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire con il progetto d'ambito
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	Da definire con il progetto d'ambito
Mitigazioni previste	

Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	Il progetto d'ambito dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; All'interno dell'ambito sono presenti due aree in fase di escavazione (attività estrattive in fondi agricoli)

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:**INDIVIDUAZIONE CATASTALE**

I seguenti mappali vengono modificati con stralcio:

Foglio 1 mappale 49 parte

Foglio 2 mappali 92 parte, 96 parte, 97 parte, 102 parte, 103 parte, 104 parte.

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Area complessiva dell'Ambito (mq): modifica dell'area in 308.000

Area estrattiva (mq): modifica dell'area in 288.360

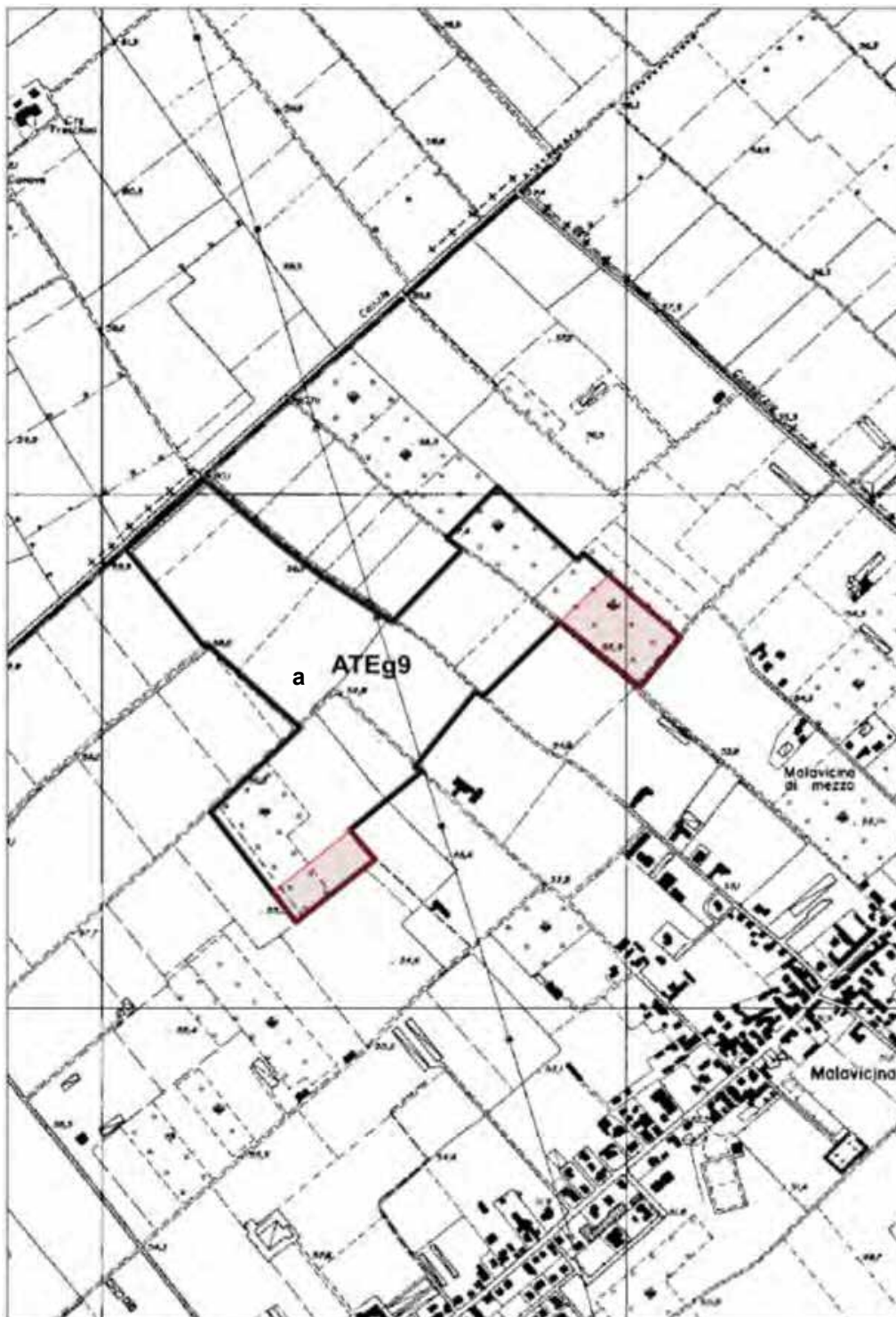
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione

- "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione

- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



Modifiche della Giunta Regionale: aree stralciate



ATEg10**DATI GENERALI**

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	nessuna
Comune:	Volta Mantovana
Località:	Corte Belvedere
Sezione CTR:	E7b1
Individuazione catastale:	Foglio 47 mappali 68-61-90-60-65-59-64

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	257.000
Area estrattiva (mq)	240.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	52÷54
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	49,5÷51
Vincoli	Ricade in un ambito di tutela paesaggistica art. 136, comma 1, lettere c) e d) D Lgs 42/2004. Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g10 ricade all'interno del giacimento G7. Rientra nel "circondario" A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). Ricade all'interno di un'area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	400.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	400.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	50 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	

Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	All'interno dell'ambito è presente un'area già scavata (attività estrattiva antecedente la normativa). Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° con utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

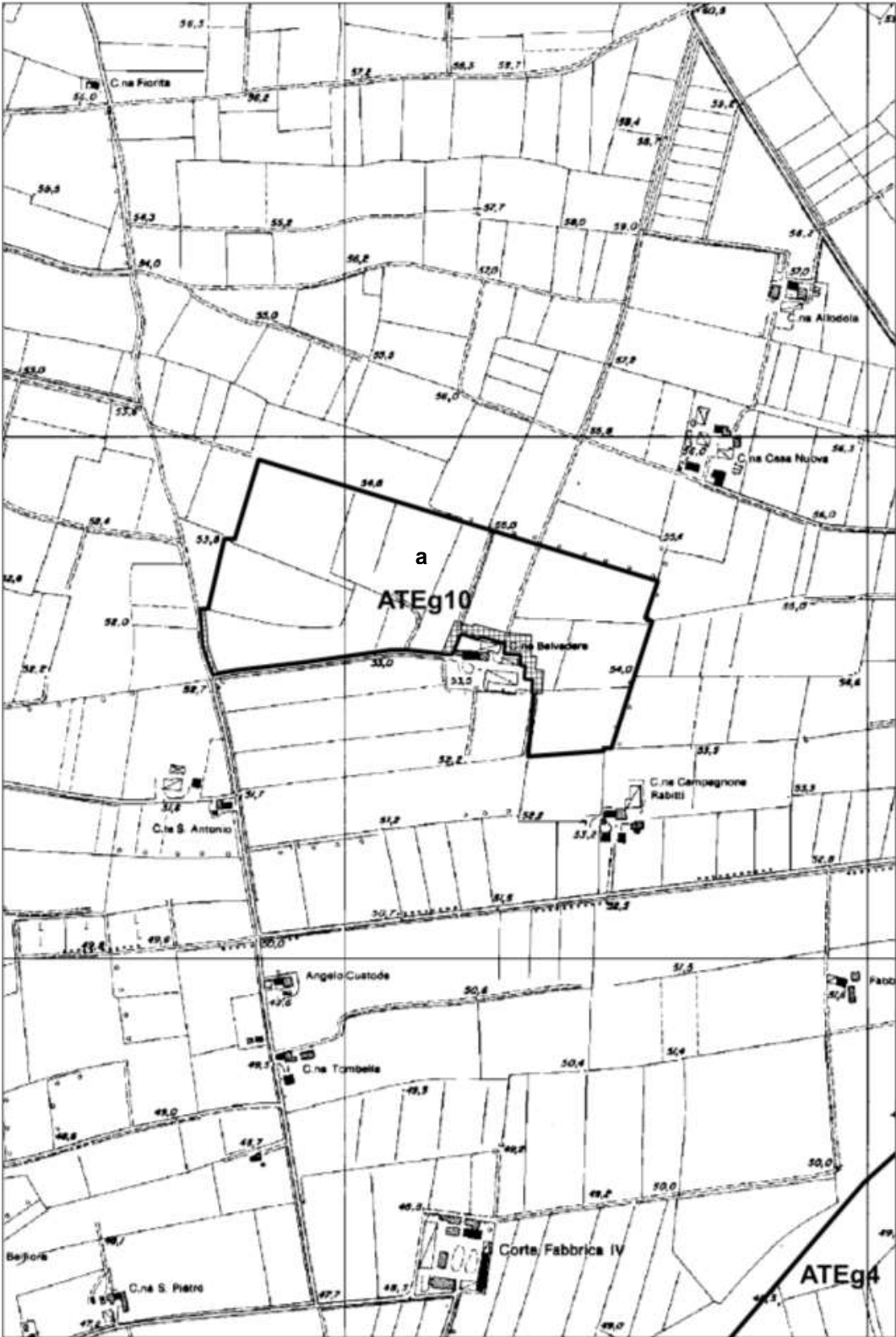
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione

- "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione

- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg11

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	nessuna
Comune:	Canneto sull'Oglio
Località:	Cerviere
Sezione CTR:	D7d4
Individuazione catastale:	Foglio 3 mappali 18-58-65-84-86-88

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEg9
Area complessiva dell'ambito (mq)	98.000
Area estrattiva (mq)	93.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	38÷40
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	Profondità dal p.c.: 1÷5,2 m
Vincoli	Distanze di rispetto da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g11 ricade all'interno del giacimento G14. Rientra nel "circondario" A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP4 "Bassa pianura" (paesaggi della pianura).

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	245.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	245.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	36 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.
Note	Il progetto d'ambito: - dovrà contenere uno studio che tenga conto dell'incremento del traffico e che riporti le direttrici con il flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall'ambito; - dovrà verificare le interferenze con le linee elettriche di distribuzione.

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 35°, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

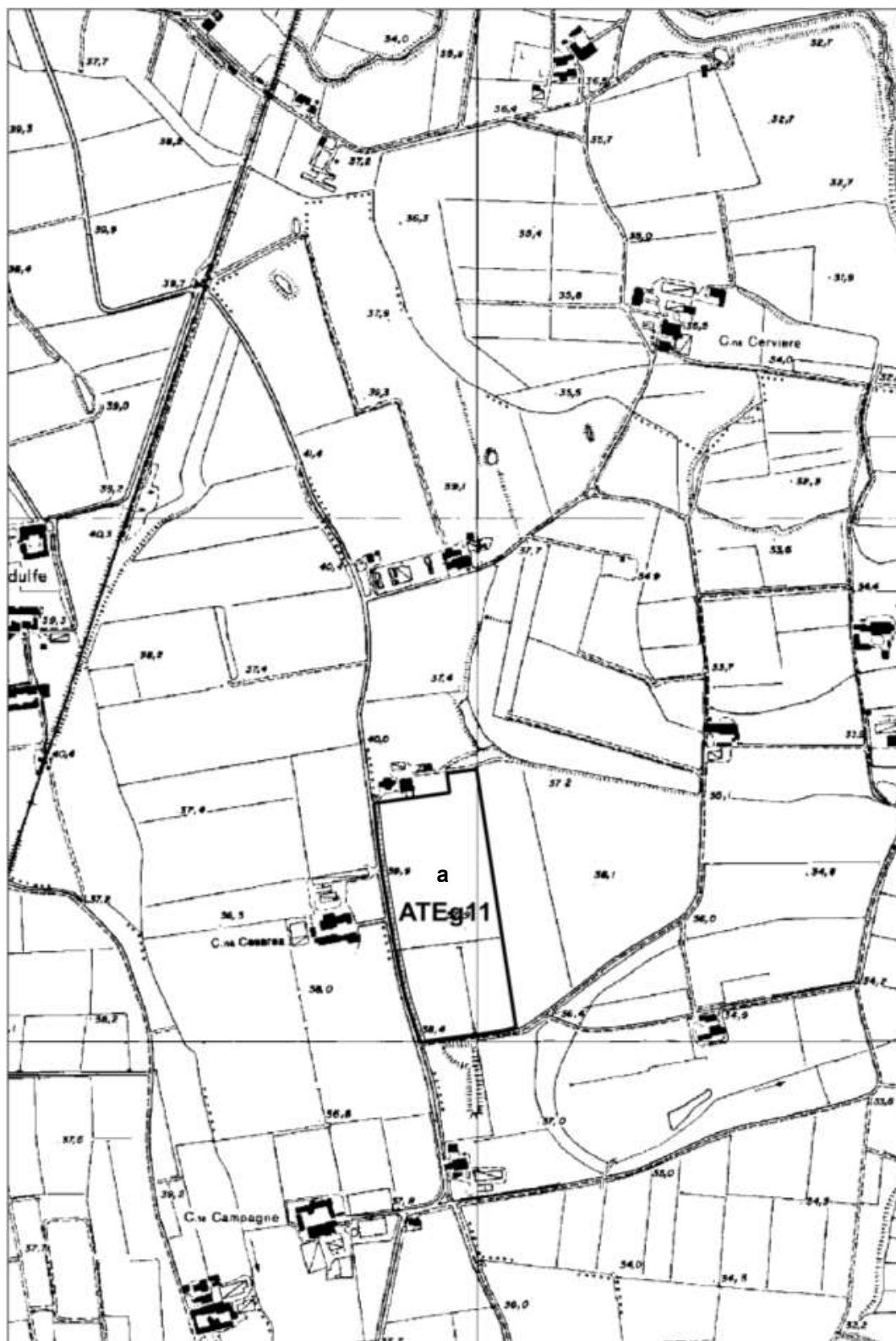
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione

- "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione

- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg12**DATI GENERALI**

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	nessuna
Comune:	Casalromano
Località:	Fontanella Grazioli
Sezione CTR:	D7c3-D7d3
Individuazione catastale:	Foglio 2 mappali 98 parte-99-100-101-113-120-121-122-141-213 parte

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEg8 (ampliamento di quello preesistente)
Area complessiva dell'ambito (mq)	186.800
Area estrattiva (mq)	167.800
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	40
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	38 a nord-est - 35,5 a sud-ovest
Vincoli	Confina a ovest con il Parco regionale dell'Oglio Sud (tutela paesaggistica art. 142, comma 1) lettera f) D Lgs 42/2004). Distanze di rispetto da oleodotto, da strade ad uso pubblico carrozzabili e da edifici non disabitati.
Contesto	L'Ambito Estrattivo g12 ricade all'interno del giacimento G12. È localizzato nei pressi del centro abitato di Fontanella Grazioli. Rientra nel "circondario" A: Alto Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP4 "Bassa pianura" (paesaggi della pianura).

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	300.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	300.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	36 (da definire nel progetto dell'ATE)
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna almeno a 1 m dalla massima escursione della falda.

Note	Nella fase di redazione del progetto d'ambito dovranno essere verificate le interferenze con le linee elettriche di distribuzione
------	---

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 35°, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

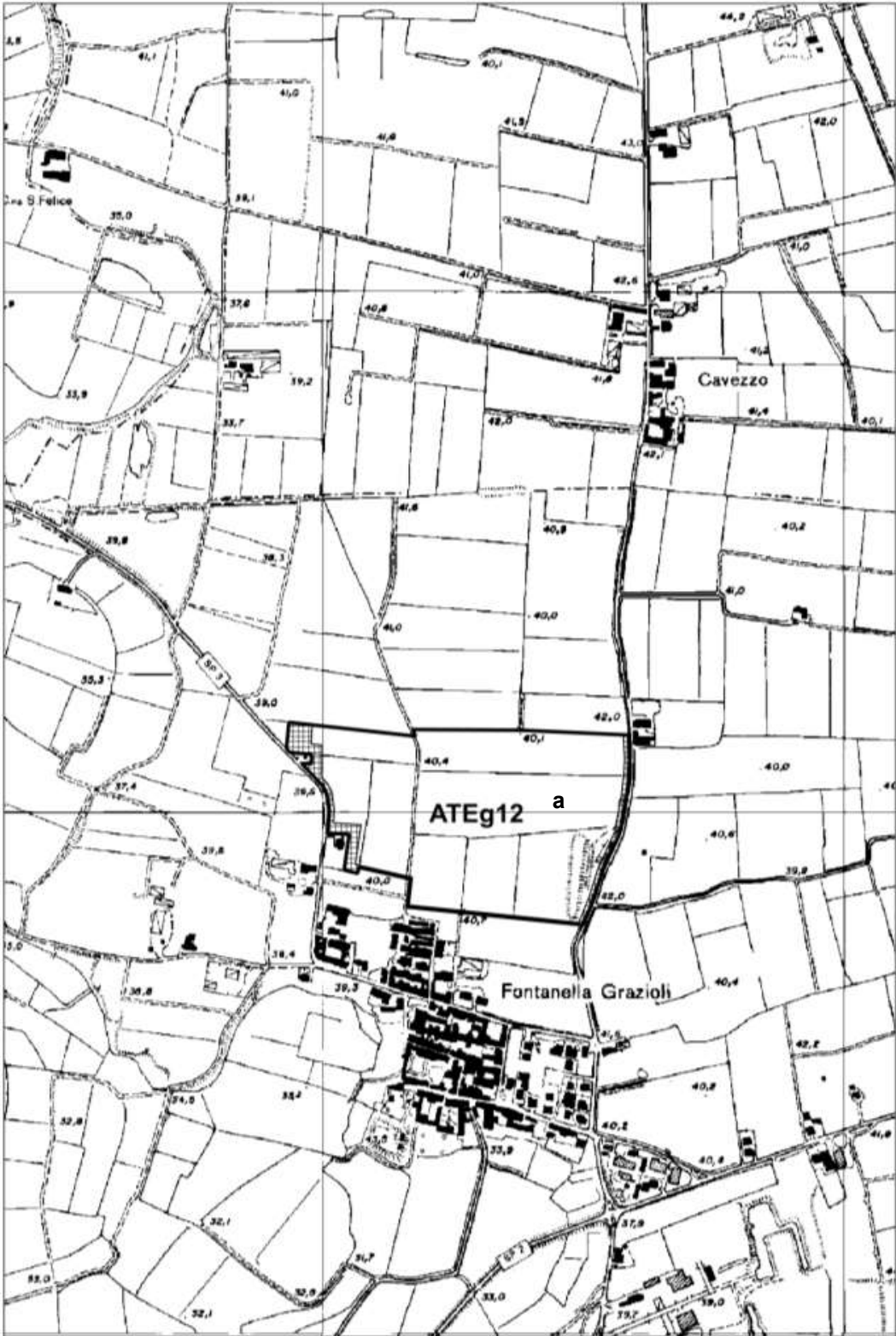
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione

- "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione

- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEg13 STRALCIATO

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia
Cave:	nessuna
Comune:	Gonzaga
Località:	C.te Beccaguda
Sezione CTR:	E8c4
Individuazione catastale:	Foglio 37 mappali 72 parte-141-142-143-144-145-153-254-255

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	Circa 100.000 (di cui 57.368 laghetto)
Area estrattiva (mq)	da definire con il progetto di ambito
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	17
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	15-16
Vincoli	Ricade in fascia C del PAI (fiume Po)
Contesto	Rientra nel "Circondario" C: Oltrepò Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP5 "Piana alluvionale" (paesaggi della pianura). Per la presenza del laghetto l'area è caratterizzata da una vulnerabilità dell'acquifero di grado estremamente elevato.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	500.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	500.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sotto falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	20 m (profondità massima di scavo dal p.c.)
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	
Mitigazioni previste	

Altre prescrizioni per la coltivazione	L'avvio dell'iter valutativo e autorizzativo dell'ATEg13 è subordinato ad un accordo preventivo sottoscritto dalla Ditta e dal Comune di Gonzaga in merito a volumi scavabili e opere compensative e mitigative da realizzare.
Note	All'interno della cava sono presenti aree già scavate sopra e sotto falda

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Naturalistica
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	laghetto
Altre prescrizioni per il recupero finale	La conformazione finale del lago dovrà prevedere un perimetro sinuoso; il fondo del lago dovrà essere modellato prevedendo zone a quote diverse; dovrà essere valutata la possibilità di realizzare isole artificiali, anche di tipo galleggiante

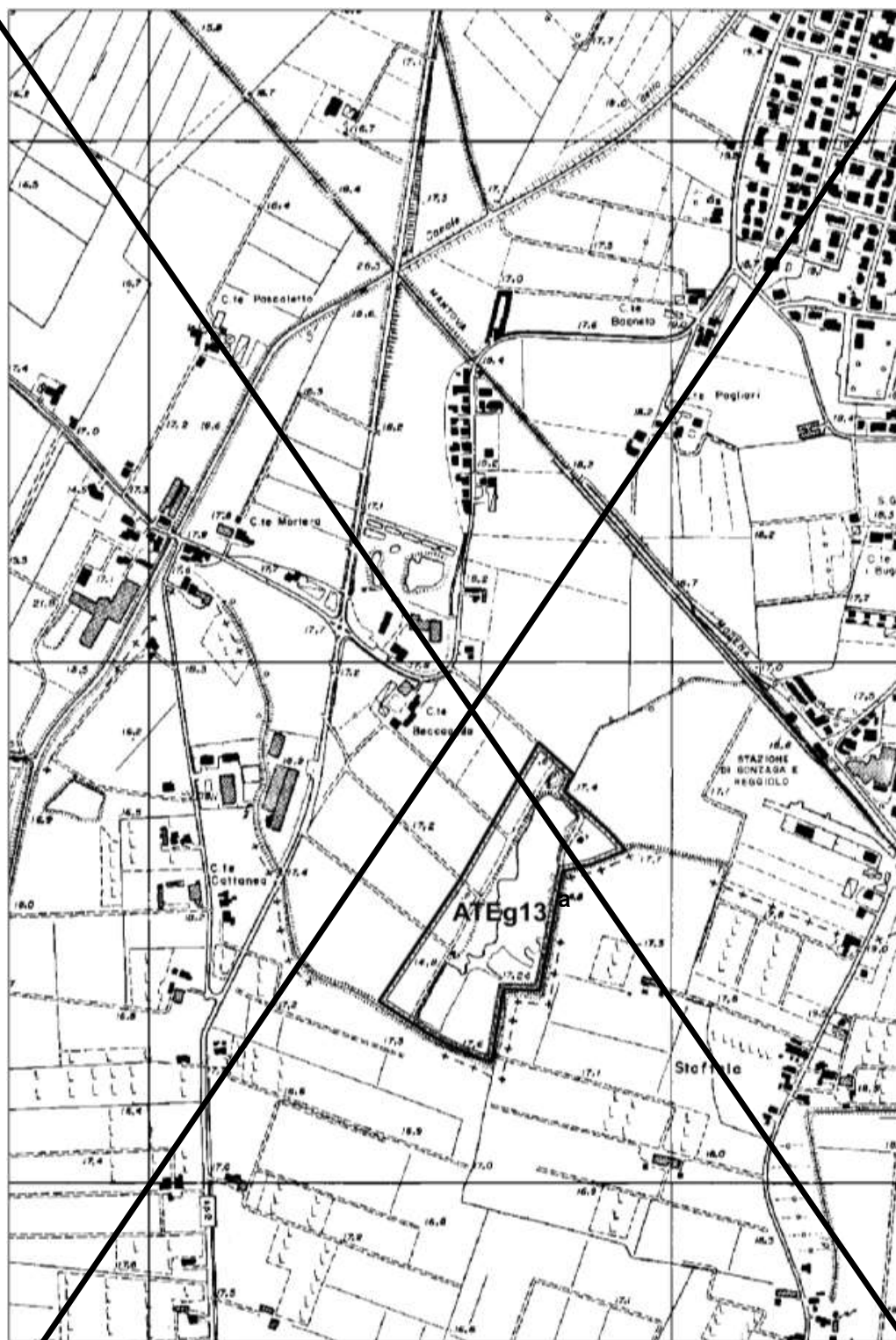
MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:**CARATTERISTICHE DELL'AMBITO**

Vincoli: inserimento dell'indicazione
"Perimetrazione P1 ("alluvione rara") del PGRA".

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione
"Valutare l'opportunità del possibile riutilizzo del laghetto di cava quale bacino di accumulo di riserva idrica, da connettere alle reti irrigue preesistenti, coinvolgendo i Consorzi di bonifica competenti, ex art. 91 bis della L. 31/2008."

STRALCIATO



ATEa1**DATI GENERALI**

Settore merceologico:	argilla
Cave:	Fondo Golena Fontana
Comune:	Motteggiana
Località:	Golena Fontana
Sezione CTR:	E8c2
Individuazione catastale:	Foglio 13 mappali 22-58

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento 	
Ambito preesistente 	Sigla: ATEa3
Area complessiva dell'ambito (mq)	34.000
Area estrattiva (mq)	21.400
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	19÷20
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	Profondità media dal p.c. 3,5 m (in funzione del regime idraulico del fiume Po)
Vincoli	L'ambito ricade in area di tutela paesaggistica art. 142 comma 1) lettera c) D Lgs 42/2004 ed in Fascia B del PAI (fiume Po). Distanza di rispetto da opere di difesa dei corsi d'acqua (argine maestro fiume Po).
Contesto	L'Ambito Estrattivo a1 ricade all'interno del giacimento G 18. È situato in Area golenale (golena protetta) del fiume Po ed è interessato da zona di ricarica/scambio dell'idrostruttura sotterranea intermedia (PTUA 2017). Rientra nel "circondario" C: Oltrepò Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP9 "Fascia fluviale del Po" (paesaggi della pianura). L'area è caratterizzata da una vulnerabilità dell'acquifero di grado elevato.

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	10.000
Produzione prevista nel decennio (mc)	10.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	da definire nel progetto dell'ATE
Quota minima indicativa di scavo (m s.l.m.)	17,5 (da definire nel progetto dell'ATE)

Mitigazioni previste	Il progetto d'ambito dovrà: - essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, eventualmente solo screening; - approfondire gli impatti su biodiversità e connessioni ecologiche locali - prevedere un intervento compensativo extra ambito di superficie pari almeno al 15% dell'area complessiva dell'ATE - tutelare/rafforzare le alberature poste a nord e ad est dell'ambito
Altre prescrizioni per la coltivazione	
Note	Il progetto dell'ATEa3 nel 2007 aveva ottenuto nulla osta idraulico da parte di AIPO. Nella fase di redazione del progetto d'ambito dovranno essere verificate le interferenze con le linee elettriche di distribuzione

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 35°, piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti
Recupero fondo cava	Uso agricolo con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica, con la costituzione di siepi arboreo-arbustive ai margini degli appezzamenti e lungo i canali di scolo/irrigui.
Altre prescrizioni per il recupero finale	

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Vincoli: inserimento dell'indicazione

"Perimetrazione P3 ("alluvione frequente") del PGRA".

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Altre prescrizioni per la coltivazione: inserimento della prescrizione:

"Si richiama quanto disposto dagli articoli 22 e 41 delle N.d.A del P.A.I."

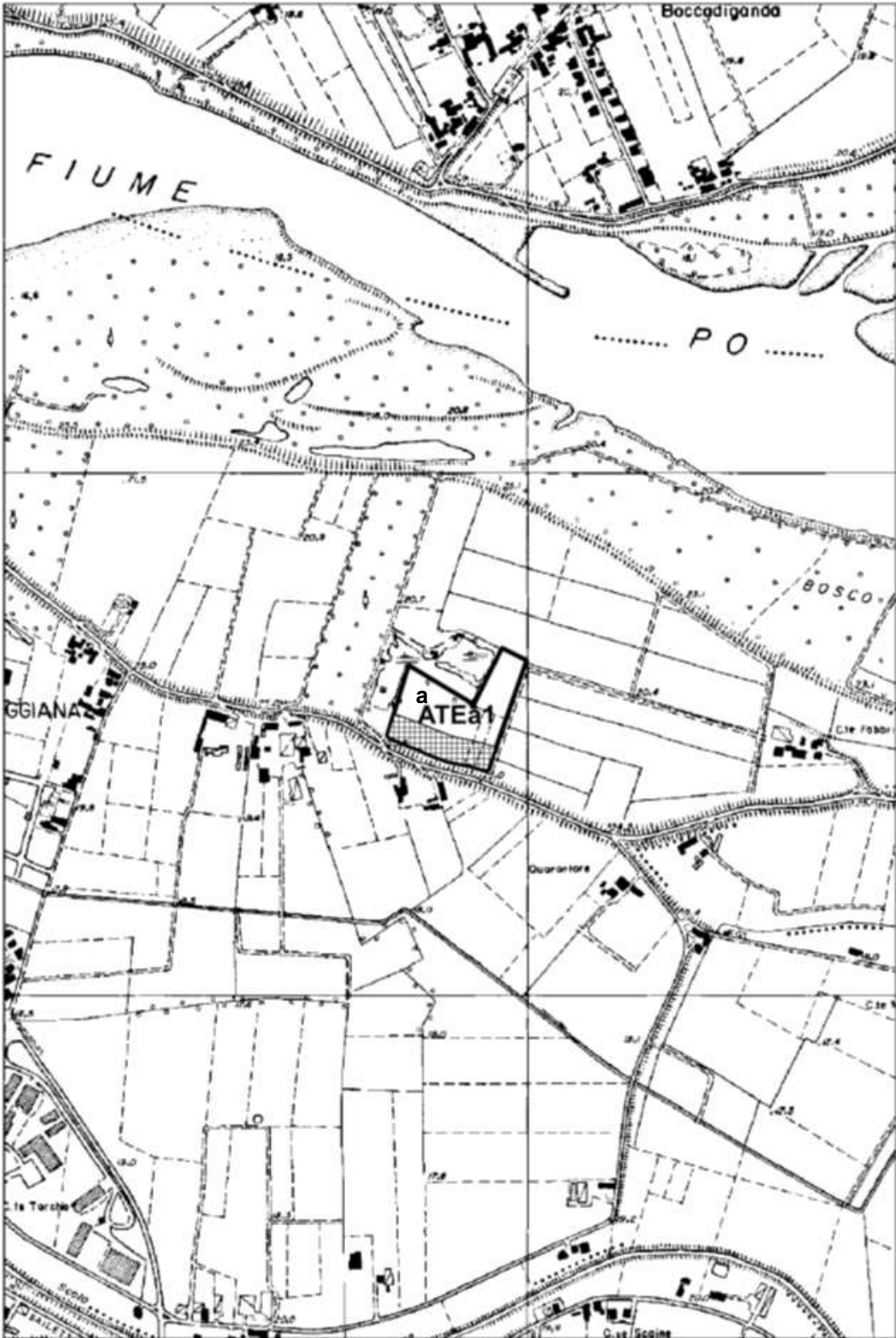
MODALITÀ DI RECUPERO FINALE

Recupero fondo cava: eliminazione della prescrizione

- "...con la coltivazione del prato polifita permanente e/o coltivazione biologica...."

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione

- "dovrà essere valutata per la perdita temporanea di suolo agricolo la possibilità di compensazione delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità, etc); per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si rimanda a valutazioni analoghe a quelle derivate dall'utilizzo di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es. metodo STRAIN)".



ATEa2

DATI GENERALI

Settore merceologico:	argilla
Cave:	nessuna
Comune:	Serravalle a Po
Località:	Mantovanina
Sezione CTR:	F8a1
Individuazione catastale:	Foglio 27 mappali 9 parte-29 parte Foglio 28 mappali 9 parte-18 parte

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: Pg4
Area complessiva dell'ambito (mq)	117.300
Area estrattiva (mq)	100.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	15
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	in funzione del regime idraulico del fiume Po
Vincoli	Ricade in un ambito di tutela paesaggistica art. 142 comma 1) lettera c) D Lgs 42/2004 ed in Fascia A del PAI (fiume Po). Inoltre è adiacente alla Zona di Protezione Speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia"
Contesto	L'Ambito Estrattivo a2 ricade all'interno del giacimento G 21. È situato in Area golenale aperta del fiume Po. Rientra nel "circondario" C: Oltrepò Mantovano e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP9 "Fascia fluviale del Po" (paesaggi della pianura). L'area è caratterizzata da una vulnerabilità dell'acquifero di grado elevato.

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	600.000 (il progetto di gestione produttiva dell'ATE non potrà prevedere volumi superiori a quelli previsti nella scheda)
Produzione prevista nel decennio (mc)	600.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sotto falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto di ambito

Quota minima di scavo (m s.l.m.)	Da definire nel progetto di ambito
Mitigazioni previste	Il progetto d'ambito dovrà: - essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, eventualmente solo screening; - considerare le peculiarità ambientali dell'area con attenzione alle pressioni dirette e indirette che potranno essere esercitate nei confronti della ZPS nelle diverse fasi di intervento; - il recupero dovrà prevedere rimodellamento morfologico e rinaturazione lungo tutto il perimetro del bacino, anche con tecniche di ingegneria naturalistica; - proporre un intervento compensativo extra ambito di superficie pari almeno al 15% dell'area complessiva dell'ATE. Lo Studio di Incidenza dovrà tenere conto di tale intervento di compensazione ed approfondire il possibile impatto sugli obiettivi di conservazione dei siti Paludi di Ostiglia, Ostiglia e Palude del Busatello.
Altre prescrizioni per la coltivazione	
Note	

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Naturalistica
Recupero scarpate	Pendenza a 25°
Recupero fondo cava	laghetto
Altre prescrizioni per il recupero finale	La conformazione finale del lago dovrà prevedere un perimetro sinuoso; il fondo del lago dovrà essere modellato prevedendo zone a quote diverse; dovrà essere valutata la possibilità di realizzare isole artificiali, anche di tipo galleggiante

MODIFICHE PROPOSTE DALLA GIUNTA REGIONALE:**INDIVIDUAZIONE CATASTALE**

I seguenti mappali vengono modificati:
Foglio 27 mappale 9 e 29 completi

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Area complessiva dell'Ambito (mq): modifica dell'area in "152.119"

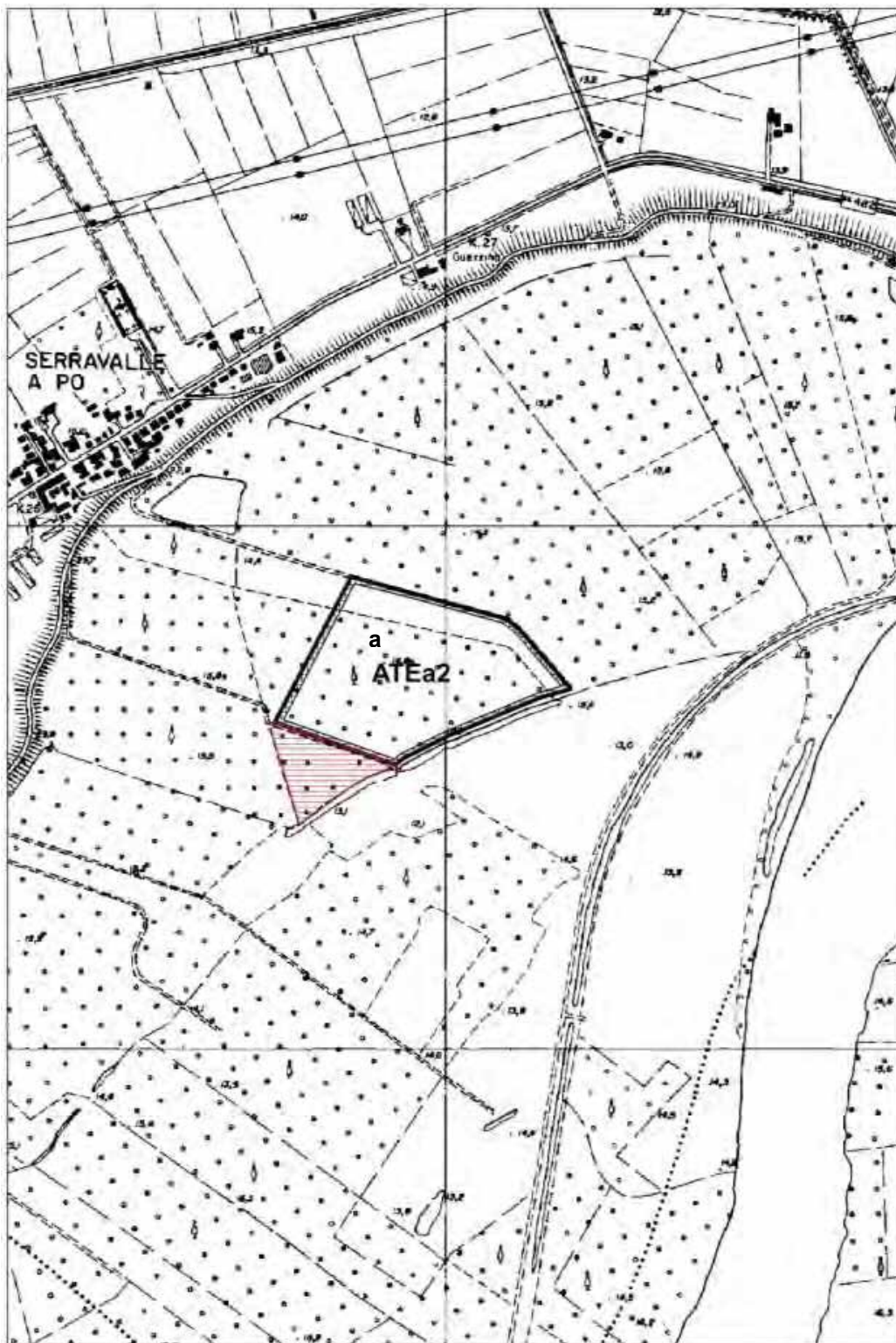
Vincoli: inserimento dell'indicazione
"Perimetrazione P1 ("alluvione rara") del PGRA".

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Altre prescrizioni per la coltivazione: inserimento della prescrizione:
"Si richiama quanto disposto dagli articoli 22 e 41 delle N.d.A del P.A.I."

MODALITÀ DI RECUPERO FINALE

Altre prescrizioni per il recupero finale: inserimento della prescrizione
"Valutare l'opportunità del possibile riutilizzo del laghetto di cava quale bacino di accumulo di riserva idrica, da connettere alle reti irrigue preesistenti, coinvolgendo i Consorzi di bonifica competenti, ex art. 91 bis della l.r. 31/2008."



Modifiche della Giunta Regionale: ampliamento (area di cantierizzazione e deposito materiali)



3. SCHEDE E CARTOGRAFIE DELLE CAVE DI RECUPERO (1:10.000)**Rg1**

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	cave cessate (non normate)
Comune:	Marmirolo
Località:	Pozzolo
Sezione CTR:	E7b1
Individuazione catastale:	Foglio 6 mappale 69-77-83-204

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☐	
Ambito preesistente ☒	Sigla: ATEg5 (comparto sud)
Area complessiva dell'ambito (mq)	29.600
Area estrattiva (mq)	9.000
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	58
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	48
Vincoli	Risulta interno al Parco Regionale del Mincio (tutela paesaggistica art 142 comma 1 lettera f D Lgs 42/2004) e di conseguenza è interessato da corridoi e gangli primari.
Contesto	La cava Rg1 ricade all'interno del giacimento G9. Rientra nel "circondario" D: Grande Mantova e nell'Unità Tipologica di Paesaggio UDP2 "Alta pianura ghiaiosa" (paesaggi della pianura). In prossimità si rileva la presenza di boschi (formazioni boscate in parco) e di aree a vegetazione naturale rilevante. Ricade all'interno di un area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero.

PREVISIONI DI PIANO**Riserve e produzioni**

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	70.000 (indicativi)
Produzione prevista nel decennio (mc)	70.000
Riserve residue (mc)	0

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava per arretramento del terrazzo
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	50
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	49 (spessore medio di scavo circa 8 m dal p.c.)
Mitigazioni previste	

Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna a 1 m dalla massima escursione della falda, la coltivazione dovrà consentire il raccordo con le aree adiacenti già scavate.
Note	La cava di recupero riguarda l'ultima area non scavata all'interno del comparto sud dell'ATEg5 del piano cave 2003

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Da definire nel progetto di recupero (pendenza/piantumazione arboreo-arbustiva e inerbimenti)
Recupero fondo cava	Uso agricolo
Altre prescrizioni per il recupero finale	Il recupero dovrà essere in continuità con quello delle aree adiacenti già scavate



4. SCHEDE E CARTOGRAFIE DELLE CAVE DI RISERVA (1:10.000)

Pg1

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	MN1
Comune:	Marcaria
Località:	Boschina Mortizza
Sezione CTR:	E8a2 – E8b2
Individuazione catastale:	

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	361.000
Area estrattiva (mq)	
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	20
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	circa 18 (in funzione del regime idraulico del fiume Oglio)
Vincoli	L'ambito è ricompreso nel Parco regionale Oglio Sud (tutela paesaggistica art. 142, comma 1, lettera f) D lgs 42/2004 nonché Zona di Protezione Speciale) e rientra in parte in area di tutela paesaggistica art. 142 comma 1) lettera c) "fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" (relativo al Fiume Oglio) D lgs 42/2004. Ricade inoltre in Fascia A del PAI. Distanza di rispetto da opere di difesa dei corsi d'acqua (argine)
Contesto	Cava di riserva per l'Autostrada Cremona - Mantova

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.100.000
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

Modalità di coltivazione

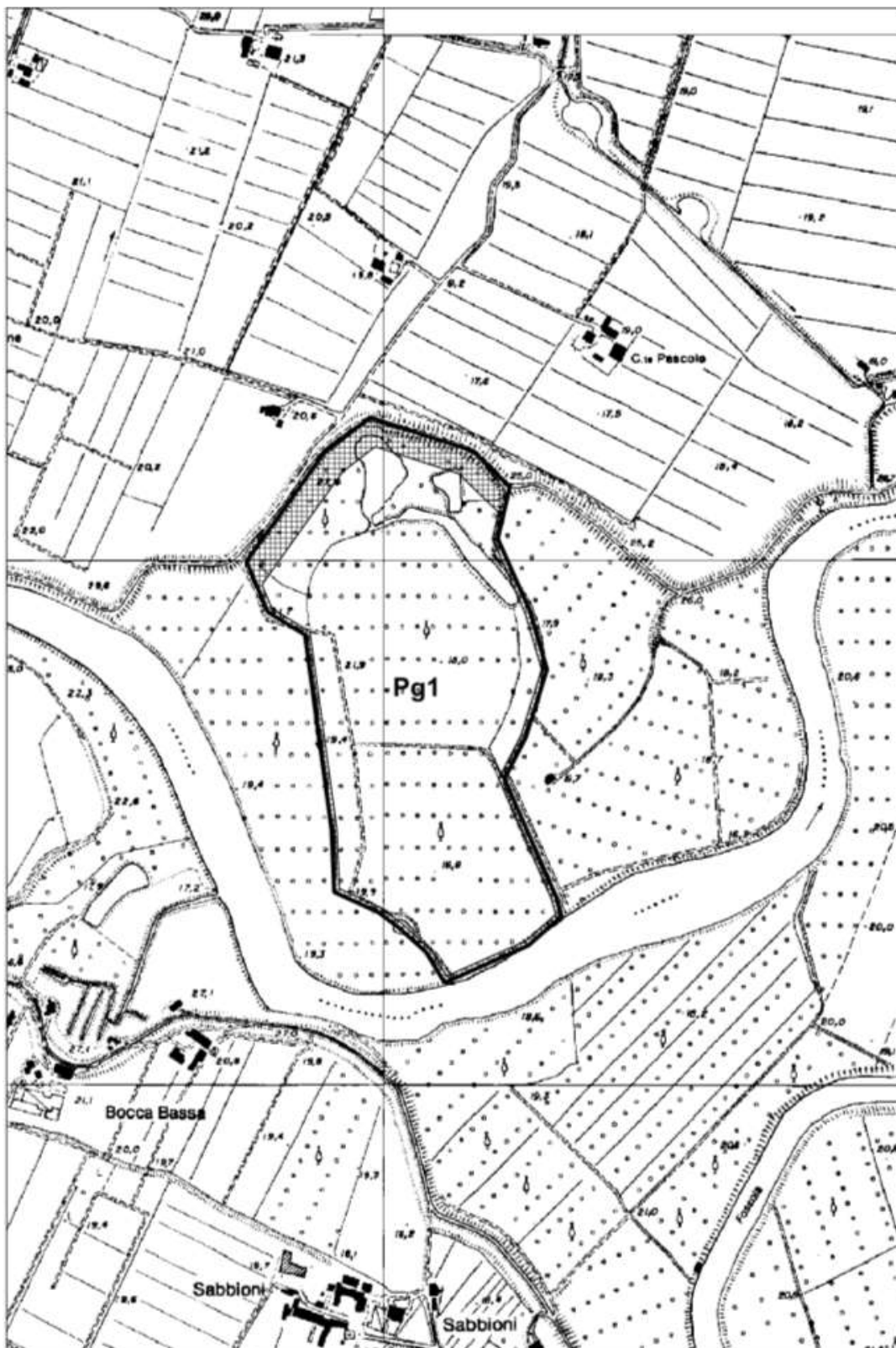
Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sotto falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	12,59
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	
Note	

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Naturalistica
Recupero scarpate	Pendenza variabile tra 2° e 12° delle parti sommerse 315 gg/anno, realizzazione di superfici sub pianeggianti esondate

	150 gg/anno
Recupero fondo cava	Realizzazione di canale - larghezza min. 30 m, fondo alveo 12,59 m s.l.m.
Altre prescrizioni per il recupero finale	





Pg2

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	MN2
Comune:	San Martino dell'Argine
Località:	Lamette
Sezione CTR:	D8e1
Individuazione catastale:	

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	84.000
Area estrattiva (mq)	
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	25,50
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	24
Vincoli	
Contesto	Cava di riserva per l'Autostrada Cremona - Mantova

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.100.000
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sotto falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	25,70 (profondità massima di scavo)
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	- 0,30
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	
Note	

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Naturalistica
Recupero scarpate	Pendenza parte superiore 15°, acclivi 27° a partire da quota 21,2 m s.l.m. dove è prevista una banca larga 2 m
Recupero fondo cava	Fondo cava a quota – 0,30 m s.l.m. sommerso
Altre prescrizioni per il recupero finale	

Pg3

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	MN3
Comune:	Volta Mantovana
Località:	Casella Menegari
Sezione CTR:	E7b1
Individuazione catastale:	

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	127.000
Area estrattiva (mq)	
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	60,70 a Nord – 57,20 a Sud
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	54÷53
Vincoli	L'ambito ricade in area di tutela paesaggistica art. 136 comma 1, lettere c) e d) D lgs 42/2004 e nella parte a nord in area di tutela paesaggistica art. 142 comma 1) lettera c) "fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" (relativo al Canale Virgilio) D lgs 42/2004.
Contesto	Cava di riserva per l'Autostrada Cremona - Mantova

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	520.000
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

Modalità di coltivazione

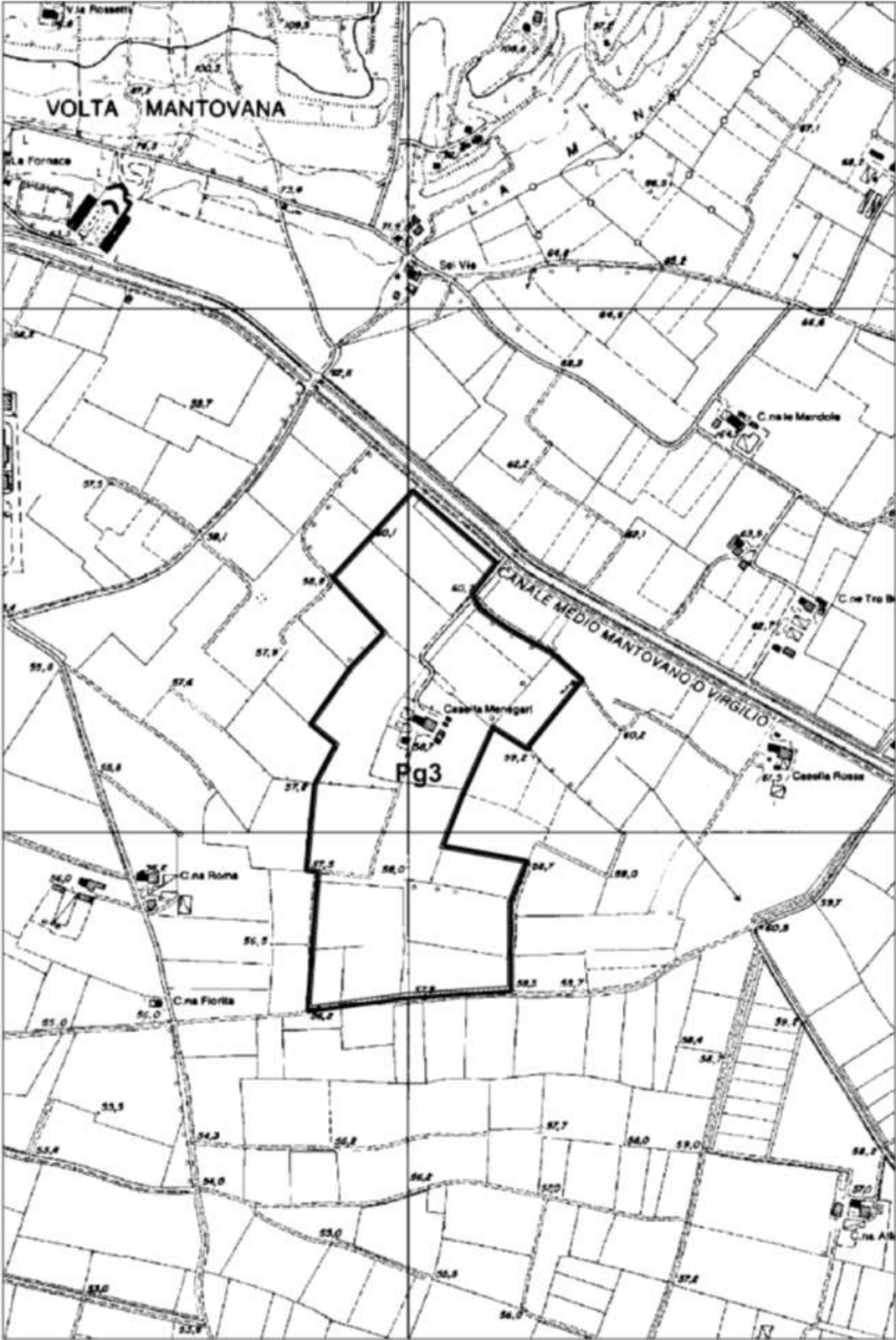
Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	5,50 (profondità massima di scavo)
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	
Note	L'area dell'ambito proposto è stata interessata in passato da attività estrattiva in fondi agricoli

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Naturalistica/ ricreativa
Recupero scarpate	Pendenza 35°
Recupero fondo cava	Naturalistico



Altre prescrizioni per il recupero finale	
---	--



Pg4

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	1MNa
Comune:	Goito
Località:	Costa della Signora
Sezione CTR:	E7b1 - E7b2
Individuazione catastale:	

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	640.000
Area estrattiva (mq)	
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	47,80 a Nord - 42,70 a Sud
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	46 (nord) – 41 (sud)
Vincoli	
Contesto	Cava di riserva per il collegamento autostradale TI-BRE

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.507.955
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

Modalità di coltivazione

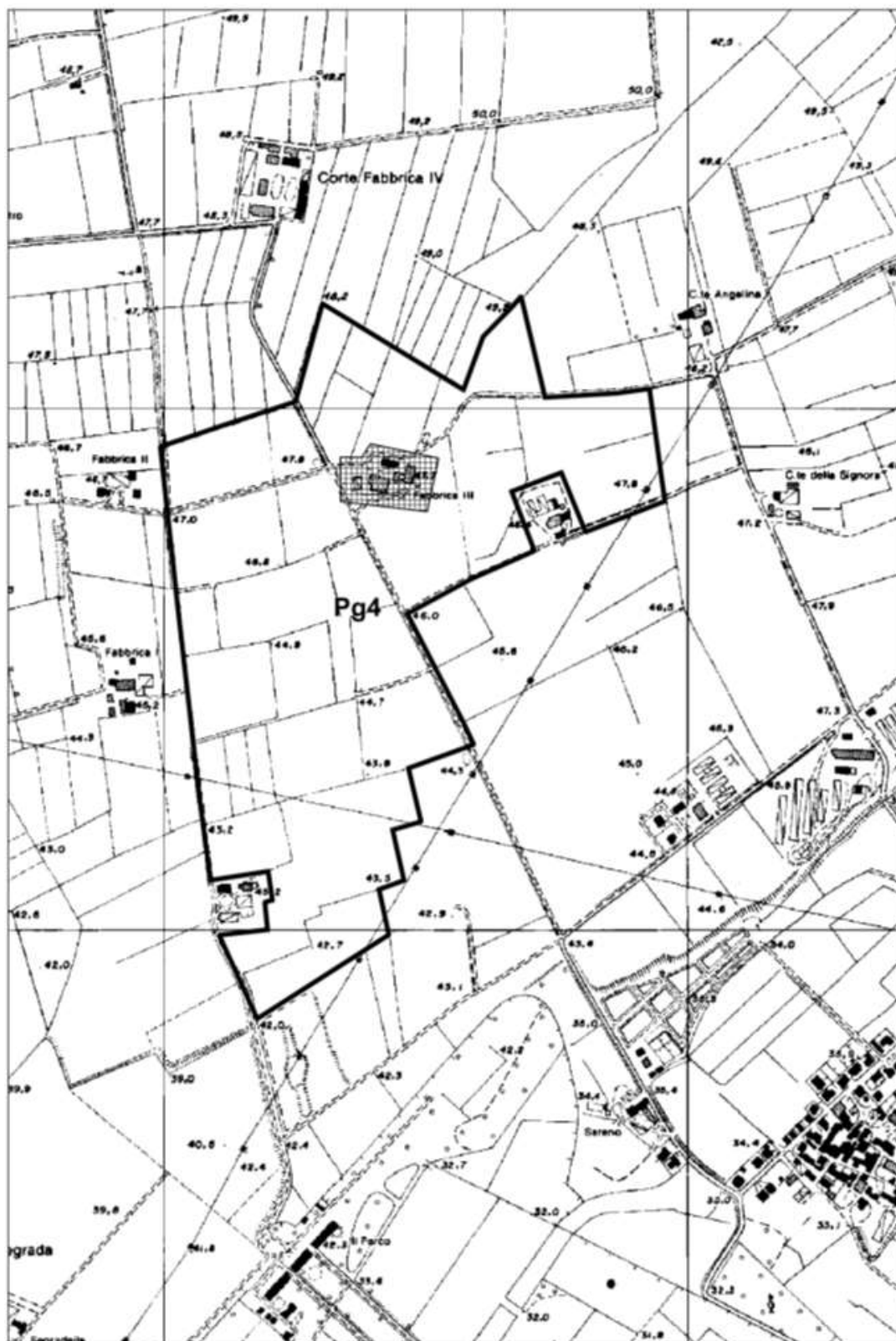
Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	2,80 (profondità media di scavo)
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna a 1 m dalla massima escursione della falda
Note	L'area dell'ambito proposto è stata interessata in passato da attività estrattiva in fondi agricoli

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva, destinazione agricola
Recupero fondo cava	Uso agricolo
Altre prescrizioni per il	Piantumazione arboreo arbustiva

recupero finale	
-----------------	--





Pg5

DATI GENERALI

Settore merceologico:	sabbia e ghiaia
Cave:	1MNb
Comune:	Goito - Volta Mantovana
Località:	Campagnone-Belvedere
Sezione CTR:	E7b1
Individuazione catastale:	

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento ☒	
Ambito preesistente ☐	
Area complessiva dell'ambito (mq)	760.000
Area estrattiva (mq)	
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	55,40 a Nord – 50,60 a Sud
Falda freatica (quota massima prevedibile – m s.l.m.)	50 (nord) – 48 (sud)
Vincoli	L'ambito ricade in area di tutela paesaggistica art. 136 comma 1, lettere c) e d) D lgs 42/2004 per la parte situata in comune di Volta Mantovana
Contesto	Cava di riserva per il collegamento autostradale TI-BRE

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

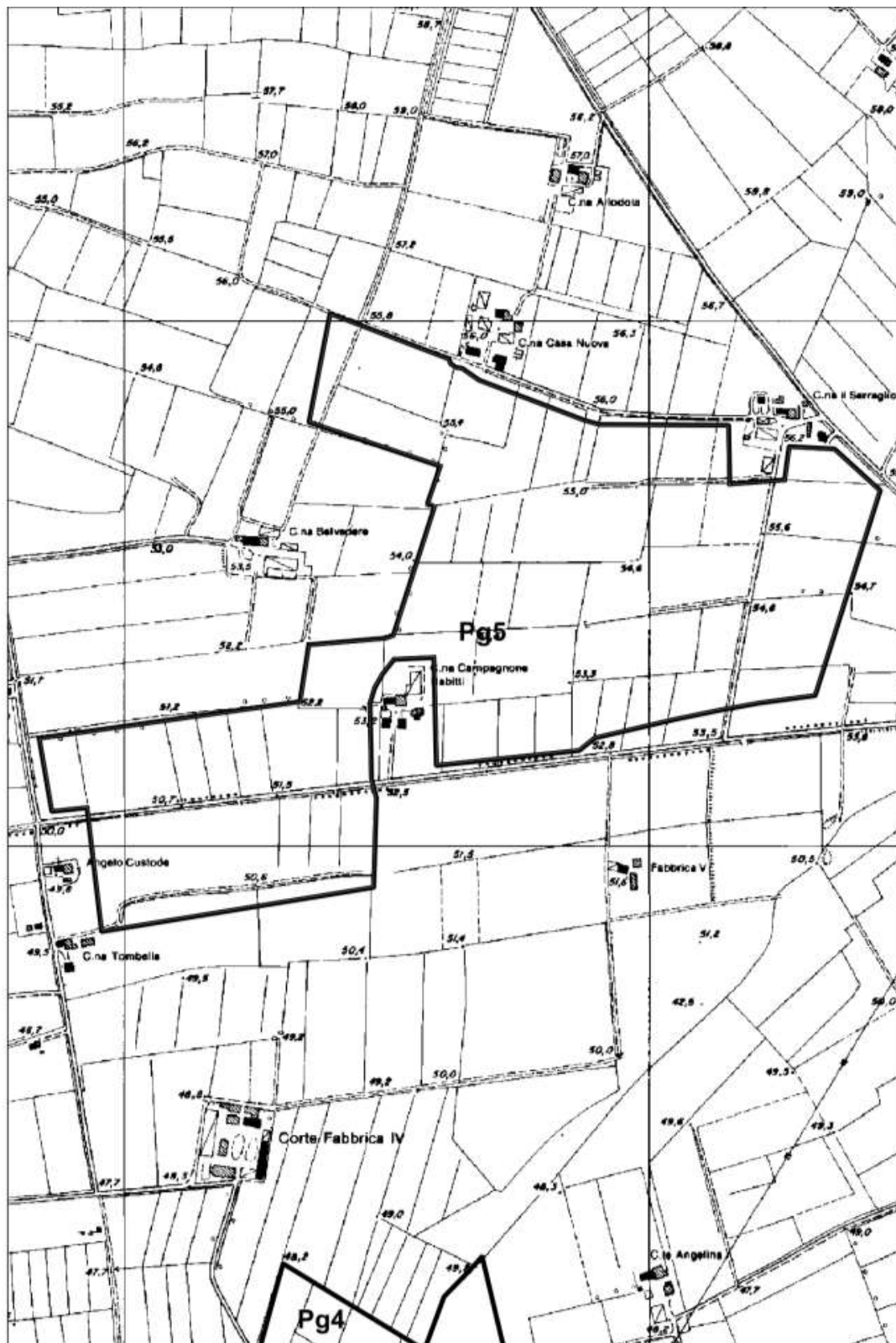
Volumi massimi disponibili nell'Ambito stimati (mc)	1.926.484
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

Modalità di coltivazione

Tipologia di coltivazione	Cava a fossa sopra falda
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	2,80 (profondità media di scavo)
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	
Mitigazioni previste	
Altre prescrizioni per la coltivazione	Quota di ripristino del piano campagna a 1 m dalla massima escursione della falda
Note	La parte dell'ambito proposto ricadente in comune di Goito è stata interessata in passato da attività estrattiva in fondi agricoli

Modalità di recupero finale

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Pendenza a 25° utilizzo di limi, piantumazione arboreo-arbustiva, destinazione agricola
Recupero fondo cava	Uso agricolo
Altre prescrizioni per il recupero finale	Piantumazione arboreo arbustiva



5. RIEPILOGO DEGLI ATE E DELLE CAVE DI RECUPERO E DELLE CAVE DI RISERVA

La tabella seguente riporta il riepilogo dei dati sui volumi relativi agli ATE e alle cave di recupero comprese nella proposta di nuovo Piano cave della provincia di Mantova settore sabbie-ghiaia e argilla, nonché delle cave di riserva.

AMBITO	COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE MQ	VOLUME MC
ATE g1	MEDOLE	Cà Fattori-Cà Morino	755.000	4.800.000
ATEg2	MEDOLE	Cocca	1.100.000	2.100.000
ATE g3	CAVRIANA	Palazzetto	378.000	470.000
ATE g4	GOITO	Costa della Signora	1.370.000	4.100.000
ATE g5	MARMIROLO	Pozzolo	325.000	900.000
ATE g6	MARMIROLO	Marengo	392.500	840.000
ATE g7	MARMIROLO	Nuova Pace	523.200	1.050.000
ATE g8	ROVERBELLA SUD	Belvedere	415.000	1.400.000
ATE g9	ROVERBELLA NORD	Malavicina	308.000	1.450.000
ATE g10	VOLTA MANTOVANA	Belvedere	257.000	400.000
ATE g11	CANNETO SULL'OGLIO	Cerviere	98.000	245.000
ATE g12	CASALROMANO	Fontanella Grazioli	186.800	300.000
ATE g13	GONZAGA	Beccaguda	STRALCIATO	
ATE a1	MOTTEGGIANA	Golena Fontana	34.000	10.000
ATE a2	SERRAVALLE A PO	Mantovanina	152.119	600.000
Rg1	MARMIROLO	Pozzolo	29.600	70.000
CAVE DI RISERVA				
Pg1	MARCARIA	Boschina Mortizza	361.000	1.100.000
Pg2	SAN MARTINO DELL'ARGINE	Lamette	84.000	1.100.000
Pg3	VOLTA MANTOVANA	Casella Menegari	127.000	520.000
Pg4	GOITO	Costa della Signora	640.000	1.507.955
Pg5	GOITO-VOLTA MANTOVANA	Campagnone-Belvedere	760.000	1.926.484

6. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

La valutazione ambientale finora condotta ha esaminato la proposta di Piano Cave per la Provincia di Mantova ed ha cercato di mettere in luce le principali problematiche che potrebbero emergere in fase di attuazione. In questo capitolo si raccolgono possibili criteri e indicazioni, utili da assumere nel Piano, volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi.

La coltivazione di una cava è un processo di trasformazione del paesaggio che si dispiega in tempi molto lunghi, producendo condizioni nuove che, benché mitigate o celate, non sono reversibili.

La trasformazione artificiale prodotta dall'attività di cava avviene secondo sequenze di azioni e di procedimenti industriali organizzati nel tempo in relazione alla tipologia di materiale, alla tecnica di coltivazione, alle caratteristiche del sito ecc. Tali sequenze, in parte programmabili e vincolate da precise necessità tecniche e vincoli legislativi, si sviluppano nel tempo in relazione alle convenienze di coltivazione legate a fattori variabili e non sempre prevedibili.

La cave, di fatto, modificano gli spazi fisici e trasformano dei luoghi; l'attività, anche se temporanea nonché pianificata, destinata a concludersi entro un ciclo temporale programmato e contenuto, spesso si prolunga.

Questa condizione, che varia in funzione delle tipologie, dei materiali, dei paesaggi, non rappresenta sempre e necessariamente un problema.

L'attività estrattiva può, però, intervenire sul paesaggio in molti modi, tra cui ad esempio:

- incidere con modifica parziale o distruzione della componente geomorfologica, ossia sulle forme del terreno che del paesaggio costituiscono il supporto;
- comportare la rottura degli equilibri visuali, alterare la percezione dei luoghi creando elementi morfologico-paesaggistici artificiali, contrastanti con gli elementi naturali caratteristici dell'intorno;
- interrompere la continuità cromatica e materica di un territorio col disboscamento, l'asporto della copertura vegetale e del suolo e lo scavo;
- interrompere sistemi paesistici ed ecosistemi lineari continui (quali ad esempio terrazzi fluviali o fiumi di fondovalle);
- interrompere la continuità delle trame agricole.
- costituire un'attività industriale costruendo infrastrutture e impianti;
- produrre rifiuti.

Le tipologie più frequenti di impatto per le quali si possono adottare interventi di mitigazione sono:

- impatto naturalistico, determinato da riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche;
- impatto fisico-territoriale, determinato da consumo e occupazione di suolo, nonché rimodellamento morfologico;
- impatto antropico-salute pubblica, determinato da inquinamento acustico e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze con insediamenti e infrastrutture;
- impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto visuale dell'ambito estrattivo, in particolare connesso agli impianti presenti in area di cava.

Nella programmazione delle attività di cava e del loro recupero risulta pertanto necessario creare un rapporto tra coltivazione e recupero, non considerandole due fasi separate ma complementari di un unico processo di trasformazione in una prospettiva di riduzione degli impatti e delle incompatibilità (mitigazione), di accompagnamento progressivo delle modifiche paesaggistiche del sito (recupero) e di restituzione alla comunità e alla natura del sito sfruttato e di compensazione delle esternalità negative riversate sul capitale urbano locale (compensazione).

6.1. INDIRIZZI DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DURANTE LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

L'impatto diretto dell'attività estrattiva sul paesaggio in fase di coltivazione può essere mitigato con azioni volte a minimizzare soprattutto la visibilità delle aree estrattive e delle strutture di servizio.

Ad esempio la formazione di schermi arborei contribuisce a mitigare contemporaneamente polveri, impatti visivi e, in minima parte, acustici e può essere elemento di disegno del paesaggio che va inquadrato organicamente nel progetto di recupero.

Anche la realizzazione di barriere di terra, specie se associata a siepi e filari, verso le aree oggetto di impatto, oltre a ridurre la diffusione dei rumori, può schermare visivamente le aree di cantiere.

L'emersione dallo skyline delle strutture di lavorazione degli inerti, quali vagli e frantoi, e delle aree di accumulo del materiale lavorato, può essere mitigata con un posizionamento in aree ribassate o naturalmente protette da schermi morfologici naturali.

La razionalizzazione dei sistemi di movimentazione, per esempio mediante l'utilizzo di nastri trasportatori che contribuisce ad eliminare il traffico dei mezzi pesanti e, specie se sono coperti, l'eventuale polverosità nella stagione secca.

Gli interventi di recupero provvisorio sono da eseguire in corrispondenza delle aree interessate da possibile prosecuzione futura dell'attività estrattiva e che, al termine della fase di recupero morfologico, possiedono caratteristiche strutturali adatte a garantire l'attecchimento di una vegetazione erbaceo-arbustiva di tipo pioniero. Il fine del recupero provvisorio è di procedere alla minimizzazione degli impatti visivi indotti dalla consistente esposizione verticale del versante di scavo, senza la necessità di operare difficoltosi ed onerosi riporti tesi alla ricostituzione del terreno di coltivo.

Di seguito si propongono alcuni indirizzi generali volti a mitigare le attività di cava:

1. Prevedere un piano di coltivazione che in ogni fase, tenga salva la continuità ecologica.
2. Prevedere il recupero ambientale contestualmente alle attività di cava.
3. Anticipare le attività di scavo da rilievi accurati vegetazionali e faunistici finalizzati a determinare gli elementi di interesse conservazionistico eventualmente presenti (es. specie arboree di pregio, ecc.) prossimi alle aree di intervento, che dovranno essere tutelati dalle attività di trasformazione.
4. Condurre le lavorazioni in modo tale da evitare di costituire fonti di inquinamento per le acque di falda.
5. Evitare, per quanto possibile, l'illuminazione e le attività di disturbo durante le ore notturne, al fine di ridurre al minimo le interferenze negative rispetto alla componente faunistica.
6. Prevedere interventi mitigativi rispetto all'impatto visivo per tutta la durata della coltivazione, e del successivo recupero, tramite l'inserimento di siepi, filari e macchie/fasce boscate.

7. Conservare la vegetazione boschiva esistente (nelle aree di rispetto), che si configura come mitigazione pregressa e che, alla cessazione dell'attività di cava, potrà porsi come sorgente e protezione per i neoecosistemi.

8. Limitare l'estensione dei piazzali e realizzare opere di mascheramento ed equipaggiamento a verde e opere idonee alla regolazione delle acque di pioggia e dei sedimenti.

9. Raccogliere e convogliare a scarichi idonei le acque meteoriche che interessano aree ove avvengono/avverranno lavorazioni potenzialmente inquinanti (ad esempio aree di frequente passaggio o operazione di mezzi di trasporto o mezzi meccanici).

6.2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE CAVE

La prospettiva del recupero rientra fin dall'inizio negli obiettivi del progetto: a partire dal piano di coltivazione si possono infatti introdurre un insieme di misure e accorgimenti tali da innescare anticipatamente il processo di recupero e di eventuale riuso. Un corretto piano di coltivazione, capace di organizzare le azioni sia per idoneità sia per successione temporale, è senz'altro la miglior premessa per un efficace recupero. Si riportano di seguito alcune azioni da intraprendere durante la coltivazione che costituiscono una premessa al recupero delle attività di cava.

Il recupero ambientale dovrà interessare tutto l'ambito territoriale estrattivo, ivi comprese le aree per impianti e servizi, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi" in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" approvato con DGR X/495 del 25.07.2013, e in particolare:

- La definizione delle destinazioni finali dovrà essere compatibile con i caratteri paesistico ambientali del contesto di inserimento dell'ambito. Il disegno del progetto e la destinazione funzionale delle aree dovrà prendere in considerazione le reciproche incompatibilità di tali funzioni e risolverle in modo tale da non inficiare l'efficacia del progetto e l'investimento relativo.
- Il progetto di recupero ambientale dovrà inserirsi in maniera consona al contesto floristico-vegetazionale e faunistico del luogo ponendo attenzione alla presenza di elementi di rilievo naturalistico come corsi d'acqua, zone di riproduzione/transito anfibi, specie di interesse conservazionistico, siti di nidificazione, ecc., e al ruolo che l'area esercita all'interno della rete ecologica. Il progetto, dunque, dovrà essere in grado di offrire un ambiente più eterogeneo possibile in relazione al contesto ambientale e alle esigenze delle diverse specie.
- Dovrà essere prevista la redazione di un adeguato piano di monitoraggio per tutti gli interventi di recupero ambientale, al fine di garantire il corretto inserimento delle opere previste, di valutarne il loro effetto e di intervenire tempestivamente in caso di morie, fallanze o presenza di eventuali impatti non precedentemente considerati. Unitamente ad esso dovrebbe essere previsto uno specifico piano di monitoraggio a medio/lungo termine, finalizzato a verificare le caratteristiche e il valore della biodiversità floristica e faunistica, ad opere di recupero completate, e il ruolo che il neo-ecosistema assolve nello schema di rete ecologica.
- Dovrà essere favorita, nelle zone di recupero pianeggianti, la formazione di piccole pozze al fine di realizzare zone umide, eventualmente da corredare della tipica vegetazione arborea, arbustiva e acquatica caratteristica di tali ambiti.
- Dovrà essere previsto l'utilizzo di specie autoctone consone al contesto floristico-vegetazionale della zona e di certificata provenienza locale ai sensi del d.lgs. 386/2003 e del d.lgs. 214/2005; in particolare non dovranno essere utilizzate le specie vegetali incluse nella "lista nera", di cui alla L.R. 10/2008.

- Il recupero dovrà essere contestualizzato attraverso una modellazione morfologica sufficientemente diversificata e in raccordo con il contesto, così da essere funzionale alla formazione di un ambiente il più diversificato possibile.
- Dovranno essere rimosse le aree impermeabili al termine della coltivazione e/o delle operazioni di recupero.
- Al fine di massimizzare l'efficienza del recupero dal punto di vista della funzionalità della rete ecologica, dovranno essere impiegate le tecniche più appropriate per il ripristino della vegetazione autoctona e l'innescio di dinamiche evolutive dei neoecosistemi previsti, anche potenziando gli interventi già eseguiti.

I indirizzi generali per il recupero paesaggistico hanno l'obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio in linea col Piano Paesaggistico Regionale ed in sintonia con esso propongono criteri e suggerimenti esemplificativi per la progettazione del recupero territoriale-paesaggistico della zona trasformata.

L'area di cava una volta recuperata dovrà produrre un paesaggio con precise caratteristiche e qualità in grado di generare condizioni di benessere per le comunità insediate e con ciò farsi fattore di sviluppo e di ridefinizione identitaria. Di fronte alle ferite avvenute le operazioni del progetto di recupero non possono tendere sempre, solamente e semplicemente a ricucire mettendo in sicurezza e dando un ornamento vegetale, ma devono intervenire nei processi per guidare le trasformazioni dei luoghi verso nuove identità che rispondano alle esigenze dell'uomo e dell'ambiente a partire dalla conoscenza della storia e della geografia e tenendo conto degli impatti che comporta l'attività estrattiva.

Ragionando in termini generali le opzioni progettuali per il recupero paesaggistico possono essere ricondotte alle seguenti strategie:

- Riassorbire l'intervento nel paesaggio, recuperando la continuità con il sistema paesaggistico di riferimento, assimilabile alle condizioni pre-cava, riconoscendo e utilizzando i principali elementi del contorno. Questo tipo di approccio al recupero si distingue dal semplice ripristino perché tiene in considerazione anche i bisogni e le necessità delle comunità interessate con più ampi obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale.
- Enfatizzare l'eccezionalità del un sito che per la sua natura geologica, per caratteristiche dimensionali e spaziali non si vuole riassorbire nel paesaggio preesistente, ma che come altri artefatti può al limite diventarne un elemento di arricchimento positivamente connotante. Questa scelta comporta il cambio d'uso rispetto alle condizioni preesistenti e in genere contiene i costi dell'intervento e l'effetto ambientale, rendendo possibile una complementare compensazione.
- Mitigare e compensare nel caso in cui non ci siano le condizioni per il riassorbimento né la virtuosa enfattizzazione paesaggistica. In questi casi estremi non resta che promuovere qualche azione di mitigazione del danno e forti compensazioni.

6.3. SCELTA DELLA DESTINAZIONE FINALE DEGLI AMBITI DI CAVA

Da un punto di vista legislativo la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 all'art. 4 delega ai Comuni per i rispettivi territori la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento. Le Province devono tenerne conto nella formazione del Piano Provinciale delle Cave, che deve contenere la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva.

La d.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11347 dà indicazioni generali per l'assetto e la destinazione d'uso finale degli ATE.

La suddetta d.g.r. specifica che almeno il 50% dell'ATE debba essere destinato a verde (sia esso fruttivo, agricolo, forestale, zona umida, etc.), mettendo al centro del recupero un aspetto di necessario risarcimento ambientale.

Nel determinare le destinazioni finali occorre considerare come prioritaria la restituzione di una risorsa non riproducibile alla collettività dando la priorità alle funzioni di interesse pubblico senza considerarla una destinazione esclusiva.

La scelta sulle destinazioni finali della cava dovrebbe nascere allora da un doppio ordine di considerazioni:

- socio-economiche, sulla necessità che nella scelta della destinazione finale prevalga l'interesse pubblico, nelle diverse declinazioni possibili;
- paesaggistico-ambientali, valutando le specifiche caratteristiche del sito, le opportunità che esso offre a differenti forme di riuso e valutando le relazioni con i differenti contesti paesaggistico-insediativi in cui è inserito l'ambito di cava.

Le *“linee guida regionali per il recupero delle cave nei paesi lombardi”* considerano prioritaria la scelta del recupero naturalistico ovunque sia perseguibile e/o del recupero paesaggistico a fini pubblici e sociali, ma a condizione che si realizzino contestualmente azioni di compensazione ecologico-ambientale in altri ambiti territoriali nei dintorni.

In termini generali si possono distinguere differenti tipologie di recupero in base alla funzione finale assunta. Le destinazioni più frequentemente definite, che possono anche essere compresenti nel medesimo ambito estrattivo recuperato, possono essere: agricola, forestale, naturalistica, ricreativa, per scopi didattici o sociali, per installazione di opere d'arte contemporanea e land art, insediativa, produttiva o infrastrutturale.

6.4. INDIRIZZI SPECIFICI DI MITIGAZIONE / COMPENSAZIONE

Indirizzi specifici per il recupero ambientale degli ambiti estrattivi previsti dal Nuovo Piano Cave, da considerare e sviluppare nelle successive fasi di attuazione e gestione del piano, trovano riferimento nel PTCP di Mantova, in particolare nel documento: *“Criteri di mitigazione e compensazione ambientale – allegato D5”* e possono essere ricondotti ai seguenti elementi:

- il progetto di gestione produttiva di ciascun ambito territoriale estrattivo dovrà determinare le opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione e sarà comprensivo delle modalità, dei costi e dei tempi di recupero ambientale dell'area, da sviluppare nel progetto attuativo della singola cava;
- la superficie minima da destinare ad interventi di mitigazione e/o compensazione dovrà corrispondere al 10% della superficie dell'ambito estrattivo; per le cave poste all'interno dei Parchi Regionali tale quota non potrà essere inferiore al 15%;
- la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni verranno differenziate in base alle tipologie di ambito territoriale estrattivo e alla destinazione finale delle superfici (agricola o naturalistica); in particolare, quali esempi:
 - negli ATE di ghiaia dovrà essere previsto il recupero finale delle scarpate con pendenza a 25° e inerbimento o piantumazione; negli ATE di sabbia il recupero finale delle scarpate potrà avere pendenza max di 35° con inerbimento o piantumazione; negli ATE di argilla il recupero finale è generalmente naturalistico;
 - le modalità di recupero potranno essere differenziate a seconda della profondità di escavazione, della superficie di escavazione, dell'orientamento delle scarpate;
 - negli ambiti poco profondi (max 1,5/2mt) potrà essere prevista una mitigazione minima, quale ad esempio l'inerbimento delle scarpate con la piantumazione di arbusti rustici a macchie,

- le scarpate esposte a sud potranno essere sistemate a macchia radura (idrosemina per l'inerbimento con specie tipiche locali e l'inserimento di arbusti rustici a macchie) mentre le scarpate esposte a nord dovranno essere rimboschite (essenze arboree ed arbustive con specie tipiche locali);
- in corrispondenza di case isolate o nuclei abitati (a distanze inferiori a 100 metri) dovranno essere previste misure mitigative / compensative aggiuntive quali idonee barriere / rimboschimenti da realizzare, anche in sommità (ad esempio nella fascia di rispetto di 20mt), preferibilmente nella prima fase dei lavori;
- per gli ambiti confinanti con viabilità pubblica dovrà essere prevista la realizzazione di almeno un filare da realizzare anche in sommità (ad esempio nella fascia di rispetto di 20mt);
- tra le prescrizioni mitigative va prevista anche l'asfaltatura delle strade bianche utilizzate durante le fasi di lavorazione, più vicine alle abitazioni isolate;
- per gli ambiti che coinvolgono più operatori, si potrà prevedere la costituzione di un consorzio (o altra forma giuridica) che impegni le imprese ad una corretta ripartizione degli oneri di ripristino ambientale e al rispetto dei tempi previsti dal progetto d'ambito;
- la realizzazione delle compensazioni potrà essere attuata all'interno o all'esterno dell'ATE, in quest'ultimo caso l'area deputata dovrà essere individuata nel progetto d'ambito;

Prime indicazioni sugli interventi di mitigazione e/o compensazione vengono riportate nelle schede di valutazione di cui al capitolo 7 - ALLEGATI 1 e 2. Tali indicazioni dovranno essere sviluppate e dettagliate nei singoli Progetti di gestione degli ATE, da sottoporre a procedura di VIA, che dovranno essere adeguatamente incrementate per gli ambiti che determineranno maggiore impatto.

6.5. CRITERI SPECIFICI DI MITIGAZIONE / COMPENSAZIONE

In riferimento a quanto proposto in precedenza, rispetto alla volontà di offrire alcuni spunti conoscitivi utili per poter indirizzare le scelte di pianificazione relativamente alle specificità operative da assumere in fase di definizione degli interventi di mitigazione e compensazione, di seguito sono proposte alcune linee interpretative.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE

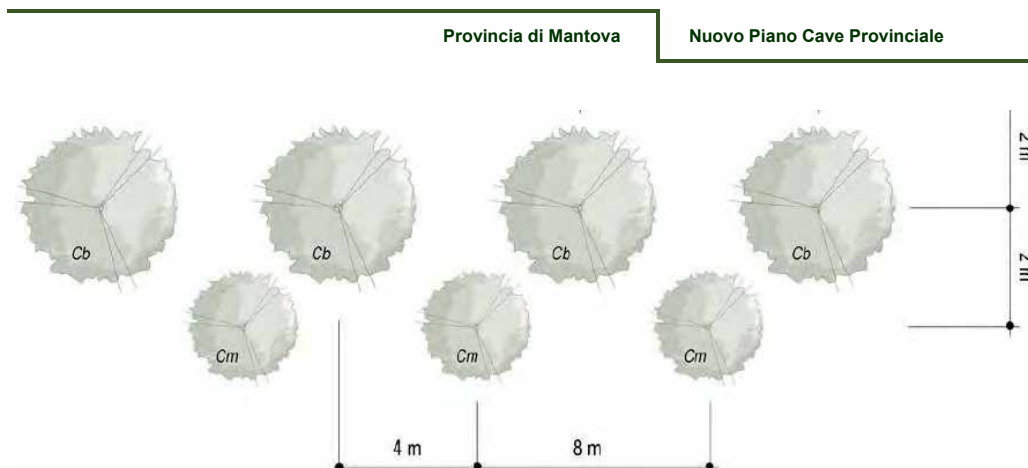
Si specifica che detti interventi devono essere attuati al fine di limitare l'insorgenza e la diffusione di forme di interferenza, sia diretta sia indiretta, rispetto ai possibili recettori presenti nell'intorno.

Per quanto concerne gli interventi mitigativi di carattere naturalistico, invece, si propone la seguente linea operativa:

Interferenza di carattere acustico	Tale forma di interferenza può trovare una sua forma mitigativa sia attraverso la predisposizione di appositi presidi (barriera fonoassorbente) sia attraverso la messa a dimora di specifiche essenze, sia arboree sia arbustive che possano andare a costituire una cortina continua e in grado di limitare il riverbero acustico
------------------------------------	---

Di seguito sono proposte alcune specifiche rispetto ai sesti di impianto da adottare:





Al fine di ottimizzare la resa mitigativa, va sempre scelto un corteggio floristico composto sia da specie arboree sia arbustive, poste non in asse e inframezzate tra loro, avendo cura di mantenere un'interfila che sia sufficiente per l'attuazione degli interventi manutentivi.

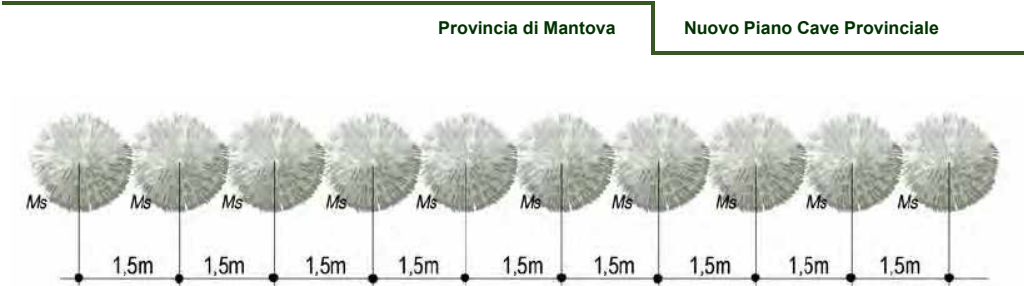
Detti interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere localizzati nelle adiacenze dei centri abitati o dei nuclei sparsi
- devono prevedere l'utilizzo di un numero non inferiore a 4 specie legnose al fine di ottimizzare la resa
- devono essere previsti interventi manutentivi dedicati che ne possano, almeno durante i primi 3 anni, favorirne lo sviluppo
- le essenze da adottare devono essere autoctone al fine di poter garantire anche un valore di tipo ecosistemico

Per un dettaglio rispetto alle possibili essenze da adottare si rimanda alla trattazione di seguito proposta.

Interferenza di tipo luminoso	In alcuni casi, vista anche la possibile corrispondenza con realtà abitative, si riscontra l'insorgenza di interferenze di carattere luminoso, direttamente riconducibile all'attività di escavazione e movimentazione del materiale. Tale interferenza, pur limitata nel tempo, può rappresentare un importante fattore di disturbo per la popolazione locale, in tal senso, alcune delle azioni che possono essere messe in campo sono proprio riconducibili alla predisposizione di forme lineari di vegetazione, prevalentemente arborea, così da ottimizzare l'effetto schermante.
--------------------------------------	---

Di seguito sono proposte alcune specifiche rispetto ai sestii di impianto da adottare:



Le specie da adottare devono sempre essere autoctone al fine sia di limitare le attività manutentive sia ottimizzare la coerenza ecosistemica dell'intervento rispetto al contesto di inserimento.

Detti interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere localizzati nelle adiacenze dell'abitato
- devono prevedere l'utilizzo di un numero non inferiore a 2 specie legnosa al fine di ottimizzare la resa
- devono essere previsti interventi manutentivi dedicati che ne possano, almeno durante i primi 3 anni, favorirne lo sviluppo
- il sesto di impianto deve, in linea di massima, ricalcare quello proposto nell'immagine proposta in precedenza, e non minore al fine di garantire una adeguata resa
- le essenze da adottare devono essere autoctone al fine di poter garantire anche un valore di tipo ecosistemico

Per un dettaglio rispetto alle possibili essenza da adottare si rimanda alla trattazione di seguito proposta.

Interferenze qualità dell'aria	In merito alla possibile interferenza sulla qualità dell'aria, prevalentemente riconducibile all'attività di escavazione, anche in questo caso si rileva come la predisposizione di forme lineari di vegetazione possano assumere una rilevanza mitigativa. Il perseguimento di tale effetto è possibile solo attraverso la predisposizione di barriere pluristratificate composte da una commistione tra alberi e arbusti.
---------------------------------------	---

Detti interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere localizzati nelle adiacenze dell'abitato
- devono prevedere l'utilizzo di un numero non inferiore a 2 specie legnosa al fine di ottimizzare la resa
- devono essere previsti interventi manutentivi dedicati che ne possano, almeno durante i primi 3 anni, favorirne lo sviluppo
- il sesto di impianto deve, in linea di massima, ricalcare quello proposto nell'immagine proposta in precedenza, e non minore, al fine di garantire una adeguata resa
- le essenze da adottare devono essere autoctone al fine di poter garantire anche un valore di tipo ecosistemico

Per un dettaglio rispetto alle possibili essenza da adottare si rimanda alla trattazione di seguito proposta.

INTERVENTI COMPENSATIVI

Gli interventi compensativi, rispetto alla tipologia operativa descritta in precedenza, trovano una loro declinazione nell'andare a riproporre un valore/qualità ambientale ad un determinato territorio che è stato sottoposto a forme di sfruttamento più o meno intenso. Dette tipologie di intervento possono trovare una loro articolazione spaziale diversificata. Infatti, si propone di offrire la possibilità, al soggetto titolato, di valutare se prevedere degli interventi compensativi direttamente interni al sito estrattivo, ormai terminato oppure, al fine di renderli più efficaci, andare a proporre delle aree prossimali per le quali l'attuazione di interventi di piantumazione creerebbe sicuramente un valore aggiunto di sistema.

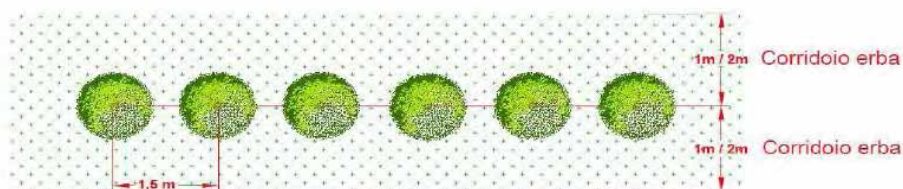
In questa ottica, lo sviluppo degli interventi compensativi potrebbe assumere la seguente articolazione:

INTERNI AL SITO ESTRATTIVO	ESTERNI AL SITO ESTRATTIVO
Intervento da eseguire al termine dell'attività estrattiva	Intervento da eseguire in corrispondenza con l'inizio dell'attività estrattiva
Periodo di mantenimento dell'impianto: 3/5 anni (dalla messa a dimora)	Periodo di mantenimento dell'impianto: 3/5 anni (dalla messa a dimora)
Garanzia attecchimento: deve essere garantito almeno il 80% delle essenze messe a dimora	Garanzia attecchimento: deve essere garantito almeno il 70% delle essenze messe a dimora
Trasmissione annuale di un report di verifica, per almeno i primi 3/5 anni	Trasmissione annuale di un report di verifica, per almeno i primi 3/5 anni
Intervento che deve poi perdurare nel tempo e quindi essere anche recepito a livello di pianificazione locale	Intervento che deve poi perdurare nel tempo e quindi essere anche recepito a livello di pianificazione locale
Intervento da verificare in coerenza con le specificità del sito estrattivo	Intervento che deve essere valutato e approvato dagli organismi di controllo

Di seguito sono proposti alcuni schemi esemplificativi rispetto alle opportunità di intervento nell'attuazione degli interventi compensativi.

Filare singolo

 Inserimento arboreo  Arbusto  Prato



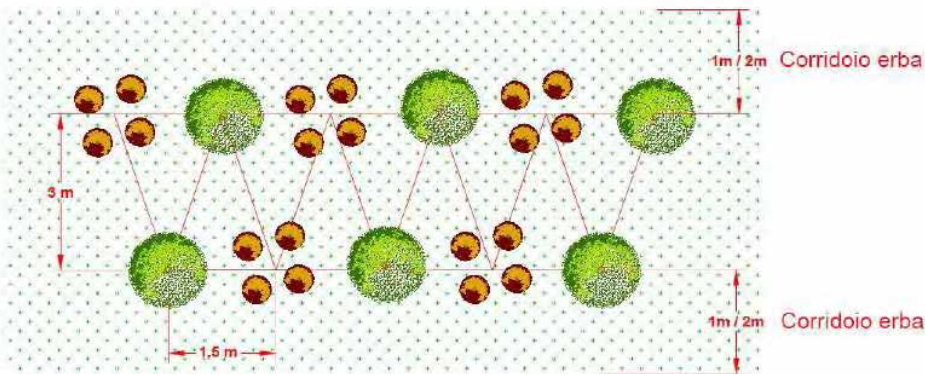
Intervento in cui è prevista la sola realizzazione di forme lineari di vegetazione. Intervento da prevedere al fine di ricostituire i tracciati verdi, le bordure di campo e gli elementi perimetrali. Valore paesistico

Provincia di Mantova

Nuovo Piano Cave Provinciale

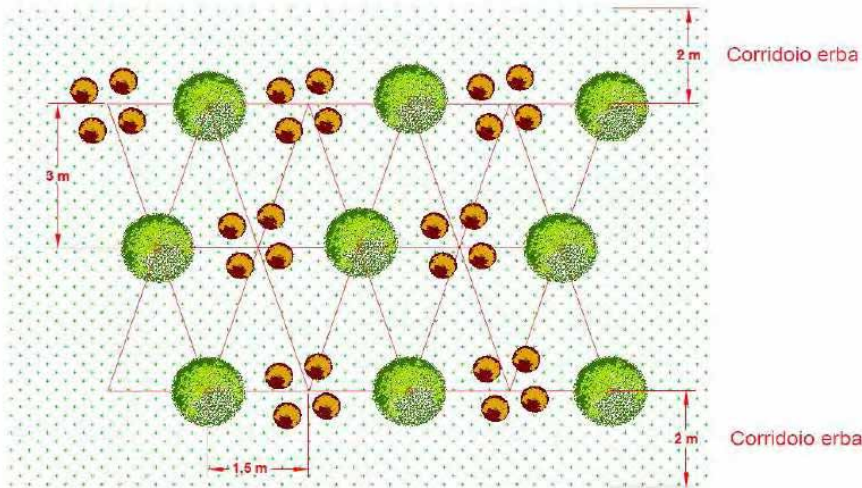
Siepe/fascia tampone 2 file

Inserimento arboreo Arbusto Prato



Intervento da sviluppare in aree a superficie limitata e, prevalentemente, in aderenza ad aree agricole. Valore paesistico e naturalistico

Siepe/fascia tampone 3 file



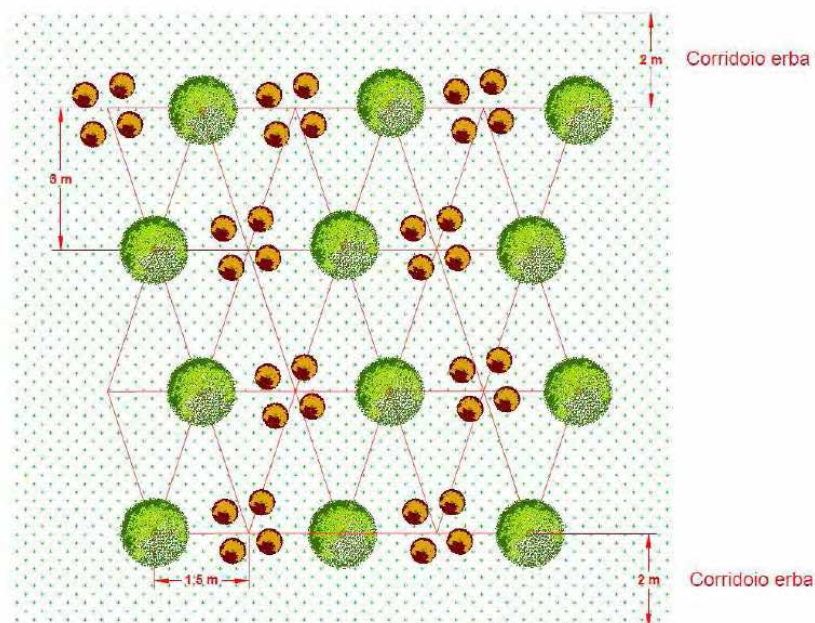
Intervento da sviluppare a fronte di ampie disponibilità di superfici di intervento sempre però come elemento di bordura e zone a destinazione agricola. Valenza naturalistica

Provincia di Mantova

Nuovo Piano Cave Provinciale

Siepe/fascia tampone 4 file

Inserimento arboreo Arbusto Prato



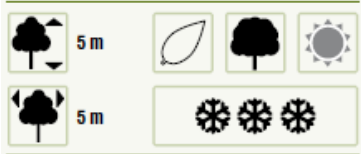
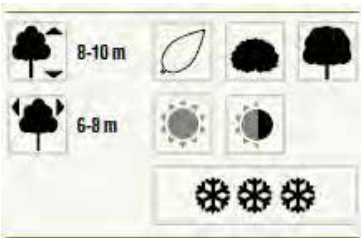
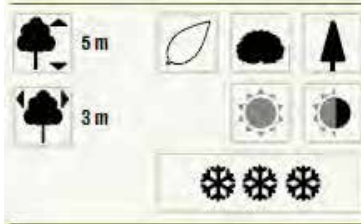
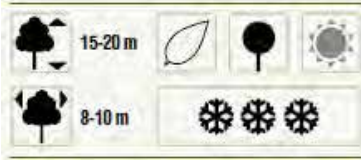
Intervento da attuare quale opportunità di rimboschimento di aree, prevedendo la costituzione di neo-ecosistemi che riproducano l'assetto ambientale proprio di talune realtà. Valore naturalistico

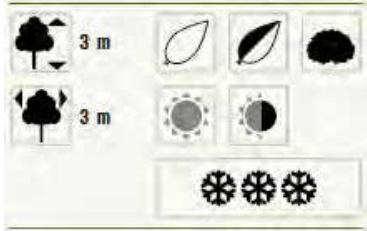
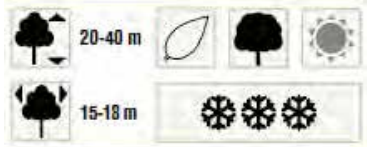
6.6. INDIVIDUAZIONE DELLE ESSENZE DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

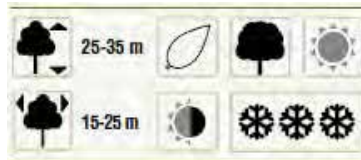
A titolo esemplificativo e informativo di seguito viene proposta una elencazione di alcune possibili essenze da utilizzare per l'attuazione degli interventi di mitigazione e compensazione. Si specifica che l'opportunità di utilizzo di una specie rispetto ad un'altra deve essere il risultato di una attenta valutazione rispetto a quelle che sono le caratteristiche climatiche, edafiche, orografiche oltre che di resa proprie di un determinato luogo. Detta valutazione ponderata deve essere effettuata anche in coerenza con quelle che sono le esigenze gestionali prevedibili.

<i>Acer campestre</i> L.	
Pianta a crescita lenta, molto diffusa in Italia nei boschi di pianura e collina sino a 800 m. Non esige terreni particolari, è comunque indicatrice di basicità (terreni calcarei). Buona resistenza alla siccità e all'inquinamento atmosferico Utilizzo: Tipica del paesaggio rurale nella formazione di siepi libere e siepi formali; sopporta bene la potatura. Un tempo utilizzata per formare le siepi "a gelosia" incrociando le piante a formare un grigliato. Nel verde pubblico utilizzata singola o a gruppi nei parchi, come alberatura nei viali, ad alberello per i parcheggi; nei giardini si può utilizzare come pianta singola, a gruppi, molto adatta per siepi formali o per siepi miste campestri	

Provincia di Mantova		Nuovo Piano Cave Provinciale	
Alnus glutinosa L. (gertner)		Presente su tutto il territorio italiano, boschi e cespuglieti lungo le sponde dei corsi d'acqua e su suoli torbosi asfittici da 0 a 800 m.. Predilige terreni umidi; pianta pioniera che va a colonizzare le rive dei corsi d'acqua e le grave dei torrenti Riforestazione lungo i corsi d'acqua, per il consolidamento di scarpate, per la costituzione di siepi in pianura e per il miglioramento della fertilità. Da valorizzare come pianta ornamentale	
Cornus mas L.		Presente spontaneo nei boschi di latifoglie, coltivato da lungo tempo. Cresce in qualsiasi terreno Utilizzo: Un tempo molto usato nelle siepi campestri; piantato nei giardini per la fioritura invernale e per i frutti si può collocare in siepi miste, gruppi, siepi campestri	
Cornus sanguinea L.		Pianta spontanea presente nei boschi di latifoglie e siepi; si adatta a tutti i terreni Impiegato per rinverdimento e riforestazione. Utilizzato per siepi, macchie, siepi miste	
Corylus avellana L.		Presente in tutto il territorio nel sottobosco, frequentemente coltivato. Predilige terreni pesanti e argillosi ma si adatta a tutti i terreni anche secchi, poveri e calcarei Coltivato per i frutti e come pianta da siepe; ornamentale per la fioritura. Interessante sia per siepi rustiche in ambiente agreste sia in giardini per siepi miste, a gruppi, come esemplare isolato. Adatto al rinverdimento di aree incolte, ruderali e versanti collinari. Scarpate stradali, argini di fiumi	

Provincia di Mantova		Nuovo Piano Cave Provinciale
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.		
Presente nell'Italia settentrionale in cespuglietti e rupi. Predilige terreni ben drenati, secchi e rocciosi, calcarei. In pieno sole. Utilizzata per rivestimento di scarpate stradali, rinverdimento di aree incolte, ruderali e versanti collinari.		
<i>Crataegus monogyna</i> Jacquin		
Presente in tutto il territorio in cespuglietti, siepi, al margine del bosco e in pieno sole. Si adatta a tutti i terreni, resistendo sia alla siccità che all'umidità. Resistente all'inquinamento Pianta molto usata per siepi difensive. Da utilizzare come esemplare singolo in parchi e giardini; per aree verdi urbane e per viali alberati in città. Per rimboscimento di aree incolte, ruderali e zone collinari		
<i>Euonymus europaeus</i> L.		
Arbusto spontaneo in boschi di latifoglie e siepi, si trova soprattutto in terreni calcarei. Si coltiva in qualsiasi terreno ben drenato, in pieno sole o mezz'ombra. Buona resistenza all'inquinamento. Ornamentale per i frutti e la colorazione autunnale del fogliame, è molto utilizzato in siepi divisorie; anche in siepi miste o singolo ad alberello in parchi e giardini. Adatto per rivestimento scarpate stradali e argini di fiumi		
<i>Fraxinus ornus</i> L.		
Presente in tutto il territorio in boscaglie degradate e versanti soleggiate e aridi in zone collinari. Nella fascia prealpina fino a 600-800 metri., al Sud in zone montane fino a 1400 metri. Predilige terreni sciolti, si adatta a suoli sia acidi che calcarei. Alta resistenza alla siccità, all'inquinamento atmosferico e alla salinità. Molto adatto per aree verdi urbane, viali alberati e per parcheggi. Interessante per la silvicoltura, può essere considerato un specie pioniera, adatta quindi al rimboscimento di aree incolte, industriali dismesse e versanti collinari e montani su terreni aridi e siccitosi		

Provincia di Mantova		Nuovo Piano Cave Provinciale
<i>Ligustrum vulgare</i> L.		
Spontaneo nei boschi caducifogli, soprattutto ai margini e nelle siepi. Spesso coltivato. Si adatta a qualsiasi terreno purchè ben drenato, particolarmente su terreni calcarei. Utilizzato principalmente per siepe formale, un tempo era la tipica siepe in prossimità delle case coloniche in campagna		
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. & Steud.		
Su terreno umido e profondo. Per bordure di grandi specchi d'acqua, consolidamento rive, riparo per la fauna acquatica. Usata per impianti di fitodepurazione		
<i>Populus alba</i> L.		
Predilige terreni freschi, profondi e permeabili ma non ha particolari esigenze. Indicato anche per terreni asciutti. Collocare in pieno sole. Pianta pioniera, va a colonizzare le grave dei torrenti. Buona resistenza al ristagno idrico, alla salinità, all'inquinamento. Come pianta singola, a gruppi, per viali. Ideale come frangivento anche in zone costiere. In aree verdi urbane per viali e parcheggi. Per rivestimento scarpate e argini di fiumi. Idonea alla forestazione di aree incolte, dimesse, collinari e umide. Coltivato per produzione di legno.		
<i>Populus nigra</i> L.		
Presente in tutto il territorio, pianta pioniera lungo le rive dei corsi d'acqua, forma boscaglie insieme a salici e ontani su suoli periodicamente inondata. Predilige terreni freschi, profondi e permeabili ma ben si adatta in pieno sole. Alta resistenza al ristagno idrico e all'inquinamento, buona resistenza alla salinità come pianta singola, a gruppi, per viali. Ideale come frangivento anche in zone costiere. In aree verdi urbane per viali e parcheggi. Per rivestimento scarpate e argini di fiumi. Idonea alla forestazione di aree incolte, dimesse e zone umide.		

Provincia di Mantova		Nuovo Piano Cave Provinciale
<i>Prunus spinosa</i> L.		
Molto frequente in tutta la Penisola, in boschi, cespuglietti, lungo le siepi campestri fino a 1500 metri di altitudine. Un tempo utilizzato in campagna per siepi campestri. Utilizzato per ripristini ambientali, forestazione di aree incolte e dimesse, collinari e montane. Anche ornamentale		
<i>Quercus robur</i> L.		
È la quercia più diffusa in Europa, presente nella penisola soprattutto nella zona settentrionale e centrale. Soprattutto nelle pianure alluvionali e nelle valli umide con falda freatica alta, in boschi con terreni fertili e profondi, anche molto umidi ma privi di ristagno idrico, con preferenza per i terreni acidi. Formava insieme al carpino bianco le foreste naturali che ricoprivano la pianura padana, nell'associazione vegetale chiamata Quercus-carpinetum. Resiste alla siccità e all'inquinamento Poco usato in giardino. Impiegato come pianta isolata o a gruppi nei parchi. Interessante l'utilizzo nel verde urbano, anche per viali. Per la rinaturalizzazione di zone incolte, dimesse, in pianura e collina su suoli freschi.		

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 176 del 31 maggio 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4774 al n. 4810)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

4774 - REGOLAMENTO REGIONALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 OTTOBRE 2015, N. 8 «DISCIPLINA DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO EFFETTUATI MEDIANTE AUTOBUS CON GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO CIVILE IN AMBITO REGIONALE», PUBBLICATO SUL BURL N. 44, SUPPL. DEL 30 OTTOBRE 2015 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

4775 - NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA ONLUS

4776 - NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI FELICITA E ENRICO E FIGLI

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

4777 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 13° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73, C. 4 D.LGS. 118/2011)

4778 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 24° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

4779 - COSTITUZIONE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - BRESCIA - N. 779/2020 DEL 28 OTTOBRE 2020 RESA NEL GIUDIZIO RG. 864/2009. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (N. RIF. 2021/0147)

4780 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, R.G. N. 4661/2021, PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA, N. 151/2021, RELATIVA AL RICORSO, R.G. N. 358/2020, CONCERNENTE IL D.D.S. 6 MARZO 2020 NR. 3021, AVENTE AD OGGETTO «PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA. OPERAZIONE. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO E ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 2021/0153)

4781 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, R.G. N. 4610/2021, PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, SEZIONE TERZA, N. 2263/2020 DEL 24 NOVEMBRE 2020, CONCERNENTE LA D.G.R. DELLA LOMBARDIA N. 5117 DEL 29 APRILE 2016, RECANTE «DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE SVOLTE DALLE AZIENDE ED ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI PER L'ANNO 2015». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E MARINELLA ORLANDI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. NR. 2021/0132)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

4782 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE INIZIATIVE EMBLEMATICHE MAGGIORI 2019 PROMOSSE DALLA FONDAZIONE CARIPLO IN PROVINCIA DI VARESE. APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO «RESTAURO E RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DI SAN VITTORE IN VARESE»

4783 - SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI. «LO SPORT: UN'OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME. PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL BENESSERE E L'INCLUSIONE» - ANNO 2019/2020, DI CUI ALLA D.G.R. N. 1500 DEL 8 APRILE 2019 E ALLA D.G.R. N. 3247 DEL 16 GIUGNO 2020

4784 - SOSTEGNO ALLA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ATTRAVERSO IL CONCORSO ALLE SPESE DEI RADUNI/RITIRI SPORTIVI DI SQUADRE ITALIANE E STRANIERE DI TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE OUTDOOR E INDOOR

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI

4785 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI MORAZZONE (VA) CON IL RESTAURO DI CASA MACCHI

4786 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI DOSSENA (BG)

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

4787 - CONFERMA DI ADESIONE E RINNOVO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ DI LAVORO ARGE ALP PER L'ANNO 2021

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

4788 - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE»

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

4789 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, APPROVATO CON D.G.R. N. XI/4154 DEL 30 DICEMBRE 2020, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2021 N. 2 «DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E IL SOSTEGNO AI PAZIENTI E ALLE LORO FAMIGLIE»

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Locatelli)

D104 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

4790 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELLA LOMBARDIA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PERIODO 2021/2023

4791 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNUALITÀ 2020

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

(Relatore l'assessore Sala)

F104 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

4792 - MODIFICA AL PROSPETTO DI RACCORDO 2021-2023 - FINLOMBARDA S.P.A. CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ «SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ALLA GOVERNANCE IN TEMA RICERCA E INNOVAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2016» A SUPPORTO DELLA DG ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

H102 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

4793 - AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 2021-2023 DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) APPROVATE CON D.G.R. DEL 9 NOVEMBRE 2020 N. 3814

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECONIA E POLITICHE ITTICHE

4794 - L.R. N. 31/2008 ART. 143 - «CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI PER L'ANNO 2021»

4795 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O154 - AFFARI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

4796 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2014, N. 11 «IMPRESA LOMBARDIA: PER LA LIBERTÀ DI IMPRESA, IL LAVORO E LA COMPETITIVITÀ» E DELLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2015, N. 26 «MANIFATTURA DIFFUSA CREATIVA E TECNOLOGICA 4.0»

DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE

(Relatore l'assessore Bolognini)

Q101 - COMUNICAZIONE

4797 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E RAI RADIOTELEVISIONE ITALIA S.P.A. NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PRIX ITALIA IN PROGRAMMA IL 17 GIUGNO 2021 A PALAZZO LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S154 - INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

4798 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO DEL LURA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO «PCIR 5 VIA DEI PELLEGRINI»/EUROVELO 5: TRATTO GRANDATE - ROVELLO PORRO - MISINTO LOC. CASCINA NUOVA/BOSCO S. ANDREA: LOTTO FUNZIONALE PRIORITARIO» DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA DI CUI ALLE DDGR N. XI/4381/2021 E N. XI/4525/2021 - CUP E71B21001970002

S155 - SISTEMA FERROVIARIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

4799 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEGLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE REGOLANTE IL FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - MODIFICA DELLA D.G.R. XI/4313 DEL 15 FEBBRAIO 2021

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ

4800 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE ACQUE DEI LAGHI LOMBARDI E LORO PROMOZIONE E SVILUPPO - ANNO 2021

4801 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEROPERABILI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN REGIONE LOMBARDIA: MODIFICHE ALLE D.G.R. 1934/2014, 734/2018, 14957/2003 E 2054/2019

4802 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA TESSERA DEL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTA ALL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2014: «SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO (ART. 44 L.R. 6/2012)»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

4803 - APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) A SEGUITO DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA

T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

4804 - ESPRESSIONE AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DELL'INTESA, PREVISTA DALLA LEGGE 9 APRILE 2002, N. 55, RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI «RIQUALIFICAZIONE DELLA CIMINIERA A TORRE VISITABILE E PORTA DEL PARCO SITA NELLA CENTRALE TERMoelettrica DI PONTI SUL MINCIO (MN)» - PROponente: A2A GENCOGAS S.P.A.

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

4805 - INTEGRAZIONE DELLE AREE TEMATICHE IN AMBITO AMBIENTALE E RELATIVE RISORSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN TEMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI LAGHI

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)

W110 - SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

4806 - PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE DI REGIONE LOMBARDIA NEL TRIENNIO 2022-2024 IN RACCORDO ATTUATIVO CON IL PNRR

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z150 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

4807 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E POLITECNICO DI MILANO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Z154 - PROTEZIONE CIVILE

4808 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICA IN MATERIA DI ANALISI DEL RISCHIO NELLE AREE INTERESSATE DA RISCHIO DAM BREAK E RISCHIO IDRAULICO A VALLE DOVUTO A GRANDI DIGHE LOMBARDE INSISTENTI SU PICCOLI BACINI MONTANI O DI AMBITO INTERREGIONALE A VALLE DEI GRANDI LAGHI PREALPINI

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

4809 - VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 «LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO» DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

4810 - COMUNE DI DERVIO (LC) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4811 al n. 4816)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

(Relatore il Presidente Fontana)

G168 - PRESIDENZA A

4811 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE LINEE DI SVILUPPO DELL'ASSETTO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELINEATO DALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 23

PRESIDENZA A

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

(Relatore il Presidente Fontana)

4812 - VIII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

4813 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA - MILANO NN. 896/2021- 897/2021, RESE NEI RICORSI NN. RG 1295 1296/2021 PROMOSSE PER L'ANNULLAMENTO RISPETTIVAMENTE DELLA D.G.R. XI/2893/2020 DI APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DAI NITRATI DA FONTE AGRICOLA ZONE VULNERABILI AI SENSI DIRETTIVA NITRATI91/676/CEE - 2020-2023 E PER L'ANNULLAMENTO D.G.R. XI/3001/2020 DI APPROVAZIONE LINEE GUIDA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. NN. 338-347/2020)

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O154 - AFFARI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

4814 - INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI ALLA MISURA STRAORDINARIA A FAVORE DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RECUPERO DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE INERENTI A CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CONCESSI A VALERE SULLE RISORSE DEI FONDI DI ROTAZIONE E DI GARANZIA DI CUI ALLA L.R. N. 34/96 ART. 17, C. 1, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2020 «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2020 -2022 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

4815 - SVILUPPO E GESTIONE DEL PORTALE STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: INTEGRAZIONE PIANO DI ATTIVITÀ DI ARIA S.P.A. ANNI 2021-2022

4816 - MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: INTEGRAZIONE PIANO DI ATTIVITÀ DI POLIS LOMBARDIA ANNO 2021-2022

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.g.r. 24 maggio 2021 - n. XI/4732**Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 12° provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 20.03 «Altri fondi» il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Vista la nota prot. A1.2021.0232888 del 05 maggio 2021 con la quale la Presidenza - UO Organizzazione e Personale Giunta chiede di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 14.504,50, arrotondato come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere all'erogazione di quanto dovuto ad un dipendente regionale sulla base dell'accordo transattivo sottoscritto in data 2 marzo 2021 presso l'ITL di Pavia, a tacitazione della pretesa relativa al riconoscimento ed alla liquidazione del trattamento previdenziale previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della l.r. n. 38/1981 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che la decisione di avvenire ad un accordo si fonda sui seguenti elementi:

- l'esistenza di un ampio contenzioso giudiziale giunto sino in Cassazione dove, con più sentenze rese del luglio 2008 (per tutte Cass., sez. lav., 4 luglio 2008, n. 18506), è stato ritenuto che l'indennità ex lege n. 38/1981 spetta anche ai dipendenti regionali cessati dopo il 30 maggio 2000 e in misura pari a quanto maturato sino alla stessa data;
- il riconoscimento dell'indennità succitata a favore dei dipendenti di ruolo che, alla data del 30 maggio 2000, avessero maturato almeno un anno di anzianità di servizio, limitatamente agli anni di servizio prestati presso Regione Lombardia e con esclusione dalla base di calcolo della retribuzione di posizione;
- l'accordo conciliativo è stato definito come tombale e con rinuncia di controparte ad interessi, rivalutazione monetaria ed alle spese legali o di qualsiasi altra tipologia;

Preso atto che con nota prot. A1.2021.0241399 del 12 maggio 2021 la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico ha autorizzato il prelievo della somma richiesta, in quanto accantonata al fondo rischi contenzioso;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Richiamata la d.g.r. 4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2021-2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti;

Visto il decreto del Segretario generale n. 1664 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Vista la d.g.r. 4542 del 19 aprile 2021 «Proposta di progetto di legge Rendiconto generale della gestione 2020»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.03 Altri fondi
110 Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 14.505,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.10 Risorse umane
110 Altre spese correnti

4965 ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 14.505,00	€ 14.505,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva
110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 14.505,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.g.r. 31 maggio 2021 - n. XI/4790
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra regione Lombardia e prefetture - uffici territoriali di governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne - periodo 2021/2023

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con l.n. 77/2013;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista la l.r. n. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», in particolare i seguenti articoli:

- art. 2: «La Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale ed orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le Istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà»;
- art. 3 comma 3: «La Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza»;
- art. 8: comma 1 a) «La Regione promuove e favorisce percorsi di formazione ed aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire una adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni ed assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento»;
- art. 8 comma 2: «gli interventi e le iniziative di formazione possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e con l'Autorità giudiziaria»;

Visto altresì l'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto n. 241, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamato il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le Donne 2017-2020, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017;

Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015 con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»;

Richiamata la d.g.r. n. 6473/2017 con la quale veniva approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della Lombardia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, con durata triennale, in attuazione del Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, adottato con d.c.r. n. IX/64 del 10 luglio 2018, Area Sociale - Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, che assume la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il periodo 2018-2023;

Preso atto della l. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» che innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale sul tema della violenza domestica e di genere;

Visto il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020, che nell'asse Protezione e Sostegno, al punto 2.3.4. Priorità 3, in continuità con il Piano Quadriennale 2015/2018, pone l'obiettivo di garantire un'adeguata formazione periodica agli operatori dei servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e dei loro figli, considerando tra i soggetti essenziali

delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i rappresentanti delle Forze dell'Ordine;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni esplicitate in premessa, in continuità con la d.g.r. n. 6473/2017, di rafforzare la collaborazione tra Regione Lombardia e le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della Lombardia, al fine di realizzare iniziative ed attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, secondo le specifiche competenze;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, ALL.A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che lo schema di Protocollo d'Intesa succitato è stato condiviso con la Prefettura di Milano, in qualità di Coordinatore delle Prefetture della Lombardia;

Dato atto che con d.g.r. n. 6473/2017 la delega alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, di cui all'ALL. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, veniva conferita all'Assessore con delega alle Pari Opportunità, competente sul tema della violenza contro le donne;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione di tutti gli atti funzionali all'attuazione del Protocollo d'Intesa, oggetto del presente provvedimento, ed in particolare la definizione, integrazione o modifica di aspetti di carattere operativo ed attuativo;

Stabilito che il Protocollo d'Intesa, di cui all'ALL. A), avrà durata triennale, periodo 2021/2023, a partire dalla data di sottoscrizione e con termine 31 dicembre 2023, in coerenza con la durata del Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione trasparenza, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs 33/2013;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione del personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura»;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, ALL. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di delegare alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, di cui all'ALL. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Assessore Alessandra Locatelli, con deleghe alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

3. di stabilire che il Protocollo d'Intesa, di cui all'ALL. A), avrà durata triennale, periodo 2021/2023, a partire dalla data di sottoscrizione e con termine 31 dicembre 2023, in coerenza con la durata del Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale;

5. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione di tutti gli atti funzionali all'attuazione del Protocollo d'Intesa, oggetto del presente provvedimento, ed in particolare la definizione, integrazione o modifica di aspetti di carattere operativo ed attuativo;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione trasparenza, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013;

Il segretario: Enrico Gasparini



Allegato A)

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE LOMBARDIA

e

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DELLA LOMBARDIA**PREMESSO**

- che secondo la Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011, ratificata in Italia con L. n.77/2013) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
- che prevenire e contrastare la violenza contro le donne significa anche promuovere azioni che contribuiscano a modificare comportamenti diffusi e pregiudizi radicati, accentuare la sensibilità e la consapevolezza dell'opinione pubblica e costruire una corretta cultura di parità nei rapporti tra donne e uomini in tutti gli ambiti;
- che il contesto della violenza domestica deve avere un approccio multidisciplinare, coinvolgendo anche altri target di vittime di violenza, quali i minori vittime di violenza assistita, donne appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, uomini autori di violenza, ai quali è necessario riservare percorsi dedicati e prese in carico mirate;
- che con Legge 4 aprile 2001 n.154 "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*" e con Legge 23 aprile 2009 n.38 (c.d. *Codice Stalking*) sono state adottati ulteriori provvedimenti a contrasto della violenza, rafforzando le misure di protezione nei confronti delle donne, tramite l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge/convivente che abbia minacciato/maltrattato la donna, nonché introducendo il reato di "atti persecutori";
- che la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione penale dei reati di maltrattamento in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori, adottando specifiche misure a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli, definendo le strategie per il contrasto alla violenza di genere nei suoi molteplici aspetti;

- che la Legge 19 luglio 2019 n.69 (c.d. Codice Rosso) "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*" ha innovato e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale in materia di violenza e nello specifico in riferimento ad alcuni reati tra cui: il maltrattamento in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l'obiettivo di adottare più celermente misure e provvedimenti cautelari e di protezione nei confronti delle vittime

CONSIDERATO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2015 è stato adottato il *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*;
- che il Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2017 ha approvato il *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*, segnando il passaggio sul tema da una programmazione emergenziale ad una programmazione ordinaria, basato su un sistema di rete e governance territoriale, al fine di garantire l'offerta dei servizi di supporto rivolti alle donne e la collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché tra servizi generali e specializzati di protezione e supporto;
- che Regione Lombardia è impegnata attivamente nel contrasto della violenza contro le donne, avendo adottato la Legge 3 luglio 2012, n. 11: "*interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*", in attuazione della quale sul territorio regionale è stato definito un modello di governance, basato sull'attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, a cui partecipano tutti i soggetti che cooperano sul tema della violenza contro le donne, con l'intento di fare emergere il fenomeno, accogliere e mettere in protezione le vittime, secondo un modello integrato di accesso ai servizi e di presa in carico;
- Che la L.R. n.11/2012 all'art. 3 punto 3 prevede che Regione promuova la stipula di Protocollo di intesa anche con le Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, nonché all'art.6 l'attivazione di interventi di sensibilizzazione, formazione e prevenzione dedicata ai soggetti che operano sul tema della violenza;
- che Regione Lombardia, con D.C.R. n. XI/999 del 25 febbraio 2020 ha approvato il *Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023* in cui si impegna ad attivare, in evoluzione al Piano precedente, specifiche azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel territorio e la stipula di specifici protocolli;
- che il Piano regionale nell'Asse Protezione e Sostegno, al punto 2.3.4 Priorità 3 "*Garantire un'adequata formazione delle professionalità che a diverso titolo*

intercettano le donne vittime di violenza" si pone l'obiettivo di assicurare una formazione periodica agli operatori dei servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e dei loro figli, considerando tra i soggetti essenziali delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i rappresentanti delle Forze dell'Ordine;

- che Regione Lombardia e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Lombardia ritengono prioritario ed indifferibile adoperarsi nella lotta ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne attraverso un forte impegno congiunto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Il presente protocollo promuove la collaborazione tra Regione Lombardia e Prefetture- Uffici Territoriali del Governo della Lombardia per la realizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e a sostenere le specifiche competenze in materia.

Art. 2 Impegni delle parti

Regione Lombardia e le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo della Lombardia si impegnano nelle seguenti azioni:

- 1) Costituire un Gruppo di lavoro per l'individuazione dei percorsi di formazione e specializzazione rivolti al personale delle Forze dell'Ordine, composto da:
 - Rappresentanti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia;
 - Rappresentanti della Prefettura di Milano, in qualità di Coordinatore delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Lombardia;
 - un Rappresentante della Polizia di Stato (componente del *Tavolo Regionale Permanente antiviolenza*);
 - un Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri (componente del *Tavolo Regionale Permanente antiviolenza*);

con le seguenti funzioni:

- sostenere azioni volte a favorire l'accoglienza delle donne vittime di violenza di genere all'interno delle strutture della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
- promuovere modalità di formazione specifica e uniforme rivolta al personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati inerenti la violenza di genere, valorizzando modelli e buone prassi già in atto;
- diffondere, attraverso apposite attività di comunicazione, informazioni relative a specifici servizi attivati per accogliere le donne vittime di violenza da parte delle Forze dell'Ordine;
- monitorare e verificare l'efficacia delle azioni adottate oggetto del presente protocollo e le problematiche emergenti, al fine di garantire il raccordo con le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo della Lombardia.

Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto tecnico e specialistico di Polis Lombardia e dei Componenti del Tavolo permanente antiviolenza, nella sua varia rappresentanza.

Art. 3

Impegni delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della Lombardia

Le Prefetture della Lombardia si impegnano a:

- 1) Favorire la partecipazione delle Forze dell'Ordine all'attività di formazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di genere;
- 2) Promuovere la collaborazione tra le Forze dell'Ordine e le Reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale;
- 3) la Prefettura di Milano si impegna a garantire il raccordo costante con le Prefetture del territorio, al fine di aggiornare il Gruppo Tecnico sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4

Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale, promuove la realizzazione delle attività di formazione rivolta ai diversi livelli delle Forze dell'Ordine e assicura, mediante le proprie strutture competenti, il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione delle azioni previste e per la partecipazione al gruppo di lavoro.

Art. 5
Durata

Il presente protocollo ha la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e con termine 31/12/2023, in coerenza con la durata del Piano quadriennale regionale per le Politiche di Parità, Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le donne 2020-2023.

Letto e sottoscritto,

Milano,

L'Assessore regionale
alla Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari opportunità
(ALESSANDRA LOCATELLI)

Il Prefetto di Milano
(RENATO SACCONI)

Il Prefetto di Bergamo
(ENRICO RICCI)

Il Prefetto di Brescia
(ATTILIO VISCONTI)

Il Prefetto di Como
(ANDREA POLICHETTI)

Il Prefetto di Cremona
(VITO DANILO GAGLIARDI)

Il Prefetto di Lecco
(CASTRESE DE ROSA)

Il Prefetto di Lodi
(GIUSEPPE MONTELLA)

Il Prefetto di Mantova
(MICHELE FORMIGLIO)

Il Prefetto di Monza e della Brianza
(PATRIZIA PALMISANI)

Il Prefetto di Pavia
(ROSALBA SCIALLA)

Il Prefetto di Sondrio
(SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO)

Il Prefetto di Varese
(DARIO CAPUTO)

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.g.r. 31 maggio 2021 - n. XI/4791
Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali - Annualità 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l'art. 20 riguardante le disposizioni per la determinazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.);

Richiamate le seguenti disposizioni riguardanti il F.N.P.S.:

- art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che istituisce il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» e fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;
- art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle Regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore;
- art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che integra le disposizioni di cui all'articolo 80 - comma 17 - della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per effetto del quale gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - confluiscono al F.N.P.S.;
- art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che, dal 2003, il F.N.P.S. è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388/2000 e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni e che gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che le risorse del F.N.P.S. devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» con particolare riferimento all'articolo 4, comma 4;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art.11, lett. I) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;

Vista inoltre la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamata la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) - Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

- adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;
- realizzare la semplificazione dell'accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona;
- garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;
- rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;

Richiamata in particolare la d.g.r. 19 aprile 2021, n. 4563 «Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023», secondo cui la programmazione 2021-2023 dovrà investire su progettualità orientate alla costruzione di servizi integrati e trasversali tra aree di policy, programmando concretamente interventi orientati alla multidimensionalità del bisogno, al superamento di un approccio settoriale con la conseguente parcellizzazione dell'offerta e al beneficio di differenti economie di scala;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

- d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 «Adempimenti riguardanti il Decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali»;
- d.g.r. 18 maggio 2020 n. XI/3152 «Fondo Povertà annualità 2019: aggiornamento della d.g.r. n. XI/662 del 16 ottobre 2018 *Adempimenti riguardanti il d. lgs. N. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali*»;
- d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2457 «Cartella Sociale Informattizzata versione 2.0 - Approvazione linee guida e specifiche di interscambio informativo»;
- d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2720 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020»;
- d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3054 «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019 (esercizio 2020)»;
- d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3373 «Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Programmazione regionale degli interventi e criteri di riparto del Fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del D.lgs n. 65/2017»;
- d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3481 «Approvazione Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3)»;
- d.g.r. 20 luglio 2020, n. XI/3404 «Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di Noi Legge n. 112/2016. Risorse annualità 2018/2019»;
- d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3480 e d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4081 relative all'istituzione e all'attuazione della misura «Fondo Famiglia - emergenza COVID-19»;
- d.g.r. 13 ottobre 2020, n. XI/3663 «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020»;
- d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4138 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021»;
- d.g.r. 3 marzo 2021, n. XI/4387 «Programma P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) - anno 2021: implementazione del Programma, in attuazione del decreto interministeriale del 19 novembre 2020»;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2020, pubblicato in G.U. il 18 febbraio 2021, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2020 pari a € 54.953.048,89 e fornite indicazioni coordinate con Regioni e ANCI - in ordine alle modalità di realizzazione delle attività di programmazione;

Visto in particolare il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A del decreto interministeriale del 26 novembre 2018, che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al F.N.P.S. individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che all'articolo 1, comma 2 del sopra citato decreto interministeriale si precisa che, in ragione della situazione venutasi a creare con l'emergenza coronavirus e della necessità di porre particolari attenzioni su misure volte a rafforzare la coesione sociale e la resilienza, nelle more di un più approfondito riesame degli interventi sociali in sede di definizione del Piano sociale nazionale 2021-2023, il novero delle azioni contemplate nel suddetto piano è integrato con:

- a) il rafforzamento di «presidi di welfare di prossimità», intesi come presidi multiservizio di incontro, orientamento e in-

intervento rivolti a individui, famiglie, anziani, gruppi di pari, dove operano equipe multidisciplinari in grado di offrire soluzioni di welfare peculiari a bisogni personalizzati;

- b) il rafforzamento degli strumenti atti ad assicurare alle persone di minore età in condizione di grave disagio economico escluse, o ai margini, delle reti educative e di welfare, una presa in carico che definisca un piano educativo di sostegno personalizzato, che ne contrasti i rischi di emarginazione e di esposizione anche alla violenza, da realizzare con il concorso di tutti gli attori presenti sul territorio;

Preso atto altresì che all'articolo 1, comma 3 del decreto interministeriale si stabilisce che, alla luce delle integrazioni di cui al punto precedente, la quota minima del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza è incrementata dal 40% al 50%;

Considerato inoltre che il Piano sociale nazionale pone all'attenzione dei territori la necessità di integrare le risorse del F.N.P.S. con gli altri fondi di finanziamento dei servizi territoriali, quali il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale a sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Preso atto che il sopra citato Piano esclude i servizi socio-educativi per la prima infanzia dai servizi su cui programmare l'utilizzo del F.N.P.S., in considerazione del fatto che tali servizi hanno recentemente trovato definitiva collocazione nel «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», ai sensi del d.lgs. n. 65 del 2017, con proprie forme di finanziamento, evidenziando la necessità di garantire comunque una programmazione il più possibile integrata a livello territoriale;

Visto inoltre l'articolo 4 del decreto interministeriale 19 novembre 2020 secondo il quale una quota minima del F.N.P.S. - che per la Lombardia è pari a euro € 437.500,00 - dovrà essere destinata al finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.);

Visto l'articolo 3 «Programmazione regionale e monitoraggio» del citato decreto interministeriale in cui si prevede:

- al comma 1 che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate in coerenza con il Piano sociale nazionale 2018-2020 come integrato ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 novembre 2020;
- al comma 2 che la programmazione regionale deve essere comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- al comma 3 che l'erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 26 novembre 2018 e secondo la percentuale di almeno il 75% su base regionale;

Vista la nota della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità prot. n. J2.2021.0083127 del 4 maggio 2021 con cui si comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'impegno di Regione Lombardia a programmare le risorse assegnate secondo quanto disposto dal decreto interministeriale del 19 novembre 2020 e dal Piano sociale nazionale;

Preso atto inoltre che, con la nota sopra citata, è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche il monitoraggio delle risorse ripartite dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2018 (Allegati A e B del decreto interministeriale del 19 novembre 2020);

Considerato che Regione Lombardia sta sviluppando le proprie politiche sociali con una forte caratterizzazione verso la presa in carico dei bisogni, ponendo al centro la persona con la sua famiglia, promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare attraverso un approccio trasversale capace di promuovere l'integrazione delle politiche e la ricomposizione delle risorse;

Considerata la particolare situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha visto i Comuni lombardi impegnati a rispondere in modo tempestivo a nuovi bisogni, con particolare riferimento alle persone più fragili;

Visto in particolare l'Allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si definiscono la programmazione regionale delle risorse del F.N.P.S. anno 2020, i criteri regionali di riparto, le modalità di utilizzo e di erogazione delle risorse, coerentemente

con quanto disposto dal Piano sociale nazionale e dagli atti di programmazione regionale;

Ritenuto di procedere all'assegnazione agli Ambiti territoriali delle risorse del F.N.P.S. anno 2020 per un importo pari a euro 54.115.548,89 la cui copertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2021, ripartiti per numero di residenti, comprensivo di una quota pari allo 0,3% per i Comuni montani ripartita per numero di residenti nei territori interessati (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020), così come definito nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che nell'Allegato A alla d.g.r. 15 aprile 2021 n. 4563 si prevede, a valere sulle risorse del F.N.P.S., uno specifico contributo dedicato al supporto dei nuovi Ambiti distrettuali costituitisi a seguito della attuazione della d.g.r. n. 7631/2017 e frutto dell'aggregazione tra Ambiti precedentemente distinti, finalizzata a obiettivi di rafforzamento organizzativo e di funzionamento del nuovo Ambito, la cui entità è stabilita nella quota di euro 50.000,00 a ciascun Ambito;

Ritenuto pertanto di procedere all'assegnazione agli Ambiti distrettuali di Lomellina, Visconteo Sud Milano, Broni e Casteggio, Alto Milanese, Oglio Po, Alto e Basso Pavese delle risorse F.N.P.S. anno 2020 per un importo pari a euro 300.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2021, ripartiti per euro 50.000,00 a ciascuno degli Ambiti sopra indicati, così come definito negli Allegati A e B al presente provvedimento;

Dato atto che la quota di euro 437.500,00 a valere sul F.N.P.S. per l'anno 2020 è destinata al finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 19 novembre 2020, come approvato con d.g.r. 3 marzo 2021 n. XI/4387 che prevede l'imputazione delle risorse al capitolo 12.01.104.13485 dell'esercizio finanziario 2021;

Stabilito inoltre di destinare, con successivo atto, la quota di euro 100.000,00 a valere sul F.N.P.S. per l'anno 2020 alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. presidiare l'adeguamento, da parte dei Comuni in forma singola o associata, delle soluzioni di Cartella Sociale Informattizzata (CSI) già utilizzate o da acquisire secondo le Linee guida regionali 2.0 approvate con la d.g.r. n. XI/2457 del 18 novembre 2019;
2. sviluppare azioni di formazione e accompagnamento rivolte a tutti gli operatori sociali degli Ambiti territoriali per fare adottare e utilizzare soluzioni di CSI condivise, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 approvate con d.g.r. n. XI/4563 del 19 aprile 2021;

Stabilito inoltre che gli Ambiti territoriali programmeranno le risorse loro assegnate con il presente provvedimento secondo le aree di utenza e le macro attività indicate nello schema allegato al decreto interministeriale del 19 novembre 2020, nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato A;

Ritenuto di autorizzare le A.T.S. a procedere all'erogazione delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2020 - relativamente alla quota di euro 54.115.548,89 - agli Ambiti territoriali afferenti secondo le modalità e gli importi previsti dagli Allegati A e B del presente provvedimento;

Preso atto che in data 21 maggio 2021 si è svolto il confronto con ANCI Lombardia e le OO.SS. maggiormente rappresentative in ordine al riparto delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2020 oggetto del presente provvedimento;

Richiamato il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto «XI legislatura - Nomina dei componenti della Giunta regionale» che costituisce la Giunta regionale dell'XI Legislatura;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempiimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27 e di darne comunicazione alle A.T.S. e ai Comuni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di prendere atto che le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'annualità 2020 assegnate a Regione Lombardia con decreto interministeriale 19 novembre 2020 ammontano complessivamente a euro 54.953.048,89;

2. di approvare l'Allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si definiscono la programmazione regionale delle risorse del F.N.P.S. anno 2020, i criteri regionali di riparto, le modalità di utilizzo e di erogazione delle risorse, coerentemente con quanto disposto dal Piano sociale nazionale 2018-2020 e dagli atti di programmazione regionale;

3. di dare atto che le risorse del F.N.P.S. anno 2020 assegnate agli Ambiti territoriali sono finalizzate a garantire una efficace programmazione zonale e un'allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023;

4. di assegnare agli Ambiti territoriali le risorse del F.N.P.S. anno 2020 per un importo pari a euro 54.115.548,89 la cui copertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2021, ripartiti per numero di residenti, comprensivo di una quota pari allo 0,3% per i Comuni montani ripartita per numero di residenti nei territori interessati (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020), così come definito nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di assegnare agli Ambiti distrettuali di Lomellina, Visconteo Sud Milano, Broni e Casteggio, Alto Milanese, Oglio Po, Alto e Basso Pavese le risorse F.N.P.S. anno 2020 per un importo pari a euro 300.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell'esercizio finanziario 2021, ripartiti per euro 50.000,00 a ciascuno degli Ambiti sopra indicati, così come definito negli Allegati A e B al presente provvedimento;

6. di autorizzare le A.T.S. a procedere all'erogazione delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2020 - relativamente alla quota di euro 54.415.548,89 - agli Ambiti territoriali afferenti, secondo le modalità definite negli Allegati A e B del presente provvedimento;

7. di destinare, con successivo atto, la quota di euro 100.000,00 a valere sul F.N.P.S. per l'anno 2020 alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- presidiare l'adeguamento, da parte dei Comuni in forma singola o associata, delle soluzioni di Cartella Sociale Informatizzata (CSI) già utilizzate o da acquisire secondo le Linee guida regionali 2.0 approvate con la d.g.r. n. XI/2457 del 18 novembre 2019;
- sviluppare azioni di formazione e accompagnamento rivolte a tutti gli operatori sociali degli Ambiti territoriali per fare adottare e utilizzare soluzioni di CSI condivise, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 approvate con d.g.r. n. XI/4563 del 19 aprile 2021;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 26 e 27, e di darne comunicazione alle A.T.S. ed ai Comuni.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

**CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO
DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITÀ 2020****1. PREMESSA**

Per l'anno 2020 le risorse assegnate a Regione Lombardia dal decreto interministeriale del 19 novembre 2020 ammontano complessivamente a **€ 54.953.048,89** che, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni e ad altre risorse (Fondi statali e comunitari, Fondo sociale regionale, Fondi per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2021-2023.

Il decreto interministeriale richiama le indicazioni del Piano sociale nazionale 2018-2020 e introduce, in attesa della definizione del Piano 2021-2023, ulteriori disposizioni con particolare riferimento ai seguenti obiettivi di utilizzo del F.N.P.S.:

- rafforzamento di «presidi di welfare di prossimità», intesi come presidi multiservizio di incontro, orientamento e intervento rivolti a individui, famiglie, anziani, gruppi di pari, dove operano equipe multidisciplinari in grado di offrire soluzioni di welfare peculiari a bisogni personalizzati;
- rafforzamento degli strumenti atti ad assicurare alle persone di minore età in condizione di grave disagio economico escluse, o ai margini, delle reti educative e di welfare, una presa in carico che definisca un piano educativo di sostegno personalizzato, che ne contrasti i rischi di emarginazione e di esposizione anche alla violenza, da realizzare con il concorso di tutti gli attori presenti sul territorio;
- la quota minima del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'**area dell'infanzia e dell'adolescenza** è incrementata dal 40% al **50%**.

Si conferma inoltre che, come da Piano sociale nazionale, i servizi per la prima infanzia non sono più inclusi nel novero dei servizi su cui programmare l'utilizzo del F.N.P.S. essendoci un fondo nazionale dedicato. Si chiede infatti lo sviluppo di azioni di integrazione con gli altri fondi di finanziamento dei servizi territoriali, quali ad esempio il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale a sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che devono trovare una sintesi specifica all'interno del quadro di programmazione regionale.

2. LA SPESA SOCIALE IN LOMBARDIA

Come rilevato dalla spesa sociale dei Comuni in gestione singola e associata dei Piani di Zona, consuntivo 2019, la spesa complessiva ammonta a poco più di 1,6 miliardi di euro, registrando un lieve incremento rispetto all'anno precedente (+1%).

Per ciascun residente i Comuni nel 2019 hanno speso in media circa 162 euro (2 euro in più rispetto al 2018), confermando come nel 2018 la presenza a livello territoriale di distribuzioni di risorse differenti. Se consideriamo i capoluoghi di provincia, Como registra la spesa procapite più elevata, pari a 246 euro seguita da Milano (232 euro), Brescia (218 euro) e Bergamo (210 euro), mentre Sondrio ha quella più bassa, pari a circa 74 euro. Più in generale la spesa procapite più alta si registra nelle province di Milano (199 euro), Cremona (176 euro), Monza-Brianza (164 euro) e Como (161 euro), mentre quella più bassa è stata rendicontata nelle province di Lodi (116 euro) e Pavia (108 euro).

La principale fonte finanziaria dei servizi sociali proviene da risorse proprie dei Comuni sia in forma singola che associata del Piano di Zona (74%), in aumento del 1,5% rispetto all'annualità precedente, mentre la seconda fonte risulta la compartecipazione dell'utenza con l'8% di copertura

della spesa complessiva (in linea con il 2018). Il 5,8% viene finanziata da altri enti pubblici (in calo di circa il 2% rispetto al 2018), attraverso fondi pubblici nazionali o dell'Unione europea per il tramite di progetti specifici. Tra i fondi specifici, il Fondo sociale regionale finanzia il 4% della spesa sociale complessiva (in linea rispetto al 2018), il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali la finanzia per il 2,3% (confermando il dato del 2018) mentre il Fondo per le non autosufficienze la finanzia per il 1,6% (confermando il dato del 2018). Tali fondi complessivamente hanno mantenuto la stessa copertura per il finanziamento della spesa sociale rispetto al 2018.

Nel periodo osservato l'area più finanziata è l'area Famiglia e Minori (che rappresenta il 36% della spesa sociale complessiva), con 581 milioni di euro, in linea con quanto rendicontato nel 2018, seguita dall'area dei Disabili con 364 milioni di euro, che invece registra un aumento pari al 2,3% rispetto al 2018 (8,3 milioni di incremento). Aumentano le risorse dedicate ai servizi sociali dell'area Anziani (+2,2% rispetto al 2018 con un decremento di 3 milioni di euro), così come le risorse per finanziare la compartecipazione sociale ai servizi sociosanitari (RSA, RSD, CDD, CSS, ecc..) che passano da 175 milioni nel 2018 a 185 milioni di euro nel 2019 (+6%). L'area della Emarginazione e Povertà si mantiene stabile al 4% rispetto all'annualità precedente, mentre l'area per l'Immigrazione è quella che ha registrato il decremento percentuale più significativo, pari al -17,5% passando da 44 milioni nel 2018 a 36,5 milioni di euro nel 2019. Infine i servizi sociali professionali (Segretariato sociale e Servizio sociale) e i costi di funzionamento del sistema (Ufficio di piano, sistemi informativi, ecc..) hanno registrato un incremento significativo pari al 6% passando da 175 milioni nel 2018 a 185,6 milioni di euro nel 2019.

In assoluto i servizi sociali più finanziati si confermano gli asili nido (223,6 milioni di euro, in leggera flessione dello 0,2% rispetto al 2018), seguiti dal servizio di Assistenza educativa agli alunni disabili (o assistenza scolastica ad personam) con 181,2 milioni di euro (in aumento di circa 15 milioni di euro rispetto al 2018 pari a +9%) e dalle Comunità residenziali per minori con 147,8 milioni di euro (in calo di circa l'1% rispetto al 2018 con un decremento di 1,3 milioni). Il Servizio sociale (comprensivo di costi generali di struttura e costi per il personale) con 98,3 milioni di euro registra un significativo incremento della spesa, pari a 7,1 milioni di euro in più rispetto al 2018 (+8%). Le assistenze domiciliari per anziani, disabili e minori complessivamente vengono finanziate per 105,7 milioni di euro, registrando un incremento di circa 3,5 milioni di euro se confrontate alla spesa sociale del 2018 (+3,4%).

Rispetto all'area Famiglia e Minori, oggetto di attenzione del Piano sociale nazionale 2018-2020 e area sociale più finanziata, si riporta di seguito il dettaglio ai fini di un approfondimento per la programmazione delle risorse.

Tabella 1 – Spesa sociale dei Comuni lombardi consuntivo 2019 – Area Famiglia e Minori

Intervento sociale	Totale spesa sociale 2019	Valore %	Principali canali di finanziamento				% copertura dei costi			
			Finanziamento da Comune	Finanziamento da utenza	Fondo Sociale Regionale	FNPS	Valore % Comune	Valore % Utenza	Valore % FSocR	Valore % FNPS
Asili nido/Micronido	224.135.823,40	38,5%	142.744.853,58	47.877.587,17	11.534.302,78	689.692,78	63,7%	21,4%	5,1%	0,3%
Comunità alloggio (per Minori e per Madri e Figli)	149.200.004,48	25,7%	101.137.927,05	193.641,37	13.274.572,71	3.671.917,35	67,8%	0,1%	8,9%	2,5%
Servizio Tutela minorile	36.819.300,12	6,3%	29.170.820,62	1.841,65	769.799,55	3.356.588,53	79,2%	0,0%	2,1%	9,1%
Assistenza Domiciliare Minori	26.490.138,27	4,6%	18.516.894,60	154.056,28	5.174.854,35	1.548.550,13	69,9%	0,6%	19,5%	5,8%
Centri ricreativi diurni	19.997.103,10	3,4%	12.414.612,50	6.461.372,04	744.702,34	125.547,00	62,1%	32,3%	3,7%	0,6%
Centri di Prima Infanzia	18.918.377,23	3,3%	16.413.903,53	2.159.487,95	100.180,54	15.805,00	86,8%	11,4%	0,5%	0,1%
Altri interventi sociali	17.694.273,13	3,0%	12.634.627,04	604.341,93	1.358.650,74	536.696,32	71,4%	3,4%	7,7%	3,0%
Contributi ad Enti/Associazioni	14.583.589,56	2,5%	9.954.492,79	3.152,00	3.430.797,63	72.999,27	68,3%	0,0%	23,5%	0,5%
Assistenza economica generica	14.311.111,36	2,5%	13.415.203,25	51.928,54	49.871,12	208.779,11	93,7%	0,4%	0,3%	1,5%
Affidi familiari (L. 149/01)	13.382.336,68	2,3%	8.477.153,93	36.626,22	3.698.949,69	296.777,54	63,3%	0,3%	27,6%	2,2%
Interventi per progetto	10.682.127,03	1,8%	3.549.882,42	81.626,78	26.147,00	774.740,54	33,2%	0,8%	0,2%	7,3%
Centri di aggregazione giovanile	7.465.903,15	1,3%	5.785.101,43	355.656,71	946.901,22	260.593,16	77,5%	4,8%	12,7%	3,5%
Iniziativa di prevenzione e promozione	6.898.512,29	1,2%	5.361.146,53	195.947,00	8.000,00	702.017,38	77,7%	2,8%	0,1%	10,2%
Spazi ricreativi/aggregativi	5.946.404,65	1,0%	4.343.639,44	1.005.129,43	39.324,72	156.127,75	73,0%	16,9%	0,7%	2,6%
Canoni di locazione ed utenze domestiche	3.419.664,83	0,6%	2.467.379,37	10.198,00	10.910,77	26.608,81	72,2%	0,3%	0,3%	0,8%
Servizio Affidi	3.329.635,47	0,6%	2.174.353,05	0,00	157.114,66	658.220,32	65,3%	0,0%	4,7%	19,8%
Spazio Neutro/Incontri protetti	3.321.927,74	0,6%	2.634.289,02	542,75	6.000,00	512.368,16	79,3%	0,0%	0,2%	15,4%
Centri di pronto intervento (per Minori e per Madri e Figli)	2.354.296,02	0,4%	1.889.309,74	0,00	117.394,66	40.212,00	80,2%	0,0%	5,0%	1,7%
Sportello sociale	845.739,09	0,1%	622.125,84	0,00	0,00	94.055,77	73,6%	0,0%	0,0%	11,1%
Inserimenti lavorativi	682.754,77	0,1%	532.146,17	0,00	2.304,40	106.296,20	77,9%	0,0%	0,3%	15,6%
Interventi a sostegno della domiciliarità	679.176,73	0,1%	131.612,56	0,00	85.000,00	54.307,84	19,4%	0,0%	12,5%	8,0%
Adozioni	243.477,62	0,0%	183.998,22	0,00	12.130,00	29.666,55	75,6%	0,0%	5,0%	12,2%
Specifici sostegni a bambini nei primi mille giorni di vita	134.049,00	0,0%	115.352,29	0,00	0,00	0,00	86,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Nidi Famiglia	88.885,00	0,0%	65.823,00	5.800,00	5.240,00	0,00	74,1%	6,5%	5,9%	0,0%
Sportello per l'assistenza familiare (ex lr 15/2015 assistenti familiari)	41.694,00	0,0%	11.600,00	0,00	0,00	13.800,00	27,8%	0,0%	0,0%	33,1%
TOTALE AREA	581.666.304,73	100,0%	394.748.247,97	59.198.935,82	41.553.148,88	13.952.367,51	67,9%	10,2%	7,1%	2,4%

Fonte: Flusso regionale "Spesa sociale dei Comuni"

La spesa sociale riferita all'area Famiglia e Minori è sostenuta per il 67,9% dai Comuni, per il 10,2% dall'utenza, per il 7,1% dal Fondo sociale regionale, per il 2,4% dal FNPS.

La prima voce di spesa è rappresentata dai servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia con il 41,8%. Seguono gli interventi e i servizi nell'ambito della tutela dei minori con il 25,7% destinato alle rette delle unità di offerta sociali residenziali per minori e per genitore/figlio; in questo caso il costo è stato coperto per il 67,8% dai Comuni, per l'8,9% dal Fondo sociale regionale e per il 2,5% dal F.N.P.S. Sempre nell'ambito degli interventi a sostegno delle famiglie con minori in difficoltà, il 6,3% è stato destinato al servizio di tutela e il 4,6% al servizio di assistenza domiciliare per minori.

3. ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE F.N.P.S. 2019

La DGR 15 aprile 2020 n. XI/3054 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020" ha tenuto conto degli obiettivi di utilizzo definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l'integrazione dei Fondi nazionali finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando la sovrapposizione di risorse su medesimi interventi e servizi.

Nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, anche la programmazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2020 tiene conto delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle stanziare ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi dal finanziamento del FNPS come previsto dal Piano sociale nazionale.

La programmazione regionale del FNPS 2019, di cui alla DGR n. 3054/2020, ha destinato il 52% all'area di intervento "Famiglia e Minori", il 25% all'area "Disabilità", l'11% all'area "Anziani" autosufficienti e non autosufficienti, il 9% alla "Povertà" e il 3% all'area "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale", tenendo conto della quota riservata all'attuazione del Programma P.I.P.P.I..

A livello locale, gli Ambiti territoriali hanno programmato le risorse del FNPS 2019 (utilizzo 2020) nel rispetto delle indicazioni regionali, destinando il 53% all'area di intervento "Famiglia e Minori", il 22% all'area "Disabilità", il 14% all'area "Anziani" autosufficienti e non autosufficienti, l'8% all'area "Povertà" e il 3% al "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale".

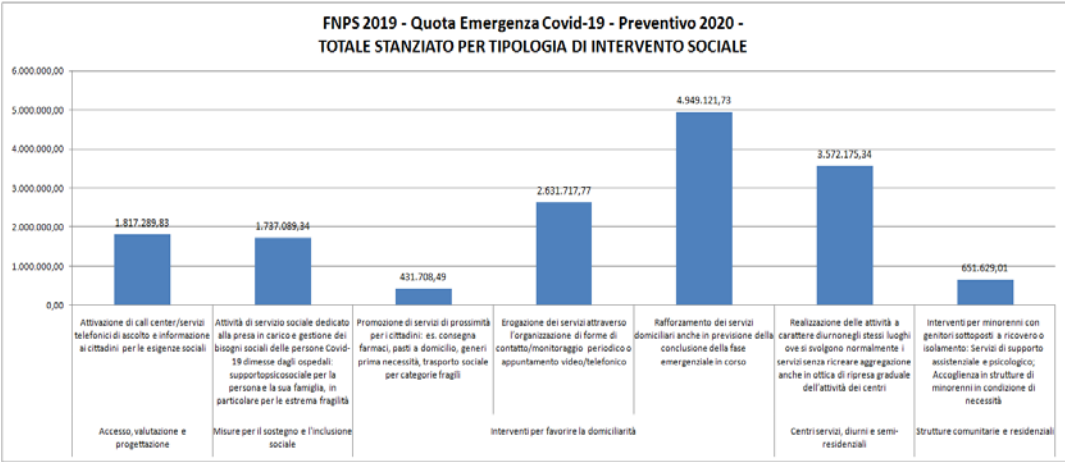
In particolare, per quanto riguarda l'area "Famiglia e Minori" si illustrano le risorse del FNPS 2019 programmate per quest'area dagli Ambiti territoriali della Lombardia.

Tabella 2 – Risorse FNPS 2019 programmate da tutti gli Ambiti territoriali per l'Area "Famiglia e Minori"

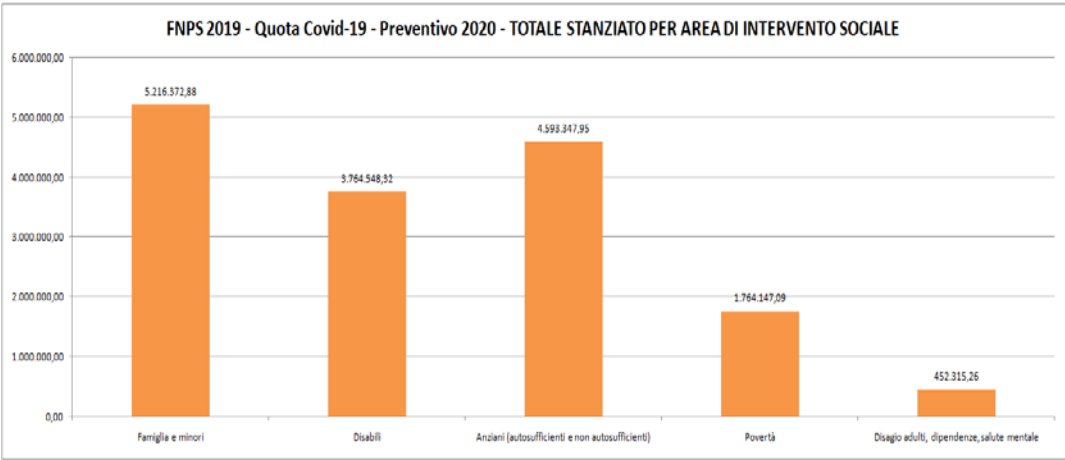
Macroattività	Interventi e servizi sociali	Importo in €	TOTALE
Accesso, valutazione e progettazione	Segretariato sociale	1.167.066,47	1.457.615,52
	Centri antiviolenza	290.549,05	
Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	Integrazioni al reddito	472.115,20	10.618.928,93
	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	1.328.530,34	
	Supporto alle famiglie e alle reti familiari	8.345.185,57	
	Sostegno all'inserimento lavorativo	374.585,91	
	Pronto intervento sociale e Interventi per le povertà estreme	98.511,90	
Assistenza	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	875.999,83	1.323.637,66
	Altri interventi per la domiciliarità	447.637,83	
Centri servizi, diurni e semi-residenziali	Centri con funzione socio-educativa-ricreativa	1.360.250,30	1.360.250,30
Strutture comunitarie e residenziali	Alloggi per accoglienza di emergenza	131.432,73	5.110.626,65
	Alloggi protetti	835.771,02	
	Strutture per minori a carattere familiare	2.877.947,16	
	Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale	1.265.475,75	
Implementazione Programma P.I.P.P.I.	Implementazione negli A.T.	304.263,33	304.263,33
		TOTALE	20.175.322,40

Il 52,6% delle risorse è stato destinato alla macroattività finalizzata a misure per il sostegno e l'inclusione sociale, in particolare modo al supporto alle famiglie e alle reti familiari e al sostegno socio-educativo territoriale/domiciliare. Il 25,3% è stato dedicato alle strutture comunitarie e residenziali: Strutture per minori a carattere familiare, Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale e Alloggi protetti (Centri di pronto intervento, Comunità educative e Comunità familiari). Il 7,2% ha riguardato il Segretariato sociale e i Centri antiviolenza, mentre l'6,7% i centri con funzione socio-educativa-ricreativa e il 6,6% l'assistenza educativa domiciliare. Infine, l'1,5% è stato destinato all'implementazione del Programma P.I.P.P.I..

Per quanto riguarda la quota di € 15.736.072,41 finalizzata all'attivazione di interventi e servizi sociali a contrasto dell'emergenza pandemica da COVID-19, la programmazione territoriale ha destinato il 31,3% al "Rafforzamento dei servizi domiciliari anche in previsione della conclusione della fase emergenziale in corso", il 22,6% alla "Realizzazione delle attività a carattere diurno negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione anche in ottica di ripresa graduale dell'attività dei centri", il 16,7% all'"Erogazione dei servizi attraverso l'organizzazione di forme di contatto/monitoraggio periodico o appuntamento video/telefonico", l'11,5% alla "Attivazione di call center/servizi telefonici di ascolto e informazione ai cittadini per le esigenze sociali", l'11% alla "Attività di servizio sociale dedicato alla presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone Covid-19 dimesse dagli ospedali: supporto psicosociale per la persona e la sua famiglia, in particolare per le estrema fragilità", il 4,1% a "Interventi per minorenni con genitori sottoposti a ricovero o isolamento: Servizi di supporto assistenziale e psicologico; Accoglienza in strutture di minorenni in condizione di necessità" e infine il 2,7% alla "Promozione di servizi di prossimità per i cittadini: es. consegna farmaci, pasti a domicilio, generi prima necessità, trasporto sociale per categorie fragili". Di seguito si riporta il grafico con le risorse stanziate per le attività appena descritte.



Le aree di intervento sociale interessate all’attivazione di interventi e servizi sociali a contrasto dell’emergenza pandemica da COVID-19, hanno riguardato i “Minori e famiglia” per il 33% delle risorse stanziare, gli “Anziani” per il 29,1%, i “Disabili” per il 23,8%, la “Povertà” per l’11,2% e infine il “Disagio adulti, dipendenze, salute mentale” per il 2,9% delle risorse programmate. Nel grafico seguente si riportano le risorse stanziare per area sociale.



4. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE

Regione Lombardia sta sviluppando le proprie politiche sociali con una forte caratterizzazione verso la presa in carico dei bisogni, ponendo al centro la persona con la sua famiglia, promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare attraverso un approccio trasversale capace di promuovere l’integrazione delle politiche e la ricomposizione delle risorse. In questo va tenuto in debita considerazione la necessità di affinare sempre più gli strumenti di conoscenza e analisi delle realtà sociali dei diversi territori per realizzare una programmazione sempre più in grado di cogliere in modo preventivo e tempestivo le mutevoli manifestazioni dei bisogni sociali.

Nella situazione di emergenza determinatasi sul territorio regionale a causa della diffusione del virus COVID-19, il Sistema locale dei Servizi e interventi sociali è chiamato ad un’attenta lettura dei

bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi e a garantire con continuità e rafforzare tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle comunità.

È fondamentale che i sistemi sociali locali coinvolti nell'attuale contesto di crisi ridefiniscano ed adattino nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni con particolare attenzione verso coloro che, già trovandosi in condizione di fragilità, vedono, a causa dell'emergenza, aumentare la loro vulnerabilità, o che, coinvolti dal contagio vengono a manifestare nuove forme di bisogni sociali e relazionali.

A questo proposito si richiamano le Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2021-2023, di cui alla DGR 4563/2021, secondo le quali la programmazione dovrà investire su progettualità orientate alla costruzione di servizi integrati e trasversali tra aree di policy, programmando concretamente interventi orientati alla multidimensionalità del bisogno, al superamento di un approccio settoriale, con la conseguente parcellizzazione dell'offerta, e al beneficio di differenti economie di scala.

In questa prospettiva Regione Lombardia procede al riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2020 – pari a **€ 54.953.048,89** – secondo la seguente modalità:

- **€ 54.115.548,89:** quota in forma indistinta assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensivo di una quota pari allo 0,3% per i Comuni montani ripartita per numero di residenti nei territori interessati (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020), così come definito nell'**Allegato B** del presente provvedimento.
- **€ 300.000,00:** quota assegnata, come previsto dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2021-2023, ai nuovi Ambiti distrettuali costituitisi a seguito dell'attuazione della DGR 7631/2017 e frutto dell'aggregazione tra Ambiti precedentemente distinti, quale specifico contributo di € 50.000,00 a ciascuno degli Ambiti di seguito indicati finalizzato ad obiettivi di rafforzamento organizzativo e di funzionamento del nuovo Ambito. Gli Ambiti interessati sono: Lomellina, Visconteo Sud Milano, Broni e Casteggio, Alto Milanese, Oglio Po, Alto e Basso Pavese.
- **€ 100.000,00:** quota destinata alle azioni di sistema (pari allo 0,2% del Fondo) per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - presidiare l'adeguamento, da parte dei Comuni in forma singola o associata, delle soluzioni di Cartella Sociale Informatizzata (CSI) già utilizzate o da acquisire secondo le Linee guida regionali 2.0 approvate con la DGR n. XI/2457 del 18/11/2019;
 - sviluppare azioni di formazione e accompagnamento rivolte a tutti gli operatori sociali degli Ambiti territoriali per fare adottare e utilizzare soluzioni di CSI condivise, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 con DGR n. XI/4563 del 19/04/2021.
- **€ 437.500,00:** quota destinata con DGR 3 marzo 2021 n. XI/4387 al finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 19 novembre 2020.

5. PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE DELLE RISORSE

Nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la programmazione del Fondo nazionale per le politiche sociali 2020 tiene conto delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle stanziati ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di

educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi dal finanziamento del F.N.P.S. come previsto dal Piano sociale nazionale 2018-2020 e integrato dal Decreto interministeriale del 19/11/2020.

Si rappresenta nella tabella 3 l’Allegato B del decreto interministeriale del 19 novembre 2020 con la stima, a livello regionale, dell’impiego 2021 delle risorse F.N.P.S. 2020, sulla base della programmazione effettuata per il F.N.P.S. 2019 (anno di utilizzo 2020) e degli obiettivi di utilizzo definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l’integrazione dei Fondi nazionali finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando in questo modo la sovrapposizione di risorse su specifici obiettivi e attività.

La stima dell’impiego 2021 delle risorse F.N.P.S. 2020 prevede di destinare il 53% delle risorse all’area di intervento “Famiglia e Minori”, il 22% all’area “Disabili”, il 14% complessivo per l’area “Anziani”. Si destina, inoltre, l’8% all’area “Povertà” e il 3% all’area “Disagio adulti, dipendenze, salute mentale”.

Tabella 3 – Programmazione regionale delle risorse F.N.P.S. 2020

	Macroattività	Area 1		Area 2		Area 3	
		Famiglia e minori	Anziani autosufficienti	Disabili	Anziani non autosufficienti	Povertà	Disagio adulti, dipendenze, salute mentale
A.	Accesso, valutazione e progettazione	2.151.080,28	483.146,68	1.151.374,74	483.146,68	866.246,13	279.426,87
B.	Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	15.391.722,81	423.245,06	5.022.266,07	423.245,06	2.805.591,32	1.328.813,47
C.	Interventi per favorire la domiciliarità	1.918.561,09	2.760.616,68	2.801.990,66	2.760.616,68	137.021,33	103.654,25
D.	Centri servizi, diurni e semi-residenziali	1.971.629,70	69.187,34	1.983.929,24	69.187,34	116.631,85	23.459,04
E.	Strutture comunitarie e residenziali	7.407.653,76	147.079,96	966.003,59	147.079,96	352.128,03	307.313,21
TOTALI		28.840.647,64	3.883.275,72	11.925.564,31	3.883.275,72	4.277.618,67	2.042.666,84
		53%	7%	22%	7%	8%	3%
AZIONI DI SISTEMA MAX 1% risorse complessive				100.000,00			
* Per la definizione puntuale degli interventi e servizi riferibili alle macroattività, si veda il decreto attuativo del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.							

Gli Ambiti territoriali programmeranno, a loro volta, le risorse loro assegnate con il presente provvedimento per le aree di utenza, in coerenza con il Piano sociale nazionale 2018-2020, il Decreto interministeriale del 19/11/2020 e le indicazioni regionali rispettando le percentuali di utilizzo per ciascuna area di intervento e le macro-attività indicate nella tabella 3.

Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.) e i Comuni nell’ambito della **Cabina di regia**, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento

nell'impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali, sociosanitarie e/o economiche) in una logica di integrazione degli interventi, integrazione da praticarsi, a maggior ragione, con particolare riferimento agli interventi attuati in risposta all'emergenza da COVID-19.

La Cabina di regia, istituita presso ciascuna A.T.S. ai sensi della l.r. 11 agosto 2015, n. 23, ha tra le sue finalità quella di sviluppare un approccio più integrato tra Uffici di Piano, A.T.S. e A.S.S.T. in risposta ai bisogni delle famiglie ed alla necessità di un migliore utilizzo ed integrazione delle risorse regionali e statali trasferite. Per quanto riguarda il F.N.P.S., si richiamano le seguenti attività:

- Condivisione della programmazione delle risorse del F.N.P.S. annualità 2020, proposta da ciascun Ambito territoriale, tenendo presente la necessità di integrare le risorse regionali e statali trasferite nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali.
- Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2019 e 2020, in risposta al debito informativo verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le indicazioni regionali.

Gli Ambiti potranno, inoltre, destinare una quota delle risorse loro assegnate all'attivazione di interventi e servizi sociali resi necessari nella fase di emergenza pandemica COVID-19, quali ad esempio:

- Attivazione o potenziamento di servizi di ascolto e informazione ai cittadini per le esigenze sociali determinate dall'emergenza pandemica COVID-19.
- Attività di servizio sociale dedicato alla presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone affette da COVID-19 dimesse dagli ospedali: supporto psicosociale per la persona e la sua famiglia, in particolare per le estreme fragilità.
- Promozione di servizi di prossimità per i cittadini: es. consegna farmaci, pasti a domicilio, generi di prima necessità, trasporto sociale per categorie fragili.
- Riorganizzazione ed incremento delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e educativa domiciliare o "spazio neutro" attraverso modalità di contatto/monitoraggio periodico o l'utilizzo di dispositivi video/telefonici.
- Riorganizzazione delle attività a carattere diurno negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi.
- Interventi per minorenni con genitori sottoposti a ricovero o isolamento.

Tabella 4 – Interventi e servizi fase di emergenza pandemica COVID-19

Macroattività	Area 1	Area 2		Area 3	
	Famiglia e minori	Disabili	Anziani (autosufficienti e non autosufficienti)	Povertà	Disagio adulti, dipendenze, salute mentale
Accesso, valutazione e progettazione	Attivazione di call center/servizi telefonici di ascolto e informazione ai cittadini per le esigenze sociali – Riconducibile all'intervento SIOSS "Segretariato sociale (codice A.1)"				
Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	Attività di servizio sociale dedicato alla presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone Covid-19 dimesse dagli ospedali: supporto psicosociale per la persona e la sua famiglia, in particolare per le estreme fragilità – Riconducibile agli interventi SIOSS "Integrazioni al reddito (codice B.1)" e "Pronto intervento sociale (codice B.7)"				

Macroattività	Area 1	Area 2		Area 3	
	Famiglia e minori	Disabili	Anziani (autosufficienti e non autosufficienti)	Povertà	Disagio adulti, dipendenze, salute mentale
Interventi per favorire la domiciliarità	Promozione di servizi di prossimità per i cittadini: es. consegna farmaci, pasti a domicilio, generi prima necessità, trasporto sociale per categorie fragili – Riconducibile all'intervento SIOSS "Altri interventi per la domiciliarità (codice C.3)"				
	Erogazione dei servizi attraverso l'organizzazione di forme di contatto/monitoraggio periodico o appuntamento video/telefonico – Riconducibile all'intervento SIOSS "Altri interventi per la domiciliarità (codice C.3)"				
	Rafforzamento dei servizi domiciliari anche in previsione della conclusione della fase emergenziale in corso – Riconducibile all'intervento SIOSS "Altri interventi per la domiciliarità (codice C.3)"				
Centri servizi, diurni e semi-residenziali	Realizzazione delle attività a carattere diurno negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione anche in ottica di ripresa graduale dell'attività dei centri – Riconducibile agli interventi SIOSS "Centri con funzione socio-educativa-ricreativa (codice D.1)", "Centri con funzione socio-assistenziale (codice D.2)" e "Centri e attività a carattere socio-sanitario (codice D.3)"				
Strutture comunitarie e residenziali	Interventi per minorenni con genitori sottoposti a ricovero o isolamento: • Servizi di supporto assistenziale e psicologico • Accoglienza in strutture di minorenni in condizione di necessità Riconducibili agli interventi SIOSS "Alloggi per accoglienza di emergenza (codice E.1)", "Strutture per minori a carattere familiare (codice E.3)", "Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale (codice E.4)" e "Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario (codice E.5)"				

La definizione della programmazione delle risorse destinate all'attivazione di interventi e servizi nella fase di emergenza pandemica COVID-19 dovrà essere effettuata utilizzando il format in Excel già in uso per la programmazione del F.N.P.S. 2019 – quota COVID-19.

Di seguito si riporta il calendario con le modalità di invio del flusso relativo al FNPS annualità 2019 e 2020 a preventivo e consuntivo, attraverso la compilazione degli specifici template in excel pubblicati su SMAF nel Modulo "FNPS - Fondo nazionale politiche sociali nella sezione" → Archivio documenti → Modelli.

Annualità FNPS	Anno di esercizio	Tipologia	Tipologia di rendicontazione	Modalità di invio	Data termine di invio
FNPS 2019	2020	Quota ordinaria	Consuntivo – primo invio	SMAF	23/07/2021
FNPS 2019	2020	Quota emergenza Covid-19	Consuntivo – primo invio	e-mail: famiglia@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it	23/07/2021
FNPS 2020	2021	Quota ordinaria	Preventivo	SMAF	23/07/2021
FNPS 2020	2021	Quota emergenza Covid-19	Preventivo	e-mail: famiglia@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it	23/07/2021
FNPS 2019	2020	Quota ordinaria	Consuntivo – secondo invio	SMAF	26/11/2021
FNPS 2019	2020	Quota emergenza Covid-19	Consuntivo – secondo invio	e-mail: famiglia@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it	26/11/2021
FNPS 2020	2021	Quota ordinaria	Consuntivo – primo invio	SMAF	27/05/2022

Annualità FNPS	Anno di esercizio	Tipologia	Tipologia di rendicontazione	Modalità di invio	Data termine di invio
FNPS 2020	2021	Quota emergenza Covid-19	Consuntivo – primo invio	e-mail: famiglia@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it	27/05/2022
FNPS 2020	2021	Quota ordinaria	Consuntivo – secondo invio	SMAF	25/11/2022
FNPS 2020	2021	Quota emergenza Covid-19	Consuntivo – secondo invio	e-mail: famiglia@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it	25/11/2022

6. EROGAZIONE DELLE RISORSE

Regione Lombardia, verificata la disponibilità delle risorse, al fine di sostenere il funzionamento del sistema locale di servizi e interventi sociali, procederà al successivo trasferimento delle risorse alle A.T.S.

Le A.T.S. provvederanno ad erogare agli Ambiti territoriali afferenti le risorse del F.N.P.S. anno 2020 entro 30 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle A.T.S. da parte di Regione, previa verifica da parte delle A.T.S. che le risorse del F.N.P.S. anno 2018, assegnate a ciascun Ambito con DGR n. XI/1448 del 25/03/2019 e DGR n. XI/1474 dell'01/04/2019, siano state impegnate e liquidate nella misura del 100%.

Le A.T.S. sono tenute a comunicare alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'avvenuta liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote assegnate agli indirizzi di posta elettronica:
famiglia@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it

ALLEGATO B
Tabella 1

RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2020
ASSEGNAZIONE PER AMBITO TERRITORIALE

Cod. ATS	Denominazione ATS	Cod. AMBITO TERRITORIALE	Denominazione AMBITO TERRITORIALE	Quota per la montagna (0,3 %)	Risorse per popolazione residente	TOTALE ASSEGNAZIONE 2020
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50007	Milano Città	-	7.454.679,77	7.454.679,77
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50015	Trezzo d'Adda	-	231.565,89	231.565,89
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50032	Magentino	-	696.646,70	696.646,70
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50041	Paullo	-	304.849,34	304.849,34
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50042	Melzo	-	451.031,79	451.031,79
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50044	Cernusco sul Naviglio	-	655.626,33	655.626,33
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50046	Sesto San Giovanni	-	693.485,53	693.485,53
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50052	San Giuliano Milanese	-	604.070,53	604.070,53
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50056	Pioltello	-	510.186,12	510.186,12
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50061	Abbiategrosso	-	443.176,94	443.176,94
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50066	Lodi	-	1.271.188,12	1.271.188,12
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50069	Cinisello Balsamo	-	758.967,54	758.967,54
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50083	Visconteo Sud Milano	-	673.621,47	673.621,47
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50089	Corsico	-	645.272,45	645.272,45
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50094	Garbagnate Milanese	-	1.035.515,92	1.035.515,92
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50095	Rho	-	932.431,03	932.431,03
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50096	Alto Milanese	-	1.383.334,66	1.383.334,66
322	ATS DELL'INSUBRIA	50011	Sesto Calende	-	269.606,64	269.606,64
322	ATS DELL'INSUBRIA	50013	Varese	-	609.688,01	609.688,01
322	ATS DELL'INSUBRIA	50023	Castellanza	-	353.729,90	353.729,90
322	ATS DELL'INSUBRIA	50028	Cittiglio	-	376.979,40	376.979,40
322	ATS DELL'INSUBRIA	50029	Saronno	-	520.507,96	520.507,96
322	ATS DELL'INSUBRIA	50030	Arcisate	-	268.207,62	268.207,62
322	ATS DELL'INSUBRIA	50034	Somma Lombardo	-	377.273,09	377.273,09
322	ATS DELL'INSUBRIA	50045	Menaggio	-	200.482,90	200.482,90
322	ATS DELL'INSUBRIA	50049	Busto Arsizio	-	448.057,52	448.057,52
322	ATS DELL'INSUBRIA	50051	Erba	-	391.637,16	391.637,16
322	ATS DELL'INSUBRIA	50059	Azzate	-	276.345,48	276.345,48
322	ATS DELL'INSUBRIA	50060	Mariano Comense	-	317.018,75	317.018,75
322	ATS DELL'INSUBRIA	50067	Cantù	-	421.673,55	421.673,55
322	ATS DELL'INSUBRIA	50072	Luino	-	301.485,27	301.485,27
322	ATS DELL'INSUBRIA	50074	Gallarate	-	663.609,34	663.609,34
322	ATS DELL'INSUBRIA	50077	Como	-	773.064,61	773.064,61
322	ATS DELL'INSUBRIA	50080	Tradate	-	300.454,69	300.454,69
322	ATS DELL'INSUBRIA	50085	Campione d'Italia	-	10.695,63	10.695,63
322	ATS DELL'INSUBRIA	50091	Lomazzo - Fino Mornasco	-	530.541,45	530.541,45
322	ATS DELL'INSUBRIA	50093	Olgiate Comasco	-	488.319,63	488.319,63
323	ATS DELLA MONTAGNA	50012	Dongo	-	90.888,78	90.888,78
323	ATS DELLA MONTAGNA	50025	Vallecamonica	25.373,77	532.688,05	558.061,82
323	ATS DELLA MONTAGNA	50026	Chiavenna	6.807,94	131.599,44	138.407,38
323	ATS DELLA MONTAGNA	50040	Tirano	2.854,67	151.837,29	154.691,96
323	ATS DELLA MONTAGNA	50050	Morbegno	13.105,66	253.336,27	266.441,93
323	ATS DELLA MONTAGNA	50081	Bormio	6.993,57	135.187,79	142.181,36
323	ATS DELLA MONTAGNA	50086	Sondrio	5.983,36	294.228,48	300.211,84
324	ATS DELLA BRIANZA	50014	Vimercate	-	988.328,09	988.328,09
324	ATS DELLA BRIANZA	50021	Bellano	11.269,22	283.890,62	295.159,84
324	ATS DELLA BRIANZA	50055	Lecco	-	873.677,18	873.677,18
324	ATS DELLA BRIANZA	50068	Seregno	-	911.365,51	911.365,51
324	ATS DELLA BRIANZA	50073	Carate Brianza	-	825.741,77	825.741,77
324	ATS DELLA BRIANZA	50075	Monza	-	925.734,92	925.734,92
324	ATS DELLA BRIANZA	50078	Merate	-	642.410,32	642.410,32
324	ATS DELLA BRIANZA	50087	Desio	-	1.038.602,33	1.038.602,33
325	ATS DI BERGAMO	50001	Romano di Lombardia	-	457.322,07	457.322,07
325	ATS DI BERGAMO	50004	Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	852,48	729.272,89	730.125,37
325	ATS DI BERGAMO	50017	Seriate	-	416.472,58	416.472,58
325	ATS DI BERGAMO	50019	Monte Bronzone - Basso Sebino	8.873,39	171.525,15	180.398,54
325	ATS DI BERGAMO	50020	Albino Valle Seriana	26.977,90	521.490,48	548.468,38
325	ATS DI BERGAMO	50035	Alto Sebino	8.405,16	162.474,18	170.879,34
325	ATS DI BERGAMO	50036	Bergamo	-	826.649,54	826.649,54
325	ATS DI BERGAMO	50037	Treviglio	-	600.407,43	600.407,43
325	ATS DI BERGAMO	50047	Grumello	-	269.088,68	269.088,68
325	ATS DI BERGAMO	50058	Dalmine	-	785.089,85	785.089,85
325	ATS DI BERGAMO	50071	Valle Brembana	11.365,35	219.695,51	231.060,86
325	ATS DI BERGAMO	50079	Valle Cavallina	9.668,13	292.023,14	301.691,27
325	ATS DI BERGAMO	50082	Valle Imagna e Villa d'Almè	10.991,87	282.192,56	293.184,43
325	ATS DI BERGAMO	50084	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	11.772,53	227.566,38	239.338,91

Cod. ATS	Denominazione ATS	Cod. AMBITO TERRITORIALE	Denominazione AMBITO TERRITORIALE	Quota per la montagna (0,3 %)	Risorse per popolazione residente	TOTALE ASSEGNAZIONE 2020
326	ATS DI BRESCIA	50003	Brescia Ovest - 2	-	543.122,03	543.122,03
326	ATS DI BRESCIA	50009	Monte Orfano - 6	-	322.235,74	322.235,74
326	ATS DI BRESCIA	50010	Garda - Salò - 11	-	678.336,51	678.336,51
326	ATS DI BRESCIA	50024	Valle Trompia - 4	-	590.379,28	590.379,28
326	ATS DI BRESCIA	50027	Bassa Bresciana Occidentale - 8	-	303.151,29	303.151,29
326	ATS DI BRESCIA	50039	Bassa Bresciana Orientale - 10	-	361.835,72	361.835,72
326	ATS DI BRESCIA	50054	Brescia Est - 3	-	525.639,51	525.639,51
326	ATS DI BRESCIA	50057	Oglio Ovest - 7	-	514.660,88	514.660,88
326	ATS DI BRESCIA	50063	Bassa Bresciana Centrale - 9	-	617.099,65	617.099,65
326	ATS DI BRESCIA	50065	Sebino - 5	-	293.144,50	293.144,50
326	ATS DI BRESCIA	50076	Brescia - 1	-	1.090.264,92	1.090.264,92
326	ATS DI BRESCIA	50088	Valle Sabbia - 12	1.051,65	400.741,52	401.793,17
327	ATS DELLA VAL PADANA	50002	Crema	-	867.936,89	867.936,89
327	ATS DELLA VAL PADANA	50005	Mantova	-	841.328,65	841.328,65
327	ATS DELLA VAL PADANA	50006	Cremona	-	850.796,12	850.796,12
327	ATS DELLA VAL PADANA	50038	Guidizzolo	-	348.224,56	348.224,56
327	ATS DELLA VAL PADANA	50048	Asola	-	244.002,29	244.002,29
327	ATS DELLA VAL PADANA	50053	Ostiglia	-	230.770,26	230.770,26
327	ATS DELLA VAL PADANA	50062	Suzzara	-	277.947,42	277.947,42
327	ATS DELLA VAL PADANA	50097	Oglio Po	-	447.486,16	447.486,16
328	ATS DI PAVIA	50008	Pavia	-	566.334,15	566.334,15
328	ATS DI PAVIA	50031	Lomellina	-	949.395,58	949.395,58
328	ATS DI PAVIA	50064	Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese	-	370.075,03	370.075,03
328	ATS DI PAVIA	50098	Broni e Casteggio	-	375.804,64	375.804,64
328	ATS DI PAVIA	50099	Alto e Basso Pavese	-	656.672,93	656.672,93
			TOTALE	162.346,65	53.953.202,24	54.115.548,89

Tabella 2

**RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2020
QUOTA DI RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO AMBITO FRUTTO
DELL'AGGREGAZIONE TRA AMBITI PRECEDENTEMENTE DISTINTI
ASSEGNAZIONE PER AMBITO TERRITORIALE**

Cod. ATS	Denominazione ATS	Cod. AMBITO TERRITORIALE	Denominazione AMBITO TERRITORIALE	Quota di rafforzamento organizzativo e di funzionamento del nuovo Ambito frutto dell'aggregazione tra Ambiti precedentemente distinti
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50083	Visconteo Sud Milano	50.000,00
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50096	Alto Milanese	50.000,00
327	ATS DELLA VAL PADANA	50097	Oglio Po	50.000,00
328	ATS DI PAVIA	50031	Lomellina	50.000,00
328	ATS DI PAVIA	50098	Broni e Casteggio	50.000,00
328	ATS DI PAVIA	50099	Alto e Basso Pavese	50.000,00
			TOTALE	300.000,00

Tabella 3

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2020
RIEPILOGO PER ATS

CODICE ATS	DENOMINAZIONE ATS	Quota per la montagna (0,3 %)	Risorse per popolazione residente	Quota di rafforzamento organizzativo e di funzionamento del nuovo Ambito frutto dell'aggregazione tra Ambiti precedentemente distinti	Totale risorse FNPS 2020
		A	B	C	D = (A + B + C)
321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	-	18.745.650,13	100.000,00	18.845.650,13
322	ATS DELL'INSUBRIA	-	7.899.378,60	0,00	7.899.378,60
323	ATS DELLA MONTAGNA	61.118,97	1.589.766,10	0,00	1.650.885,07
324	ATS DELLA BRIANZA	11.269,22	6.489.750,74	0,00	6.501.019,96
325	ATS DI BERGAMO	88.906,81	5.961.270,44	0,00	6.050.177,25
326	ATS DI BRESCIA	1.051,65	6.240.611,55	0,00	6.241.663,20
327	ATS DELLA VAL PADANA	-	4.108.492,35	50.000,00	4.158.492,35
328	ATS DI PAVIA	-	2.918.282,33	150.000,00	3.068.282,33
	TOTALE	162.346,65	53.953.202,24	300.000,00	54.415.548,89

D.g.r. 31 maggio 2021 - n. XI/4797**L.r. n. 31/2008 art. 143 - «Criteri per l'accesso ai contributi regionali destinati alle associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2021»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 31/2008 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», e in particolare l'art. 143, che stabilisce che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possano concedere contributi alle Associazioni dei pescatori dilettanti ricreativi qualificate, previa presentazione di appositi programmi di intervento, che prevedano tra gli altri:

- interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici e realizzazione di aree naturali di frega;
- ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
- spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;

Preso atto che sono qualificate, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 136, le seguenti Associazioni di pescatori dilettanti ricreativi:

u ARCI Pesca - Federazione Italiana Sport e Ambiente,
u Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPAS),

- Unione Pesca Sportiva - Sondrio (UPS),
- ASSOLAGHI,
- Unione Pescatori Bresciani (UPBS),
- Associazione Pesca Sportiva - Como (APS),
- Unione Pescatori Bergamaschi (UPBG),
- Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC),
- Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Bergamo;

Considerato che le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi contribuiscono con i loro programmi di intervento a sostenere la conservazione, la tutela e il ripopolamento della fauna ittica autoctona, nonché la vigilanza sulle acque di interesse ittico;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un contributo a supporto delle attività realizzate dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi nel corso dell'annualità 2021, ad esclusione dei programmi di attività localizzati nel territorio della provincia di Sondrio;

Valutato che i programmi dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

Vista la d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020 «Disciplina per l'affidamento in concessione dei Bacini di pesca in Regione Lombardia», e, in particolare, visti i punti nei quali si prevede:

- che l'istanza di concessione possa essere presentata dai Comuni, Comunità montane, Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o Associazioni di pescatori professionisti, nonché da aggregazioni di detti soggetti;
- che i disciplinari di affidamento dei Bacini individuino, tra l'altro, gli interventi minimi obbligatori, attinenti principalmente e indicativamente alle seguenti macro-attività:
 - attività di vigilanza;
 - ripopolamenti ittici, salvaguardia e miglioramento della fauna ittica;
 - miglioramenti dell'habitat acquatico;
 - divulgazione e didattica;
 - gestione attività garistiche;
- che il concessionario, a compensazione dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi e ad esclusiva copertura degli stessi, può definire a vario titolo una o più quote differenziate per il rilascio del permesso di pesca a carico del pescatore;

Preso atto che, a seguito di tale deliberazione, si è avviato un processo di messa a bando e affidamento dei Bacini di pesca in Regione Lombardia, e che tale processo si sta svolgendo con tempistiche differenti tra i vari Bacini;

Considerato che i disciplinari di affidamento dei Bacini di pesca prevedono interventi e attività da realizzarsi a carico del concessionario spesso coincidenti con quanto previsto dall'art. 143 l.r. 31/2008 ai fini dell'assegnazione dei contributi;

Valutato di non poter erogare contributi ad Associazioni di pescatori aggiudicatari di concessione per la realizzazione di interventi e attività già poste a carico del concessionario in quanto oggetto di convenzione sottoscritta;

Ritenuto, quindi, di definire modalità differenziate di accesso ai contributi nei Bacini di pesca già affidati in concessione alla data di adozione del provvedimento di apertura del bando attuativo della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Vista la disponibilità finanziaria di € 200.000,00 sul capitolo 16.02.104.11829 per l'esercizio finanziario 2021;

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Ritenuto di approvare l'allegato A «Criteri per la concessione di contributi a sostegno delle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2021», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce, tra l'altro, le linee di intervento e la relativa ripartizione delle risorse, i requisiti per l'accesso ai contributi e i criteri di attribuzione del cofinanziamento, nonché le modalità differenziate di accesso ai contributi in caso di Bacino già affidato in concessione alla data di adozione del provvedimento di apertura del bando attuativo della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, Ocm Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione;

Considerato che le disposizioni contenute nel presente atto non hanno rilevanza dal punto di vista della normativa europea sugli «Aiuti di Stato»;

Richiamata la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di prevedere per l'anno 2021 l'erogazione di contributi, per l'ammontare di euro 200.000,00, alle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi, a titolo di compartecipazione per l'attuazione dei programmi di attività di cui all'art. 143 della legge regionale n. 31/2008, ad esclusione dei programmi di attività localizzati nel territorio della provincia di Sondrio;

2. di approvare l'allegato A «Criteri per la concessione di contributi a sostegno delle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi per l'anno 2021», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce, tra l'altro, le linee di intervento e la relativa ripartizione delle risorse, i requisiti per l'accesso ai contributi e i criteri di attribuzione del cofinanziamento, nonché le modalità differenziate di accesso ai contributi in caso di Bacino già affidato in concessione alla data di adozione del provvedimento di apertura del bando attuativo della presente deliberazione;

3. di dare atto che gli oneri finanziari previsti trovano copertura sul capitolo di bilancio 16.02.104.11829 - «Concessione di contributi alle Associazioni di pescatori» che presenta una disponibilità finanziaria di 200.000,00 euro per l'annualità 2021;

4. di demandare al dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, Ocm Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI PER L'ANNO 2021****Finalità**

La presente iniziativa è finalizzata al sostegno della pesca dilettantistico-sportiva e alla tutela del patrimonio ittico autoctono, tramite il finanziamento di programmi d'intervento proposti dalle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate, ad esclusione dei programmi localizzati nel territorio della provincia di Sondrio, secondo le previsioni dell'art. 143 della Legge Regionale n. 31/2008.

Sono definite modalità differenziate di accesso ai contributi nei Bacini di pesca già affidati in concessione alla data di adozione del provvedimento di apertura del bando attuativo della presente deliberazione.

Riferimenti normativi

Art. 143 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreative, ai sensi dell'art.136 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31.

Criteri e modalità di attribuzione del contributo

Per accedere al finanziamento i programmi dovranno essere attuati integralmente entro il territorio regionale, con l'esclusione di quello della provincia di Sondrio.

Le attività di sensibilizzazione rivolte ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, e sui regolamenti di pesca possono costituire parte di un più articolato programma di intervento, ma non ne possono costituire il contenuto esclusivo o prevalente.

A. Criteri e modalità di attribuzione del contributo per le azioni svolte nei bacini non affidati in concessione (alla data di adozione del provvedimento di apertura del bando attuativo della presente deliberazione)*Linee di intervento*

Il contributo finanzia programmi di attività finalizzati alla realizzazione di due linee di intervento:

Linea 1 = programmi volti alla tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono

A questa linea di intervento sono riconducibili le seguenti attività:

- ripopolamento di specie ittiche autoctone in acque libere;
- vigilanza ittica (solo per le spese correnti)
- contenimento di specie alloctone invasive
- realizzazione di aree naturali di frega e interventi di riqualificazione fluviale.
- miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli habitat acquatici, in particolare rivolte a categorie svantaggiate
- progetti di integrazione sociale o a valenza terapeutica
- sensibilizzazione rivolta ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca;

Linea 2 = programmi volti allo sviluppo del patrimonio ittico autoctono, con riferimento ai centri di riproduzione di fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali e gestiti dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi che ne abbiano disponibilità, ad esclusione degli incubatoi di proprietà regionale.

B. Criteri e modalità di attribuzione del contributo per le azioni svolte nei bacini affidati in concessione (alla data di adozione del provvedimento di apertura del bando attuativo della presente deliberazione)

Nel caso di cui al presente paragrafo il contributo regionale potrà essere erogato sia ad Associazioni concessionarie che ad Associazioni non concessionarie.

Il contributo regionale finanzia esclusivamente attività ulteriori alle prestazioni previste a carico del concessionario nelle convenzioni di concessione sottoscritte con Regione Lombardia.

Il contributo finanzia programmi di attività finalizzati alla realizzazione delle seguenti attività:

- attività di vigilanza (solo per le spese correnti)
- contenimento di specie alloctone invasive
- miglioramento dell'accessibilità degli habitat acquatici in particolare rivolte a categorie svantaggiate
- progetti di integrazione sociale o a valenza terapeutica
- sensibilizzazione rivolta ai propri associati o esterni sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi nonché sulla gestione e tutela del patrimonio ittico, sui regolamenti di pesca

Allo scopo di ottimizzare la distribuzione delle risorse e delle iniziative all'interno del bacino, evitando possibili sovrapposizioni, le attività per le quali si richiede il contributo dovranno essere svolte dandone preventiva notizia al concessionario.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria, a carico del bilancio regionale, è pari a € 200.000,00, così suddivisi per linee di intervento:

Linea 1 e programmi di cui al punto B: dotazione finanziaria di € 100.000,00

Linea 2: € dotazione finanziaria di € 100.000,00

Tale preventiva ripartizione potrà essere rideterminata in relazione al livello di utilizzo delle risorse, fatto salvo l'importo della dotazione finanziaria complessiva.

Eventuali risorse residuanti da una linea di attività potranno essere spostate sull'altra, fatto salvo il limite massimo percentuale di compartecipazione regionale alla spesa ammessa.

Modalità di ripartizione del contributo

Il contributo sarà concesso a titolo di rimborso delle spese ammesse in quota di compartecipazione massima del 90% da parte di Regione Lombardia, e ripartito secondo le seguenti modalità.

Linea 1 ed iniziative relative ai bacini affidati in concessione

L'importo disponibile sarà ripartito in misura proporzionale alle spese ammesse nel limite massimo di € 15.000 per Associazione.

L'eventuale residuo verrà ulteriormente ripartito in modo proporzionale alle spese ammesse tra le Associazioni beneficiarie, nel rispetto del limite massimo del 90% di compartecipazione.

Linea 2

L'importo disponibile sarà ripartito in misura proporzionale alle spese ammesse nel limite massimo di € 10.000 per incubatoio gestito da un'Associazione.

L'eventuale residuo verrà ulteriormente ripartito in modo proporzionale alle spese ammesse tra gli incubatoi gestiti da un'Associazione, nel rispetto del limite massimo del 90% di compartecipazione.

Fatti salvi motivi oggettivi tempestivamente segnalati alla competente Struttura della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, ogni beneficiario è tenuto a realizzare i programmi di attività presentati per un importo pari ad almeno il 70% delle spese complessivamente ammesse, pena la revoca dell'intero contributo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese correnti operative:

- compensi per veterinari, tecnici, operatori presso gli incubatoi;
- compensi per docenze a corsi di formazione e aggiornamento;
- realizzazione e stampa di materiale divulgativo e di sensibilizzazione sulle materie oggetto del contributo;
- acquisto di carburante solo per le imbarcazioni;
- acquisto di divise tecniche, dotazioni e di attrezzature di consumo funzionali all'espletamento dell'attività ordinaria;
- acquisto beni di consumo quali mangime per fauna ittica, leasing di attrezzature destinate al sostegno dei centri di riproduzione di fauna autoctona, interventi di manutenzione delle strutture e delle attrezzature;
- spese di trasferta per vigilanza e semine ittiche
- Spese generali di funzionamento degli impianti ittiogenici sostenute dai gestori;
- Acquisto uova per l'allevamento in incubatoio

Dettagli e limiti propri a ogni tipologia di spesa saranno definiti nel provvedimento attuativo della presente deliberazione.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo:

- spese in conto capitale (acquisti di automezzi, imbarcazioni / motori, beni inventariabili)
- acquisto di materiale ittico ai fini di ripopolamento, fatte salve le spese per l'acquisto di uova per l'allevamento in incubatoio;
- spese di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato.

Periodo di riconoscimento delle spese

Per i programmi ammessi a contributo, sono rendicontabili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

I programmi dovranno essere conclusi e le spese sostenute e rendicontate entro e non oltre il 31/12/2021.

Presentazione delle domande di contributo

Le modalità di presentazione delle domande di contributo e le ulteriori disposizioni attuative della presente deliberazione saranno stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.g.r. 31 maggio 2021 - n. XI/4799

Approvazione dello schema di convenzione e degli allegati parte integrante regolante il finanziamento a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Modifica della d.g.r. XI/4313 del 15 febbraio 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. XI/4313 del 15 febbraio 2021, con la quale Regione Lombardia ha deliberato:

«1. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A), che formalizza gli impegni tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., e i relativi Allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 che costituiscono il Piano Operativo degli investimenti di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede investimenti per € 95.000.000,00;

2. di stabilire che la copertura finanziaria degli interventi previsti è interamente garantita dai trasferimenti statali oggetto della presente Convenzione, che saranno stanziati con successivo provvedimento di variazione di bilancio;

3. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento, a seguito della sottoscrizione della Convenzione in argomento da tutti i soggetti firmatari, all'aggiornamento del Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., come previsto dall'articolo 7 comma 1 lettera b dello stesso, aggiungendo alle tabelle della parte 2, una nuova tabella denominata «Tabella L», coerentemente con il Piano Operativo degli investimenti di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con la disciplina prevista nell'atto di Convenzione;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile per l'esecuzione della presente deliberazione e degli atti conseguenti e la sottoscrizione della convenzione al Direttore Generale della D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile;»;

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota n. 2252 del 19 marzo 2021, in atti regionali prot. n. S1.2021.0008951 del 19 marzo 2021:

- ha segnalato il cambio di denominazione del «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» in «Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili», nonché della direzione tecnica di riferimento la quale, a decorrere dal 21 marzo 2021, ha assunto la denominazione di «Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale»;
- ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di Convenzione in relazione al suddetto cambio di denominazione, senza apportare modifiche sostanziali al testo;
- ha evidenziato la necessità di apportare modifiche e aggiornamenti non sostanziali alle schede allegato allo schema di Convenzione (Allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4) e approvate dalla Giunta regionale con la citata d.g.r. n. XI/4313 del 15 febbraio 2021;

Rilevato che con la citata nota n. 2252 del 19 marzo 2021, il Ministero ha chiesto conseguentemente a Regione Lombardia di:

- recepire le nuove denominazioni del Ministero e della Direzione tecnica di cui al punto precedente;
- procedere con una nuova approvazione formale dello schema di Convenzione in argomento, così come aggiornato dallo stesso Ministero, e delle schede che ne costituiscono gli Allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4, previo aggiornamento e modifica di dette schede;

Viste le note:

- n. S1.2021.0009911 del 30 marzo 2021, con la quale Regione Lombardia ha chiesto a Ferrovienord s.p.a. di aggiornare e modificare le suddette schede come da indicazioni del Ministero;
- n. 3288 del 16 aprile 2021, in atti regionali prot. n. S1.2021.0011890 del 16 aprile 2021, con la quale Ferrovienord s.p.a. ha provveduto a trasmettere le schede modificate come da richiesta del Ministero;

Ritenuto quindi, a seguito degli aggiornamenti e delle modifiche rappresentati al punto precedente, di procedere con l'approvazione dello schema di Convenzione in argomento (Allegato A) e del programma di interventi rappresentato negli Allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4, in sostituzione dell'Allegato A e relativi allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 approvati con d.g.r. XI/4313 del 15 febbraio 2021;

Richiamata la d.g.r. XI/4328 del 22 febbraio 2021 che ha approvato le variazioni di bilancio di previsione 2021-2023 - 7° provvedimento - che prevede che la copertura finanziaria degli interventi previsti è interamente garantita dai trasferimenti statali oggetto della presente Convenzione, stanziati sul bilancio 2021-2023 al capitolo di spesa 14702;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A), così come aggiornato dal stesso Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, e i relativi Allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4, aggiornati da Ferrovienord s.p.a., come da indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in sostituzione dell'Allegato A e relativi allegati 1 e 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4, approvati con d.g.r. XI/4313 del 15 febbraio 2021;

2. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi previsti è interamente garantita dai trasferimenti statali oggetto della presente Convenzione, stanziati sul bilancio 2021-2023 al capitolo di spesa 14702;

3. di confermare quanto deliberato dalla d.g.r. n. XI/4313 del 15 febbraio 2021 e non modificato con la presente delibera;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito di Regione Lombardia, nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

***MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILI***

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**

**DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE
- Divisione 4 -**

CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE
(di seguito denominato MINISTERO)**

**LA REGIONE LOMBARDIA
(di seguito denominata REGIONE)**

E

**IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD S.p.A.
(di seguito denominato il SOGGETTO ATTUATORE)**

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 29/04/2020 *“Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”*, per la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati della presente Convenzione previsti per la Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo in concessione a FERROVIENORD S.p.A.

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019 ha ripartito tra le amministrazioni centrali dello Stato il fondo di cui al richiamato art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 195790 del 4 ottobre 2019 per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie regionali ha assegnato sul pertinente capitolo di spesa 7150, piano di gestione 4, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - "Rifinanziamento degli interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione" - € 523.366.063 per il periodo 2020-2033;
- la disponibilità dello stanziamento sul predetto capitolo, al netto per il triennio 2020-2022 di € 1.913.848, per il concorso agli obiettivi di spending alla manovra di finanza pubblica 2020-2022, è di € 521.452.215;
- l'art. 28, comma 3, del Decreto Legislativo del 14 maggio 2019, n. 50, concernente l'«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie» prevede che: «Agli eventuali oneri per l'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di cui al comma 1, o conseguenti alle prescrizioni in esso contenuto, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, che potranno essere integrate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
- per quanto suddetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario dotare prioritariamente le ferrovie isolate con sistemi tecnologici e di protezione della marcia del treno al fine di migliorare/integrare i relativi livelli di sicurezza;
- con le note n. 9628 del 7 dicembre 2018 e n. 3031 del 18 aprile 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alle Regioni il fabbisogno finanziario per l'ammodernamento e il potenziamento delle linee ferroviarie interconnesse e non interconnesse con la rete ferroviaria nazionale;
- con PEC Prot. S1.2019.0019747 del 17/06/2019 - Prot. STIF TPL n. 4437 del 18/06/2019 - la Regione Lombardia ha inoltrato i Piani operativi di intervento e ha definito le priorità degli stessi interventi e il relativo livello di progettazione;
- l'articolo 7 bis del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, destina alla popolazione residente nelle Regioni del sud un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 29/04/2020 ha disposto il piano di riparto delle risorse stanziato sul citato capitolo 7150 tra gli interventi indicati dalle Regioni e ritenuti ammissibili a finanziamento, dando priorità a quelli finalizzati all'attrezzaggio tecnologico delle linee ferroviarie regionali non interconnesse alla rete nazionale al fine di incrementarne la sicurezza ferroviaria, per un importo complessivo pari a euro 465.690.000;
- il citato decreto n. 182 ha acquisito l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio 2020 ed è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti n. 2465 il 20/05/2020;
- ai sensi dell'art. 2 del citato decreto con successivo provvedimento la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, per ogni intervento di cui all'Allegato 1, provvede alla ripartizione del contributo in annualità, sulla base delle risorse disponibili;
- in attuazione di quanto previsto al successivo art. 3 del medesimo decreto è necessario procedere alla stipula di una convenzione tra il Ministero e le singole Regioni al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi e di erogazione del relativo finanziamento statale;
- il decreto di riparto in argomento ha assegnato alla Regione Lombardia risorse complessive pari a 95,00 milioni di euro, interamente destinati alla Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo in concessione a FERROVIENORD S.p.A.;
- con nota n. 5308 del 13.08.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla Regione Lombardia lo schema della presente convenzione disciplinante modalità ed obblighi relativi all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei contributi;
- la Regione con Delibera di Giunta n. 4313 del 15 febbraio 2021 – trasmessa con nota Prot. 0007033 del 2/03/2021 e assunta al Prot. STIF TPL n. 1579 del 2.3.2021 - ha approvato lo schema della presente Convenzione e i relativi Allegati 1 e 2 contenenti il Piano Operativo di Investimento e il Piano Operativo di Intervento;
- Il Ministero con nota n. 2252 del 19.08.2021 ha rappresentato delle osservazioni in merito agli Allegati approvati con la citata Delibera di Giunta n. 4313 e ha, pertanto, chiesto alla Regione di ridefinirli e di procedere, dopo una opportuna condivisione, alla relativa approvazione;
- Che con la citata nota n. 2252 del 19.08.2021 il Ministero ha inviato una versione aggiornata dello schema di Convenzione e degli Allegati al fine di recepire la nuova denominazione del Ministero in “*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*”, approvata il 26.2.2021 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri, nonché la nuova denominazione della DG STIF TPL in “*Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica Sostenibile e gli Interventi nel settore del Trasporto Ferroviario Regionale*” che avrà effetto a decorrere dal 21 marzo 2021;
- la Regione con successivo Provvedimento n. del ... - trasmesso con nota n. del assunta al Prot. TPL n. del - ha approvato gli Allegati nella versione condivisa con il Ministero ed ha riapprovato la versione aggiornata dello schema di Convenzione;
- la Regione con la Delibera di Giunta n. 4313 del 15 febbraio 2021 ha dato mandato al Direttore Generale della D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile per la sottoscrizione della convenzione;
- con la citata nota Prot. 0007033 del 2/03/2021 la Regione ha inviato la nota n. 1550 del 26.2.21

con cui Ferrovienord S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di cui agli Allegati alla presente convenzione, ha indicato il Dott. Enrico Bellavita, in qualità di Direttore Generale, come soggetto incaricato alla relativa stipula.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'Allegato 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di seguito indicato come Ministero), la Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione, C.F.: 80050050154) e la Società Ferrovienord S.p.A. (di seguito indicata come Soggetto Attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 "Piano operativo di investimento" della presente convenzione, a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 29/04/2020 *"Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale"*, secondo il cronoprogramma ed i quadri economici riportati negli Allegati 1 e 2 alla presente Convenzione.

ART.3

(Durata)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 2.

Per il Soggetto Attuatore la durata della Convenzione può essere diversamente determinata in applicazione del successivo articolo 7.

I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto Attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 6.

ART. 4

(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione del Piano Operativo di Investimento di cui all'art. 2 è pari a 95,00 milioni euro, ed è erogato a favore della stessa Regione con le modalità di cui all'art. 11, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; la quota annua complessiva del contributo erogabile alla Regione, tenuto conto altresì degli interventi previsti per la Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo in concessione a FERROVIENORD S.p.A. per un importo pari a 95,00 milioni di euro, non può superare il limite massimo di spesa fissato nel D.D. n° 221 del 14.7.2020, di seguito riportato, fatta salva l'ipotesi di rimodulazione delle assegnazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

ANNO	Impegno (€)
	Regione Lombardia – Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo in concessione a FERROVIENORD S.p.A.
2020	3.097.000,00 €
2021	1.821.800,00 €
2022	6.740.700,00 €
2023	6.767.000,00 €
2024	6.851.300,00 €
2025	6.947.500,00 €
2026	6.676.800,00 €
2027	7.272.500,00 €
2028	7.458.800,00 €
2029	8.180.600,00 €
2030	8.421.200,00 €
2031	8.427.300,00 €
2032	8.427.200,00 €
2033	7.910.300,00 €
Totale	95.000.000,00 €

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto Attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 12.

Nell’Allegato 1 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti il Piano operativo di investimento, oggetto di questa convenzione.

Su richiesta motivata della Regione gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

La Regione s’impegna a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all’art. 2 per l’eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità dei medesimi interventi.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

ART. 5

(Referente del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente Regionale del Procedimento il Dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile per l’intero Piano Operativo di investimento, di cui all’Allegato 1, e Piano Operativo di Interventi, di cui all’Allegato 2.

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell’attività di monitoraggio e validazione propedeutico all’erogazione delle risorse stanziare, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi riportati negli Allegati 1 e 2.

Il Soggetto Attuatore, anche nel caso in cui in ottemperanza dell'art. 7 della presente Convenzione si ricorra ad altro Soggetto Attuatore, fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART.6

(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto Attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi oggetto della presente Convenzione e previsti nell' Allegato 1 della presente convenzione entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 4.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione o del Soggetto Attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi inseriti nel Piano Operativo di Investimento in termini certi e coerenti con quelli indicati negli Allegati 1 e 2.

La Regione s'impegna altresì a completare, direttamente o per il tramite del Soggetto Attuatore, gli interventi nel rispetto del relativo cronoprogramma di cui all' Allegato 2 della presente convenzione.

ART. 7

(Sostituzione del Soggetto Attuatore)

Qualora il Soggetto Attuatore non provveda agli adempimenti previsti nell'Allegato 2 della presente convenzione (es. redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo, espletamento delle procedure di gara, ecc.) nei tempi indicati nello stesso allegato, la Regione fissa un termine ultimo per l'esecuzione dell'adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in tempo utile, eseguendo direttamente gli adempimenti in parola, ovvero individuando, nel rispetto della normativa vigente, un nuovo Soggetto Attuatore che consenta di completare l'iter procedurale e di assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i tempi procedurali dell'Allegato 2 possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l'obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022.

La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 11.

La Regione regola i propri rapporti con il medesimo Soggetto Attuatore subentrante con l'atto negoziale di cui all'articolo 12 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.

La Regione, qualora rilevi qualche criticità, anche allo scopo di evitare qualunque ritardo nell'attuazione della presente Convenzione o il sopraggiungere di ulteriori costi, può ricorrere alla sostituzione del Soggetto Attuatore nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 8

(Verifica dei progetti)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'approvazione regionale.

La Regione si impegna, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

Il Ministero, entro 90 giorni dal completamento della documentazione progettuale, provvede ad effettuare verifiche parametriche di congruità sul progetto definitivo presentato.

La Regione, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le varianti sono trasmesse dalla Regione al Ministero corredate da dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato art.149.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto si applica il comma 5 dell'art. 4.

ART. 9 (Verifiche)

L'USTIF per conto del Ministero può effettuare mediante propri funzionari verifiche "in loco" sull'adempimento da parte di tutti i soggetti interessati degli obblighi derivanti dalla Convenzione. Per l'espletamento delle suddette verifiche la Regione o il Soggetto Attuatore, individuato se del caso in ottemperanza all'art. 7 della presente Convenzione, assicura tutta l'assistenza necessaria.

Tali verifiche non esimeranno comunque la Regione e il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

ART. 10 (Collaudo)

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

La Regione comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.

Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero.

ART. 11 (Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato alla Regione, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza da presentare alla Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale ed all'USTIF competente per territorio, corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:

- anticipazione del 10% dei contributi assegnati a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo su richiesta della Regione alla pubblicazione degli atti di gara concernenti gli interventi;
- pagamento di ulteriore 10%, pari all'anticipazione ex art. 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante;
- pagamenti intermedi per lavori sino al 75% delle spese complessive;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 75% dell'importo complessivamente assegnato per l'intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 20%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Regione e il Soggetto Attuatore dichiarano che gli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli per l'intervento in applicazione della presente Convenzione nel caso in cui non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2022, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

Il Soggetto attuatore ripete alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione entro 60 giorni dall'esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facoltà di cui all'articolo 7, ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2022 qualora non sia stata assunta la prescritta "obbligazione giuridicamente vincolante".

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

ART. 12

(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la Regione ed il Soggetto Attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 2.

La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto Attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 11 e/o eventualmente con risorse proprie.

ART. 13

(Economie)

Le eventuali economie delle risorse assegnate derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 2 della presente convenzione verranno utilizzate per la realizzazione di interventi rientranti in quelli previsti dalla legge di finanziamento previa integrazione del presente disciplinare. Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità della Regione sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dalla presente convenzione.

A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, su proposta del Ministero, possono essere riassegnate ad altri interventi inerenti il settore di cui trattasi.

ART. 14

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione ed il Soggetto Attuatore, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

All. 1 – Piano Operativo di Investimento

All. 2 – Piano Operativo Interventi

Roma, li

Per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(Direttore DIV. 4 della D.G. per il trasporto pubblico locale,
la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto ferroviario regionale)

.....

Per la Regione
(Direttore Generale della D.G. Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità Sostenibile)

.....

Per il Soggetto Attuatore
(Direttore Generale Ferrovienord S.p.A.)

.....



Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Regione Lombardia

CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD
S.p.A.

ALLEGATO 1

PIANO OPERATIVO DI INVESTIMENTO

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Nome e Cognome:

Ufficio:

Indirizzo:

Indirizzo mail / pec:

Telefono:

2 – ELENCO INTERVENTI

DEFINIZIONE INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO (€)	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	DATA FINE ATTIVITA'

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

INTERVENTO	2019					2020																
	AG	SE	OT	NO	DI	GE	FE	MA	AP	MA	GI	LU	AG	SE	OT	NO	DI					

4- FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNUO (TIRAGGIO COMPLESSIVO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Regione Lombardia

CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD
S.p.A.

ALLEGATO 2

PIANO OPERATIVO INTERVENTI

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO

1 -DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia:

Titolo Intervento:

Localizzazione:

CUP:

Soggetto Attuatore:

Referente Regionale del Procedimento:

2 – DESCRIZIONE INTERVENTO

(Descrizione sintetica dell'intervento e schema planimetrico)

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	
Progetto di fattibilità (verificato e validato)												
Progetto Definitivo (verificato e validato)												
Espletamento Proced. Affidam. Lav.												
Affidamento dei Lavori												
Progetto Esecutivo (verificato e validato)												
Esecuzione dei Lavori												
Pre-esercizio e Collaudo												
Apertura all'esercizio												

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE



CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD
S.p.A.

ALLEGATO 1

PIANO OPERATIVO DI INVESTIMENTO

1 – REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

Nome e Cognome: Silvio Landonio

Ufficio: DIREZIONE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE - UO Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Indirizzo mail: silvio_landonio@regione.lombardia.it PEC: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Telefono: 02.6765.5444

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

2 – ELENCO INTERVENTI

DEFINIZIONE INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP	IMPORTO (€)	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	DATA FINE ATTIVITA'
COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ACC-M SULLA RETE FERROVIENORD – RAMO ISEO + RTB	L'intervento consiste nel completamento della centralizzazione degli impianti con installazioni di ACC-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) sulla rete ramo Iseo, tratte Iseo – Edolo e Bornato – Rovato, per complessive 8 stazioni, centralizzazione controllo di 14 PL e riconfigurazione posto centrale di Iseo. Trasformazione degli attuali apparati SSC (Sistema Supporto Condotta) in SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) sull'intera rete ramo Iseo. Installazione impianto RTB sulla linea.	E11B21000940001	32.000.000,00 €	2° TRIM 2020	31/12/2022	4° TRIM 2026
ADEGUAMENTI GALLERIE E PROTEZIONE SEDE DISSESTI IDROGEOLOGICI	L'intervento prevede: - per le Gallerie il miglioramento dei livelli di sicurezza, requisiti base, per le 7 gallerie con lunghezza > 100 m; - per la stabilizzazione dei pendii franosi e consolidamento costoni rocciosi intervento sulla Tratta Civate Camuno-Breno, dalla progressiva 42+830 km a 42+975 km.	E71B21000760001	3.000.000,00 €	2° TRIM 2021	31/12/2023	1° TRIM 2026
INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE AUTOMATICA INTEGRATIVA PER PASSAGGI A LIVELLO (PAI PL)	L'intervento ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione ferroviaria installando in corrispondenza di tutti i 109 passaggi a livello dei dispositivi di Protezione Automatica Integrativa (PAI-PL) basati su sistemi laser o radar in grado di rilevare l'eventuale presenza di ostacoli	E71B21000780001	30.000.000,00 €	3° TRIM 2021	31/12/2023	3° TRIM 2028

DEFINIZIONE INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP	IMPORTO (€)	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	DATA FINE ATTIVITA'
	all'interno degli attraversamenti.					
PROGRAMMA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	Attualmente sulla rete ferroviaria del Ramo Iseo sono in esercizio n. 109 PL. Si prevede la possibilità di eliminare una serie di passaggio a livello con opere sostitutive. Nella individuazione degli interventi è stata data la priorità a 4 passaggi a livello alla tratta Brescia – Iseo su cui è previsto un significativo potenziamento del servizio ferroviario.	E41B21001280001	30.000.000,00 €	2° TRIM 2021	31/12/2023	2° TRIM 2029

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

INTERVENTO	2020			2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM				
Completamento installazione ACC-M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Adeguaenti Gallerie e protezione sede dissesti idrogeologici					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
Installazione sistemi protezione automatica integrativa per passaggi a livello (PAI - PL)						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Programma eliminazione passaggi a livello					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

4- FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNUO (TIRAGGIO COMPLESSIVO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	3.400.000,00 €
2022	4.700.000,00 €
2023	12.200.000,00 €
2024	15.700.000,00 €
2025	15.700.000,00 €
2026	15.300.000,00 €

ANNO	IMPORTO (€)
2027	11.500.000,00 €
2028	8.500.000,00 €
2029	7.500.000,00 €
2030	500.000,00 €
2031	
2032	
2033	



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE



CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD S.p.A.

ALLEGATO 2.1

PIANO OPERATIVO INTERVENTI

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO: COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ACC-M SULLA RETE FERROVIENORD – RAMO ISEO + RTB

1 -DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia: Intera rete FERROVIENORD – Ramo Iseo

Titolo Intervento: COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ACC-M SULLA RETE FERROVIENORD – RAMO ISEO + RTB – CUP N. E11B21000940001

Localizzazione: Linea FERROVIENORD Brescia – Iseo – Edolo

Soggetto Attuatore: FERROVIENORD

Referente Regionale del Procedimento: SILVIO LANDONIO – Dirigente U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

2 – DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento prevede una serie di interventi atti a migliorare il livello di sicurezza, regolarità e flessibilità dell'esercizio ferroviario. In particolare sono previsti:

- l'introduzione del sistema ACCM su tutta la tratta Iseo-Edolo e Bornato-Rovato e contemporanea rimozione dei sistemi ASCV e ACEI ove presenti. E' prevista la realizzazione di un Posto Centrale presso l'impianto di Iseo e vari posti periferici dislocati presso i Fabbricati Viaggiatori degli impianti e/o presso garitte appositamente realizzate, così come rappresentato nella cartina allegata. In particolare, in configurazione definitiva si avrà:
 - **BRESCIA FN**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Borgo San Giovanni**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Mandolossa (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 4+666 (PL23A), Km 5+160 (PL23) e Km 6+174 (PL22);
 - **Castegnato**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Paderno (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 11+296 (PL17), Km 12+154 (PL16), Km 12+712 (PL15), Km 13+203 (PL14) e al raccordo Km 12+120;
 - **Passirano**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Bornato Calino**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Tratta Bornato - Borgonato**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce al PL di linea alla progressiva Km 18+085 (PL09);
 - **Borgonato**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Provaglio (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 22+694 (PL04) e Km 23+128 (PL03);
 - **ISEO**: Posto Periferico Multistazione (PPM); PCM atto a gestire l'intero tratto di linea; Postazioni Operatore Movimento e Postazione Operatore Manutenzione Centrale.
 - **Tratta Iseo - Sulzano**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 28+559 (PL03), Km 28+878 (PL04), Km 29+386 (PL05) e Km 29+778 (PL06);
 - **Sulzano (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 30+943 (PL08), Km 31+227 (PL09), Km 31+474 (PL10) e Km 31+941 (PL11);
 - **Sale Marasino**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Marone**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Toline (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce al PL di linea alla progressiva Km 44+661 (PL27);
 - **Pisogne**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **PianCamuno**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Artogne (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 54+246 (PL42), Km 54+907 (PL43) e Km 55+251 (PL44);
 - **Darfo**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Erbanno (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 60+813 (PL52) e Km 61+641 (PL54);
 - **PianBorno (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 63+048 (PL56), Km 63+609 (PL58) e Km 63+916 (PL59);
 - **Cogno**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Cividate**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
 - **Tratta Cividate – Breno**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 69+242 (PL62), Km 69+463 (PL63), Km 69+668 (PL64) e Km 70+133 (PL65);
 - **Breno**: Posto Periferico Multistazione (PPM);

- **Tratta Breno - Ceto**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 73+647 (PL69), Km 73+926 (PL70) e Km 74+720 (PL71);
- **Ceto**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce ai PL di linea alle progressive Km 76+273 (PL72), Km 76+680 (PL73), Km 76+964 (PL74) e Km 77+463 (PL75);
- **Tratta Breno – Capo di Ponte**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce al PL di linea alla progressiva Km 79+142 (PL80) e Km 79+966 (PL81);
- **Capo di Ponte**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
- **Sellero: (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce al PL di linea alla progressiva Km 84+652 (PL88);
- **Cedegolo**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
- **Forno Allione: (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce al PL di linea alla progressiva Km 90+721 (PL91);
- **Malonno**: Posto Periferico Multistazione (PPM);
- **Sonico (fermata)**: Posto Periferico Tecnologico (PPT) per Sistema PL che si riferisce al PL di linea alla progressiva Km 100+778 (PL100);
- **Edolo**: Posto Periferico Multistazione (PPM).
- la sostituzione del sistema SSC da palo con SCMT da cabina, gestito tramite attuatori ACC;
- adeguamento del segnalamento di diversi sistemi PLL ed il relativo accorpamento di alcuni di essi agli impianti limitrofi;
- la sostituzione delle sezioni di blocco BCA;
- installazione dei Sistemi di Rilevamento Termico Boccole (RTB) e Rilevamento Temperatura Freni (RTF) in conformità a quanto previsto dall'Allegato B (Regolamento per la Circolazione Ferroviaria), di cui al Decreto 4/2012 emanato dall'allora *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie* (ANSF), oggi *Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali* (ANSFISA). È stata considerata l'adozione di sistemi singoli monodirezionali così dislocati:
 - treni pari:
 - Posto di rilevamento: in prossimità del PL di via Puccini a Piancamuno;
 - Posto di verifica boccole: stazione di Darfo (ACEI).
 - treni dispari:
 - Posto di rilevamento: in prossimità del PL di via Comarolo a Pisogne;
 - Posto di verifica boccole: stazione di Pisogne.

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021



3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	2° trim - 20	3° trim -20	4° trim -20	1° trim -21	2° trim -21	3° trim -21	4° trim -21	1° trim -22	2° trim -22	3° trim -22	4° trim -22	1° trim -23	2° trim -23	3° trim -23	4° trim -23	1° trim -24	2° trim -24	3° trim -24	4° trim -24	1° trim -25	2° trim -25	3° trim -25	4° trim -25	1° trim -26	2° trim -26	3° trim -26	4° trim -26
Progetto Definitivo (verificato e validato)	X	X	X	X																							
Espletamento Proced. Affidam. Lav.					X	X																					
Affidamento dei Lavori							X																				
Progetto Esecutivo (verificato e validato)								X	X	X	X																
Esecuzione dei Lavori												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pre-esercizio e Collaudo														X	X			X	X			X	X			X	X
Apertura all'esercizio															X				X				X				X

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	1.500.000,00 €
2022	1.500.000,00 €
2023	6.500.000,00 €
2024	6.500.000,00 €
2025	6.500.000,00 €
2026	6.500.000,00 €
2027	3.000.000,00 €
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	

Piano nazionale per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse
Completamento Installazione ACC-M, SCMT e RTB - LINEA FERROVIENORD ramo Iseo.

QUADRO ECONOMICO

					im porti	
					parziali	totali
A)	LAVORI					
1	Importo totale a corpo				27.400.196,08	
2	Importo per la sicurezza cantieri (non soggetti a ribasso)					
	costi per apprestamenti di cantiere			€ 400.000,00	400.000,00	
	Totale oneri e costi della sicurezza			€ 400.000,00		
3	Importo per la progettazione esecutiva				690.000,00	
	totale A				28.490.196,08	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	spese generali:	10,0%	su A	28.490.196,08	2.849.019,61	
2	acquisizione aree e immobili (espropri, indennità)				15.500,00	
3	adeguamento e/o allacciamento pubblici servizi				18.500,00	
	totale B				2.883.019,61	
C)	I.V.A.					
	su spese generali	B1	22%	2.849.019,61	totale C	626.784,31
	totale somme B+C					3.509.803,92
	TOTALE FINANZIAMENTO NECESSARIO					€ 32.000.000,00



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE



CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD S.p.A.

ALLEGATO 2.2

PIANO OPERATIVO INTERVENTI

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO: ADEGUAMENTI GALLERIE E PROTEZIONE SEDE DISSESTI IDROGEOLOGICI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia: FERROVIA ISOLATA REGIONALE IN CONCESSIONE - FERROVIENORD S.P.A.

Titolo Intervento: ADEGUAMENTI GALLERIE E PROTEZIONE SEDE DISSESTI IDROGEOLOGICI – CUP N. E71B21000760001

Localizzazione: LINEA FERROVIENORD BRESCIA – ISEO – EDOLO

Soggetto Attuatore: FERROVIENORD S.P.A.

Referente Regionale del Procedimento: SILVIO LANDONIO – Dirigente U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

2 – DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento in oggetto prevede di andare ad operare su:

- Gallerie: per il miglioramento dei livelli di sicurezza, requisiti base, per le 7 gallerie con lunghezza > 100 m. Sarà effettuata un'analisi di dettaglio sullo stato delle 7 gallerie e si procederà alla progettazione degli interventi necessari al miglioramento della sicurezza;
- Attualmente viene eseguito monitoraggio periodico semestre da parte di geologi sulle tratte interessate. I monitoraggi effettuali hanno già evidenziato delle situazioni critiche per le quali sono necessari approfondimenti di dettagli e successivi interventi. In particolare sono previsti la Stabilizzazione dei pendii franosi e consolidamento costoni rocciosi intervento sulla Tratta Civate Camuno-Breno, dalla progressiva 42+830 km a 42+975 km. Tratta: Civate Camuno-Breno.

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	1° trim -21	2° trim -21	3° trim -21	4° trim -21	1° trim -22	2° trim -22	3° trim -22	4° trim -22	1° trim -23	2° trim -23	3° trim -23	4° trim -23	1° trim -24	2° trim -24	3° trim -24	4° trim -24	1° trim -25	2° trim -25	3° trim -25	4° trim -25	1° trim -26	2° trim -26	3° trim -26	4° trim -26	1° trim -27	2° trim -27	3° trim -27
Progetto FTEC (verificato e validato)		X	X																								
Progetto Definitivo (verificato e validato)				X	X																						
Progetto Esecutivo (verificato e validato)						X	X																				
Espletamento Proced. Affidam. Lav.								X	X																		
Affidamento dei Lavori										X																	
Esecuzione dei Lavori											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Pre-esercizio e Collaudo														X	X					X	X						
Apertura all'esercizio															X						X						

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	200.000,00 €
2022	400.000,00 €
2023	700.000,00 €
2024	700.000,00 €
2025	700.000,00 €
2026	300.000,00 €
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	

Piano nazionale per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse
ADEGUAMENTI GALLERIE E PROTEZIONE SEDE DISSESTI IDROGEOLOGICI - LINEA FERROVIENORD ramo Iseo.

QUADRO ECONOMICO

					importi	
					parziali	totali
A)	LAVORI					
1	<u>Importo totale a corpo</u>					2.609.960,78
2	<u>Importo per la sicurezza cantieri (non soggetti a ribasso)</u>					
	costi per apprestamenti di cantiere			€ 42.000,00	42.000,00	
	<u>Totale oneri e costi della sicurezza</u>			€ 42.000,00		
				<u>totale A</u>		2.651.960,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	<i>spese generali:</i>	10,0%	su A	2.651.960,78	265.196,08	
2	<i>acquisizione aree e immobili (espropri, indennità)</i>				20.000,00	
3	<i>adeguamento e/o allacciamento pubblici servizi</i>				4.500,00	
				<u>totale B</u>		289.696,08
C)	<u>I.V.A.</u>					
	<i>su spese generali</i>	B1	22%	265.196,08	<u>totale C</u>	58.343,14
	<u>totale somme B+C</u>					348.039,22
				<u>TOTALE FINANZIAMENTO NECESSARIO</u>	€	3.000.000,00



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE,

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE



CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD S.p.A.

ALLEGATO 2.3

PIANO OPERATIVO INTERVENTI

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO:

INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE AUTOMATICA INTEGRATIVA PER PASSAGGI A LIVELLO (PAI PL)

1 -DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia: FERROVIA ISOLATA REGIONALE IN CONCESSIONE - FERROVIENORD S.P.A.

Titolo Intervento: INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE AUTOMATICA INTEGRATIVA PER PASSAGGI A LIVELLO (PAI PL) – CUP N. E71B21000780001

Localizzazione: LINEA FERROVIENORD BRESCIA – ISEO – EDOLO

Soggetto Attuatore: FERROVIENORD S.P.A.

Referente Regionale del Procedimento: SILVIO LANDONIO – Dirigente U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

2 – DESCRIZIONE INTERVENTO

Sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo della rete FERROVIENORD è già presente un sistema di Accertamento visivo della libertà dell’attraversamento stradale. Tale sistema si basa su un sistema di Telecamere a Circuito Chiuso che mostrano ad un apposito operatore, tramite opportuna postazione tecnologica, le immagini dei Passaggi a Livello per i quali è necessario fornire il consenso. Nonostante la presenza di tale sistema, FERROVIENORD ha ritenuto di prevedere la sostituzione di tale sistema di Accertamento, basato su tecnologia video e che richiede la presenza di un operatore, con un sistema automatico che consenta di rilevare la libertà dell’attraversamento stradale. Oggetto di tale intervento è, quindi, l’implementazione di un sistema di Protezione Automatica Integrativa per Passaggi a Livello (PAI-PL) che determini una maggiore affidabilità e sicurezza nella rilevazione della libertà dell’attraversamento stradale in corrispondenza dei PL tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati, contraddistinti da un livello di Integrità di Sicurezza pari a SIL4, che sfruttano sensori con tecnologia radar. Tale sistema verrà previsto per tutti i 109 PL attualmente in esercizio sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo.

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	1° trim-21	2° trim-21	3° trim-21	4° trim-21	1° trim-22	2° trim-22	3° trim-22	4° trim-22	1° trim-23	2° trim-23	3° trim-23	4° trim-23	1° trim-24	2° trim-24	3° trim-24	4° trim-24	1° trim-25	2° trim-25	3° trim-25	4° trim-25	1° trim-26	2° trim-26	3° trim-26	4° trim-26	1° trim-27	2° trim-27	3° trim-27	4° trim-27	1° trim-28	2° trim-28	3° trim-28	4° trim-28	1° trim-29	2° trim-29	3° trim-29	4° trim-29	
Progetto FTEC (verificato e validato)			X	X	X																																
Progetto Esecutivo (verificato e validato)						X	X	X	X																												
Espletamento Proced. Affidam. Lav.										X	X																										
Affidamento dei Lavori												X																									
Esecuzione dei Lavori													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Pre-esercizio e Collaudo																														X	X						
Apertura all'esercizio																														X							

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	700.000,00 €
2022	800.000,00 €
2023	1.000.000,00 €
2024	4.500.000,00 €
2025	4.500.000,00 €
2026	4.500.000,00 €
2027	4.500.000,00 €
2028	4.500.000,00 €
2029	4.500.000,00 €
2030	500.000,00 €
2031	
2032	
2033	

Piano nazionale per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse
INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE AUTOMATICA INTEGRATIVA PER PASSAGGI A LIVELLO (PAI PL) - LINEA
FERROVIENORD ramo Iseo.

QUADRO ECONOMICO

					importi	
					parziali	totali
A)	LAVORI					
1	Importo totale a corpo				26.349.643,49	
2	Importo per la sicurezza cantieri (non soggetti a ribasso)					
	costi per apprestamenti di cantiere			€ 350.000,00	350.000,00	
	Totale oneri e costi della sicurezza			€ 350.000,00		
				totale A	26.699.643,49	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	spese generali:	10,0%	su A	26.699.643,49	2.669.964,35	
2	acquisizione aree e immobili (espropri, indennità)				25.000,00	
3	adeguamento e/o allacciamento pubblici servizi				18.000,00	
				totale B	2.712.964,35	
C)	I.V.A.					
	su spese generali B1	22%		2.669.964,35	totale C	587.392,16
	totale somme B+C					3.300.356,51
	TOTALE FINANZIAMENTO NECESSARIO					€ 30.000.000,00



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE



CONVENZIONE TRA MINISTERO, LA REGIONE LOMBARDIA E IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIENORD S.p.A.

ALLEGATO 2.4

PIANO OPERATIVO INTERVENTI

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO: PROGRAMMA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO

1 -DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia: FERROVIA ISOLATA REGIONALE IN CONCESSIONE - FERROVIENORD S.P.A.

Titolo Intervento: PROGRAMMA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO – CUP N. E41B21001280001

Localizzazione: LINEA FERROVIENORD BRESCIA – ISEO – EDOLO

Soggetto Attuatore: FERROVIENORD S.P.A.

Referente Regionale del Procedimento: SILVIO LANDONIO – Dirigente U.O. Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile – D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

2 – DESCRIZIONE INTERVENTO

Attualmente sulla rete ferroviaria del Ramo Iseo sono in esercizio n. 109 PL.

Si prevede la possibilità di eliminare una serie di passaggi a livello con opere sostitutive. Nella individuazione degli interventi è stata data la priorità a 4 passaggi a livello della tratta Brescia – Iseo su cui è previsto un significativo potenziamento del servizio ferroviario.

Si riporta di seguito l'elenco completo dei 4 PL individuati in prima fase:

- soppressione n°2 PL a Iseo (PL 1 Km 25+207 Iseo - Via Mier, PL 2 Km 25+299 Iseo - Via Roma)
- soppressione n°1 PL a Cazzago (PL 10 Km 16+530 Cazzago S.M. - PL Staz. Bornato)
- soppressione n°1 PL a Pisogne (PL 34 Km 47+976 Pisogne - Via Milano SP 55)

Si procederà con la predisposizione dei progetti preliminari che verranno condivisi con le Amministrazioni Comunali e Regione Lombardia e successivamente, individuata la soluzione, si procederà con le successive fasi di progettazione, approvazione e realizzazione per l'eliminazione del 4 Passaggi a Livello.

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

[illegible]

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

ATTIVITA'	1° trim-21	2° trim-21	3° trim-21	4° trim-21	1° trim-22	2° trim-22	3° trim-22	4° trim-22	1° trim-23	2° trim-23	3° trim-23	4° trim-23	1° trim-24	2° trim-24	3° trim-24	4° trim-24	1° trim-25	2° trim-25	3° trim-25	4° trim-25	1° trim-26	2° trim-26	3° trim-26	4° trim-26	1° trim-27	2° trim-27	3° trim-27	4° trim-27	1° trim-28	2° trim-28	3° trim-28	4° trim-28	1° trim-29	2° trim-29	3° trim-29	4° trim-29	
Affidamento dei Lavori													X																								
Esecuzione dei Lavori														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Pre-esercizio e Collaudo																		X	X				X	X					X	X			X	X			
Apertura all'esercizio																			X				X						X					X			

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2020	
2021	1.000.000,00 €
2022	2.000.000,00 €
2023	4.000.000,00 €
2024	4.000.000,00 €
2025	4.000.000,00 €
2026	4.000.000,00 €
2027	4.000.000,00 €
2028	4.000.000,00 €
2029	3.000.000,00 €
2030	
2031	
2032	
2033	

Piano nazionale per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse
PROGRAMMA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - LINEA FERROVIENORD ramo Iseo.

QUADRO ECONOMICO

					importi	
					parziali	totali
A)	LAVORI					
1	<u>Importo totale a corpo</u>					26.229.500,89
2	<u>Importo per la sicurezza cantieri (non soggetti a ribasso)</u>					
	costi per apprestamenti di cantiere			€ 250.000,00	250.000,00	
	<u>Totale oneri e costi della sicurezza</u>			€ 250.000,00		
				<u>totale A</u>		26.479.500,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	<i>spese generali:</i>	10,0%	su A	26.479.500,89	2.647.950,09	
2	<i>acquisizione aree e immobili (espropri, indennità)</i>				40.000,00	
3	<i>adeguamento e/o allacciamento pubblici servizi</i>				250.000,00	
				<u>totale B</u>		2.937.950,09
C)	I.V.A.					
	<i>su spese generali</i>	B1	22%	2.647.950,09	<u>totale C</u>	582.549,02
	<u>totale somme B+C</u>					3.520.499,11
				<u>TOTALE FINANZIAMENTO NECESSARIO</u>	€	30.000.000,00

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 31 maggio 2021 - n. 7338

Approvazione del bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente (bando innevamento 2021)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE

E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la «promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta Regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale -NADEFR 2020, approvata con d.g.r. XI/3748 del 30 ottobre 2020;
- la risoluzione n. 41, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2020, approvata con Deliberazione del Consiglio n. XI/1443 del 24 novembre 2020 che impegna la Giunta regionale, per quanto riguarda il «Rilancio dell'Attrattività turistica della Regione Lombardia», a prevedere progetti finalizzati al miglioramento e al potenziamento dell'attrattività delle zone montane e alla riqualificazione complessiva dell'offerta turistica, anche nella prospettiva dell'evento Olimpiadi 2026, favorendo, tra l'altro, il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi nei comprensori sciistici, da attuarsi anche attraverso strategie integrate di rafforzamento dei relativi comprensori, per la riqualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture sportive;

Vista la d.c.r. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1), ed in particolare l'Asse 3, Sviluppo e monitoraggio dell'impiantistica sportiva, paragrafo 3.3. «Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci», che prevede il sostegno alla gestione e all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci - in particolare da discesa e da fondo - con l'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport della neve;

Vista la d.g.r. n. X/6028 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, che, in particolare, impegna le Direzioni Generali interessate a continuare lo sviluppo nei diversi settori delle attività di adattamento, declinandole in dettagli negli strumenti a disposizione di ogni politica settoriale;

Considerato che il Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, al punto 3.2.4.4 «Turismo e Sport», individua il turismo invernale come un importante settore economico per la Lombardia, con notevoli volumi di prodotto, e considera la presenza di neve come il fattore generante reddito, raccomandando di:

- prestare particolare attenzione alla Linea di Affidabilità della Neve (SRL), in progressivo aumento di quota;
- includere tecniche adatte a mettere in sicurezza e monitorare l'attività sciistica;
- effettuare una valutazione economica dei comprensori sciistici lombardi volta a stimare la convenienza economica della loro rivitalizzazione;
- salvaguardare l'offerta sportiva per il turismo invernale, laddove economicamente sostenibile;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);
- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020, che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31 dicembre 2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017;
- la Comunicazione della citata d.g.r. n. 4091/2020, alla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23 dicembre 2020 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo «CAR16866» («Codice Aiuto RNA»);

Richiamata la d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 «Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in conto corrente (Bando innevamento 2020 - Bando innevamento 2021)»;

Considerato che la d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020, in particolare:

- ha demandato al Dirigente competente, entro 60 giorni dall'approvazione di suddetta deliberazione, l'approvazione del bando, nel quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A;
- ha destinato all'attuazione dei contributi da essa previsti una dotazione finanziaria pari a 1.400.000 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020, 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2021;

Visti:

- il d.p.c.m. 3 dicembre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», le cui disposizioni sono state efficaci fino alla data del 15 gennaio 2021, che prevede all'art. 1 comma 10 lettera o) la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, e che possono essere aperti anche agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- il d.p.c.m. 14 gennaio 2021, che ha stabilito la chiusura gli impianti nei comprensori sciistici per gli atleti amatoriali fino al 15 febbraio 2021, subordinando l'apertura degli stessi all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha stabilito, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art. 1, comma 10, lettera o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, il differimento del termine del 15 febbraio 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, al 5 marzo 2021;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (istituzione della zona rossa in Lombardia)»;
- l'ordinanza n. 699 del 10 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», che ha disposto, in particolare, che a decorrere dal 15 febbraio 2021 e fino al 31 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del d.p.c.m. 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali;
- il d.p.c.m. 2 marzo 2021, le cui disposizioni sono efficaci fino al 6 aprile 2021, che stabilisce all'art. 19 (Impianti nei comprensori sciistici) che «Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci»;

Vista la d.g.r. n. XI/3999 del 14 dicembre 2020 che, in particolare, ha rimosso, in riferimento stagione sciistica 2020/2021 (Bando Innevamento 2021), il vincolo del mantenimento in esercizio delle piste da sci per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica, a modifica dei Criteri approvati con la d.g.r. XI/3144 del 18 maggio 2020, al fine di garantire la possibilità ai gestori di vedersi riconosciuto un eventuale contributo sulle spese di innevamento sostenute per la stagione sciistica 2020/2021, anche nel caso di apertura parziale degli impianti nei comprensori sciistici, inferiori ai 30 giorni, in attuazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 che sono state stabilite dalle Autorità competenti;

Visto il decreto n. 6179 del 10 maggio 2021 che approva l'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2020, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 «Norme per la promozione

e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna»;

Vista la proposta di bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2020/2021 (Bando innevamento 2021), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A della d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e della d.g.r. n. XI/3999 del 14 dicembre 2020;

Ritenuto che i contributi, in attuazione della d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020, sono assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto della d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 e del regime SA. 49295:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che:

- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
 - non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
 - non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
 - non sono erogati alle imprese che sono state destinate di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

Dato atto che il contributo non è concesso ai soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospen-

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

sione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;

Dato atto che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- attestati esclusivamente le partite iva delle imprese che si ritengono essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013. Le restanti verifiche verranno svolte d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato ai sensi del d.m. n. 115/2017;
- attestati di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che, qualora l'importo dell'aiuto individuale «de minimis» sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto ministeriale 115/2017;

Dato atto che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del suddetto Regolamento (UE);
- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che, nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, dovrà essere garantita l'intensità massima di aiuto nel limite dell'80% dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrati come aiuti;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto che, ai fini dell'adozione del provvedimento di individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi, si procederà pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Ritenuto quindi di procedere, in attuazione dei criteri stabiliti dalla d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e dalla d.g.r. n. XI/3999 del 14 dicembre 2020, all'approvazione del Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2020/2021 (Bando innevamento 2021), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 24 maggio 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla citata d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 (entro il 28 maggio 2021);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla d.g.r. 25 gennaio 2021, n. XI/4222 «2° Provvedimento organizzativo 2021»;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi Online;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare il Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2020/2021 (Bando innevamento 2021), Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 1.400.000 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 100.000 euro a valere sul Bilancio 2021, 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2022;

3. di prevedere che il Bando ed i relativi contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto della d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 e del regime SA. 42925, siano attuati nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI LOMBARDE INNEVATE ARTIFICIALMENTE (BANDO INNEVAMENTO 2021)

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1. Finalità e obiettivi**
- A.2. Riferimenti normativi**
- A.3. Soggetti beneficiari**
- A.4. Dotazione finanziaria**

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione**
 - B.1.a. Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto)
 - B.1.b. Linea di finanziamento 2 – De Minimis
 - B.1.c. Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica
- B.2. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

- C.1. Presentazione delle domande**
- C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**
- C.3. Istruttoria**
 - C.3.a. Modalità e tempi del processo
 - C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c. Valutazione delle domande
 - C.3.d. Integrazione documentale
 - C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**
 - C.4.a. Adempimenti post concessione

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari**
- D.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**
- D.3. Proroghe dei termini**
- D.4. Ispezioni e controlli**
- D.5. Monitoraggio dei risultati**
- D.6. Responsabile del procedimento**
- D.7. Trattamento dei dati personali**
- D.8. Pubblicazione, informazioni e contatti**
- D.9. Diritto di accesso agli atti**
- D.10. Definizioni e glossario**
- D.11. Riepilogo date e termini temporali**

MODELLO 1**MODELLO 2****MODELLO 3****MODELLO 4****MODELLO 5****MODELLO 6****MODELLO 7**

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

Il presente Bando prevede l'assegnazione di contributi:

- per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, nell'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve;
- per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19.

A.2. Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31/12/2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);
- la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la D.G.R. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020, che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31/12/2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017;
- la Comunicazione della citata D.G.R. n. 4091/2020, alla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23/12/2020 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti

di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo "CAR16866" ("Codice Aiuto RNA");

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli aiuti di Stato";
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);
- la Legge Regionale 01/10/2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";
- la D.C.R. XI/188 del 13/11/2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1 ottobre 2014, n. 26;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;
- la risoluzione n. 41, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2020, approvata con Deliberazione del Consiglio n. XI/1443 del 24/11/2020 che impegna la Giunta regionale, per quanto riguarda il "Rilancio dell'Attrattività turistica della Regione Lombardia", a prevedere progetti finalizzati al miglioramento e al potenziamento dell'attrattività delle zone montane e alla riqualificazione complessiva dell'offerta turistica, anche nella prospettiva dell'evento Olimpiadi 2026, favorendo, tra l'altro, il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi nei comprensori sciistici, da attuarsi anche attraverso strategie integrate di rafforzamento dei relativi comprensori, per la riqualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture sportive;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 5500 del 02/08/2016, n. 6000 del 19/12/2016 e n. 6642 del 29/05/2017 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto", primo, secondo e terzo provvedimento;
- il Decreto n. 8528 del 13/07/2017 "Approvazione dello strumento di semplificazione denominato 'Fac Simile Bando' e rettifica e integrazione dell'Allegato 'D' alla Deliberazione n. 5500 del 2/08/ 2016 'Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto' e degli allegati 'A, B, C, D, F, G' alla Deliberazione n. 6642 del 29/05/ 2017 'Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto - terzo provvedimento';
- il Decreto n. 7754 del 30/05/2019 "Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto";
- il Decreto n. 6179 del 10/05/ 2021 "Approvazione dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2020, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 "norme per

la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna;

- la D.G.R. n. XI/3144 del 18/05/2020 "Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in conto corrente (Bando innevamento 2020 – Bando innevamento 2021)";
- la D.G.R. n. XI/3999 del 14/12/2020 "Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente (Bando Innevamento 2020) ed integrazione ai criteri per l'assegnazione dei contributi (Bando Innevamento 2021) approvati con D.G.R. n. XI/3144 del 18/05/2020";
- il D.P.C.M. 03/12/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» le cui disposizioni sono state efficaci fino alla data del 15/01/ 2021, che prevede all'art. 1 comma 10 lettera oo) la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, e che possono essere aperti anche agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- il DPCM 14/01/2021, che ha stabilito la chiusura gli impianti nei comprensori sciistici per gli atleti amatoriali fino al 15/02/ 2021, subordinando l'apertura degli stessi all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/ 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha stabilito, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/01/ 2021, il differimento del termine del 15/02/ 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, al 5/03/ 2021;
- il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (istituzione della zona rossa in Lombardia);
- l'Ordinanza n. 699 del 10/02/2021 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33" che ha disposto, in particolare, che a decorrere dal 15/02/2021 e fino al 31/03/2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali.

L'articolo 16 (Clausola Valutativa) della Legge Regionale 1/10/2014, n. 26: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" prevede in particolare che la Giunta regionale informi il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza triennale, che documenta e descrive:

- come la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
- con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
- in che modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
- in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive.

A.3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando i soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo), dotate di impianti di produzione di neve programmata, ubicati sul territorio della Regione Lombardia.

Nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza.

Nel caso di "ASD/SSD lombarde", senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, esse devono avere:

- iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.

I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014:

- non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

Non sono ammissibili i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

Ogni soggetto gestore può presentare una sola domanda, ed è esclusa la possibilità di presentare più domande di contributo a valere sulle stesse spese ammissibili.

A.4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/3144 del 18/05/2020, è pari a 1.400.000 euro, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, a valere sul capitolo 6.01.104.12002, che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 100.000 euro a valere sul Bilancio 2021;
- 1.300.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il contributo è a valere sulle risorse regionali ed è a fondo perduto ed è destinato a sostenere le spese:

- per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata;
- per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19;

relative alle tipologie definite al successivo art. B.2, ed è riconosciuto nella misura massima di 125.000 euro e secondo le percentuali di cui al punto C.3.c del presente Bando.

Qualora la dotazione complessiva del Bando fosse insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura proporzionale per ogni domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, possono essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda:

- ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Al momento della presentazione della Domanda, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato.

B.1.a. Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto)

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura massima del 70% delle spese ammissibili.

La rilevanza locale si ha quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;

- il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n. 2.000 (duemila).

Per la quantificazione del **"numero di impianti"** e della **"lunghezza degli impianti"**, si deve fare riferimento alla stazione sciistica nel suo complesso ed ai dati censiti nella piattaforma informatica Osservatorio degli Sport di Montagna (OSM). Saranno considerati solamente gli impianti a fune, con esclusione dei tappeti.

Per la quantificazione del **"numero di pass settimanali"**, da intendersi come somma dei pass di 6 e 7 giorni consecutivi, e del **"numero totale di pass venduti"** nell'intera stagione, si deve fare riferimento alla stagione sciistica 2020/2021, alla stazione sciistica nel suo complesso ed ai dati del sistema Skipasslombardia, anche verificati da ANEFSKI Lombardia.

I soggetti richiedenti che optano per il regime di finanziamento saranno tenuti, all'atto della presentazione della domanda, a dichiarare tali dati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Regione Lombardia, in ogni caso, nella fase relativa ai controlli, potrà verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti richiedenti, attraverso la consultazione della piattaforma informatica OSM o anche attraverso la verifica dei dati tramite ANEFSKI Lombardia, preventivamente all'ammissione al beneficio.

Per la quantificazione del **"numero di letti commerciali disponibili"**, si farà invece riferimento ai dati ISTAT sulla ricettività turistica anno 2019 (Fonte: Istat, Capacità degli esercizi ricettivi -> ASR Lombardia - Annuario Statistico Lombardia - Sez. Turismo). I dati possono essere reperiti al seguente indirizzo web: <http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/>.

I valori considerati riguardano le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, ad esclusione del numero di letti riferiti a rifugi alpini, campeggi e villaggi turistici, con riferimento al Comune o ai Comuni cui la Stazione Sciistica complessiva si riferisce.

Per alcune stazioni sciistiche i suddetti dati sono stati per comodità riassunti nella tabella 1 di seguito riportata, nella quale è evidenziato il numero di letti commerciali disponibili per stazione sciistica:

STAZIONE SCIISTICA	COMUNI DI RIFERIMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA	PROVINCIA	TOTALE POSTI LETTO 2019
ALPE GIUMELLO	Casargo	LC	58
APRICA	Aprica	SO	1105
	Corteno Golgi	BS	458
	Totale stazione		1563
BAGOLINO - GAVER	Bagolino	BS	129
BORMIO	Bormio	SO	3189
BORNO	Borno	BS	290
CHIESA VALMALENCO	Chiesa in Valmalenco	SO	994
	Caspoggio	SO	358
	Lanzada	SO	199
	Totale stazione		1551

COLERE	Colere	BG	216
FOPPOLO – CARONA – SAN SIMONE (BREMBO SKI)	Foppolo	BG	339
	Carona	BG	38
	Valleve	BG	71
	Totale stazione		448
LIVIGNO	Livigno	SO	5372
LIZZOLA	Valbondione	BG	198
MADESIMO	Madesimo	SO	981
	Campodolcino	SO	551
	Totale stazione		1532
MANIVA SKI	Collio	BS	249
	Bagolino	BS	129
	Totale stazione		378
MONTE SAN PRIMO	Bellagio	CO	2102
MONTECAMPIONE	Artogne	BS	196
PESCEGALLO VALGEROLA	Gerola Alta	SO	124
PIAN DELLE BETULLE – ALPE DI PAGLIO	Margno	LC	64
PIANI DI BOBBIO E VALTORTA	Barzio	LC	160
	Valtorta	BG	13
	Totale stazione		173
PIAZZATORRE	Piazzatorre	BG	167
ADAMELLO SKI (PONTEDILEGNO – TONALE)	Ponte di Legno	BS	2290
	Temù	BS	395
	Totale stazione		2685
PRESOLANA – MONTE PORA	Castione della Presolana	BG	909
OGA – SAN COLOMBANO	Valdidentro	SO	1297
	Valdisotto	SO	1063
	Totale stazione		2360
SANTA CATERINA VALFURVA	Valfurva	SO	1949
SPIAZZI DI GROMO	Gromo	BG	307
TEGLIO	Teglio	SO	257

Tab. 1 - Numero di letti commerciali disponibili in alcune stazioni sciistiche lombarde

Un caso particolare è costituito dalla stazione sciistica del Passo dello Stelvio in Comune di Bormio che, per il tipo di servizio che svolge (sci estivo), si deve considerare di rilevanza non locale.

B.1.b. Linea di finanziamento 2 – De Minimis

Il contributo sarà concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato:

- fino al 70 % delle spese ammissibili;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola unica¹, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento De Minimis, non deve superare euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di 3 (tre) esercizi finanziari.

Qualora l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Decreto Ministeriale 115/2017.

L'aiuto si considera ottenuto nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:

- di non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- esclusivamente le partite IVA delle imprese che si ritengano essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013. Le restanti verifiche verranno svolte d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato ai sensi del D.M. n. 115/2017;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

B.1.c. Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica

Il contributo sarà concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12).

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato fino al 70 % delle spese ammissibili e comunque nel limite dei tetti massimi definiti dal presente bando, fermo restando che, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, ai sensi del comma 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

¹ Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nel rispetto della definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 (Definizioni), dove viene definita l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di:

- non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, dovrà essere garantita l'intensità massima di aiuto nel limite dell'80 % dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrati come aiuti.

B.2. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Ai fini del presente Bando, sono considerate ammissibili a contributo regionale le spese sostenute nella stagione sciistica 2019/2020 (nel periodo compreso tra 1 novembre 2019 ed il 30 aprile 2020) per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, regolarmente apprestate ed aperte al pubblico ed inserite all'interno dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, ovvero piste per le quali sia stato almeno avviato con la rispettiva Comunità Montana il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'elenco stesso, e relative ai costi sostenuti per:

- a) consumo di energia elettrica;
- b) consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste;
- c) approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata.
- d) vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono inoltre ammissibili spese correnti per interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dispositivi di protezione individuale rischio COVID-19, servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, strumenti di comunicazione ed informazione, costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'Autorità sanitaria).

Dette spese ammissibili dovranno essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono essere:

- reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 136/2010, art. 3, commi 1 e 3;
- fatturate al Soggetto beneficiario ed allo stesso integralmente quietanzate entro e non oltre la data di presentazione della Domanda e chiaramente attribuibili alle tipologie di spesa sopra richiamate e sostenute nella stagione sciistica 2020/2021;
- computate al lordo dell'IVA, salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Presentazione delle domande

La Domanda di partecipazione al Bando, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata dal legale rappresentante (o altra persona munita di procura o delega, secondo il **modello 6**) dei soggetti di cui all'art. A.3, esclusivamente tramite l'applicativo informatico "Bandi online" messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo internet:

www.bandi.regione.lombardia.it

Saranno istruite unicamente le Domande che perverranno:

- a partire dalle ore 12:00 di **mercoledì 16 giugno 2021**;
- fino alle ore 12:00 di **mercoledì 8 settembre 2021**.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l'ora di invio telematico della Domanda al protocollo regionale, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa utilizzando la modulistica di cui al presente bando: non potranno essere accolte Domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando o fuori termine.

Per accedere all'area personale occorre registrarsi con una delle seguenti modalità:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) - Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN per la richiesta del codice PIN:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs>
- Carta di Identità Elettronica (CIE) - Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento:
<https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi Online diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Bando, dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

- essere registrato alla piattaforma Bandi online;
- aver completato (o aggiornato) la profilazione del beneficiario, sulla piattaforma Bandi online:
 - compilando le informazioni anagrafiche del beneficiario;
 - allegando un documento d'Identità in corso di validità del Legale rappresentante.

- attendere la validazione (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Il richiedente deve quindi dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e procedere alla compilazione on line.

I soggetti, all'atto della presentazione della domanda, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

A seguito della compilazione della domanda, il Richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, verificare la correttezza dei dati riportati, procedere alla sottoscrizione con firma elettronica o digitale del legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, caso in cui sarà necessario allegare la procura, ai sensi dell'art. 1392 C.C., firmata dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità in corso di validità dello stesso (come da **modello 6**), secondo le modalità di seguito descritte e riallegarla a sistema.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronicIDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro, ai sensi del DPR 642/1972, o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B o L. n. 427/93 art. 66.6 bis o L. 266/1991.

In ogni caso, il mancato pagamento della marca da bollo in fase di domanda dovrà essere obbligatoriamente sanato prima del Decreto di assegnazione del contributo.

Alla richiesta di contributo andrà allegata, secondo la modulistica predisposta da Regione Lombardia, la seguente documentazione, sottoscritta elettronicamente da parte del legale rappresentante o suo delegato, ovvero da parte del tecnico incaricato:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante (come da **modello 1**), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 contenente una "dichiarazione della lunghezza delle piste e delle caratteristiche degli impianti di innevamento programmato esistenti" con le seguenti informazioni di sintesi:
 - a) piste da sci gestite, regolarmente apprestate ed aperte al pubblico ed inserite nell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2020 (Decreto n. 6179 del 10/05/2021), ovvero piste per le quali sia stato avviato il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'elenco stesso;
 - b) lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente;
 - c) caratteristiche degli impianti per la produzione di neve programmata a disposizione.

Con riferimento alle informazioni a), b) e c) sopracitate, nel caso di assenza di modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2020, non sarà necessario produrre nuovamente tale dichiarazione, attestando nel **modello 1** tale fattispecie;
 - d) spese complessive sostenute, di cui alla lettera B.2, relative alla gestione ed all'esercizio degli impianti di risalita e piste da sci nel corso della stagione sciistica 2020/2021;
- 2) relazione tecnica, sottoscritta da tecnico incaricato, che descriva le caratteristiche ed il funzionamento di:
 - a) impianti di risalita: (a titolo esemplificativo e non esaustivo) denominazione, tracciato, tipologia di impianto e funzionamento, portata oraria, anno di realizzazione (evidenziare se prima o dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 210/2003), stato (funzionante, non funzionante, non funzionante ma in fase di riapertura, demolito - o in attesa di demolizione), ultime revisioni effettuate (con riferimento al D.M. 1/12/2015, n. 203);
 - b) piste da sci gestite: identificativo (ID) e nome pista (Nome) indicati all'interno dell'Elenco Regionale 2020 delle piste destinate agli sport sulla neve, descrizione delle caratteristiche della pista (Rif. art. 30, comma 1, lettera c), punto 2 del R.r. 29 settembre 2017, n. 5;
 - c) impianti di produzione di neve programmata a servizio della stazione sciistica: (a titolo esemplificativo e non esaustivo) tipologia d'impianto, superficie da innevare, fabbisogni e disponibilità idrica, impianti di approvvigionamento, vasche e/o bacini di accumulo, caratteristiche e numero dei generatori di neve, linee di innevamento, condutture e pozzetti, sistemi di pompaggio, stazioni di compressione, descrizione dei sistemi di gestione (automatizzati e non) dell'impianto;
 - d) parco mezzi attrezzati disponibili per lo spandimento e la battitura della neve.

Con riferimento ai punti sopracitati, nel caso di assenza di modifiche alla relazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2020, non sarà necessario produrre nuovamente tale relazione;
- 3) planimetria a scala adeguata (indicativamente da 1:10.000 a 1:25.000, a seconda dell'ampiezza del comprensorio), sottoscritta da tecnico incaricato, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste nonché degli impianti, delle infrastrutture e

dei servizi funzionali alle piste (piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, bacini artificiali, ecc.);

Nel caso di assenza di modifiche alla planimetria fornita nell'ambito del Bando 2020, per il Bando 2021 non sarà necessario produrre nuovamente tale planimetria;

- 4) rendiconto analitico delle spese sostenute nella stagione sciistica 2020/2021, sottoscritto dal legale rappresentante (come da **modello 2**);
- 5) copia conforme all'originale delle fatture, o documenti di equivalente valore probatorio, intestate al soggetto beneficiario, relative alle spese sostenute, recanti la precisa indicazione dell'oggetto/causale e copia conforme all'originale della relativa quietanza effettuata. Per quanto riguarda i pagamenti quietanzati attraverso estratto conto gli stessi dovranno essere chiaramente individuabili ed evidenziati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti tracciabili effettuati dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante e le spese sostenute tramite compensazione tra crediti e debiti;
- 6) specifica perizia asseverata redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, non dipendente dal soggetto richiedente, secondo lo schema di cui al **modello 3**, nella quale si attesta che, per la stagione sciistica 2020/2021, la dotazione impiantistica per l'innevamento artificiale del gestore, i consumi rendicontati e le specifiche spese complessivamente sostenute sono coerenti e compatibili con la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innestate artificialmente;

Nel caso di assenza di modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2020, con riferimento ai punti 1 (con eccezione della lettera d), 2 e 3, e con esclusione delle spese COVID (punto B.2.d):

- a) se le spese sostenute nel corso della stagione sciistica 2020/2021 sono inferiori a quelle sostenute nel corso della stagione 2019/2020, non sarà necessario predisporre una nuova perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato;
- b) se le spese sostenute nel corso della stagione sciistica 2020/2021 sono superiori a quelle sostenute nel corso della stagione 2019/2020, sarà comunque necessario predisporre una nuova perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato.

In caso di scelta della Linea di Finanziamento 2 (De minimis) e solo nel caso di imprese che si ritengano essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013:

- 7) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" (come da **modello 4**) da compilarsi da parte del soggetto richiedente l'agevolazione finanziaria.

In caso di scelta della Linea di Finanziamento 2 (De minimis) e solo nel caso di imprese che si ritengano essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013 o della Linea di Finanziamento 3 (Esenzione da notifica):

- 8) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato (come da **modello 5**).

Dovranno essere inoltre allegati:

- 9) in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante, copia dell'eventuale procura conferita ai sensi di legge (art. 1392 C.C.) per la sottoscrizione (come da **modello 6**);

10) solamente per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della verifica della regolarità contributiva (come da **modello 7**).

A seguito della modifica dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 159/2011, disposta con l'art. 78, comma 3 quinquies del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, non è necessaria l'acquisizione della comunicazione antimafia per le erogazioni inferiori a € 150.000.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- prive di uno o più documenti sopra indicati, obbligatori in base alla tipologia del contributo richiesto o del soggetto richiedente;
- presentate in forma cartacea.

C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Bando valutativo – Presentazione delle domande su piattaforma informatica “Bandi Online”.

C.3. Istruttoria

C.3.a. Modalità e tempi del processo

- Da mercoledì 16/06/2021 ore 12.00 a mercoledì 08/09/2021 ore 12.00: deposito delle domande di contributo.
- Entro venerdì 29/10/2021: approvazione delle risultanze dell'istruttoria da parte di Regione Lombardia, con l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti non ammessi, fatto salvo quanto stabilito nell'art. C.3.d per i casi di integrazione documentale.
- I predetti provvedimenti saranno pubblicati sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia.

C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Regione Lombardia provvederà ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità formale delle Domande, finalizzata a verificare:

- rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari previsti dalla normativa di riferimento e dal Bando, anche sulla base delle autocertificazioni fornite dal soggetto richiedente;
- completezza e regolarità della domanda e della documentazione tecnica allegata;
- fruizione generalizzata dell'impianto e delle piste da sci, ossia la garanzia dell'utilizzo degli impianti e delle piste da sci da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo;

- avvenuto aggiornamento, alla data della presentazione della domanda, da parte del gestore, dei dati relativi alle piste ed agli impianti di risalita sulla piattaforma informatica Osservatorio degli Sport di Montagna (www.osm.lispa.it).

C.3.c. Valutazione delle domande

Regione Lombardia provvederà, superata la verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo, ad effettuare l'istruttoria tecnica – economica delle domande presentate, finalizzata a verificare, in particolare:

- i contenuti della documentazione tecnica trasmessa;
- la coerenza della documentazione tecnica inviata con:
 - i dati trasmessi dalle Comunità Montane a Regione Lombardia alla D.G. Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile – U.O. Trasporto pubblico e intermodalità, sulla esistenza e funzionamento degli impianti a fune e di risalita in genere, non classificati come Trasporto Pubblico Locale;
 - le piste inserite nell'Elenco Regionale 2020 delle piste destinate agli sport sulla neve;
- in caso di pista autorizzata dalla Comunità Montana ma dalla stessa non ancora inserita nell'Elenco regionale delle piste destinate agli Sport sulla neve, ovvero di impianto non comunicato alla D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Regione Lombardia provvederà a specifica verifica presso gli Enti competenti;
- in caso di pista per la quale sia stato avviato il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, dovrà essere trasmessa copia dell'istanza di apprestamento/apertura al pubblico, trasmessa alla Comunità Montana competente, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 della L.R. 26/2014;
- la corretta quantificazione del dato relativo alla lunghezza delle piste innevate artificialmente;
- la completezza della documentazione relativa alle spese sostenute e la corretta imputazione alla stagione invernale 2020/2021 e l'attinenza con le voci di spesa ammissibili;
- il calcolo del contributo massimo erogabile, sulla base dei criteri di seguito specificati:
 - l'importo da erogare ai richiedenti sarà determinato in percentuale variabile (50 – 60 – 70) sulle spese complessivamente sostenute (costi energetici, costi carburante, costi di approvvigionamento idrico, prevenzione da Covid-19), in funzione della lunghezza delle piste innevate artificialmente e con l'applicazione di un tetto massimo;
 - nel dettaglio, il contributo deriva da:
 - lunghezza (in km) delle piste da sci innevate artificialmente (L) nel corso della stagione 2020/2021;
 - somma del contributo % (in funzione della classe individuata) calcolato separatamente sui costi energetici (E), sui costi del carburante (C), sui costi di approvvigionamento idrico (I), sui costi di prevenzione da Covid-19 (C19);

- applicazione del tetto massimo ammissibile: il contributo massimo erogabile, complessivamente, non potrà comunque superare il tetto massimo stabilito per ogni classe (A, B, C) individuata, secondo la seguente tabella:

L (km)	Classe	Contributo % (E+C+I+C19)	Tetto massimo (E+C+I+C19) (€)
0 < L ≤ 10	C	70	75.000
10 < L ≤ 25	B	60	100.000
L > 25	A	50	125.000

- o ai fini dell'individuazione di L (km), saranno assunte a conteggio le piste o i tratti di piste servite dagli impianti di innevamento programmato;
- o a tale scopo, il richiedente dovrà presentare in allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Modello 1), di cui al Punto C.1, accompagnata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, secondo lo schema di cui al Modello 3, salvo quanto previsto al punto 6, del paragrafo C.1;
- o il contributo massimo erogabile potrà essere rideterminato in considerazione degli esiti dell'istruttoria a valere sulla documentazione prodotta. L'ammontare del contributo erogato sarà arrotondato all'euro, così come previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2014.

C.3.d. Integrazione documentale

Regione Lombardia, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità formale e tecnica – economica delle domande presentate, potrà richiedere l'integrazione della documentazione incompleta ovvero eventuali chiarimenti riguardanti la documentazione presentata dal soggetto richiedente, ritenuta utile ai fini dell'esame delle dichiarazioni presentate, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta; la mancata risposta comporterà la non ammissibilità della Domanda.

La richiesta di integrazione della documentazione comporta la sospensione del termine di conclusione dell'istruttoria, fissato dall' art. C.3.a. La risposta alle richieste di integrazione della documentazione deve pervenire su Bandi Online.

C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 29 ottobre 2021, il Responsabile Unico del Procedimento approva con proprio provvedimento le risultanze dell'istruttoria con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi.

L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regionale specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

C.4. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Regione Lombardia provvederà all'erogazione del contributo in due soluzioni, secondo le risorse disponibili a valere sulle annualità 2021 e 2022, e secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 30 novembre 2021: erogazione della prima quota di contributo, pari complessivamente a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammesse a contributo;
- entro il 31 gennaio 2022: erogazione della seconda quota di contributo, pari complessivamente a 1.300.000 euro.

C.4.a. Adempimenti post concessione

Il contributo assegnato sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi previa:

- verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata;
- acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- verifica della regolarità della dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf").

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale; le modalità di attuazione di tutti gli obblighi connessi ad aspetti di comunicazione saranno da concordare con la U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi;
- mantenere, nel caso di soggetti che abbiano già beneficiato del bando "Skipass Lombardia", la compatibilità dei sistemi di bigliettazione, controllo accessi ed invio dati al server di ANEFSki Lombardia, così come previsto dal "Libro Bianco Open pass", di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. X/5358 del 27/06/2016 e n. X/7234 del 17/10/2017;
- fornire, sia in estate che in inverno (nei periodi di apertura al pubblico degli impianti), i dati delle presenze e passaggi degli utilizzatori degli impianti di risalita, al server di ANEFSki Lombardia, che li renderà disponibili a Regione Lombardia;
- concedere il consenso non revocabile affinché Regione Lombardia possa utilizzare i predetti dati per scopi di programmazione e/o di promozione del settore;
- assistere i funzionari incaricati da Regione Lombardia nell'attività di verifica dei contributi erogati, garantendo il pieno accesso agli impianti ed alle piste della stazione sciistica.

D.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Con Decreto della Regione Lombardia il contributo potrà venire dichiarato decaduto in caso di:

- mancanza o venir meno di uno o più requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della Domanda di partecipazione al presente Bando;
- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda;
- mancato rispetto della normativa inerente agli aiuti di stato citata nel presente Decreto.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere da dalla data di erogazione del contributo, qualora venga riscontrato, in sede di eventuale controllo di cui al successivo art. D.4:

- la mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attestante il pagamento delle spese sostenute nella stagione sciistica 2020/2021;
- il riscontro di mancato pagamento delle spese rendicontate.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi dei beneficiari contenuti nel presente Bando, di cui all'articolo D.1., Regione Lombardia si riserva di valutarne a suo insindacabile giudizio la gravità per stabilire eventuali conseguenze quali la dichiarazione di decadenza ovvero la riduzione del contributo.

In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia già stato erogato, totalmente o parzialmente, il contributo, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla comunicazione della rinuncia, l'importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo.

I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare, al contributo devono darne immediata comunicazione alla U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi mediante PEC all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it.

D.3. Proroghe dei termini

Con decreto della Regione Lombardia potranno essere prorogati i termini previsti dal presente bando.

D.4. Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sui beneficiari pari ad almeno il 5%, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzate ad accertare:

- la regolarità e la corrispondenza della documentazione presentata;
- il rispetto degli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal presente Bando;
- le modalità di pagamento delle spese rendicontate;
- la veridicità delle dichiarazioni rese;
- per i soggetti beneficiari, pubblici o privati che svolgono attività economica, nel caso in cui le domande ammesse a contributo siano state presentate secondo la Linea di finanziamento 2 "de minimis", i controlli riguarderanno anche l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini de minimis.

I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, e consentire il pieno accesso da parte dei funzionari incaricati alla stazione sciistica e ad ogni struttura oggetto di contributo, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta.

D.5. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il rapporto fra le risorse erogate e la dotazione finanziaria dell'iniziativa.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'¹. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6. Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al presente bando è il Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

D.7. Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

Finalità del trattamento dati

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per la presentazione della domanda e la conseguente partecipazione al "Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi – Stagione sciistica 2020/2021" così come definito dalla Legge Regionale 01/10/2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna".

Modalità del trattamento dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche (Bandi Online). Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (ARIA S.p.A.) in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo pari ad anni 5 dalla scadenza dei termini per presentare le domande di contributo in ragione delle tempistiche delle attività istruttorie e di controllo previste dal bando.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

D.8. Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste:

- All'indirizzo di posta elettronica: compensori@regione.lombardia.it
 - Telefonicamente all'ufficio competente della Giunta Regionale: Unità Organizzativa – Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna:
 - Da lunedì a giovedì: 9,30-12,30; 14,30-16,30;
 - Il venerdì: 9,30-12,30;
- ai numeri : 02-6765.2036 oppure 02-6765.0425

Informazioni sull'applicativo informatico Bandi Online possono essere richieste al Numero Verde 800 131 151 di ARIA S.p.A.

Informazioni integrative di interesse generale saranno pubblicate sul sito Internet di Regione Lombardia.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando 2021 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innestate artificialmente.
DI COSA SI TRATTA	Il presente Bando prevede l'assegnazione di contributi: • per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, nell'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve; • per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando (di seguito "Soggetti beneficiari") i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti: • soggetti pubblici o privati che siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo) dotate di impianti di produzione di neve programmata ubicati sul territorio della Regione Lombardia; • nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza; • nel caso di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, esse devono essere iscritte al Registro CONI Lombardia e/o alla Sezione parallela del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e/o affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva Paralimpica. I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013: • non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

	• non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014: • non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014; • non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile; • non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale. Non sono ammissibili i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti: • siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando; • siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando; • siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.
RISORSE DISPONIBILI	€ 1.400.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo è a valere sulle risorse regionali ed è a fondo perduto ed è destinato a sostenere le spese per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata e interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire

	la diffusione di nuovi focolai del COVID-19, relative alle tipologie definite all'art. B.2., ed è riconosciuto nella misura massima di 125.000 euro e secondo le percentuali di cui al punto C.3.c. del presente Bando. L'agevolazione viene erogata in 2 tranches: • Entro il 30 novembre 2021: erogazione della prima quota di contributo, pari complessivamente a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammesse a contributo; • Entro il 31 gennaio 2022: erogazione della seconda quota di contributo, pari complessivamente a 1.300.000 euro.
DATA DI APERTURA	Ore 12:00 del 16/06/2021
DATA DI CHIUSURA	Ore 12:00 del 08/09/2021
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: • atto Notorio; • dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'De Minimis' (secondo le casistiche definite nel Bando); • autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato; • incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL; Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Bando valutativo – Presentazione delle domande su piattaforma informatica (Bandi online).

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: • Unità Organizzativa – Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna; • Francesco Coviello (02 6765 2036), Valentina Recanati (02 6765 0425); • Mail: compensori@regione.lombardia.it
-------------------------	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9. Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.C./D.G.	Presidenza – Area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni Esterne – U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi
Unità Organizzativa	Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna
Indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
Telefono	02 6765 1917
E-mail	sport@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Lunedì – Giovedì: 09:30-12:30 / 14:30-16:30 Venerdì: 09:30-12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10. Definizioni e glossario

Ai fini del presente Bando si intende per:

- Bando: il presente avviso pubblico;
- Domanda: la richiesta di concessione del contributo a valere sul Bando;
- Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it): è un servizio web, messo a disposizione da Regione Lombardia che permette di presentare on line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea;
- Data ed ora di Ricezione della domanda: la data e l'ora di invio telematico della domanda su Bandi Online per la protocollazione;
- Impresa (giurisprudenza comunitaria): ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica;
- Regolamento De Minimis: quanto indicato nel regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore;
- Spesa Ammissibile: la spesa sostenuta e giustificata da fattura, o documento di equivalente valore probatorio, emessa nei confronti del Soggetto Beneficiario che risulti interamente quietanzata a quest'ultimo;
- Stagione invernale o sciistica 2020/2021: il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021;
- Stazione sciistica: località turistica cui gli impianti oggetto della richiesta di agevolazione finanziaria fanno riferimento;
- Comprensori sciistici: aree territoriali montane che comprendono più stazioni sciistiche, collegate tra loro attraverso funivie o altri mezzi, che forniscono servizi funzionali alla pratica di sport sulla neve (Decreto n. 86 del 10/01/2017).

D.11. Riepilogo date e termini temporali

Avvio dei termini per presentare le domande di contributo	16 giugno 2021
Scadenza dei termini per presentare le domande di contributo	08 settembre 2021
Scadenza dei termini per l'approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi	29 ottobre 2021

Scadenza termini per l'erogazione della 1° quota contributo	30 novembre 2021
Scadenza termini per l'erogazione della 2° quota contributo	31 gennaio 2022

MODELLO 1**SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (Comune/Paese estero) Prov. _____
il ____/____/____ Codice Fiscale _____ residente in (Via/Corso, etc.) _____
n. _____ Comune _____ Documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, etc.) _____
n. _____ rilasciato da _____ il ____/____/____ scadenza ____/____/____
Cittadinanza _____ in qualità di legale rappresentante del soggetto beneficiario _____
con sede legale in _____ Via _____ n. ____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____, in
qualità di gestore di impianti di risalita e piste da sci ubicati nel territorio della Regione Lombardia, stazione sciistica di _____
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione alla domanda di contributo di cui al Bando
"per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici
lombardi" approvato con D.D.S. n. _____ del _____ e riferito alle spese sostenute nella stagione sciistica 2020/2021 (dal 01/11/2020 al
30/04/2021)

D I C H I A R A:

Con riferimento alla stagione sciistica 2020/2021 (1° novembre 2020– 30 aprile 2021) – barrare l'opzione prescelta:

1. Che le piste gestite sono le seguenti:

ID Pista (OSM)	ID Pista (dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)	Nome pista (dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)

Per complessivi² km _____

Oppure (in alternativa al punto 1)

2. Con riferimento alle piste gestite, non si rilevano modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2020;

3. Che le piste su cui si trovano parti innevate artificialmente sono le seguenti:

ID Pista (OSM)	ID Pista (dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)	Estremi del Decreto di apprestamento/apertura al pubblico della pista da sci	Tratto innevato artificialmente (km)	Apertura della Pista (n. tot. gg.)

²Esprimere il numero in chilometri con 2 decimali

Per complessivi³ km _____

Oppure (in alternativa al punto 3)

4. Con riferimento piste su cui si trovano parti innevate artificialmente, non si rilevano modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2020;
5. Che per la stagione sciistica 2020/2021 sono stati regolarmente osservate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 7 della L.R. 26/2014 (Contratto di Assicurazione RC; Servizio piste; Servizio di primo soccorso; Direttore della pista; Esposizione di informazioni, regole di comportamento e segnaletica);
6. Che gli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l'innevamento delle piste di cui al punto 3 presentano le seguenti caratteristiche:

Superficie complessiva Innevata (kmq)	
Numero complessivo di piste innevate (N°)	
Numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto per la stagione sciistica 2019/2020	

Stazione di pompaggio	Unità di misura	Quantità	Tipo di corrente
Pompe	N°		
Potenza totale delle pompe ⁴	kW		

³ Esprimere il numero in chilometri con 2 decimali

⁴ Indicare la potenza totale installata

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

Bacino di accumulo	Unità di misura	Quantità
Numero dei bacini di accumulo	N°	
Capienza massima dei bacini di accumulo	mc	

Torri di raffreddamento / Boulage	Unità di misura	Quantità
Torri	N°	
Boulage	N°	
Ore di lavoro	h	
Ore di lavoro	h	

Rete idrica	Materiale ⁵	Unità di misura	Quantità	Diametro
Tubature per trasporto idrico		km		
Tubature per trasporto idrico		km		
Cavi elettrici		km		
Tubature per aria compressa		km		

⁵ Es. Ghisa sferoidale, Acciaio bituminato, Vetroresina/Cemento, Ecc.

Tubi passacavo		km		
Pozzetti		N°		

Produzione Neve - Tipo	Unità di misura	Quantità	Ore d'uso annuale	Anno di installazione
Cannoni	N°			
Lance	N°			

Consumi	Unità di misura	Quantità
Consumo elettrico per rifornimento bacino ⁶	kWh	
Consumo elettrico Torri di raffreddamento e/o boudage ⁷	kWh	
Consumo elettrico per la produzione di neve artificiale ⁷	kWh	
Consumo elettrico per la distribuzione dell'acqua per la produzione di neve artificiale ⁷	kWh	

⁶ Se disponibile da contatori separati, altrimenti indicare dato complessivo degli impianti (di risalita, innevamento, ecc.)

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

Consumo elettrico per la produzione di aria compressa ⁷	kWh	
Consumo elettrico complessivo degli impianti ⁷	kWh	
Acqua utilizzata	Mc	

Oppure (in alternativa al punto 6)

7. Con riferimento agli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l'innevamento delle piste di cui al punto 3, non si rilevano modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2020;
8. Che le spese relative alla gestione ed all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci e per interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci in applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19, come risultanti nel rendiconto analitico delle spese allegato alla richiesta di contributo, ammontano complessivamente ad euro:

	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (€)	CONSUMI DI CARBURANTE DEI MEZZI (€)	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (€)	PREVENZIONE DA COVID-19 (€)	TOTALE
IMPORTO NETTO					
IVA					
IMPORTO TOTALE					

9. Che le spese relative alla gestione ed all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci (escluse spese Covid), di cui al punto 8, come risultanti nel rendiconto analitico delle spese allegato alla richiesta di contributo, sono pertanto **superiori/inferiori** rispetto alle spese sostenute e fornite nell'ambito del Bando 2020.

Data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

MODELLO 2
SCHEMA RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE

- Si riportano di seguito le spese sostenute e riferite alla stagione sciistica 2020/2021, con gli estremi dei documenti giustificativi suddivisi per tipologia di spesa, indicando per ognuno: data fattura, numero fattura, denominazione fornitore, periodo di riferimento della spesa, importo netto, IVA ed importo totale, data di pagamento.

Tipologia di spesa ⁷	Data doc.	N. doc.	Fornitore	Periodo di riferimento della spesa	Importo netto	IVA	Importo totale	Data di pagamento
TOTALE					€	€	€	

Data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

⁷ Indicare "1" per consumi di energia elettrica, "2" per consumi carburante dei mezzi, "3" per approvvigionamento idrico, "4" per prevenzione da Covid-19

MODELLO 3**SCHEMA DI PERIZIA ASSEVERATA**

Il sottoscritto _____ (nome e cognome)
iscritto al n. _____ dell'Albo/Collegio professionale dei
_____ (qualifica tecnica) della Provincia di _____
in esecuzione dell'incarico
conferito dal Signor _____
_____ (indicare: nome e cognome, luogo
e data di nascita, domicilio o residenza e Codice
Fiscale) _____
_____ in
qualità di legale rappresentante della società cooperativa/micro/piccola
impresa/soggetto non ancora costituito in impresa (barrare voce che non interessa)
_____, con sede legale a _____ in via
_____, n. _____, C.F. _____, P.IVA _____,

REDIGE PERIZIA ASSEVERATA

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo C1 e C3, del "Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi" approvato con Decreto D.S. n. ____ del _____ e riferito alle spese sostenute nella stagione sciistica 2020/2021 (dal 01/11/2020 al 30/04/2021);

Preso atto dell'intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare a Regione Lombardia domanda di contributo a valere sul Bando citato;

Verificato che l'assegnazione di tali contributi:

- È determinata in base alla lunghezza delle piste innevate artificialmente ed ai costi sostenuti per consumi di energia elettrica, carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste e di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;
- È subordinata alla presentazione dei giustificativi delle spese sostenute riferiti ai consumi sopracitati, relativi alla stagione sciistica 2020/2021;
- È subordinata alla presentazione da parte del committente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che indica i dati di sintesi relativi alle piste gestite, alle piste o ai tratti di piste innevate artificialmente, agli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l'innevamento delle piste;
- È subordinata alla presentazione di una specifica perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato nella quale si attesta che, per la stagione 2020/2021, la dotazione impiantistica per l'innevamento artificiale del gestore, i consumi rendicontati e le specifiche spese complessivamente sostenute (escluse spese Covid-19) sono

coerenti e compatibili con la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innevate artificialmente.

Preso in esame la documentazione tecnica predisposta dal gestore ai fini della presentazione della richiesta di contributo, relativa a:

- Relazione tecnica che illustri le caratteristiche ed il funzionamento degli impianti di risalita (impianti a fune non classificati di Trasporto Pubblico Locale) e delle piste da sci gestite, ed anche degli impianti di produzione di neve programmata a servizio della stazione sciistica;
- Planimetria a scala 1: 10.000 sulla quale è rappresentato il complesso delle piste nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi funzionali alle piste (piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, bacini artificiali, ecc.), con l'indicazione anche della delimitazione delle aree sciabili;
- Rendiconto analitico e giustificati delle spese di gestione ed esercizio sostenute;
- Altro

Preso atto inoltre della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, a firma di _____ in data _____;

Considerate le caratteristiche specifiche dell'impianto di innevamento presente ed utilizzato per la produzione di neve programmata nella stagione invernale 2020/2021, i consumi rilevati e le spese sostenute per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la produzione di neve programmata;

Verificato nel corso del sopralluogo tecnico in data _____ la consistenza degli impianti e delle piste da sci;

Acquisita specifica documentazione e la dichiarazione del Direttore delle piste Sig. _____, nominato dal gestore con _____ per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi, di cui agli articoli 33, 34 e 35 del R.R. 5/2017;

(Altro)

Verificato che vi è una diretta connessione tra le spese sostenute e le attività esercitate dal gestore nella stagione sciistica 2018/2019 oggetto di contributo;

ATTESTA QUANTO SEGUE:

Che la dotazione impiantistica per l'innnevamento artificiale a disposizione del gestore per la stagione 2020/2021, i consumi rendicontati e le specifiche spese complessivamente sostenute nel periodo 01/11/2020 – 30/04/2021 (escluse spese Covid-19), sono coerenti e compatibili e compatibili con la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innevate artificialmente.

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato della perizia

MODELLO 4
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE
MINIMIS'**

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

LE PARTITE IVA DELLE IMPRESE CHE SI RITENGANO ESSERE NEI RAPPORTI DI CUI ALLE SOLE LETT. C) E D) DELL'ART. 2.2 DEL REG. 1407/2013

Impresa	P.IVA
...	...
...	...
...	...

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ⁸con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____ ,

(Luogo)

____ / ____ / ____

(Data)

(Firma)

⁸ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

MODELLO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto				(Nome Cognome)
nato/a a		()	il	
	(Comune)	(Prov.)		(gg/mm/aaaa)
residente in		()		
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)

in qualità di:

☒	legale rappresentante della società				(Ragione sociale)
☒	titolare dell'impresa				(Denominazione)
con sede in:		()			
	(Comune)	(Provincia)	(Via, Piazza, ecc.)	(Numero)	
Tel.		C.F./P.IVA:			

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- ☐ di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- ☐ di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- ☐ di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ____	____ / ____ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	____ / ____ / ____
_____	_____	€ _____ , ____	____ / ____ / ____

DICHIARA INOLTRE

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

- ☐ di essere
- ☐ di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero:

- ☐ di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero
- ☐ di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____ / ____ / ____
(Luogo) (Data)

(Firma)

MODELLO 6

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO PER IL SOSTEGNO
ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI
LOMBARDE INNEVATE ARTIFICIALMENTE**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La
sottoscritto/a _____
☐ Presidente ☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro
della società denominata _____
con sede legale nel Comune di _____
Via _____ CAP _____ Prov. _____
tel.: _____ cell. Referente: _____
email _____
CF _____
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____
indirizzo P.E.C. _____
autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____
in qualità di _____ (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando _____ quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansato in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.
- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

MODELLO 7**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI
CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappr.)
della Ditta..... Esercente l'attività di

Cod.Fisc. P.IVA

Recapito telefonico.....E-mail.....

ID Progetto

C.C.N.L. applicato: ☐ edilizia; ☐ edile con soli impiegati e tecnici; ☐ altri settori (specificare quale)

.....

TIPO DITTA (vedi allegato 1)☐ Datore di lavoro☐ Gestione separata – Committente/Associante☐ Lavoratore autonomo☐ Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte
e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

☐ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

☐ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)

☐ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

☐ libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,

stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

☐ studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)

☐ altro (specificare)

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma.....

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

☐ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)

☐ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale.....

☐ altro (specificare).....

Firma.....

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.d.s. 27 maggio 2021 - n. 7163

Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – quinto provvedimento 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, Contributi e PATRONATI

Visti:

- la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati», ed in particolare l'art.8, comma 1, che recita: «La Regione può concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri contributi regionali»;
- la d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 «Aggiornamento delle Linee Guida approvate con d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. XI/1041 per la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n. 50»;
- il decreto del 27 ottobre 2020, n. 12809 «Approvazione del bando 2021 per la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50»;
- la legge n. 150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», che prevede lo svolgimento di attività di informazione e comunicazione finalizzate a «Promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale» (art. 1, comma 5, lett. F);
- il Piano di Comunicazione e promozione 2021 approvato con d.g.r. del 23 marzo 2021, n. XI/4449 e successive d.g.r. di modifica;
- il Regolamento n. 1407/2013 della 7^a Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato de minimis con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizione), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il decreto del 18 giugno 2019, n. 8812 avente ad oggetto: «Costituzione del nucleo per l'istruttoria e la valutazione delle domande di contributo presentate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50» e successivo decreto di aggiornamento del 18 febbraio 2021, n. 2136;

Rilevato che alla data del 18 maggio 2021, risultano pervenute, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, n. 53 domande il cui costo complessivo degli eventi ammonta a 2.330.156,84 euro;

Verificati da parte della Struttura «Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati», della U.O. «Relazioni Internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza», i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti delle iniziative, pervenute fino al 18 maggio 2021;

Valutato, dall'analisi della documentazione ricevuta, che le iniziative, risultate ammissibili al contributo, non assumono un rilievo internazionale e non prevedono lo svolgimento di un'attività di rilevanza economica;

Rilevato che ai fini della liquidazione del contributo, la rendicontazione relativa all'evento dovrà pervenire in Regione Lombardia normalmente entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento, farà fede esclusivamente la data di protocollo regionale;

Visto il d.p.c.m. 14 gennaio 2021 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'art.1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si stabilisce che per gli eventi oggetto di contributo per i quali non sarà possibile rispettare lo svolgimento dell'iniziativa nella data o nel periodo indicato nella richiesta, è possibile il posticipo inoltrando una comunicazione all'indirizzo di posta presidenza@pec.regione.lombardia.it, nel rispetto della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di contabilità e del bilancio in corso;

Considerati gli esiti dell'attività istruttoria delle suddette richieste, effettuata dal Nucleo di Valutazione che, alla luce dei provvedimenti relativi al lavoro in forma agile, in essere anche per le strutture dell'Amministrazione della Giunta Regionale Lombardia, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo comunque uno scambio e una circolarità di osservazioni e segnalazioni che sono state raccolte entro il 18 maggio 2021;

Preso atto che a seguito dell'istruttoria è stato redatto sulla base dei parametri di valutazione sopra richiamati, un elenco dei progetti ammissibili al contributo regionale che attribuisce a ciascun progetto presentato un punteggio:

- richieste regolarmente pervenute n. 53;
- richieste ammesse n. 11 relative ad iniziative promosse da associazioni private, di cui all'Allegato A1 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 7 richieste ammesse relative ad iniziative promosse da Enti Pubblici, di cui all'Allegato A2 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
- richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle dotazioni finanziarie n. 34 relative ad iniziative promosse da associazioni private, di cui all'Allegato A3 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
- una richiesta non ammessa relativa ad un'iniziativa promossa da un'associazione privata, di cui all'Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto), per assenza dei requisiti richiesti dal decreto del 27 ottobre 2020, n. 12809;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 46.950,00, ruolo n. 64064 da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 30.000,00, ruolo n. 64063 da imputarsi al capitolo 1.11.104.7722 del bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria;

Ritenuto pertanto, di approvare le risultanze delle attività istruttorie e di valutazione con la formulazione della graduatoria e procedere all'assegnazione dei contributi ai progetti individuati nell'elenco formulato – parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A1 e A2) – per l'ammontare indicato a lato di ciascuno, per un costo complessivo di euro 76.950,00, da ripartirsi come sopra indicato;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dai criteri generali richiamati in premessa;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo della XI legislatura, deliberazione del 28 giugno 2018, n. XI/294, che individua nel Dottor Davide Pacca il dirigente della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O. Relazioni internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, al quale sono state assegnate le relative competenze con decorrenza dal 1° luglio 2018, altresì responsabile dell'istruttoria;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O. Relazioni internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, individuate dal III Provvedimento organizzativo approvato con deliberazione del 31 maggio 2018, n. XI/182;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario in corso, sulla base del cronoprogramma agli atti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in corso;

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l'allegato A1, A2, A3 e Allegato B (parti integranti e sostanziali del presente atto), contenenti gli elenchi dei progetti, così come previsto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 50/1986:

- Allegato A1 – relativo a 11 progetti ammessi, presentati da associazioni private con l'assegnazione di contributi per un importo complessivo di 46.950,00 euro;
- Allegato A2 – relativo a 7 progetti ammessi, presentati da Enti Pubblici con l'assegnazione di un contributo di 30.000,00 euro;
- Allegato A3 – relativo a 34 progetti ammessi, ma senza assegnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni finanziarie, presentati da associazioni private;
- Allegato B – relativo ad un progetto non ammesso al contributo per assenza dei requisiti richiesti dal decreto del 27 ottobre 2020, n. 12809, presentato da un'associazione privata.

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONTRIBUTI ORDINARI L.R. 50/86 - 5° PROVVEDIMENTO 2021	64064	1.11.104.7723	46.950,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ORDINARI L.R. 50/86 - 5° PROVVEDIMENTO 2021	64063	1.11.104.7722	30.000,00	0,00	0,00

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente
Davide Pacca

_____ • _____

Allegato A1 - Ammessi ai contributi

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 11 domande – QUINTO PROVVEDIMENTO 2021

	COD.BEN	SOGGETTO	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	CONCLUSIONE	COSTO EVENTO	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	858112	ASSOCIAZIONE MUSICALE LE ALTRE NOTE	LEALTRENOTE VALTELLINA FESTIVAL 2021	VALDIDENTRO E ALTRI COMUNI IN PROVINCIA DI SONDRIO, BOLZANO E IN SVIZZERA	25/07/2021	05/09/2021	€ 102.500,00	90	€ 7.500,00
2	983711	MIB MILANO RACING ASD	50° RALLY INTERNAZIONALE 4 REGIONI	GODIASCO SALICE TERME (PV) E MILANO	02/07/2021	04/07/2021	€ 117.500,00	88	€ 7.500,00
3	429069	ASSOCIAZIONE COLICO FESTIVAL MUSICA SULL'ACQUA	FESTIVAL MUSICA SULL'ACQUA	COLICO (LC) E VARIE PROVINCE LOMBARDE	04/07/2021	18/07/2021	€ 181.100,00	85	€ 7.500,00
4	960007	GLI AMICI DI ROBI	TRF LIVE IN THE PARK 2021	CREMONA	02/07/2021	04/07/2021	€ 73.560,00	80	€ 5.000,00
5	22079	SCUOLA DI ARTI E MESTIERI F. BERTAZZONI	MANTOVA GOLOSA EXPERIENCE	GONZAGA E SUZZARA (MN)	05/09/2021	03/10/2021	€ 24.000,00	80	€ 5.000,00

[illegible]

Allegato A2 - Ammessi ai contributi

Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 7 domanda - QUINTO PROVVEDIMENTO 2021

N°	COD.BEN	SOGGETTO	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	CONCLUSIONE	COSTO EVENTO	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	10915	COMUNE DI BOLLATE	FESTIVAL DI VILLA ARCONATI FAR	BOLLATE (MI)	25/06/2021	18/07/2021	€ 93.350,00	90	€ 7.500,00
2	216517	U.C. DELL'ALTA VALLE CAMONICA	WATER MUSIC FESTIVAL	PONTE DI LEGNO (BS)	07/08/2021	21/08/2021	€ 90.000,00	86	€ 7.500,00
3	10552	COMUNE DI ESINO LARIO	BORGOALIVE BIENNALE DI VENEZIA 2021	VENEZIA	22/05/2021	21/11/2021	€ 30.000,00	80	€ 5.000,00
4	11492	COMUNE DI LAVENO-MOMBELLO	SLOW LAKE - SPORT, CULTURA E TRADIZIONE	LAVENO-MOMBELLO (VA)	25/06/2021	04/07/2021	€ 4.990,00	70	€ 2.500,00
5	11021	COMUNE DI MALEO	SULLE RIVE DEL GERUNDO DANTE: IL VIAGGIO DELL'ANIMA	MALEO, CASTELGERUNDO E CASTIGLIONE D'ADDA (LO)	26/06/2021	28/08/2021	€ 9.753,94	70	€ 2.500,00
6	10121	COMUNE DI GROMO	63^ EDIZIONE PENNA D'ORO - CONCORSO DI POESIA IN LINGUA LOMBARDA	GROMO (BG)	07/07/2021	10/07/2021	€ 5.475,40	70	€ 2.500,00
7	10153	COMUNE DI ONORE	FESTIVAL ONORE E CULTURA: "CHE SOLO AMORE E LUCE HA PER CONFINE" (DANTE, PARADISO XXVIII)	ONORE (BG)	01/07/2021	04/07/2021	€ 8.800,00	70	€ 2.500,00
TOTALE									€ 30.000,00

Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie)

Legge Regionale 50/86 – Associazioni private n° 34 domande – QUINTO PROVVEDIMENTO 2021

N°	SOGGETTO	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	CONCLUSIONE	COSTO EVENTO	PUNTEGGIO
1	PRO LOCO VALLIO TERME	IL MONDO E' BELLO PERCHE' E'VALLIO !!	VALLIO TERME (BS)	22/07/2021	01/08/2021	€ 11.643,00	69
2	IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	IL CANTO DELLE CICALI - LA FESTA	OME (BS) E DIVERSI COMUNI IN PROVINCIA DI BRESCIA	04/07/2021	29/07/2021	€ 18.500,00	69
3	DOMUSART	LA CULTURA NON CONOSCE PANDEMIE	ROCCA D'EVANDRO (CASERTA)	08/08/2021	16/09/2021	€ 69.000,00	69
4	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCI JAZZ ON THE ROAD APS	FESTIVAL JAZZ ON THE ROAD 2021 - XVIII EDIZIONE	BRESCIA, GUSSAGO E PADENGHE SUL GARDA (BS)	02/07/2021	18/07/2021	€ 57.877,00	68
5	CLUB I BORCHI PIU' BELLI D'ITALIA	XIII FESTIVAL NAZIONALE DEI BORCHI PIU' BELLI D'ITALIA	GARDONE RIVIERA (BS)	10/09/2021	12/09/2021	€ 71.700,00	68
6	ASSOCIAZIONE ARTEMATICA	BRESCIA CLASSICA	BRESCIA	09/07/2021	25/09/2021	€ 50.500,00	68

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

7	ART&CULTURE EVENTS	HYBRID TOUR 2021 LA DANZA RACCONTA L'ITALIA, IL PAESE DELLA GRANDE BELLEZZA.	MADESIMO (SO) E DIVERSE PROVINCE DELLA LOMBARDIA	01/07/2021	03/07/2021	€ 31.400,00	68
8	ASSOCIAZIONE CULTURALE KARAKORUM	VASI COMUNICANTI PORTA IN SCENA LA FRONTIERA	VALMOREA, ALBIOLO, UGGIATE-TREVANO, SOLBIATE CON CAGNO (CO)	08/07/2021	18/07/2021	€ 4.850,00	66
9	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	TALENT MUSIC SUMMER FESTIVAL	BRESCIA	06/07/2021	30/09/2021	€ 87.048,00	66
10	FINE STRINGS	PROGRAMMA CAMERATA LEONARDO	CASERTA E CASTREZZATO (BS)	16/08/2021	28/09/2021	€ 49.500,00	66
11	RC MILANO PORTA VENEZIA	THE WALL	MILANO	21/07/2021	22/12/2021	€ 28.000,00	66
12	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE	ASPETTANDO IL CASVA, RASSEGNA DI TEATRO E DI ARTE URBANA	MILANO	16/07/2021	25/07/2021	€ 9.900,00	66
13	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE CAMPO VOLO COGLIATE - ONLUS	FAMILY CAMP COGLIATE	COGLIATE (MB)	19/06/2021	01/08/2021	€ 17.000,00	66
14	ASSOCIAZIONE TRA SACRO E SACROMONTE	FESTIVAL TRA SACRO E SACRO MONTE 2021	VARESE	01/07/2021	31/07/2021	€ 77.200,00	65
15	ANBIMA LOMBARDIA	UNA BANDA RAPPRESENTATIVA PER LA REGIONE LOMBARDIA	CASARGO (LC), BESANA IN BRIANZA (MB), BORNO (BS)	25/09/2021	31/10/2021	€ 46.500,00	64

			MANDELLO DEL LARIO (LC)				
16	COMPAGNIA DEL CASTELLO	BORGHI IN SCENA	VALSOLDA (CO)	12/06/2021	19/06/2021	€ 4.900,00	64
17	ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY ETS	A VIGEVANO JAZZ QUINTA EDIZIONE	VIGEVANO (PV)	30/06/2021	30/09/2021	€ 20.000,00	63
18	ASSOCIAZIONE LOMBARDIA MUSICA	FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO	BELLAGIO E VARI COMUNI DELLE PROVINCE DI LECCO E COMO (CO)	24/06/2021	31/07/2021	€ 55.000,00	63
19	ASSOCIAZIONE ECOTURISMO VALTELLINA E VALCHIAVENNA	TUTELA DEL TERRITORIO ALPINO E DELLA FAUNA IN VIA D'ESTINZIONE: LA PECORA CIUTA	VALFURVA (SO)	03/07/2021	04/07/2021	€ 10.350,00	62
20	PRO LOCO DI CINISELLO BALSAMO	FATTI SENTIRE FESTIVAL 3 ^A EDIZIONE	CINISELLO BALSAMO (MI)	19/06/2021	19/06/2021	€ 92.100,00	62
21	PINTUPI ETS ASD APS	PINTUPI OPEN AIR 2021	PADERNO D'ADDA (LC)	03/07/2021	31/07/2021	€ 19.000,00	62
22	AGENZIA TURISTICO CULTURALE DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE	SERADINA ESTATE 2021 IL METAPARCO DI SERADINA-BEDOLINA	CAPO DI PONTE (BS)	03/07/2021	18/09/2021	€ 7.000,00	62
23	CULTURALMENTE & MUSICALMENTE	PAROLE IN RETE	SARONNO (VA)	21/06/2021	15/10/2021	€ 5.000,00	62

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

24	ASSOCIAZIONE MUSICALE NON SOLO JAZZ	ILLUMINAZIONI	VARESE, CREMA (CR), VIGEVANO (PV)	07/07/2021	25/09/2021	€ 4.800,00	61
25	WE ARE URBAN ODV	LIDO MILANO LIVE 2021	MILANO	01/07/2021	01/08/2021	€ 84.979,00	61
26	TRAMA PLAZA LAB	IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ	MILANO	18/09/2021	19/09/2021	€ 46.536,00	61
27	BACO	ARTE ANTICA CONTEMPORANEA	BERGAMO	05/09/2021	19/12/2021	€ 22.100,00	61
28	ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLA SETA DI COMO	AN INTRODUCTION TO THE JAPANESE KIMONO WORLD - THE ROSE PINGEL'S COLLECTION	COMO	01/09/2021	23/12/2021	€ 20.487,80	61
29	MIDI MOTORI DIGITALI APS	ZONE DIGITALI 2021 - HYBRID EDGES	BERGAMO	01/10/2021	02/10/2021	€ 17.593,40	61
30	ASSOCIAZIONE COMMERCianti GHEDI	VENERDI' SOTTO LE STELLE	GHEDI (BS)	02/07/2021	02/07/2021	€ 4.804,00	60
31	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ARS AETERNA	LACMUS FESTIVAL 2021	TREMEZZINA, VALSOLDA E BELLAGIO (CO)	08/07/2021	18/07/2021	€ 131.000,00	60
32	IL CAVEDIO SOCIETÀ COOPERATIVA	WEEKEND CULTURALI - ALLA SCOPERTA DELLA LOMBARDIA DA CASA	VARESE	25/06/2021	19/12/2021	€ 19.860,00	60
33	POISON WAVE A.S.D.	GIRLS SKATE CLUB	PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)	04/07/2021	04/07/2021	€ 3.689,30	58
34	COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS	TAVOLE CARBONARE	MILANO	27/09/2021	29/09/2021	€ 13.500,00	58

Allegato B – Non ammissibili

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 1 domanda – QUINTO PROVVEDIMENTO 2021

N°	DENOMINAZIONE	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	FINE	MOTIVAZIONE
1	ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO	I LUOGHI DELL'ADDA	ROBBIATE (LC)	18/06/2021	11/07/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 27 maggio 2021 - n. 7203

Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia ed in particolare l'articolo 2 «Elementi qualitativi della Regione» comma j che «riconosce il valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo»;

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21» con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;

e in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (d'ora in avanti «Fondo»);

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifico e una piena attuazione della legge regionale 36/2015;

Richiamate:

- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11329 «Potenziamento delle misure del Fondo per l'imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative» con la quale è stata attivata la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione», con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 «Istituzione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» che ha istituito, in attuazione dell'art. 14 della l.r. 36/2015, il Fondo e ne ha approvato, all'allegato A, i criteri applicativi;
- la d.g.r. n. 973 del 11 dicembre 2018 «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. x/6019»;
- la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 ed in particolare l'art. 1 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

Vista:

- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. 6 novembre 2015, n. 36»;
- la d.g.r. n. 29 marzo 2021 n. 4478 «Modifiche alla DGR 21 dicembre 2020, n. 4097 «Criteri applicativi della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015» – approvazione dei nuovi criteri applicativi della misura» ed in particolare l'allegato A;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 29 marzo, n. 4478 prevede quanto segue:

- di attivare, per il sostegno alle imprese cooperative, una specifica misura volta alla crescita, allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento, al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali, alla capitalizzazione delle cooperative, al consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale;

- che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00
- Codice gestione 00717 LR 16/96 euro 106.831,00
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00
- Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 2.429.333,00

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 «Situazione sintetica al 30 settembre 2020 relativa ai Fondi gestiti da Finlombarda s.p.a.» al Protocollo regionale n. O1.2020.0019381 del 17 novembre 2020 con la quale rendiconta tra l'altro la situazione dei fondi su richiamati con una disponibilità residua effettiva al 30 settembre 2020 di risorse pari a complessivi euro 12.657.181,00;

- di rinviare, nel prospetto di raccordo del Bilancio di previsione 2021-2023 la definizione degli importi di assistenza tecnica e che, nelle more dell'approvazione di un nuovo incarico a Finlombarda s.p.a. l'attività della misura, oggetto del presente atto, rientra nell'incarico approvato con d.d.g. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00»;
- di rinviare a specifico incarico a Finlombarda Spa, la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Considerato altresì che la d.g.r. n. 4478/2021, sopra citata, individua espressamente che per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro 60 giorni decorrenti dall'approvazione della delibera, in coerenza con i criteri di cui allegato A della stessa;

Richiamata la d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 «Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione del Fondo e del bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (De-

finizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito che le agevolazioni di cui al bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che:

- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013:
 - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione:
- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attestati di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito altresì che le agevolazioni di cui alla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, l'Agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Nel periodo di validità del Quadro Temporaneo, qualora l'ESL relativo al Finanziamento comporti il superamento dei massimali ai sensi del Regolamento de minimis, il Finanziamento verrà concesso nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo resterà invariato, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'Agevolazione non potrà essere concessa;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Finlombarda s.p.a.:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione della richiamata d.g.r. 29 marzo 2021 n. 4478, approvare il bando relativo al Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;

Visto l'allegato A «Bando - Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande sulla piattaforma informatica «Bandi on line» è fissata per il giorno 7 giugno 2021. Il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre un anno dal giorno dell'apertura, salvo proroga;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della

- salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID»

che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che *«i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;*

Valutato che la misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza COVID 19, che richiede interventi in tema di capitalizzazione delle imprese;

ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a valere sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa «Competitività delle filiere e dei territori» si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base del bando di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la comunicazione del 21 maggio 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che in data 27 maggio 2021 è stata effettuata la verifica degli atti dal Comitato Aiuti di stato;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successivi modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DECRETA

1. Di approvare il Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde», di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dei criteri applicativi di cui alla d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021;

2. Di prevedere che la copertura finanziaria, come già stabilito nella d.g.r. 4478 del 29 marzo 2021, è garantita dalle risorse libere pari a euro 9.157.141,00 a valere sulle disponibilità, annualità 2020, tra i fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00
- Codice gestione 00717 LR 16/96 euro 106.831,00
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00
- Codice gestione 00739 LR 21/03 euro 2.429.333,00

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 «Situazione sintetica al 30 settembre 2020 relativa ai Fondi gestiti da Finlombarda s.p.a.» al Protocollo regionale n. O1.2020.0019381 del 17 novembre 2020 con la quale rendiconta tra l'altro la situazione dei fondi su richiamati con una disponibilità residua effettiva al 30 settembre 2020 di risorse pari a complessivi euro 12.657.181,00.

3. Di individuare Finlombarda s.p.a., nelle more dell'approvazione di un nuovo incarico, quale soggetto gestore del Fondo e far rientrare l'attività della misura oggetto del presente atto, nell'incarico approvato a Finlombarda con d.d.g. 18 febbraio 2019 n. 1961 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018».

4. Di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi delle nuove attività previste in capo a Finlombarda Spa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'armonizzazione contabile ex d.lgs. n. 118/2011.

5. Di prevedere che le agevolazioni di cui alla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

6. Di stabilire che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

7. Di dare atto che Finlombarda S.p.A. effettua:

- l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;
- decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 1407/2013 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e alle erogazioni;

8. Di dare atto che gli uffici regionali competenti:

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i..

9. Di stabilire che:

- per le agevolazioni concesse sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione del contributo non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a valere sulla misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

10. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.»;

11. Di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa «Competitività delle filiere e dei territori» l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

12. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Enrico Capitanio

— • —

Allegato A**REGIONE LOMBARDIA****BANDO****Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde**

Il Fondo, i cui criteri applicativi sono stati approvati con d.g.r. n. 4097/2020, così come modificata da d.g.r. n. 4478/2021, in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015, è finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti Beneficiari.....	
A.4 Soggetto gestore	
A.5 Dotazione finanziaria	
B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili.....	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C.1 Presentazione delle Domande.....	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria.....	
C.3.a Modalità e tempi del processo.....	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	
C.3.c Valutazione delle domande	
C.3.d Integrazione documentale	
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.	
C.4.a Adempimenti post concessione	
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione	
C.4.c Variazioni e rideterminazione dell'Agevolazione.....	
C.4.d Rendicontazione dei risultati raggiunti e quota di contributo a titolo di premialità	
D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari.....	
D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari	
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari	
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa dei Soggetti Beneficiari	
D.2 Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari.....	
D.2.a Rinuncia	
D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento e decadenza.....	
D.2.c Decadenza e risoluzione del Contratto di Finanziamento.....	
D.2.d Sanzioni.....	
D.3 Proroghe dei termini.....	
D.4 Ispezioni e controlli	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento.....	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.9 Diritto di accesso agli atti	
D.10 Clausola Antitruffa	

D.11 Altre informative.....

D.12 Definizioni e glossario.....

D.13 Riepilogo date e termini temporali

D.14 Allegati/informative.....

 Allegato 1 – Documentazione da allegare in Domanda.....

 Allegato 2 – Quadro Cauzionale.....

 Allegato 3 – Scheda per la descrizione del Progetto.....

 Allegato 4 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....

 Allegato 5 – Richiesta d’accesso agli atti

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

1) Il Fondo, istituito con la d.g.r. n. 4097/2020, così come modificata dalla d.g.r. n. 4478/2021 in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015, è finalizzato a favorire la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, mediante il sostegno ai loro programmi di investimento, al consolidamento, alla messa in sicurezza e rilancio a seguito della pandemia, promuovendone in particolare la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

A.2 Riferimenti normativi

- a) **“Legge n. 381/1991”**: la Legge 8 novembre 1991, n. 381 avente ad oggetto la “Disciplina delle cooperative sociali”;
- b) **“L.R. n. 34/1978”**: la Legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 avente ad oggetto “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- c) **“L.R. n. 22/2020”**: la Legge regionale del 27 novembre 2020, n. 22 avente ad oggetto “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, ed in particolare l’ art. 6 “Deroga alle compensazioni di cui all’ articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978” ;
- d) **“L.R. n.36/2015”**: la Legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 recante “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21”;
- e) **“L.R. n. 11/2014”**: la Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- f) **“Legge n. 124/2017”**: la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- g) **“D.G.R. n. 4097/2020”**: la D.G.R. del 21 dicembre 2020, n. 4097 avente ad oggetto “Criteri applicativi della misura Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015”, che ha approvato, all’Allegato A, i criteri applicativi;
- h) **“D.G.R. n. 4478/2021”**: la D.G.R. del 29 marzo 2021, n.4478 avente ad oggetto “Modifiche alla D.G.R. del 21 dicembre 2020, n. 4097 “Criteri applicativi della misura Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015” - Approvazione dei nuovi criteri applicativi della Misura”;
- i) **“D.G.R. n. 4456/2021”**: la D.G.R. del n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto “Revisione della Metodologia per l’ assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’ art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, N. XI/675” ;
- j) **“D. Lgs. n. 159/2011”**: il Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- k) **“D.M. n. 23/2004”**: il Decreto ministeriale del 23 giugno 2004, avente ad oggetto l’Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- l) **“D.M. n. 115/2017”**: il Decreto del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

- m) **“D. Lgs. n. 6/2003”**: il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 avente ad oggetto la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”;
- n) **“D. Lgs. n. 14/2019”**: il Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, avente ad oggetto “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;
- o) **“Decreto n. 115/2017”**: il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- p) **“D.G.R. n. 1213/2019”**: la D.G.R. del 4 febbraio 2019, n. 1213, avente ad oggetto “Criteri generali per l'introduzione del Rating di legalità”;
- q) **“D. Lgs. n. 123/98”**: Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- r) **“Regolamento de minimis”**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- s) **“Regolamento (UE) n. 2020/460”** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- t) **“Decisione C(2020) 3482 final”** del 21 maggio 2020 con cui con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- u) **“Comunicazione C(2020)7127 final”** del 13 ottobre 2020 con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- v) **“Decisione C(2020) 9121 final”** del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l' aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;
- w) **“Comunicazione C(2021)34/06”** del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l' entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;
- x) **“Decisione C(2020) 2570 final”** del 9 aprile 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo;
- y) **Testo Unico Bancario**: il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in acronimo TUB) emanato con il d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1 gennaio 1994 e aggiornato con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e s.s.m.m.i.i.;
- z) **Codice del Terzo Settore**: il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 di riordino della normativa del Terzo Settore e ss.mm.ii.;
- aa) **“D. Lgs. n. 34/2020”**: il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

- bb) **“D. Lgs. n. 41/2021”**: il Decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” ed in particolare l’ art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all’art. 54 del DL 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34”;
- cc) **“D. Lgs. n. 104/2020”**: il Decreto legge del 14 agosto 2020, n.104 avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- dd) **“D.L. n.137/2020”**: il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che all’art. 10 bis prevede che non si applichi la ritenuta d’ acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo per determinate misure a supporto delle imprese;
- ee) **“L.R. n. 22/2020”**: la Legge regionale del 27 novembre 2020, n. 22 che, all’art. 6, stabilisce che, in sede di erogazione del contributo, non si applica la compensazione di cui all’art. 55, c.2 della l.r. 34/1978 per alcune tipologie di beneficiari e di misure.

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti Beneficiari

- 1) Possono partecipare al presente Bando i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:
 - a) risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
 - b) avere Sede Legale ed almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
 - c) essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative;
 - d) nel caso di Cooperative Sociali e dei loro consorzi, essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
 - e) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
 - f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - g) non appartenere alla Categoria “Cooperative di edilizia e abitazione”, prevista dall’Albo delle Società Cooperative e non avere codice Ateco primario¹ ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari) della classificazione Ateco 2007;
 - h) non essere una cooperativa agricola e non avere codice Ateco primario² ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione Ateco 2007.
- 3) Ai fini della concessione, saranno esclusi i soggetti che siano insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. 1407/2013.

¹ Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

² Cfr. nota precedente.

- 4) Saranno inoltre esclusi i soggetti rientranti in una delle situazioni di difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione riportata all'articolo 2 paragrafo 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2019, in caso di applicazione del Quadro Temporaneo.
- 5) Ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.
- 6) I requisiti di cui alle lettere a), c), d) del comma 2) devono essere posseduti dal momento di presentazione della Domanda fino all'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo.
- 7) Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte dello stesso Soggetto Richiedente, di più Domande ancorché riferite a diversi Progetti, fatti salvi i casi in cui:
- vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Agevolazione;
 - nessuna delle precedenti Domande sia stata ammessa all'Agevolazione.

A.4 Soggetto gestore

- 1) Finlombarda S.p.A. svolgerà la funzione di Gestore sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico per la gestione ed erogazione delle Agevolazioni.

A.5 Dotazione finanziaria

- 1) La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 9.157.141,00, a valere sui rientri delle risorse autonome di Regione Lombardia - annualità 2020 - disponibili sui fondi presso Finlombarda, salvo eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

- 1) L'Agevolazione, erogata esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo, può concorrere sino a un massimo del 90% della spesa complessiva ammissibile del Progetto e si compone di:
- a) un finanziamento agevolato erogato interamente a valere su risorse regionali, che può concorrere fino a un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque non oltre 300.000 euro;
 - b) una componente di contributo a fondo perduto, che può concorrere fino a un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro, a conclusione del Progetto, previa presentazione della rendicontazione delle spese ammesse, salvo richiesta da parte del Soggetto Beneficiario di erogazione di tale componente a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, presentando apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978 e secondo le modalità meglio dettagliate al successivo art. C.4.a;
 - c) un'eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto, che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro, al

raggiungimento dei risultati occupazionali, ossia sviluppo dei livelli occupazionali rilevato tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data di presentazione della rendicontazione finale, come meglio dettagliato all'art. C.4.d;

- d) un'eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto, che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro, al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione, ossia aumento del capitale pari almeno al 20% delle spese ammissibili, integralmente sottoscritto e versato alla data della presentazione della rendicontazione finale e deliberato successivamente al 1° gennaio 2021, come meglio dettagliato all'art. C.4.d.

Il Soggetto Richiedente dovrà indicare, in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, se intende avvalersi delle componenti di contributo a fondo perduto previste ai precedenti punti c) e d), che verranno erogati dal Gestore in sede di erogazione del saldo dell'Agevolazione previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il Contributo richiesto a valere sulle componenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) non potrà eccedere, per ciascuna di tali componenti, il valore massimo pari ad 1/6 (un sesto) del Finanziamento richiesto, al fine di mantenere tra la quota di Finanziamento e quella/e di Contributo, anche in quei casi in cui fosse richiesto un Finanziamento di importo inferiore al massimo ammissibile, una proporzione pari almeno a quella prevista nel caso di Finanziamento richiesto pari all'importo massimo ammissibile. A titolo esemplificativo, in corrispondenza di spese ammissibili pari a 150.000 euro, qualora fosse richiesto un Finanziamento di 60.000 euro, inferiore all'importo massimo ammissibile (60% delle spese ammissibili ossia 90.000 euro), il Contributo massimo richiedibile in corrispondenza di ciascuna delle tre componenti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) sarebbe pari non al 10% delle spese ammissibili, ossia 15.000 euro, bensì a un sesto del Finanziamento richiesto, ossia 10.000 euro.

2) Per quanto non disciplinato dal presente Bando e dalle vigenti disposizioni regionali, si applicano all'Agevolazione, per quanto compatibili, i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, disposti dal D. Lgs. n. 123/1998.

3) Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

4) L'importo dell'Agevolazione richiedibile in Domanda non può superare l'importo di 450.000,00 euro, in corrispondenza di spese ammesse per un valore pari a 500.000 euro, così ripartiti:

- a) Fino a un massimo di 300.000,00 euro a titolo di finanziamento;
- b) Fino a un massimo di 150.000,00 euro a titolo di contributo a fondo perduto.

In sede di eventuale rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l'importo dell'Agevolazione potrà essere ridotto anche al di sotto del valore richiesto, mentre per nessuna ragione potrà essere concessa un'Agevolazione con un valore superiore a Euro 450.000,00.

5) La durata massima del Finanziamento è pari a 10 anni, anche in funzione dell'entità dello stesso, di cui massimo 2 anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento, con rate semestrali posticipate. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

6) Al Finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo pari allo 0,5%.

- 7) Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.
- 8) È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.
- 9) Il Contributo in conto capitale e il Finanziamento si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo³ come segue:
- a) per la quota di Contributo in conto capitale nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. In particolare con riferimento al periodo di validità del Quadro Temporaneo prorogato al 31 dicembre 2021 e all’importo massimo concedibile per impresa previsto nella sezione 3.1 del Quadro Temporaneo incrementato a 1,8 milioni di euro, verrà data attuazione, tramite specifico provvedimento regionale, alle previsioni contenute nel Quinto Emendamento al Quadro Temporaneo e già richiamate nel decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 autorizzate dalla Commissione Europea con decisione SA.62495 di cui alla comunicazione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.
 - b) per la quota di Finanziamento nei limiti previsti dal Regolamento de minimis relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e secondo quanto previsto al successivo comma 13.
- 10) In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il Contributo in conto capitale:
- a) non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 punto 18 del Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) alla data del 31 dicembre 2019;
 - b) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo⁴, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento “de minimis”, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;
 - c) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - d) è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021⁵;
 - e) è concesso fino alla soglia di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte⁶.
- 11) Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine⁷ anche il Contributo in conto capitale verrà concesso nel Regolamento “de minimis”.

³31 dicembre 2021 salvo proroghe (cfr. art. B.1 comma 9 lett. a)).

⁴ Se tale cumulo comporta il superamento dell’importo di 1.800.000 euro (cfr. art. B.1 comma 9 lett. a)) di cui al Quadro Temporaneo di cui alla sezione 3.1, il contributo sarà concesso nei limiti del predetto massimale ancora disponibile in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.

⁵ Cfr. art. B.1 comma 9 lett. a).

⁶ Cfr. art. B.1 comma 9 lett. a).

- 12) Decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, sia il Contributo sia il Finanziamento saranno concessi secondo il Regolamento “de minimis”.
- 13) In caso di applicazione del Regolamento “de minimis”⁸:
- a) il Regolamento de minimis prevede (all’articolo 3 c. 2) che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e 100.000 euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo triennio (art. 3.2);
 - b) qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l’Agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Nel periodo di validità del Quadro Temporaneo, qualora l’ ESL relativo al Finanziamento comporti il superamento dei massimali ai sensi del Regolamento de minimis, il Finanziamento verrà concesso nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo resterà invariato, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l’ Agevolazione non potrà essere concessa;
 - c) in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
- 14) Fatto salvo il limite del 100% delle spese sostenute, l’Agevolazione prevista dal presente Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ai sensi dell’art. 5.2 del Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. È ammesso anche il cumulo con forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell’ambito del presente Bando ai sensi dell’art. 65, paragrafo 11, del Reg. UE n. 1303/2013. Qualora, nel periodo successivo alla presentazione della Domanda, ma antecedente alla concessione del Finanziamento e del Contributo in conto capitale, il Soggetto Richiedente sia risultato beneficiario di altre forme agevolative, dovrà comunicare a Finlombarda e a Regione Lombardia la misura di incentivazione di cui è beneficiario, l’entità del contributo, le voci di costo oggetto del contributo.

⁷ Cfr. art. B.1 comma 9 lett. a).

⁸ Per la componente di Finanziamento fino al termine di validità del Quadro Temporaneo e nei casi di cui ai precedenti commi 11 e 12.

B.2 Progetti finanziabili

- 1) Possono accedere all'A agevolazione i Progetti basati su programmi di investimento finalizzati alla crescita, allo sviluppo e al consolidamento, con particolare riguardo a quelli che perseguono il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative.
- 2) Nello specifico, sono ammissibili i Progetti che prevedano spese complessive ammissibili non inferiori a 50.000 euro.
- 3) La Conclusione del Progetto (coincidente con la data più recente relativa all'ultima quietanza/fattura) deve avvenire entro un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione dell'A agevolazione. La Conclusione di un Progetto deve ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.
- 4) È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile del procedimento su richiesta dei Soggetti Beneficiari nei termini e condizioni indicati all'articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

- 1) Sono ammissibili, al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ad eccezione dei casi in cui l' IVA sia realmente sostenuta dai Soggetti Beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati, le spese funzionali e collegate al Progetto, i cui giustificativi di spesa e relative quietanze abbiano data successiva al 1° gennaio 2021 e antecedenti al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4. I Progetti devono afferire alla sede legale o alla/e sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia oggetto di intervento.
- 2) Sono ammissibili i Progetti che comportino spese complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00, funzionali e collegate al progetto, rientranti tra le seguenti categorie di spesa:
 - a) acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti);
 - b) acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d' azienda di imprese da parte dei Soggetti Beneficiari. Nel caso di acquisto di ramo d'azienda, il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto interamente entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4, al fine di consentirne la completa e corretta rendicontazione;
 - c) acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale;
 - d) affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilità, comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse;
 - e) servizi di consulenza specialistica o equivalenti⁹ correlati al Progetto;
 - f) spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e);
 - g) spese di commissioni per garanzie;

⁹ Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi equivalenti destinati al Progetto per prestazioni effettuate da soggetti con P.IVA. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dall'ordinaria amministrazione del Soggetto Beneficiario, ossia derivante da obblighi di legge riconducibili alla natura del Soggetto Beneficiario. Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Soggetto Beneficiario, sulla base di un contratto stipulato con il Soggetto Beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione determinata alle normali condizioni di mercato.

- h) spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e);
 - i) acquisto o ristrutturazione di immobili per l'attività primaria/prevalente nella misura massima del 30% delle spese complessive, solo se funzionali alla realizzazione del Progetto di investimento.
- 3) Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) Con riferimento alle spese di cui al comma 2 lettera i), l'acquisto di immobili già costruiti costituisce una spesa ammissibile (nella misura massima del 30% delle spese complessive) purché sia direttamente connesso al Progetto e alle seguenti condizioni:
 - i) che sia presentata una perizia giurata¹⁰ di parte (redatta da un valutatore qualificato debitamente autorizzato), che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - ii) che il venditore rilasci una dichiarazione¹¹ attestante che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - b) qualora una spesa non sia afferente in maniera esclusiva al Progetto, il Soggetto Richiedente dovrà indicare, in sede di presentazione della rendicontazione, la corrispondente percentuale di costo da imputare al progetto.
- 4) Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. L' inesistenza di tali rapporti sarà autocertificata in sede di rendicontazione ed oggetto di verifica in sede di eventuale controllo in loco. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Soggetto Beneficiario, in fase di rendicontazione delle spese, documenti che il soggetto fornitore (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale bene/servizio nel mercato.
- 5) Non sono considerate ammissibili spese relative all'acquisto di beni usati.
- 6) Le singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa sono dettagliate nelle "Linee guida per la rendicontazione" che verranno rese successivamente disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e di Finlombarda (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

- 1) La Domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 07/06/2021. Il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo A.5 e comunque non oltre le ore 16:00 del 07/06/2022, salvo eventuale proroga.
- 2) All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria, senza che questo

¹⁰ Il documento andrà presentato in sede di rendicontazione finale.

¹¹ Cfr. nota precedente.

comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle Domande. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, il Sistema Informativo Bandi online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un avviso che informa dell'esaurimento delle risorse.

3) Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema Informativo alla data di apertura del Bando.

4) L'accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda potrà essere effettuato esclusivamente:

- a) per i Soggetti Richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
 - i) identità digitale SPID;
 - ii) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per i Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana, tramite credenziali di accesso rilasciate nelle modalità di cui al successivo comma.

Non saranno consentite altre modalità di accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.

5) I soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano presentare la domanda di partecipazione al bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.

6) Per i Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana che intendano presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente;
- b) provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del Soggetto Richiedente che consiste nel:
 - i) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - ii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

7) Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

8) La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.

9) La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di irricevibilità formale della Domanda di partecipazione.

10) Al termine della compilazione on line della Domanda, il Soggetto Richiedente dovrà provvedere ad allegare la documentazione di cui all'Allegato 1 al presente Bando, anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.

11) Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

12) La mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.

13) A seguito del caricamento dei documenti previsti nell'Allegato 1, la domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della Domanda di Agevolazione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il Richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B, art 27bis¹².

14) Successivamente, il Soggetto Richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Richiesta di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo. Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

15) Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

16) Le Domande sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al Soggetto Richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1) La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo.

2) Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

3) La concessione dell'Agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

¹² Le cooperative sociali sono esentate dal pagamento del bollo altresì ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

1) L'istruttoria delle Domande prevede una fase di istruttoria formale (della durata di 20 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d) e una fase di istruttoria di merito (della durata di 50 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d).

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

2) L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di partecipazione al Bando, il rispetto della tempistica e della procedura prevista, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

3) Nell'ambito dell'istruttoria formale si provvederà a verificare il possesso del "rating di legalità" ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 11/2014 finalizzato all'assegnazione della premialità di cui all'articolo C.3.c comma 8.

4) L'istruttoria formale sarà effettuata entro 20 (venti) giorni dalla data di protocollazione elettronica della Domanda, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d.

5) In caso di esito negativo, entro 20 (venti) giorni dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.

C.3.c Valutazione delle domande

6) La fase di istruttoria di merito delle Domande ammissibili, in seguito ad istruttoria formale, comprenderà:

a) un'analisi sulla qualità dell'operazione, della durata massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d, condotta da un Nucleo di Valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia. Nell'ambito dell'istruttoria sulla qualità dell'operazione verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle categorie di spese ammissibili di cui all'articolo B.3, che potrà determinare una revisione delle spese presentate;

b) una valutazione economico-finanziaria, della durata massima di 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell'analisi sulla qualità dell'operazione, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d, condotta dal Gestore ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021.

7) L'istruttoria di merito dei Progetti sarà effettuata sulla base di criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione (max 70 punti)	Qualità progettuale (max 30 punti)	Chiarezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività da svolgere (max 20 punti)	Criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Gravemente lacunoso	2
			Insufficiente	5
			Sufficiente	10
			Buono	15
			Eccellente	20
		Grado di dettaglio nell'articolazione e descrizione dei costi e funzionalità delle spese previste rispetto al Progetto (max 5 punti)	Criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Gravemente lacunoso	1
			Insufficiente	2
			Sufficiente	3
			Buono	4
			Eccellente	5
		Grado di dettaglio nell'articolazione e descrizione dei tempi di realizzazione del Progetto e coerenza con le attività previste dal Bando (max 5 punti)	Criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Gravemente lacunoso	1
			Insufficiente	2
			Sufficiente	3
			Buono	4
			Eccellente	5

	Risultati attesi (max 20 punti)	Chiarezza nella descrizione dei risultati attesi in termini di impatto sociale, sui livelli occupazionali, di capitalizzazione (max 20 punti)	Criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Gravemente lacunoso	2
			Insufficiente	5
			Sufficiente	10
			Buono	15
			Eccellente	20
	Struttura organizzativa (max 20 punti)	Chiarezza e completezza della descrizione della struttura organizzativa, in termini di individuazione delle risorse organizzative, di coerenza dei ruoli e delle funzioni (max 20 punti)	Criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Gravemente lacunoso	2
			Insufficiente	5
			Sufficiente	10
			Buono	15
			Eccellente	20
Valutazione economico-finanziaria (max 30 punti)	Analisi economica e finanziaria del soggetto proponente (metodologia credit scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 e s.m.i.)		30	
PUNTEGGIO MASSIMO			100	

- 8) In aggiunta al punteggio conseguito sulla base della griglia di valutazione di cui al comma precedente, verrà attribuita una premialità di 5 (cinque) punti in presenza del Rating di legalità.
- 9) Qualora il punteggio relativo all'analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 30 punti non si procederà alla valutazione economico-finanziaria, di cui ai commi successivi, e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile.
- 10) L'istruttoria economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una metodologia di valutazione economico-finanziaria approvata con D.G.R. n. 4456/2021 che si articola come segue:
- per Imprese Consolidate, metodologia del "credit scoring su dati storici" che si basa sul modello per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia (di seguito FCG) e che si applica ai Soggetti Richiedenti che siano in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n.

- 2 dichiarazioni fiscali alla data di presentazione della domanda di agevolazione, assegnando una classe di valutazione su una scala da 1 a 12;
- per le Start-Up, metodologia del “credit scoring per start-up” che si applica ai Soggetti Richiedenti che abbiano avviato la propria attività da non oltre tre anni e che non siano in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, assegnando una classe di valutazione su una scala da 0 a 100.
- 11) Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, verrà determinata la non ammissibilità del Soggetto Richiedente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:
- a) nel caso di Imprese Consolidate:
 - 1. qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come “unrated”, anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;
 - 2. sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:
 - 2.1) presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente e soggetti correlati;
 - 2.2) presenza di esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria in capo al Soggetto Richiedente;
 - 2.3) presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” in capo al Soggetto Richiedente;
 - b) nel caso di Start-Up:
 - 1. qualora le iniziative abbiano conseguito un Credit Scoring inferiore a 50 punti;
 - 2. qualora vi sia la presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente e soggetti correlati;
 - 3. in presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul Soggetto Richiedente e soggetti correlati per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.
- 12) I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 1 a 12 o da 0 a 100 ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all'interno della griglia di valutazione di cui al comma 7, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) all'unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzionata è pari a 7,5 su 30 per le Imprese Consolidate e a 15 su 30 per le Start-Up.
- 13) Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, verranno effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio). Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, sarà reso disponibile sul Sistema Informativo il fac-simile dell'apposito modello, condiviso dal Gestore con Regione Lombardia.
- 14) Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 4456/2021, è definito il quadro cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa, così come meglio dettagliato all'Allegato 2 del presente Bando.
- 15) Non sono ammissibili all'A agevolazione Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa la premialità di cui al precedente comma 8.

C.3.d Integrazione documentale

16) È fatta salva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti - attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo indicato in fase di Domanda - i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali stabiliti per la specifica fase si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

17) A conclusione della fase di istruttoria di merito, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento.

18) Entro 20 (venti) giorni il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva (laddove previsto) e di antimafia, approva con proprio provvedimento l'elenco delle Domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all'Agevolazione e provvede alla successiva pubblicazione sul BURL e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

19) A seguito del provvedimento di cui al comma 19), Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione all'Agevolazione, anche gli elementi sostanziali riguardanti l'Agevolazione.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.

1) L'Agevolazione viene erogata dal Gestore, dopo sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni:

1. prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento. Sarà inoltre erogata a titolo di anticipazione la quota del 10% di Contributo di cui all'art. B.1 co. 1 lett. b), qualora sia stata richiesta da parte del Soggetto Beneficiario e sia stata presentata apposita Garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978 e come meglio dettagliato al successivo art. C.4.a;
2. seconda tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse, comprendente:
 - tranche a saldo del Finanziamento;
 - quota del 10% di Contributo di cui all'art. B.1 co. 1 lett. b) (salvo eventuale erogazione in fase di anticipo);
 - quota del 10% di Contributo di cui all'art. B.1 co. 1 lett. c), a fronte del raggiungimento dei risultati occupazionali, qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della Domanda;
 - quota del 10% di Contributo di cui all'art. B.1 co. 1 lett. d), a fronte del raggiungimento dei risultati di capitalizzazione, qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della Domanda.

2) Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione previa verifica di:

- a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), al momento dell'erogazione; in caso di accertata irregolarità contributiva Finlombarda procederà con l'intervento sostitutivo;
- b) ove applicabile, la verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia; l'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'Agevolazione;

- c) verifica di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii e dalla circolare n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- 3) Il Gestore effettua, a seguito della richiesta di erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo, presentata dal Soggetto Beneficiario ai sensi dell'articolo C.4.b, l'erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo previa verifica di:
- a) l'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione;
 - b) i risultati e gli obiettivi raggiunti, nelle modalità previste all'articolo C.4.d;
 - c) la rendicontazione delle spese, nelle modalità previste all'articolo C.4.b;
 - d) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), al momento dell'erogazione; in caso di accertata irregolarità contributiva Finlombarda procederà con un intervento sostitutivo che sarà effettuato in via prioritaria con utilizzo delle componenti di contributo e, solo in caso di incapienza di queste, con utilizzo della componente di finanziamento;
 - e) ove applicabile, la verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia; l'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'Agevolazione;
 - f) verifica di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii e dalla circolare n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
- 4) Il Gestore, fatta salva l'eventuale necessità di rideterminare l'Agevolazione concessa ai sensi di quanto previsto all'articolo C.4.c, provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo entro 60 (sessanta) giorni dal termine della verifica della rendicontazione di cui all'articolo C.4.b. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario.
- 5) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
- 6) Sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo.

C.4.a Adempimenti post concessione

- 7) Con la comunicazione di cui all'articolo C.3.e comma 19), viene richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione medesima la seguente documentazione, in versione elettronica tramite Bandi on line, pena la decadenza dall'Agevolazione:
- i) copia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto sottoscrittore il contratto di Finanziamento; in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal

- legale rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge e copia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale;
- ii) in caso di concessione con richiesta di Garanzia sul Finanziamento, copia del/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l'intero importo del Finanziamento concesso o parte di esso firmata digitalmente o elettronicamente dal contraente e dal garante¹³. In alternativa, sarà possibile consegnare direttamente o trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito www.finlombarda.it, l'originale del contratto di Garanzia con firma olografa del contraente e del garante. Sarà inoltre possibile trasmettere il contratto di garanzia firmato digitalmente dal contraente e dal garante via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo serviziocontratti@pec.finlombarda.it;
- iii) nel caso di richiesta di Garanzia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, il Soggetto Beneficiario potrà decidere di esercitare l'opzione di frazionamento della Garanzia medesima come previsto nell'Allegato n.2 punto 6 lettera b) rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;
- iv) nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on line, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- v) nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda avvalersi dell'erogazione in anticipazione della quota del 10% di Contributo di cui al precedente art. B.1 co. 1 lett. b), fidejussione per un importo pari a quello del Contributo erogato in anticipazione, rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- vi) nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto Beneficiario, documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (in caso di Agevolazione concessa pari o superiore a 150.000 euro); l'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dell'Agevolazione;
- vii) qualora applicabile, dichiarazione che il Soggetto Richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)¹⁴,

¹³ Qualora la Garanzia sia prestata nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del Beneficiario e a fronte di finanziamenti di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila), come previsto dalla DGR n. 4456/2021, questa dovrà essere corredata da adeguate coperture assicurative e sarà da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione.

¹⁴ Come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti.

apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello disponibile su Bandi on line.

8) Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni, alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e la stipula sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

9) Ai fini della richiesta di erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore attraverso il sistema Bandi online la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

- a) una Relazione finale contenente l'attestazione e rendicontazione dei risultati conseguiti dal Progetto, oltre a quelli eventualmente conseguiti in termini di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo dei livelli occupazionali, qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della Domanda, come meglio dettagliato all'art. C.4.d;
 - b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo B.3 ad eccezione della tipologia "spese generali" e "spese di personale", di cui all'articolo B.3 comma 2) lett. f) e h);
 - c) ove applicabile, nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto Beneficiario, documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (in caso di Agevolazione concessa pari o superiore a 150.000 euro);
 - d) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento da garantire. Tale documentazione potrà essere alternativamente presentata non oltre 30 giorni da apposita comunicazione di Finlombarda di cui al successivo comma 12.
- 10) La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto, pena la decadenza.
- 11) Le spese rendicontate non possono esser state sostenute (fatturate e/o quietanzate) antecedentemente alla data del 1° gennaio 2021 o successivamente al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4 e dovranno risultare quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.
- 12) La verifica della rendicontazione delle spese sarà svolta dal Gestore entro 60 giorni dalla protocollazione della richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo. Finlombarda invierà apposita comunicazione con richiesta di presentazione di copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso qualora fosse dovuta e non fosse stata presentata in sede di richiesta di erogazione saldo. Tale Garanzia dovrà

essere trasmessa, pena la decadenza dell'Agevolazione, entro e non oltre 30 giorni dalla predetta richiesta. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di decadenza.

13) Saranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.

14) Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'Agevolazione.

15) In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere effettivamente sostenute e i relativi giustificativi di spesa devono essere annullati. In particolare:
 - i) nei documenti giustificativi di spesa originariamente digitali (fatture elettroniche) devono essere inseriti obbligatoriamente nell'oggetto il Codice Unico di Progetto (CUP) e la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde". In tutti i casi nei quali risulti impossibile apportare sulle fatture elettroniche la dicitura e/o il CUP, in fase di rendicontazione delle spese è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre la dicitura e/o il codice CUP alla fattura elettronica originale; b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto;
 - ii) i documenti giustificativi di spesa per i quali non sussista l'obbligo di fatturazione elettronica devono recare il timbro originale recante la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde" e il Codice Unico di Progetto (CUP) e devono essere conservati dai Soggetti Beneficiari;
- b) aver dato luogo a un' effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l' avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di Agevolazione. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese di personale e quelle generali. Si specifica quanto segue:
 - i) le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall' evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il Soggetto Beneficiario e i fornitori);
 - ii) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario);
 - iii) l' estratto conto da cui risulti l' addebito deve mostrare chiaramente l' importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso;
- c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d' incarico, etc.), da cui risultino chiaramente l' oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

- d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario a partire dal 1° gennaio 2021 (incluso) ed entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per la conclusione del Progetto stabilito al precedente art B.2 commi 3 e 4;
 - e) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili;
 - f) i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Beneficiario.
- 16) Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).

C.4.c Variazioni e rideterminazione dell'Agevolazione

17) Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione, a condizione che:

- a) gli scostamenti, per singola tipologia di spesa, siano inferiori a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale categoria di spesa nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima, se prevista, per ogni singola tipologia di spesa (sono consentiti scostamenti superiori al +/- 40% a condizione che tale scostamento non pesi più del 10% del totale delle spese ammissibili). In fase di rendicontazione non sarà possibile la valorizzazione di tipologie di spesa inizialmente non previste;
- b) siano rispettati i limiti di importo previsti all'articolo B.3 commi 2) e 3);
- c) le spese rendicontate e validate non siano inferiori al 70% delle spese ammesse in sede di concessione;
- d) venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto approvato.

Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione, ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nell'attestazione finale dei risultati e degli obiettivi conseguiti dal Progetto.

18) Fatto salvo il limite del 70% di cui al successivo art. D.1.a comma 1 lett. b), qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, l' Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con decreto regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura massima ammessa tra Finanziamento e Contributo e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.

19) L'eventuale aumento delle spese complessive del Progetto rendicontate non determina in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

20) Successivamente al provvedimento di concessione dell'Agevolazione e sino a 90 giorni prima della Conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento le seguenti richieste di variazione:

- a) modifiche che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel contratto di Finanziamento, in seguito a variazioni societarie;
- b) per una sola volta, variazioni di Progetto che comportino uno scostamento superiore al +/- 40% in almeno una categoria di spesa¹⁵ (a condizione che tale scostamento pesi più del 10%

¹⁵Non sarà possibile richiedere variazioni qualora una categoria di spesa non sia stata inizialmente prevista.

del totale delle spese ammissibili) e che non modifichino le finalità e le caratteristiche generali del Progetto ammesso.

- 21) La variazione potrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
- 22) Il subentro potrà essere autorizzato previa verifica del rispetto dei requisiti:
- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 comma 2 lett. a), c) e d) da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo;
 - b) previsti dalla metodologia credit scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.
- 23) Resta inteso che le variazioni societarie di cui all'articolo C.4.c comma 20 lettera a) dovranno essere tempestivamente comunicate anche successivamente alla realizzazione del Progetto e sino alla completa restituzione del Finanziamento e saranno oggetto di apposita istruttoria economico-finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 ai fini della conferma del Finanziamento che, in caso di esito negativo, comporterà la decadenza dall'A agevolazione.

C.4.d Rendicontazione dei risultati raggiunti e quota di contributo a titolo di premialità

24) In sede di presentazione della rendicontazione finale a saldo, il Soggetto Beneficiario alleggerà una Relazione finale, secondo il modello reso disponibile tramite il Sistema informativo, in cui descriverà dettagliatamente gli obiettivi e i risultati raggiunti sia dal Progetto realizzato, sia eventualmente in termini di obiettivi di sviluppo dei livelli occupazionali e di capitalizzazione di cui all'art. B.1 co. 1 lett. c) e d), qualora abbia esplicitamente dichiarato di voler perseguire tali obiettivi in fase di presentazione della domanda di agevolazione.

25) Il Soggetto Beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione a saldo, potrà ottenere le due quote di Contributo a fondo perduto pari ciascuna al 10% delle spese ammesse, di cui all'art. B.1 co. 1 lett. c) e d), qualora ne abbia fatto esplicitamente richiesta in fase di presentazione della domanda di agevolazione, solo se saranno stati raggiunti i risultati occupazionali e di capitalizzazione, ossia:

- a) Obiettivo di capitalizzazione: ai fini della valutazione del raggiungimento di tale obiettivo saranno considerati gli importi degli aumenti di capitale deliberati successivamente al 1° gennaio 2021 e integralmente sottoscritti e versati alla data della presentazione della rendicontazione finale;
 - b) Obiettivo di sviluppo dei livelli occupazionali: ai fini della valutazione del raggiungimento di tale obiettivo saranno considerati i livelli occupazionali del Soggetto Beneficiario sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilevate tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data della presentazione della rendicontazione finale.
- 26) Per quanto riguarda l'obiettivo di capitalizzazione di cui alla lett. a) del precedente comma 25) del presente articolo:
- a) l'aumento di capitale complessivo realizzato e riscontrabile dalla documentazione presentata, anche mediante più operazioni successive, dovrà essere pari almeno al 20% delle spese ammissibili;
 - b) l'aumento di capitale dovrà essere stato deliberato in data successiva al 1° gennaio 2021 e realizzato mediante versamenti in conto aumento di capitale; i versamenti dovranno essere in denaro;

- c) la sottoscrizione e il relativo versamento integrale della quota (incluso l'eventuale sovrapprezzo) dovranno essere stati già effettuati alla data di presentazione della rendicontazione finale;
 - d) non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino dalla conversione di finanziamento soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili;
 - e) le operazioni di aumento di capitale possono essere destinate parzialmente a coprire le perdite di bilancio, tuttavia l'eventuale quota a copertura di perdita non sarà considerata ai fini del rispetto del requisito di ammissibilità del 20% di cui alla precedente lett. a).
- 27) Il Soggetto Beneficiario dovrà allegare, in sede di presentazione della rendicontazione finale, i seguenti documenti a comprova del raggiungimento dell'obiettivo di capitalizzazione di cui alla lett. a) del comma 25) del presente articolo:
- a) copia della delibera (o delle delibere) dell'assemblea dei soci di aumento di capitale presso il notaio;
 - b) documentazione contabile attestante l' avvenuto versamento dell'aumento di capitale.
- 28) Con riferimento all'obiettivo di capitalizzazione di cui alla lett. a) del comma 25) del presente articolo, il Soggetto Beneficiario non dovrà deliberare o effettuare, tra la data della prima delibera di aumento di capitale considerata ai fini della quantificazione dell'aumento di capitale complessivo e la data di presentazione della rendicontazione finale, operazioni di riduzione del capitale tali per cui la differenza tra l'aumento di capitale complessivo rendicontato e l'importo complessivo di tali operazioni di riduzione venga ad essere inferiore al requisito del 20% delle spese ammissibili di cui alla lett. a) del precedente comma 26). Tale circostanza sarà certificata dal Soggetto Beneficiario sulla base di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le relative eventuali operazioni di riduzione del capitale intervenute nel periodo sopra specificato saranno dettagliatamente descritte nella Relazione finale. Il Gestore verificherà l'effettivo incremento di capitale intervenuto mediante visura camerale, qualora questa sia stata tempestivamente aggiornata; in caso contrario chiederà al Soggetto Beneficiario l'ulteriore documentazione attestante l'effettivo incremento di capitale intervenuto. Sono fatte salve le operazioni di riduzione del capitale realizzate nei casi di obbligo previsti dalla legge.
- 29) Per quanto riguarda l' obiettivo di sviluppo dei livelli occupazionali di cui alla lett. b) del precedente comma 25) del presente articolo:
- a) l'obiettivo sarà considerato pienamente raggiunto se il Soggetto Beneficiario avrà conseguito, alla data di presentazione della rendicontazione finale, un incremento occupazionale, inteso come differenza positiva tra livello occupazionale finale e iniziale come di seguito meglio definiti, pari almeno al 5% del livello occupazionale iniziale. In caso di pieno raggiungimento dell'obiettivo, sarà erogato l'importo totale del Contributo di cui all'art. B.1 co. 1 lett. c);
 - b) l'obiettivo sarà considerato parzialmente raggiunto se il Soggetto Beneficiario avrà conseguito, alla data di presentazione della rendicontazione finale, un qualsiasi incremento occupazionale, inteso come differenza positiva tra livello occupazionale finale e iniziale come di seguito meglio definiti, inferiore al 5%. In caso di parziale raggiungimento dell'obiettivo, sarà erogata una quota proporzionale dell'importo totale del Contributo di cui all'art. B.1 co. 1 lett. c) (es.: un incremento del livello occupazionale del 4% comporterà l'erogazione di un Contributo a valere sull'obiettivo occupazionale pari all'8% delle spese ammissibili; un incremento occupazionale del 2,5% comporterà un Contributo a valere sull'obiettivo occupazionale pari al 5%, etc.);

- c) il livello occupazionale iniziale del Soggetto Beneficiario sarà determinato sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione della Domanda di agevolazione e riferite alla data di presentazione della Domanda di agevolazione;
- d) il livello occupazionale finale del Soggetto Beneficiario sarà determinato sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione della rendicontazione finale e riferite alla data di presentazione della rendicontazione finale;
- e) i livelli occupazionali, sia iniziale che finale, dovranno essere quantificati in termini di numero di dipendenti a tempo determinato o indeterminato, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, inclusi i soci lavoratori che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso diverso da quello per la sola partecipazione agli organi amministrativi;
- f) i livelli occupazionali, sia iniziale che finale, dichiarati dal Soggetto Beneficiario saranno verificati mediante controlli in loco a campione, anche sulla base del Libro Unico del Lavoro ex D.L. 112/08 (art. 39 e 40), convertito in L. 133/08;
- g) ai fini della quantificazione dell'incremento occupazionale, non saranno considerate eventuali diminuzioni dovute a dimissioni volontarie, pensionamenti o licenziamenti per giusta causa, oltre ad altre casistiche similari non dipendenti dalla volontà del Soggetto beneficiario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari

D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari

- 1) Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:
 - a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto approvato e che eventuali elementi di variazione siano stati preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo C.4.c;
 - b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale e che eventuali scostamenti nelle spese rendicontate rispettino il limite di importo previsto all'articolo C.4.c;
 - c) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo A.3 comma 2 lettere a), c) e d) dal momento di presentazione della Domanda fino all'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo;
 - d) assicurare che le attività previste dal Progetto si concludano entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4;
 - e) mantenere la Sede Operativa in Lombardia per una durata non inferiore a dieci anni dalla data di conclusione del Progetto;
 - f) non delocalizzare l'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018;
 - g) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Finanziamento e del Contributo, la documentazione di spesa tecnica, amministrativa e contabile;

- h) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all'Agevolazione, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione;
- i) mantenere la destinazione d'uso dell'eventuale immobile oggetto di Agevolazione ai sensi dell'articolo B.3 comma 2 lettera i) per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla concessione;
- j) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
- k) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione dell'Agevolazione e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa
- l) presentare la richiesta di erogazione del saldo entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.commi 3 e 4.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

- 1) I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì a:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore, anche successivamente all'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo:
 - i) eventuali variazioni (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia, etc.) del Soggetto Beneficiario intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - ii) eventuali variazioni societarie che comportino, tra l'altro, il subentro di un nuovo soggetto intervenute dopo la sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In tali ipotesi il Soggetto Beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;
 - b) comunicare tempestivamente le variazioni secondo le modalità previste all'articolo C.4.c;
 - c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia e dal Gestore le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa dei Soggetti Beneficiari

- 1) I Soggetti Beneficiari sono tenuti a:
 - a) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
 - b) apporre sulle realizzazioni oggetto dell'Agevolazione targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

D.2 Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari

D.2.a Rinuncia

- 1) Il Soggetto Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e all'A agevolazione concessa in qualsiasi momento.
- 2) Per comunicare la rinuncia il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l' apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunciando, per l' effetto, con apposito Provvedimento, la Decadenza della concessione e conseguentemente il Gestore provvederà alla risoluzione del Contratto di finanziamento (se già stipulato) e a richiedere l' immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l' Agevolazione in tutto o in parte).
- 3) Le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario sono disciplinati dal relativo contratto di Finanziamento.

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento e decadenza

- 1) Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui all'articolo D.1.a comma 1 lettera k);
 - b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto Beneficiario;
 - c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
 - d) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o ad altre procedure concorsuali (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo), o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Finanziamento, il concordato preventivo omologato ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare e l' accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis della predette Legge;
 - e) in caso di interdittiva antimafia;
 - f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4 comma 3 lettera a).
- 2) Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1 lettera c), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore provvederà a dichiarare la decadenza della concessione dell'intera Agevolazione.

3) Nell' ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al Soggetto Beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento.

D.2.c Decadenza e risoluzione del Contratto di Finanziamento

1) Regione Lombardia dichiarerà con apposito provvedimento la decadenza, totale o parziale, della concessione nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli definiti in sede di concessione, ivi inclusi gli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a comma 7 entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi;
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando art. A.3 comma 2 lett. a), c) e d), o dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 4456/2021, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie;
- c) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1;
- d) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4 comma 3.

2) Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del Provvedimento di Decadenza della concessione, provvederà a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l' Agevolazione in tutto o in parte).

D.2.d Sanzioni

1) Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione dell'Agevolazione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento.

2) Nei casi di delocalizzazione dell'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018 Regione Lombardia provvederà a dichiarare l'intervenuta decadenza del Soggetto Beneficiario e gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno,

calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento. In tali casi Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

D.3 Proroghe dei termini

- 1) Successivamente al provvedimento di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento non più di una richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti estranei alla volontà dei Soggetti Beneficiari medesimi che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione del Progetto.
- 2) La proroga potrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

D.4 Ispezioni e controlli

- 1) I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria su base campionaria non inferiore al 10% delle Domande ammesse all'Agevolazione.

D.5 Monitoraggio dei risultati

- 1) Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente: numero di imprese beneficiarie.
- 2) In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.
- 3) Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

- 1) Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Competitività delle Filiere e dei Territori della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.7 Trattamento dati personali

- 1) In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

- 1) Il presente Bando è pubblicato sul portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it
- 2) Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L.
- 3) Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:
 - infobando.capitalizzazionecoop@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
 - infopratica.capitalizzazionecoop@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse all'Agevolazione.
- 4) Per assistenza tecnica sull' utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online è possibile scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
- 5) Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde
DI COSA SI TRATTA	Il Fondo è finalizzato a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
TIPOLOGIA	Agevolazione composta da un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono partecipare al presente Bando i soggetti costituiti in forma cooperativa e i loro consorzi che, al momento della presentazione della Domanda: i) siano iscritti e attivi nel Registro delle imprese, con Sede legale e operativa attiva in Lombardia; ii) siano iscritti agli Albi di riferimento; iii) non appartengano alla Categoria "Cooperative di edilizia e abitazione" e non abbiano codice Ateco 2007 primario ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari); iv) non siano cooperative agricole e non abbiano codice Ateco 2007 primario ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca).
RISORSE DISPONIBILI	Euro 9.157.141,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione può concorrere sino a un massimo del 90% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, e si compone di: a) un Finanziamento agevolato che può concorrere fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse e comunque di importo non superiore a 300.000 euro; b) una componente di contributo a fondo perduto che può

	concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro; c) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati occupazionali; d) eventuale ulteriore componente di contributo a fondo perduto che può concorrere fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse e comunque non oltre 50.000 euro al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione. L'Agevolazione viene erogata dal Gestore, previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni: a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, salvo ulteriore erogazione, su richiesta del Soggetto Beneficiario, della quota del 10% di contributo di cui alla successiva lett. ii), a titolo di anticipazione, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, presentando apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978; b) tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa rendicontazione di tutte le spese ammesse, comprendente: i) seconda tranche a saldo del Finanziamento; ii) quota del 10% di contributo (salvo eventuale erogazione in fase di anticipo); iii) quota del 10% di contributo al raggiungimento dei risultati occupazionali; iv) quota del 10% di contributo a fronte di raggiungimento dei risultati di capitalizzazione.
DATA DI APERTURA	10:00 del 07/06/2021
DATA DI CHIUSURA	16:00 del 07/06/2022
COME PARTECIPARE	La Domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto Richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it La Domanda deve essere corredata dagli allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo indicati all'Allegato 1. Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità. L'assegnazione dell'Agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo.

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Le informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a: a) infobando.capitalizzazionecoop@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; b) infopratica.capitalizzazionecoop@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse all'Agevolazione.
-------------------------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

- 1) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") è possibile consultare e/o richiedere eventuali copie di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia.
- 2) Il "diritto di accesso" consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
- 3) La richiesta di accesso dovrà essere "motivata" e inoltrata all'ufficio "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".
- 4) Il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria");
- 5) In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il Richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente. I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:
 - per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
 - per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
 - per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
 - riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
 - riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
 - richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.
- 6) Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del Richiedente le seguenti spese:
 - via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
 - via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.;
 - per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del Richiedente sono i seguenti:
 - ✓ da 1 a 10 pagine euro 0,50;
 - ✓ da 11 a 20 pagine euro 0,75;
 - ✓ da 21 a 40 pagine euro 1,00;
 - ✓ da 41 a 100 pagine euro 1,50;

- ✓ da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- ✓ da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- ✓ maggiore di 400 pagine euro 4,00.

7) I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “accesso L. n. 241/1990”;

8) Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005);

9) L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (cfr. Allegato 5) attraverso una delle seguenti modalità

- tramite posta elettronica ordinaria;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano" con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento;
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
- a mano presso le sedi Spazio Regione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

D.10 Clausola Antitruffa

1) Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.

D.11 Altre informative

1) Si rende noto che i Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 “Revoca dei benefici e sanzioni”, del D.Lgs. 123/98 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

D.12 Definizioni e glossario

1) Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni; resta inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

- a) **“Agevolazione”**: l'agevolazione concessa in attuazione del presente Bando e composta da un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto;
- b) **“Albo delle società cooperative”**: l'Albo delle società cooperative istituito in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e disciplinato dal DM 2.6.2004;
- c) **“Albo delle cooperative sociali”**: l'Albo delle Cooperative Sociali Istituito ai sensi della legge n. 381/1991 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 36 del 6 novembre 2015;
- d) **“Bandi on line o Sistema informativo”**: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

- e) **“Bando”**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- f) **“Conclusione del Progetto” o “Termine di realizzazione del Progetto”**: coincide con la data di conclusione del Progetto corrispondente all'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto dal Soggetto Beneficiario, entro i termini massimi previsti per la realizzazione del progetto di cui all'art. B2 del Bando;
- g) **“Contributo”**: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo a fondo perduto;
- h) **“Cooperativa”**: si intende un'impresa costituita ai sensi del Titolo VI del Libro V del Codice Civile;
- i) **“Cooperativa sociale”**: si intende una cooperativa che gestisce servizi sociali (cooperativa sociale di tipo A)), oppure le cui attività sono finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (cooperativa sociale di tipo B));
- j) **“Domanda”**: si intende la domanda di partecipazione al Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, presentata tramite Bandi on line dal Soggetto Richiedente;
- k) **“Equivalente sovvenzione lordo o ESL”**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- l) **“Finanziamento”**: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
- m) **“Finlombarda” o “Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it), la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- n) **“Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde”** (anche, per brevità, il “Fondo”): il Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde, istituito dalla D.G.R. n. 4097/2020, così come modificata dalla D.G.R. n. 4478/2021, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015;
- o) **“Garanzia”**: garanzia ai sensi dell'Allegato 2 del Bando a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, che si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficiario in conformità al piano di ammortamento, oppure garanzia ai sensi della L.R. n. 34/1978 nel caso di richiesta di erogazione della quota del 10% di Contributo a titolo di anticipazione;
- p) **“Impresa Consolidata”**: si intende la Cooperativa che sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda;
- q) **“Impresa Insolvente”**: ai sensi del Regolamento de minimis si definisce insolvente l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- r) **“Impresa Unica”**: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di

voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- s) **“Linee Guida per la rendicontazione”**: si intendono le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nell'apposita sezione di Bandi On line;
- t) **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- u) **“Progetto”**: il progetto finalizzato alla crescita, sviluppo e consolidamento dei Soggetti Beneficiari per il quale si richiede l'Agevolazione;
- v) **“Rating di legalità”**: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è rilasciato dall'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- w) **“Regolamento de minimis”**: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- x) **“Sede Operativa”**: una unità locale indicata in visura camerale, sita in Lombardia, corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa;
- y) **“Soggetto Beneficiario”**: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente Bando, ossia le cooperative che, a seguito della presentazione di un programma di investimento, vengono ammesse all'Agevolazione di cui al presente Bando;
- z) **“Soggetto Richiedente”**: si intende il soggetto che presenta la Domanda;
- aa) **“Spesa effettivamente sostenuta”** : si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso in una data compresa nel periodo di ammissibilità, nei confronti del Soggetto Beneficiario, che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato dal Soggetto Beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità secondo quanto definito nel Bando e nelle Linee Guida per la rendicontazione;
- bb) **“Start up”**: si intende la Cooperativa che abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda.

D.13 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione della domanda	a partire dalle ore 10:00 del 07/06/2021
Istruttoria formale – Verifica di ammissibilità delle domande	20 giorni dalla data di presentazione della domanda
Istruttoria di merito – Valutazione delle domande	50 giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale
Integrazione documentale (eventuale)	15 giorni dall'invio della richiesta
Concessione dell'Agevolazione e	20 giorni dalla chiusura dell'attività istruttoria

comunicazione degli esiti dell'istruttoria	(approvazione da parte del RUP)
Invio della documentazione per la stipula del contratto	Entro 120 dalla comunicazione della concessione
Erogazione anticipo	Successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento, erogazione anticipo del Finanziamento (50%), salvo richiesta di erogazione a titolo di anticipazione anche della quota del 10% di Contributo, per l'erogazione della quale occorrerà presentare apposita garanzia come previsto dalla L.R. 34/1978
Durata dei Progetti	18 mesi, salvo eventuale proroga della durata massima di 6 mesi
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 90 giorni dalla Conclusione del Progetto
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese
Erogazione del saldo dell'Agevolazione	Successivamente alla verifica della rendicontazione: e) tranches a saldo del Finanziamento (50%); f) quota del 10%, a conclusione del Progetto (salvo eventuale erogazione in fase di anticipo); g) quota del 10% al raggiungimento dei risultati occupazionali; h) quota del 10% al raggiungimento dei risultati di capitalizzazione.

D.14 Allegati/informative

Allegato 1 – Documentazione da allegare in Domanda

Allegato 2 – Quadro Cauzionale

Allegato 3 – Scheda per la descrizione del Progetto

Allegato 4 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Allegato 5 – Richiesta d'accesso agli atti

ALLEGATO 1 – Documentazione da allegare in Domanda

DOCUMENTI DA ALLEGARE	APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE o SOGGETTO DELEGATO CON POTERI DI FIRMA	MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ON LINE
Documenti per tutti i Soggetti Richiedenti		
1. descrizione del Progetto	NO	SI
2. <u>(nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi, qualora risulti necessario a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo C.3.c del Bando, di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor, ai sensi dell'Allegato 2 punto 4.d), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto Richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante</u>	SI (da parte del legale rappresentante dell'impresa sponsor)	SI
3. modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, volto a definire il perimetro di Impresa Unica come definita dall'art.2, par. 2 lett. c) e d) del Regolamento "de minimis"	SI	SI
4. modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007, <u>accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente dal dichiarante</u>	SI del dichiarante, come indicato nel modulo di adeguata verifica	SI

5. modulo ai fini dell'informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia qualora l'Agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro: dichiarazioni sostitutiva CCIAA e dichiarazioni, complete dei dati dei familiari conviventi maggiorenni per le persone indicate dalla procedura antimafia	SI	NO
6. (eventuale) delega al soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare)	SI	SI
7. modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	NO	SI
8. (eventuale) copia della carta d'identità, del codice fiscale e della procura depositata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma del firmatario della Domanda	NO	NO
9. copia della carta d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante	NO	NO
Documenti per le Imprese Consolidate		
a) per i Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.): qualora l'ultimo bilancio sia stato approvato ma non depositato, copia del bilancio approvato	NO	NO
b) per i Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilanci contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO

c) <u>per i Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio</u> (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
d) <u>per i Soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario</u> : ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
Documenti per le Start-up		
e) elaborato relativo ad un budget contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di: i. 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia inferiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila/00); ii. 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia pari o superiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila/00)	NO	SI
f) business plan a supporto del budget	NO	SI

ALLEGATO 2 – Quadro Cauzionale

20) Nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 4456/2021, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all’impresa.

21) Alle Imprese Consolidate, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato¹⁶:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 7) del Bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	30,00
2	2			27,50
3				25,00
4				22,50
5	3			20,00
6				17,50
7				15,00
8	4		Ammissibile con garanzia 25% del finanziamento	12,50
9			Ammissibile con garanzia 45% del finanziamento	10,00
10			Ammissibile con garanzia 75% del finanziamento	7,50
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	5,00
12				2,50

22) In caso di Start-Up, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente¹⁷:

¹⁶ La metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 prevede per le Domande presentate da Imprese Consolidate successivamente al 31.12.2022 che le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 30% del finanziamento per la Classe di Valutazione 8, al 50% del finanziamento per la Classe di Valutazione 9 e al 80% del finanziamento per la Classe di Valutazione 10.

¹⁷ La metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 prevede per le Domande presentate da Start-Up successivamente al 31.12.2022, le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 30% del finanziamento per la Classe 2, al 50% del finanziamento per la Classe 3 e al 80% del finanziamento per la Classe 4.

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 7) del Bando
Classe 1	Ammissibile senza garanzia	≥ 80	≥ 24
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del finanziamento concesso	≥ 70 ; < 80	≥ 21 ; < 24
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70	≥ 18 ; < 21
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del finanziamento concesso	≥ 50 ; < 60	≥ 15 ; < 18

23) In attuazione della D.G.R. n. 4456/2021, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all' albo di cui all' art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all' albo unico di cui all' art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da persone fisiche in caso di applicazione del modello di "credit scoring per start-up" ;
- d) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "Impresa Sponsor"); le imprese che possono rilasciare fidejussione nell' interesse dei soggetti richiedenti l' agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci approvati;
- e) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall' IVASS all' esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell' Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall' IVASS a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade") rilasciato da un ' agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l' ESMA (European Securities and Markets Authority);
- f) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;

- g) garanzie reali, corredate da adeguate coperture assicurative, (da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione) nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario e/o di una impresa terza, a fronte di contributi in conto capitale a rimborso di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) oppure a fronte di programmi di spesa che prevedono l'acquisto di beni immobili.
- 24) Ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento, è possibile presentare:
- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del finanziamento;
 - b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo del Finanziamento¹⁸.
- 25) Il Soggetto Beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:
- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
 - b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione. Qualora la percentuale di Garanzia richiesta sul Finanziamento concesso sia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione¹⁹, il Soggetto Beneficiario dovrà presentare, pena la Decadenza della concessione, nella domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c o alternativamente non oltre 30 giorni dalla comunicazione di Finlombarda di cui all'art. C.4.c comma 9 lett. d) e comma 12, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).
- 26) Per il rilascio delle Garanzie, saranno rese disponibili le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori sul sito del Gestore.

¹⁸ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).

¹⁹ Pertanto nei casi di ammissibilità con garanzia pari al 75% o all'80% del Finanziamento.

ALLEGATO 3 – Scheda per la descrizione del ProgettoBANDOFondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde**1. Denominazione del Soggetto richiedente****2. Titolo e acronimo (se disponibile) del progetto***Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario***3. Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il progetto proposto***Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario***4. Descrivere in modo dettagliato le azioni che si andranno a realizzare****4.a** Acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti)*Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.***4.b** Acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d'azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari*Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.*

4.c Acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.

--

4.d Affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.

--

4.e Servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.

--

4.f Acquisto o ristrutturazione di immobili per l'attività primaria/prevalente (max 30% delle spese complessive) funzionali alla realizzazione del progetto di investimento

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.6.

--

5. Dettaglio analitico delle tipologie di spesa

a) Acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti)	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
b) Acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d' azienda di imprese	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
c) Acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
d) Affitto di locali destinati all' attivit� a primaria/prevalente, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilit� comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
e) Servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al Progetto	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
f) Spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e)	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
g) Spese di commissioni per garanzie	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
h) Spese per il personale dipendente impiegato nel Progetto in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e)	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00
i) Acquisto o ristrutturazione di immobili per l' attivit� primaria/prevalente nella misura massima del 30% delle spese complessive, solo se funzionali alla realizzazione del Progetto di investimento	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
Totale	€ 0,00

6. **Descrizione del cronoprogramma indicativo delle attività**
Redigere il seguente schema coerentemente con le azioni indicate al punto 4

Attività	Anno 1												Anno 2											
a) Acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti)																								
Azione n.1																								
Azione n.																								
b) Acquisto di partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o di rami d' azienda di imprese da parte dei soggetti beneficiari																								

c) Acquisto di licenze software per la produzione o la gestione e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale																								

d) Affitto di locali destinati all' attività primaria/prevalente																								

e) Servizi di consulenza specialistica o equivalenti correlate al progetto																								

f) Acquisto o ristrutturazione di immobili per l' attività primaria/prevalente funzionali alla realizzazione del progetto di investimento																								

7. **Descrivere i risultati attesi in termini di impatto sociale e di capitalizzazione, nonché sui livelli occupazionali**

Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario

8. **Descrizione della struttura organizzativa, in termini di individuazione delle risorse organizzative, di coerenza dei ruoli e delle funzioni**

Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario

Allegato 4 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****PER IL BANDO “FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE”**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail, recapito telefonico, e alcuni dati particolari dovuti ad adempimenti di legge necessari quali dati relativi a condanne penali o reati patrimoniali contro la P.A.) sono trattati al fine svolgere le procedure amministrative riguardanti la concessione ed erogazione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde, supportandone i programmi di investimento, il consolidamento, la messa in sicurezza e rilancio in seguito alla pandemia, la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali in attuazione della l.r. n. 36 del 6 novembre 2015 i cui criteri applicativi sono stati approvati con d.g.r. n. 4097/2020, così come modificata da d.g.r. n. 4478/2021.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail: rpdp@regione.lombardia.it.

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell'Interno (Banca dati antimafia - BDA).

I Suoi dati, inoltre, verranno comunicati a Finlombarda S.p.A. e ad Aria S.p.A., in qualità di Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare per la gestione di alcune parti del procedimento.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per un corretto trattamento, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno da loro diffusi.

9. Tempi di conservazione dei dati

I dati da Lei trasmessi in ragione del bando verranno conservati per la durata di 10 anni.

10. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 13 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:

Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Competitività delle filiere e dei territori.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO 5 – Richiesta d'accesso agli atti

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

☐ Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. doc) ☐ procura da parte (all. doc)

CHIEDE

☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico ☐ di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 31 maggio 2021 - n. 7351**Approvazione del quarto elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con dduo 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto interministeriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la dgr 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del Regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, relativo alla misura di cui sopra;

Visto il dduo 14983 dell'1 dicembre 2020 con cui è stato costituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l'esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;

Visti i dduo 6734 e 13297 del 2020 con cui sono state ammesse al contributo le istanze rispettivamente ID 2077115 e ID 2410836, impegnando le risorse necessarie per l'erogazione del relativo contributo;

Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le rendicontazioni citate, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale sottoscritto il 28 maggio 2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di condividere le risultanze del suddetto verbale;

Ritenuto pertanto di non approvare provvisoriamente le rendicontazioni presentate da Porada Arredi S.r.l. (ID 2410836) e Tecnometal S.r.l. (ID 2077115) per le motivazioni riportate nel verbale allegato e di rinviare le eventuali liquidazioni dei contributi spettanti, ad atto successivo subordinato alla verifica dei chiarimenti richiesti alle citate Pmi;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701.258 (Diagnosi energetiche nelle PMI).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018.

DECRETA

1. di approvare il verbale sottoscritto il 28 maggio 2021 dal Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare la liquidazione dei contributi spettanti ad atto successivo subordinato alla verifica dei chiarimenti richiesti alle citate Pmi;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.u.o. 6734 e 13297 del 2020;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, in cui è confluito il Ministero dello Sviluppo Economico;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

_____ • _____

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 809 DEL 24.1.2020 ED INTEGRATO CON DDUO 4108 DEL 2.4.2020. VERBALE DEL 25 MAGGIO 2021.

PREMESSO:

- Con d.g.r. 2479 del 18.11.2019 è stata approvata una misura per incentivare, in regime di de minimis, le PMI a realizzare le diagnosi energetiche o ad adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001;
- che con decreto del dirigente di U.O. n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto n. 4108 del 2 aprile 2020, è stato approvato il bando previsto dalla dgr 2479 del 18 novembre 2019, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Regione Lombardia, previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- che, contestualmente all'ammissione al contributo previsto per ciascuna istanza, si è provveduto a registrare il contributo medesimo nel Registro Nazionale Aiuti, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati dalle PMI e delle spese sostenute.

VISTO il decreto n. 14983 dell'1.12.2020, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;

i sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Luisa Pineri, Massimo Volpi si sono riuniti il 25 maggio 2021 per esaminare le rendicontazioni pervenute in relazione alle istanze id 2410836 e id 2077115. Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha formulato il seguente parere complessivo:

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021

ID	decreto di ammissione	PMI beneficiaria	Intervento	Parere GdL	Regolarità contributiva	Importo assegnato	Importo da liquidare
2410836	dduo13297 del 24/11/2020	PORADA ARREDI S.R.L.	Diagnosi energetica	Non è stata trasmessa la fattura quietanzata relativa alla riparazione e manutenzione dell'impianto di distribuzione aria compressa. Si ritiene di chiedere integrazione.	Durc regolare e valido fino 14/08/2021	€ 3.200,00	€ 0,00
2077115	dduo 6734 del 10/06/2020	TECNOMETAL SRL	Diagnosi energetica	Non è stata trasmessa la quietanza di pagamento della fattura 0240 del 19.05.2021 emessa da Barzagli Massimiliano relativa all'acquisto delle lampade a led installate. Si ritiene di chiedere integrazione.	Durc in elaborazione	€ 1.950,00	€ 0,00

Si conviene pertanto di proporre al dirigente le richieste di integrazioni indicate nella tabella sopra riportata.

25 maggio 2021

Raniero Bellarosa
Massimo Volpi

Alice Tura
Luisa Pineri